

RESOCONTO STENOGRAFICO

121.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	13473, 13512	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge:		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (2478).	
(Approvazione in Commissione) . . .	13512	PRESIDENTE 13549, 13550, 13551, 13559, 13563, 13565, 13566, 13571, 13573, 13575, 13576	
Disegno di legge di conversione:		AULETA FRANCESCO (PCI)	13573
(Autorizzazione di relazione orale) .	13663	BORTOLANI FRANCO (DC)	13559
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CIPRIANI LUIGI (DP)	13555, 13575
S. 442. — Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985 (approvato dal Senato) (2255).		GRILLO SALVATORE (PRI)	13563
PRESIDENTE	13543, 13544	PATRIA RENZO (DC)	13573
PICCOLI FLAMINIO (DC), Presidente della III Commissione	13543	SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato per le finanze	13550, 13566, 13573
RAFFAELLI MARIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	13544	USELLINI MARIO (DC), Relatore 13549, 13565, 13566	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	AZZOLINI LUCIANO (DC) 13528
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (2477).	BATTISTUZZI PAOLO (PLI) 13530
PRESIDENTE 13581, 13582, 13583, 13594, 13595, 13596, 13600, 13601, 13602, 13606, 13607, 13608, 13612, 13613, 13617, 13618, 13622, 13626, 13631, 13632, 13637, 13638, 13643	CARDETTI GIORGIO (PSI) 13484
ANGELINI GIORDANO (PCI) 13631	CASTAGNETTI GUGLIELMO (PRI) 13482
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) 13618, 13632	DE CAROLIS STELIO (PRI) 13533
BALBO LAURA (Sin. Ind.) 13594	FERRANDI ALBERTO (PCI) 13476, 13536
BORRUSO ANDREA (DC), Relatore 13581, 13593, 13594, 13601, 13607, 13637, 13643	FRANCHI FRANCO (MSI-DN) 13532
CARLOTTO NATALE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 13582, 13594, 13601	LANZINGER GIANNI (Verde) 13502, 13506, 13531
DUTTO MAURO (PRI) 13618, 13631	MACCANICO ANTONIO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali 13522, 13526
FIORINO FILIPPO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile 13617	MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 13507
GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) 13602, 13606, 13608	MELLINI MAURO (FE) 13534
MIGLIASSO TERESA (PCI) 13595	PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 13476
PELLICANO GEROLAMO (PRI) 13600	PICCOLI FLAMINIO (DC) 13492
RIDI SILVANO (PCI) 13612	RAFFAELLI MARIO (PSI) 13527
SAMÀ FRANCESCO (PCI) 13601, 13602	RUSSO FRANCO (DP) 13488, 13535
SANGUINETI MAURO (PSI) 13617, 13622, 13626, 13631, 13632, 13638	RUTELLI FRANCESCO (FE) 13537, 13538
	SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI) 13526
	WILLEIT FERDINAND (Misto-SVP) 13497
Proposte di legge:	Documenti ministeriali:
(Adesione di un deputato) 13662	(Trasmissione) 13473
(Annunzio) 13473, 13661	Domande di autorizzazione a procedere (Esame):
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 13662	Contro il deputato Staller, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 528 del codice penale e all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 355 (pubblicazioni e spettacoli osceni, aggravati) (doc. IV, n. 2).
(Ritiro) 13661	PRESIDENTE 13647, 13648
(Trasmissione dal Senato) 13662	CARIA FILIPPO (PSDI), Relatore 13647
Interrogazioni, interpellanza e mozioni:	GRAMAGLIA MARIELLA (Sin. Ind.) 13648
(Annunzio) 13663	MELLINI MAURO (FE) 13647
Commissione parlamentare per il parere al Governo sul testi unici concernenti la riforma tributaria:	Contro il deputato Rivera, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1 del codice penale e 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegali ripartizioni degli utili, aggravate), nonché agli articoli 2358, 2630, n. 2 e 2640 del codice civile (violazione aggravata degli obblighi incombenti agli amministratori) (doc. IV, n. 3).
(Comunicazione dei senatori componenti) 13474	PRESIDENTE 13649, 13650, 13651
(Nomina dei deputati componenti) 13474	BARGONE ANTONIO (PCI) 13649, 13650
Comunicazioni del Governo relative alle intese concernenti l'Alto Adige (Seguito della discussione):	CARIA FILIPPO (PSDI), Relatore 13649
PRESIDENTE 13476, 13482, 13484, 13488, 13492, 13497, 13501, 13506, 13507, 13512, 13517, 13526, 13527, 13528, 13530, 13531, 13532, 13533, 13534, 13535, 13536, 13537	GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) 13651
	MELLINI MAURO (FE) 13650
	VAIRO GAETANO (DC) 13651
	Contro il deputato Poti, per il reato di cui all'articolo 324 del codice pe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

	PAG.
nale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 5).	
PRESIDENTE	13656
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP), <i>Relatore</i>	13656
Contro Giovanni Battista Lungaro, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso e 290 del codice penale (vilipendio delle assemblee legislative, continuato) (doc. IV, n. 7).	
PRESIDENTE	13656
CERUTI GIANLUIGI (Verde), <i>Relatore</i>	13656
Contro il deputato Intini, per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 8).	
PRESIDENTE	13656
VAIRO GAETANO (DC), <i>Relatore</i>	13656
Contro il deputato Sanguineti, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso del codice penale ed all'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (violazione delle norme per la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, continuata) (doc. IV, n. 12).	
PRESIDENTE	13657
BUFFONI ANDREA (PSI)	13657
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC), <i>Relatore</i>	13657
Contro il deputato Pajetta, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 13).	
PRESIDENTE	13657
BUFFONI ANDREA (PSI), <i>Relatore</i>	13657
Contro il deputato Antonucci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1 e 352 del codice penale (turbata libertà degli incanti, aggravata); e agli articoli 112, n. 1 e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, aggravato) (doc. IV, n. 15).	
PRESIDENTE	13658
FRACCHIA BRUNO (PCI), <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	13658
Contro il deputato Berselli, per il reato di cui all'articolo 595 del co-	

	PAG.
dice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 16).	
PRESIDENTE	13658
ARMELLIN LINO (DC), <i>Relatore</i>	13658
Contro il deputato Chella, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112 del codice penale e 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate, aggravata) (doc. IV, n. 18).	
PRESIDENTE	13658
PAGANELLI ETTORE (DC), <i>Relatore</i>	13658
Contro il deputato Merloni, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 112 del codice penale, agli articoli 1, primo e secondo comma, ed 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, ed all'articolo 2 della relativa legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e successive modificazioni (violazioni aggravate delle disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie); all'articolo 4, nn. 5 e 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, ed all'articolo 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (violazioni delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto); ed all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili) (doc. IV, n. 20).	
PRESIDENTE	13658, 13659
RUTELLI FRANCESCO (FE)	13658
TRABACCHI FELICE (PCI), <i>Relatore</i>	13658
Contro il deputato Strumendo, per i reati di cui agli articoli 328 e 81 del codice penale (omissione di atti di ufficio, continuata), nonché all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 ed all'articolo 81 del codice penale (violazione continuata delle norme per gli interventi per la salvaguardia di Venezia) (doc. IV, n. 22).	
PRESIDENTE	13659
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC), <i>Relatore</i>	13659
Contro il deputato Pannella, per con-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

PAG.	PAG.
corso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 24).	Proposta d'inchiesta parlamentare: (Annunzio) 13473
PRESIDENTE 13659, 13660 FAGNI EDDA (PCI), <i>Relatore</i> 13659	Proposta di modificazione al regolamento della Camera: (Annunzio) 13662
Contro il deputato Toma, per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 25).	Risoluzioni: (Annunzio) 13663
PRESIDENTE 13660 NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC), <i>Relatore</i> 13660	Votazione per schede per la elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di tre commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico; di quattro commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza; di quattro commissari supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza: PRESIDENTE 13474, 13475 RUTELLI FRANCESCO (FE) 13474, 13475
Contro il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 26).	Votazioni per schede: (Chiusura della votazione) 13507
PRESIDENTE 13660 VAIRO GAETANO (DC), <i>Relatore</i> 13660	Votazione per la elezione di tre Commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca: (Risultato) 13512
Contro il deputato Soave, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate) (doc. IV, n. 31).	Votazione per la elezione di tre Commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico: (Risultato) 13512
PRESIDENTE 13660 PAGANELLI ETTORE (DC), <i>Relatore</i> 13660	Votazione per la elezione di otto Commissari, quattro effettivi e quattro supplenti, per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza: (Risultato) 13512
Contro il deputato Cima, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate) (doc. IV, n. 32).	Votazione segreta di disegni di legge 13545, 13576, 13643
PRESIDENTE 13660 PAGANELLI ETTORE (DC), <i>Relatore</i> 13660	Votazioni segrete 13537, 13538, 13566, 13595, 13596, 13601, 13602, 13607, 13608, 13613, 13618, 13622, 13627, 13631, 13632, 13638, 13652
Nomine ministeriali: (Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) 13507	Ordine del giorno della prossima seduta 13663
Per lo svolgimento di una interrogazione: PRESIDENTE 13663 BARZANTI NEDO (PCI) 13663	

La seduta comincia alle 9,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 aprile 1988.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Gitti, Gorgoni ed Emilio Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 27 aprile 1988 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MELLINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle violenze a persone in stato di detenzione e sulla violazione della risoluzione n. 3452/XXX adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1975 (Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura e da altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante), della successiva risoluzione adottata in data 10 dicembre 1984 e dell'articolo 13, comma quarto della Costituzione» (2626);

BORTOLAMI ed altri: «Nuova disciplina

per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)» (2627)

ARTIOLI: «Norme relative alla sterilizzazione volontaria» (2628);

PASCOLAT ed altri: «Programma decennale per la valorizzazione del centro storico-archeologico e turistico di Aquileia» (2629).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. In data 26 aprile 1988 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dai deputati:

RUSSO FRANCO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle cosiddette "tangenti"». (doc. XXII, n. 27).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ha trasmesso la relazione finale e la relazione di minoranza della Commissione mi-

nisteriale di indagine sul presunto eccidio di Leopoli.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Nomina dei deputati e comunicazione dei senatori componenti della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria i deputati: Alberto Alessi, Francesco Auleta, Giuseppe Azzaro, Antonio Bellocchio, Felice Borgoglio, Luigi d'Amato, Salvatore Grillo, Franco Piro, Pierluigi Romita, Giacomo Rosini, Giuseppe Rubinacci, Gianna Serra, Eugenio Tarabini, Mario Usellini, Vincenzo Visco.

Informo che il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa Commissione i senatori: Alcide Angeloni, Enzo Berlanda, Lionello Bertoldi, Alfio Brina, Filippo Cavazzuti, Francesco Alberto Covello, Germano De Cinque, Mauro Favilla, Carmine Garofalo, Niccolò Grassi Bertazzi, Tommaso Mancina, Alfredo Mantica, Giorgio Pizzol, Piergiorgio Sirtori, Giuseppe Vitale.

Votazione per la elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di tre commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico; di quattro commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza; di quattro commissari supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per schede per la elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei

biglietti di banca; di tre commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico; di otto commissari, quattro effettivi e quattro supplenti, per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

Ricordo che, a norma del primo comma dell'articolo 56 del regolamento, sulle schede concernenti l'Istituto di emissione e l'Amministrazione del debito pubblico non potranno essere scritti più di due nomi; su quelle concernenti i commissari effettivi e i supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti non potranno essere iscritti più di tre nomi.

Estraggo a sorte i nomi dei dodici componenti della commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la commissione di scrutinio risulta costituita dai deputati Buonocore, Visco, Faraguti, Romita, Sterpa, Recchia, Sinesio, Romani, Silvia Costa, Lega, Mundo, Pascolat.

Indico la votazione segreta per schede e avverto che le urne resteranno aperte mentre si proseguirà nella trattazione dei successivi punti dell'ordine del giorno.

(Segue la votazione).

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero fare un richiamo all'articolo 5 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Intendo richiamarmi in particolare al terzo comma dell'articolo 5.

Vorrei sapere dal Presidente di turno dell'Assemblea per chi dobbiamo votare. Mi spiego signor Presidente: questa pratica per cui elezioni di importanza variabile siano esclusivamente affidate ad accordi partitici, i quali non prevedano alcun

tipo di informazione (non parliamo di intese preventive) a vantaggio dei gruppi parlamentari presenti alla Camera, ci sembra una prassi nei confronti della quale la Presidenza della Camera dovrebbe adottare un comportamento diverso.

Signor Presidente, mi sono richiamato al terzo comma dell'articolo 5 per analogia. Esso, facendo riferimento all'Ufficio di Presidenza dove, secondo il nostro regolamento, debbono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari, (e lei sa, Presidente, quale battaglia noi radicali abbiamo condotto nelle ultime legislature perchè questa norma regolamentare venisse applicata,) nella sua seconda parte stabilisce che, prima di procedere alle votazioni, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.

Signor Presidente, l'osservazione che io ho voluto fare attiene proprio a questo aspetto; sarei lieto di conoscere l'avviso della Presidenza della Camera. Le opportune intese tra i gruppi — cui fa riferimento il regolamento della Camera — a nostro modo di vedere indicano la necessità che la Presidenza della Camera si faccia garante di procedure che non abbiano carattere di esclusione, di preclusione nei confronti di alcune forze parlamentari.

Certamente, non è questa l'occasione da sfruttare per richiamare una situazione che diventa particolarmente odiosa, signor Presidente, in occasione, ad esempio, dell'elezione dei giudici della Corte costituzionale, o nel caso di elezioni e di membri non togati del Consiglio superiore della magistratura o, ancora, nel caso di elezioni che riguardino i colleghi ed organi di questo ramo del Parlamento; tuttavia, il mio è un richiamo al ruolo di garanzia della Presidenza della Camera che, a mio avviso, da troppi anni non è più esercitato, in questa sede, per lasciare il posto alle intese spartitorie tra alcuni gruppi parlamentari.

Tutto ciò mi pare particolarmente significativo, ed intendo sottolinearlo al ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali, qui presente, proprio perchè

noi ieri abbiamo sentito parlare di nuove intese...

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli...

FRANCESCO RUTELLI. Mi faccia concludere, la prego, signor Presidente. Dicevo che abbiamo sentito parlare di nuove intese politiche, all'interno della Camera, intercorse tra maggioranza ed opposizioni e riguardanti la presidenza di alcune Commissioni parlamentari. L'intero contesto entro il quale ci stiamo muovendo è, secondo noi, inquietante e del tutto improprio!

Intendo pertanto richiamarmi alla funzione arbitrale e di garanzia della Presidenza della Camera perchè, secondo noi, essa è totalmente scomparsa, e non è bene che ciò avvenga, in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, mi consenta di osservare che il ruolo di garanzia e di imparzialità, cui lei fa riferimento, credo sia stato sempre svolto dalla Presidenza della Camera e, in occasione di votazioni (visto che il suo richiamo è stato fatto con riferimento a votazioni) tale compito è stato svolto nel rispetto più assoluto del regolamento.

Il richiamo che lei fa all'articolo 5 del regolamento della Camera non è pertinente, in quanto le intese tra i gruppi parlamentari da esso previste sono finalizzate all'elezione di un organo, l'Ufficio di Presidenza, la cui composizione risponde alla logica di garantire una conduzione il più possibile unitaria e rappresentativa della Camera.

Per le altre questioni, che riguardano votazioni inerenti a collegi che esercitano compiti di controllo su attività che non sono proprie della Camera, non si può fare riferimento all'articolo da lei menzionato, bensì all'articolo 56 del regolamento, in cui si afferma che «ogni volta che la Camera debba procedere ad elezioni di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi dei due terzi dei membri che devono comporre il collegio,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due».

In questo momento la Camera è costituita in seggio elettorale: si tratta di applicare tale norma regolamentare. Sarebbe improprio, ed andremmo al di là dei compiti spettanti alla Presidenza della Camera, se dovessimo promuovere intese tra i gruppi che non entrano nella logica che presiede alla conduzione dei lavori parlamentari.

Ritengo quindi che il richiamo al regolamento che lei ha svolto sia del tutto improprio. Si tratta di una questione che esula, in questo momento, dalle funzioni che dobbiamo svolgere.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo relative alle intese concernenti l'Alto Adige.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla intese concernenti l'Alto Adige.

È iscritto a parlare l'onorevole Ferrandi, che in questo momento non vedo presente in aula.

È iscritto a parlare l'onorevole Castagnetti, ma anch'egli non è in aula.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Pazzaglia?

ALFREDO PAZZAGLIA. Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero far presente alla sua cortesia, non per difendere i colleghi che non sono presenti, ma per garantire il corretto svolgimento del dibattito che, essendo stata inserita al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna la votazione per la elezione di diversi commissari e non conoscendo molti colleghi che tale votazione avrebbe avuto luogo durante il dibattito sulle co-

municazioni del Governo, probabilmente alcuni di essi hanno ritenuto che l'inizio dello stesso fosse stato fissato per un'ora più tarda.

Quindi le assenze dei parlamentari, che possono essere determinate anche da altri motivi, non è escluso che siano dettate proprio da questo malinteso. Vorrei perciò pregare la Presidenza di tener conto di tale aspetto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, devo riconoscere che la sua osservazione non è infondata; indubbiamente può essersi generato un equivoco del genere ed è per questo che non ho dichiarato decaduti dal diritto di parlare gli oratori menzionati. Ho semplicemente letto i loro nomi, continuando nell'elenco, per tentare di avviare comunque il dibattito.

Vedo ora entrare in aula l'onorevole Ferrandi, che ha quindi facoltà di parlare.

ALBERTO FERRANDI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto chiedere un prolungamento dei tempi degli interventi, in modo che io possa svolgere compiutamente il mio.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrandi, dobbiamo rispettare rigorosamente i tempi previsti dal regolamento della Camera. Inoltre la discussione sulle comunicazioni del Governo relative alle intese concernenti l'Alto Adige, iniziata nella seduta di martedì scorso, ha visto altri colleghi svolgere i loro interventi entro i limiti di tempo ordinari. Sicuramente lei sarà in grado di esprimere compiutamente il suo pensiero nella mezz'ora di tempo prevista.

ALBERTO FERRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo che tutti in quest'aula siano pienamente consapevoli dell'importanza del dibattito odierno e delle conclusioni cui si può giungere, del traguardo — come giustamente lei ha detto, ministro Maccanico — che abbiamo di fronte per la comunità nazionale e la vita delle autonomie del nostro paese.

In effetti, noi non stiamo discutendo di una legge qualsiasi, tanto meno stiamo affrontando un problema di ordine locale, che riguarda le sorti di una provincia o di una regione — come si dice — «ai confini dell'impero». Stiamo invece per definire un *iter* attuativo di uno statuto che è legge costituzionale, che ha — come ben sappiamo — implicazioni di ordine internazionale e che influisce sui rapporti fra le popolazioni locali di ogni gruppo etnico in provincia di Bolzano e della regione. Che segna infine la qualità della risposta del nostro Parlamento non solo ai diritti di tutela e di garanzia alle minoranze di lingua tedesca in Alto Adige, ma anche all'esigenza sempre più avvertita in ampi settori della società sudtirolese di favorire, anche attraverso lo strumento giuridico, lo sviluppo di una società plurilingue; una società, fondata sul rispetto delle peculiarità storiche, culturali, e linguistiche, sulla collaborazione positiva tra i diversi gruppi etnici, sulla piena valorizzazione della democrazia, del decentramento, dell'autogoverno delle popolazioni locali.

È in sostanza ciò che sta alla base dello statuto di autonomia che abbiamo voluto, approvato e sostenuto in quarant'anni di storia; e che, soprattutto nella seconda versione, rappresenta una grande conquista di civiltà e di democrazia della Repubblica italiana.

Non dico questo, signor ministro, per ripetere stancamente principi e concetti sui quali non solo noi ci siamo soffermati più volte, e sui quali, almeno a parole, siamo d'accordo un po' tutti). Ma ho voluto richiamare questi principi perché l'obiettivo di creare una società plurilingue, non da oggi attraversa una profonda crisi di credibilità, di valori e di efficienza.

Si tratta di una crisi nell'ambito della quale hanno già segnato alcuni punti e (e di questo passo possono addirittura avere partita vinta) coloro che sulle sponde dei nazionalismi contrapposti si battono contro lo sviluppo della autonomia, nonchè coloro che, anche attraverso le bombe, la violenza e il terrorismo, vogliono fare del Sud Tirolo un punto di grave destabilizzazione in Italia e in Europa.

Le cause di questa crisi sono molteplici e complesse; per ovvie ragioni di tempo non posso soffermarmi su di esse, e d'altra parte ne abbiamo discusso in modo approfondito anche in quest'aula. Voglio però sottolineare che sullo stato di tensione che ancora perdura in Alto Adige gravano pesantemente alcuni fattori.

In primo luogo, i ritardi, i colpevoli ritardi, con cui si giunge alla conclusione dell'*iter* attuativo dello statuto, che non hanno di certo favorito una politica di convivenza. Anzi!

È evidente che su questo stato di cose grava in gran parte l'atteggiamento della *Südtiroler Volkspartei* in tutti questi anni di gestione della II autonomia, con le sue esasperanti rigidità e con le sue ambiguità, delle quali sembra dare prova ancora in questi giorni e in queste ore, con un atteggiamento che getta un'ombra sulla sua reale volontà di pervenire veramente alla conclusione della controversia. Si tratta di una ambiguità che riguarda proprio il problema del completamento del «pacchetto».

Ma soprattutto sulla difficile situazione dell'Alto Adige grava l'incapacità, anzi direi la non volontà delle forze di governo della realtà locale (non solo quindi la *Südtiroler Volkspartei*) di coniugare le misure di tutela e di garanzia per la minoranza nazionale con quelle necessarie per il radicarsi di una compiuta e stabile democrazia, e quindi per l'affermarsi di una fattiva collaborazione tra i gruppi.

La situazione è stata aggravata, occorre ribadirlo, dalla vera e propria latitanza dei governi centrali nei confronti della questione sudtirolese nel suo complesso, sia per quanto riguarda l'*iter* attuativo, sia con riferimento ad altri fatti ed avvenimenti che in questi ultimi anni hanno scosso non poco l'opinione pubblica nazionale e le forze democratiche del nostro paese.

Al riguardo, mi sia consentito di dire che solo l'onorevole Gunnella, con un evidente scarso senso del ridicolo, poteva affermare che il Governo, dal 1969 ad oggi, si è mosso «con passi responsabili, lenti ma decisi».

Certo, lo statuto è stato in gran parte

attuato da tempo, ma non possiamo ignorare che si è lasciata trascorrere una intera legislatura (dal 1983 al 1987) senza che il Governo, presieduto allora dall'onorevole Craxi, emanasse nessuna delle norme rimanenti, le stesse che ancor oggi sono all'ordine del giorno di questo dibattito, ma che per lunghi anni sono rimaste nei cassetti.

Se oggi siamo qui a discutere per trovare finalmente una soluzione, come è accaduto nel 1981, nel 1983 e nel 1987, ciò non è certo dovuto all'iniziativa di chi, come il Governo, in fin dei conti aveva il compito di emanare le norme di attuazione, ma alle sollecitazioni e alle iniziative positive che hanno prodotto alcuni risultati, all'insistenza nostra e di associazioni culturali e di organizzazioni sindacali della provincia e della regione e di altri partiti dell'opposizione che con le loro iniziative politiche e parlamentari hanno provocato uno scossone democratico del Parlamento, chiamato ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ad una situazione che, per l'inerzia dei Governi centrali, si faceva via via sempre più grave, più difficile e in qualche momento addirittura drammatica.

Signor ministro, ho indugiato un po' su queste considerazioni di ordine generale non certo per sfuggire al giudizio di merito che vogliamo esprimere sulle proposte qui formulate, che riguardano le norme residue; ho indugiato, piuttosto, perché io sono fermamente convinto che la questione che ci sta dinanzi, ancor prima di essere giuridica, sia profondamente politica, anche se, ovviamente, le due cose devono marciare assieme e non possono essere scisse, come mi sembra si voglia fare in questa sede.

Intendo dire, in sostanza, che se con la chiusura del «pacchetto» vogliamo puntare veramente in Alto Adige ad una prospettiva di convivenza positiva, stabile e duratura, in grado cioè di determinare una svolta in senso democratico del processo autonomistico, in grado di avviare una fase nuova dei rapporti tra i gruppi etnici, e quindi in grado di reggere all'offensiva, in atto, di coloro che vorrebbero tornare

indietro; se vogliamo abbattere quel muro di diffidenza, che cresce sempre di più, nei confronti dell'autonomia e del sistema di garanzie previsto per la minoranza nazionale; ebbene, se vogliamo fare tutto questo (e lo avevamo detto tutti in quest'aula un anno fa in occasione del dibattito sull'Alto Adige, sia dai banchi dell'opposizione sia da quelli della maggioranza), io credo che noi tutti abbiamo un dovere: quello, signor ministro, di non consentire con le soluzioni giuridiche che si stanno adottando. Dobbiamo evitare che qualche componente del Sud Tirolo si senta frustrata e, ancor peggio, emarginata, in virtù di rapporti di forza sfavorevoli o in virtù di normative che, anziché allargare gli spazi democratici, li riducono, li comprimono, li soffocano.

Per questo allora abbiamo il dovere di stabilire contenuti — come ella affermava giustamente, signor ministro — di giustizia, di equità, di democrazia; e dunque dei contenuti sui quali sia possibile registrare da una parte il consenso e la convinzione più larghi possibile di tutti i gruppi linguistici, e quindi non solo di uno di essi e dall'altra sia dunque possibile registrare l'apporto di tutte le forze politiche e sociali, di lingua italiana, tedesca e ladina, che si riconoscono nello statuto e che — ripeto — lo hanno voluto, approvato, sostenuto e difeso in questi quarant'anni di storia.

Ma tutto questo avrebbe presupposto, soprattutto in questa fase, l'apertura di un grande, franco, leale confronto fra tutte le forze democratiche ed autonomistiche; un confronto, signor ministro, che non vi è stato neppure nei termini di una consultazione degna di questa parola, checché ne dica l'onorevole Gunnella.

Credo che possiamo essere d'accordo sul fatto che la questione dell'Alto Adige, proprio per i problemi che presenta e per l'esigenza inderogabile di favorire le condizioni per una svolta, per avviare una nuova fase di rapporti diversi tra i gruppi linguistici, costituisca un tassello non secondario della questione più generale che si è aperta e che riguarda le riforme istituzionali per le quali qualche giorno fa in

sede di presentazione del Governo, è stato richiesto l'apporto positivo di tutte le forze democratiche repubblicane, al di là ed al di sopra delle ristrette logiche di schieramento.

Mi duole dirlo, ma non mi pare che questa sia stata la strada imboccata dal Governo! Non che vi sia molta coerenza tra l'esigenza generalmente avvertita dalle riforme istituzionali e il modo con il quale il Governo si è presentato a questo appuntamento sull'Alto Adige!

Sotto tale profilo, con molta franchezza devo manifestare una certa delusione e preoccupazione anche per come si è aperto il dibattito di questi giorni e soprattutto per le soluzioni che sono state proposte.

Si tratta di soluzioni e di una impostazione che io giudico assai distanti da quelle che erano state indicate un po' da tutti, maggioranza ed opposizione, sia pur con accenti diversi, nel dibattito parlamentare di un anno fa e che sono contenute nelle due risoluzioni approvate dalla stragrande maggioranza della Camera.

Certo, di tutto ciò non posso addebitare la responsabilità a lei, signor ministro, che ha assunto l'incarico di ministro degli affari regionali solo da qualche giorno e che certamente si è trovato stretto nella morsa di un accordo stipulato da altri e fuori di questa aula.

Nello stesso tempo, non posso neppure ignorare che sul tavolo del Governo esistono da giorni, risoluzioni che avrebbero meritato una risposta nelle comunicazioni iniziali rese dal ministro Maccanico, proprio nella logica di un confronto aperto e costruttivo.

Quel confronto cioè che ha caratterizzato il dibattito di un anno fa che ha consentito di giungere, in questa Assemblea, nonostante le tante difficoltà, ad una conclusione sostanzialmente unitaria tra tutte le forze democratiche ed autonomiste: suscitando con le risoluzioni approvate in quell'occasione un'aspettativa ed una fiducia in ampi settori della società sudtirolese circa la possibilità di fornire finalmente una risposta complessiva equilibrata e giusta non solo ai nodi che riguar-

dano le norme mancanti e a tutte quelle questioni che hanno costituito e costituiscono, tuttora fonte di incomprensione, di malessere e di divisione; ma anche all'esigenza di instaurare un metodo nuovo di più corretto e democratico rapporto tra le forze politiche, sociali e culturali della provincia e tra le istituzioni autonomistiche e lo Stato.

In sostanza, all'indomani di quel dibattito si era creata una speranza circa la possibilità di definire questa controversia, di chiuderla in modo finalmente positivo, presto e bene.

Ora, signor ministro, per quanto ci riguarda non abbiamo dubbi sull'esigenza di fare presto e qui dobbiamo prendere atto che l'accelerazione dell'impegno parlamentare sulla questione al nostro esame costituisce, dopo tanta assenza, un dato positivo e importante, se non altro perché obbliga chi si è mosso in tutti questi anni con ambiguità e riserve ad uscire allo scoperto ed a compiere scelte precise e chiare.

Le nostre forti perplessità nascono invece — come dicevo — dai contenuti che qui sono stati proposti, proprio su quelle norme che sono state oggetto del confronto ed anche dello scontro aspro in sede locale e nazionale, da una parte; dall'altra, dalla parzialità, mi consenta, della informazione, della comunicazione che ci è stata fornita dal Governo.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, francamente trovo sconcertante, per fare solo un esempio, il fatto che in una discussione come questa, non si dica nulla, non si spenda una sola parola su una questione che è stata al centro di numerosi dibattiti parlamentari e di altrettanti numerosi impegni da parte dei vari governi; nonché al centro di polemiche, di scontri anche aspri in sede locale, concernenti, in definitiva, l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti civili dei singoli cittadini. Mi riferisco alla questione del censimento, cioè alle dichiarazioni di appartenenza linguistica nell'ambito del censimento previsto tra tre anni, nel 1991.

È forse, quella dei diritti civili, una questione così secondaria da non dover essere

neppure menzionata in una situazione così carica di conflittualità e di contrapposizioni proprio in questo tema?

Ma, per rimanere all'interno del quadro che ci è stato proposto, debbo dire tuttavia che il nostro dissenso, non deriva né da una pregiudiziale ideologica né, tanto meno, da una logica di schieramento come per altro ho cercato di spiegare prima. Il nostro giudizio negativo deriva dalla constatazione, più che motivata, che con le soluzioni che si vogliono adottare sul piano giuridico non solo non si potrà creare su di esse consenso in ampi strati della società altoatesina ma si finirà per alimentare nuove tensioni e si rafforzerà sempre più la logica della separazione e della contrapposizione etnica.

Con le soluzioni proposte non solo si perpetuerà la logica delle società contrapposte in Alto Adige, ma si darà anche (il mio è solo un accenno che riprenderò più avanti) un ulteriore colpo ai rapporti che devono intercorrere tra la provincia di Bolzano e quella di Trento, tra le popolazioni dell'Alto Adige e quelle trentine. Si infliggerà cioè un ulteriore colpo a questa dimensione regionale che, pur nella sua limitatezza in termini di competenza e di dotazioni finanziarie, deve comunque svolgere una sua funzione di collegamento e di coordinamento. Ma riprenderemo questo discorso allorquando si discuterà della legge finanziaria e della norma 111. È, questo, in ogni caso, un punto assai delicato ed importante, che desta grande preoccupazione per l'assetto stesso dell'autonomia, così come è stata voluta e concepita nel secondo statuto.

È in questo quadro che tutti abbiamo potuto constatare quanto vasta e forte sia, non da oggi la protesta di ampi settori della comunità altoatesina e della regione nel suo complesso. In particolare sulle due principali norme di attuazione: è una protesta che proviene dagli operatori della giustizia, non solo di Bolzano ma anche di Trento, per questa idea (che non è contemplata in alcun articolo dello statuto o nel pacchetto) di sdoppiamento della Corte di appello, ma è anche una protesta che proviene da parte degli insegnanti e dei geni-

tori. Penso che noi tutti (noi parlamentari ed il Governo) abbiamo ricevuto sollecitazioni a rivedere certe norme che da tempo si prospettano e che alla maggior parte della gente appaiono ingiuste e di dubbia costituzionalità.

Non voglio addentrarmi in disquisizioni sulla costituzionalità delle norme, che per altro non mi competono, anche se mi sembra giusto richiamare l'articolo 24 della Costituzione nella parte che riguarda i diritti della difesa. Una cosa mi sembra però certa, e altri lo hanno già detto: il principio della piena ed assoluta libertà di scelta del difensore non può essere disgiunto dalla concreta possibilità per il difensore medesimo di svolgere nella propria lingua tutte le attività connesse al mandato e di ottenere le simultanee traduzioni di tutti gli atti scritti ed orali. Una soluzione che non salvaguardi questo principio introduce gravi limitazioni non solo alle condizioni di esercizio dei diritti di difesa in giudizio, ma oggettivamente anche alla necessità di garantire il bilinguismo nei procedimenti giudiziari quando questi devono essere bilingui, cosa che si verificherà sempre più spesso in una terra dove convivono gruppi linguistici diversi.

È vero, rispetto ad una prima ipotesi di norma norma sono stati apportati miglioramenti considerevoli che sarebbe errato non tenere in considerazione. Però, partendo proprio da questo dato, desidero rivolgere una domanda al Governo ed ai colleghi della *Südtiroler Volkspartei*: c'è la possibilità di una ulteriore modifica migliorativa del testo? C'è la possibilità di superare quegli elementi di conflittualità, ovviamente nel pieno rispetto dell'articolo 100 dello statuto? Mi chiedo e chiedo ancora: che cosa può temere la *Südtiroler Volkspartei*? Che cosa può temere il gruppo etnico di lingua tedesca da questa possibile modifica migliorativa (dico questo senza voler entrare minimamente nel terreno delle logiche corporative, che molto probabilmente però esistono)?

Che cosa si può temere da una modifica migliorativa di una norma che ci blocca ormai da anni, sino al punto da essere

diventata una vera e propria discriminante per le possibili prospettive di convivenza e di fiducia reciproca tra i gruppi?

Le stesse cose possono dirsi riguardo alla norma sulle iscrizioni degli alunni nelle scuole. Una norma — mi si consenta di dirlo — inventata di sana pianta, non prevista dal pacchetto.

Io mi chiedo. Perché si è voluta inserire questa ennesima forzatura che suscita proteste e sospetti in larghi strati della società: genitori, insegnanti, alunni, organizzazioni sindacali e culturali di tutti i gruppi linguistici? Perché — lo ripeto — introdurre tale forzatura quando già l'articolo 19 dello statuto definisce la materia, garantendo contemporaneamente la libertà di iscrizione degli alunni e la tutela della lingua nelle scuole?

Tutte queste domande non ce le poniamo solo noi come d'altra parte emerge da questo dibattito. Su tutte le questioni sul tappeto, negli ultimi quindici anni, non si è mai voluto discutere apertamente in un confronto leale e costruttivo, esaminandole invece nel segreto della commissione dei sei ed in trattative di vertice con questo o quel ministro, per poi calarle sulla testa dei cittadini, col risultato di scoprire che erano state elaborate norme non sempre consone allo spirito ed alla lettera dello statuto e della Costituzione.

Tutto ciò — lo sappiamo — ha generato profonde lacerazioni, sino a produrre fenomeni di distacco e di protesta nazionalistica che rischiano di travolgerci tutti: partiti ed istituzioni. Ecco perché è difficile scindere, onorevole ministro, il traguardo della chiusura della vertenza dai suoi contenuti. Ecco perché sono inaccettabili e pericolose le tesi di quanti sostengono l'opportunità di giungere alla conclusione dell'*iter* attuativo dello Statuto e pensando poi all'eventuale correzione di norme attraverso ricorsi al Consiglio di Stato o alla Corte costituzionale. Tutto ciò è proprio quello che avviene da molto tempo nella nostra regione ed è la spia, il segno della crisi di questa autonomia.

Noi pensiamo che si debba compiere ancora un nuovo sforzo per evitare tutto ciò; abbiamo fiducia in questa possibilità

perché sappiamo che quella dell'Alto Adige è una realtà difficile e complessa, ma non è più quella degli anni '50 e '60. Quella di oggi è una società assai più articolata di un tempo, assai più disponibile ad introdurre nuove, più articolate e più avanzate sperimentazioni; è una società in cui vi è consapevolezza del ruolo di questa terra nel cuore dell'Europa. È una realtà all'interno della quale la dialettica si è fatta più ricca e ciò anche all'interno della stessa *Südtiroler Volkspartei*. A questo proposito è importante e significativo l'accordo, raggiunto alcuni giorni or sono. Dobbiamo prendere atto che la *Südtiroler Volkspartei* è scesa sul piano di proposte che noi abbiamo avanzato ormai da molti anni. È una realtà in cui la domanda di collaborazione si è fatta più forte, malgrado le difficoltà; per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, italiana e ladina — lo voglio dire ai colleghi della *Südtiroler Volkspartei* — l'autonomia e il suo sistema di garanzie per la minoranza nazionale è un dato oramai acquisito che nessuno mette più in discussione.

Noi siamo dunque disponibili a compiere questo sforzo e a dare il nostro contributo, come abbiamo sempre fatto, con tenacia e responsabilità! È anche per questo che abbiamo presentato una risoluzione che vuole essere un progetto per il futuro (progetto che non abbiamo scorto nelle proposte del Governo), nella quale elenchiamo le questioni che, a nostro avviso, devono essere risolte. In particolare in questa risoluzione, che è un segno di volontà per recuperare un dato di unità e di collaborazione fra tutti, individuiamo la possibilità di un raccordo più democratico, più rappresentativo tra lo Stato e l'autonomia locale.

Credo debba essere detto, così come ha fatto il ministro Vizzini qualche anno fa, che con la chiusura del «pacchetto» la commissione dei sei non ha più ragione di essere e che questo raccordo deve essere discusso in quest'aula in modo positivo e in modo costruttivo onde prevedere nuovi strumenti di collegamento capaci di rappresentare la complessa realtà sudtirolese e regionale.

Credo che questa sia una strada percorribile per uscire dalle secche del terreno squisitamente giuridico, e per ricostruire una unità tra tutte le forze democratiche e autonomistiche che a suo tempo diedero vita allo statuto. Solo così sarà possibile creare le condizioni affinché l'autonomia possa essere il volano per lo sviluppo e il progresso della democrazia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guglielmo Castagnetti. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, il gruppo repubblicano giudica la relazione introduttiva del ministro assai puntuale ed efficace ai fini che ci proponiamo, non da oggi, di raggiungere. Puntuale perché riprende tutti gli elementi utili del dibattito pregresso ed individua i nodi essenziali, nonché le possibili soluzioni di una vertenza e di una situazione che da anni turba la convivenza nazionale e merita l'attenzione, talvolta anche preoccupata, di questa Camera.

Risparmierò qui la cronaca dell'evolversi della situazione attraverso il dibattito parlamentare: la passata legislatura ci ha visto più volte impegnati nella discussione di questo argomento.

L'impegno del gruppo repubblicano va nel senso di dare piena attuazione alla risoluzione adottata dal Parlamento il 19 febbraio. In quella data si è registrato un ampio consenso di forze politiche che faceva intravedere la possibilità di concludere entro la fine dell'anno il cosiddetto «pacchetto» con il varo delle ultime norme. Alcune vicende della vita politica hanno poi imposto un qualche slittamento di quel termine, ma sostanzialmente ci pare che l'appuntamento stia per essere onorato.

Fedeli al mandato conferito ed all'impegno sottoscritto, riteniamo che oggi vi siano le condizioni per varare le norme residue. E mi riferisco anche alle due questioni fondamentali (le quali figurano accanto ad altre che hanno certamente suscitato minore discussione e minori perplessità), che sono state maggiormente al

centro dell'attenzione e del dibattito politico, anche da parte delle comunità di lingua italiana e di lingua tedesca dell'Alto Adige, cioè relative alla lingua da adottare nei procedimenti giudiziari ed all'iscrizione alle scuole di lingua diversa da quelle dell'alunno nella provincia di Bolzano.

Non vogliamo sottacere in questa sede i motivi di fondo che hanno suscitato in noi qualche perplessità sulla natura dei provvedimenti che si stanno per varare. Non c'è dubbio che sono in discussione due valori fondamentali: il diritto alla difesa e il diritto all'istruzione. In entrambi i casi non ci sfugge il fatto che i provvedimenti predisposti configurano una qualche limitazione di questi due diritti.

Questa preoccupazione ci pare fondata, perché quando sono in ballo questioni di principio occorre la massima cautela ed il massimo rigore. E tuttavia non vogliamo celarci dietro una inaccettabile ignoranza del fatto che questa vicenda ha una sua storia, rispetta alcuni equilibri, non solo politici, ma anche istituzionali ed internazionali, i quali impongono, per dir così, che un certo processo si concluda in un certo modo.

L'indubbio auspicio che noi qui formuliamo è tuttavia che, alla fine, entro un'Europa che ci auguriamo presto unificata, anche in Alto Adige si possa raggiungere una maggiore integrazione e vicinanza, nel sentire e nell'esprimersi, nella vita dei cittadini e di lingua italiana e di lingua tedesca. L'integrazione europea dovrà rappresentare anche un momento di integrazione in Alto Adige. Consideriamo assai positivamente la logica dell'integrazione ma non ci sfugge il fatto che tutti i provvedimenti di garanzia della minoranza della lingua tedesca sono ispirati, dall'accordo De Gasperi-Gruber in poi, ad una logica di separazione che in una certa fase è sembrata (e forse era, o necessariamente doveva essere) l'unica in grado di tutelare quella minoranza. La logica di separazione porta determinate conclusioni. Da questo punto di vista riteniamo che alcuni dei provvedimenti predisposti siano necessari. È a nostro avviso accettabile che continui a sussistere una logica di separazione per

quanto concerne le questioni dell'uso della lingua nei processi e dell'iscrizione alle scuole nella provincia di Bolzano. Stimiamo, tuttavia, che debbano essere adottati ampi correttivi volti ad attenuare, per quanto possibile, tutti gli effetti che, in termini di lesione dei diritti dei cittadini, possano derivare da questa logica di separazione e, quindi, di discriminazione. Ci sembra, da quanto risulta sia dai documenti del precedente Governo sia dalle comunicazioni del ministro Maccanico, che vi siano assicurazioni in tal senso.

Non vi è dubbio che gli aspetti negativi del processo monolingue possono essere attenuati, e quasi eliminati, mediante l'introduzione di supporti tecnici che comportino la rapida traduzione, la consulenza di personale bilingue e la predisposizione di ogni altra idonea struttura: ciò allo scopo, ripeto, di attenuare, se non addirittura eliminare, gli inconvenienti del processo bilingue, cioè il rischio che qualcuno debba confrontarsi con una lingua non sua.

Per quanto concerne il problema della scuola, siamo consapevoli di come possano apparire, se non odiosi, certamente poco piacevoli quegli interventi, quei provvedimenti e quelle norme volte alla discriminazione o che, comunque, accettino tale presupposto. Vogliamo però sottolineare che vi è la possibilità di apprendere la lingua diversa da quella di appartenenza etnica, con differenti forme di sperimentazione e con l'introduzione della seconda lingua ai vari livelli scolastici, cioè mediante tutti quei provvedimenti che possono attenuare questa «cristallizzazione» del divario, che noi non giudichiamo positiva.

Come è stato riconosciuto anche da alcuni rappresentanti di partiti estranei alla maggioranza, che hanno sempre tenuto una posizione parzialmente critica rispetto alla stessa risoluzione del 19 febbraio, sono stati compiuti passi avanti, sul problema dell'uso della lingua nel processo, rispetto alla prima bozza, per arrivare ad una salvaguardia dei diritti fondamentali, che noi riteniamo essenziale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi

pregherei di consentire all'onorevole Castagnetti di svolgere il suo intervento.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Siamo convinti che, dando l'assenso ai provvedimenti che il Governo si accinge ad emanare, il Parlamento può dare un forte contributo al compimento del processo di normalizzazione della situazione altoatesina, che più volte, in quest'aula, abbiamo auspicato.

Ho usato il termine «compimento». A questo proposito il mio gruppo intende essere molto esplicito. Noi riteniamo che l'assenso che diamo in modo leale e con forza al Governo sia intimamente legato al fatto che con queste norme si porta finalmente a termine il varo del «pacchetto» delle norme di attuazione dello statuto. Riteniamo cioè che in nessun modo si possa considerare perennemente aperta la questione altoatesina: il sacrificio di alcuni principi che, come forze politiche e rappresentanti di comunità di lingua italiana, ci accingiamo a compiere, (principi che non riteniamo affatto trascurabili) potrà essere giustificato tenendo conto che la conclusione della questione altoatesina, con la definizione dei relativi provvedimenti e con il rilascio della «quietanza liberatoria» da parte dell'Austria, rappresenta qualcosa che val la pena di perseguire, anche a costo di compiere, appunto, qualche sacrificio.

Noi riteniamo che il varo dei provvedimenti da parte del Governo debba essere contestuale alla definizione del «pacchetto». Non ci nascondiamo però l'esistenza di qualche altro problema, forzatamente posto in ballo, che potrebbe indurre qualcuno a riaprire la questione. A tale riguardo diciamo che dissentiamo profondamente. Non neghiamo certamente l'esistenza di problemi, a cominciare da quello concernente la ridefinizione dei collegi elettorali senatoriali; tali problemi però non potranno essere in alcun modo considerati come una «coda» del pacchetto, e tanto meno usati come pretesto per impedire la definizione dello stesso.

Signor ministro, nel concludere il mio intervento debbo dire, a nome del mio

gruppo, che concordo con lei quando, pur non nascondendo i problemi che sono di fronte al Governo, pur non celando le difficoltà alle quali è giusto si voglia far fronte con cautela anche se con determinazione, ella sostiene che comunque la minoranza di lingua tedesca in Alto Adige rappresenta, nella vita talvolta travagliata delle minoranze nel mondo, un episodio da additare come esempio. È difficile forse è addirittura impossibile pensare a minoranze etnico-linguistiche altrettanto tutelate come è quella di lingua tedesca in Alto Adige.

Riteniamo che questa tutela sia un dovere cui la Repubblica ha saputo assolvere, per cui non bisogna far pesare più di tanto le elevate condizioni della convivenza civile esistenti in quella zona, pur se di ciò è giusto andare orgogliosi. Crediamo che questo bene sia in qualche modo destinato ad essere rafforzato e fortificato dai provvedimenti che ci accingiamo ad emanare (quindi dalla completa conciliazione tra statuto di autonomia e Costituzione). Riteniamo infine che questa convivenza, che fino ad ora si è mantenuta su elevati livelli di civiltà, potrà consolidarsi sempre di più nel compimento del processo di unificazione dell'Europa.

Crediamo però (e di questo credo vogliono essere convinte anche le forze politiche che sono diretta espressione degli italiani di lingua tedesca) che una delle condizioni essenziali perché questo clima continui e si rafforzi sia il rispetto dei valori e la tutela dei diritti delle minoranze di lingua italiana nelle località in cui vi è la predominante presenza di popolazioni di lingua tedesca. Queste ultime dovranno quindi garantire alle altre la tutela dei diritti che esse stesse godono nell'ambito della Repubblica italiana. Riteniamo questo un fatto di grande civiltà e la condizione essenziale sulla quale si fonda quell'equilibrio proficuo del quale abbiamo goduto fino ad ora e che mi auguro il varo di questi provvedimenti andrà a consolidare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cardetti. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con questo dibattito e con la successiva votazione delle risoluzioni presentate stiamo dando definitivo adempimento alle precedenti risoluzioni votate dal Parlamento nel febbraio 1987, riguardanti l'esigenza di una integrale e definitiva attuazione delle norme dello statuto di autonomia relativo alla provincia di Bolzano.

Il ministro Maccanico ha ricordato, facendo riferimento anche alla relazione già svolta dal suo predecessore, il complesso iter ultradecennale — che in pratica dura dalla fine della guerra — che è stato necessario per completare tale processo. Come socialisti riteniamo importante che questo lungo lavoro vada a compimento.

Riteniamo per altro fondamentali i contenuti e soprattutto lo spirito delle norme che sono state definite e che, dopo il beneplacito della Camera, saranno sottoposte al Consiglio dei ministri. Il ministro Maccanico, d'altronde, ha fatto molto bene a mettere in risalto nella sua introduzione il fatto che ci si sia trovati di fronte alla necessità di contemperare esigenze talora anche contraddittorie.

Infatti, se era necessario anzitutto garantire ai cittadini di lingua madre tedesca la facoltà di scegliere quale lingua usare nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari (e quindi, sostanzialmente, nei processi), era ed è ovviamente altrettanto importante garantire quel diritto costituzionale alla difesa della libertà di scelta dei propri difensori che deve essere proprio di tutti i cittadini.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la scuola, si tratta di riuscire a contemperare le esigenze di funzionalità con la libertà da parte di ciascuno di avvalersi della scuola che ritiene più opportuna.

Tutta la materia oggetto di questa normativa, quindi, è volta a superare tali contraddizioni. Abbiamo assistito, in merito a questi due problemi (che non sono i soli ma sicuramente hanno destato le maggiori discussioni), al manifestarsi in quest'aula di perplessità dettate, in alcuni casi, da una visione che assolutamente non condivi-

diamo. In altri casi (mi riferisco ad esempio all'intervento dell'onorevole Sterpa) sono state espresse preoccupazioni che certo non possiamo ignorare. Tali preoccupazioni derivano dal fatto che spesso, nella progressiva applicazione di questo pacchetto di norme — volte, appunto, a tutelare fino in fondo una minoranza ma anche, io credo, a creare un clima di civile e costruttiva collaborazione in quella provincia italiana —, certi atteggiamenti hanno portato più ad una visione di netta separatezza che non ad una visione tendente, invece, a costruire insieme.

Se tale situazione dovesse permanere, ciò continuerebbe a preoccuparci. Tuttavia già notiamo, nel contenuto delle norme che ci vengono proposte, alcuni passi avanti nella direzione che noi auspiamo. Ad esempio, per quanto riguarda l'uso della lingua nel processo, non possiamo non valutare come un segnale positivo lo sganciamento della dichiarazione effettuata nel censimento, ed il riferimento, invece, alla lingua materna e naturale o, comunque, ad una facoltà di scelta. In troppe occasioni, infatti, il richiamo al censimento ha avuto un carattere un po' troppo automatico, burocratico e, sostanzialmente, destinato a rafforzare quel senso di separatezza che noi non riteniamo positivo.

Altro segnale nella stessa direzione è costituito dalla possibilità, prevista nel processo monolingue, per il difensore di usare la propria lingua, anche se diversa da quella del processo, negli interventi orali.

Tutto ciò può apparire, certo, ancora insufficiente, come qualcuno ha messo in risalto, a garantire una completa libertà di difesa, in particolare per ciò che attiene alla possibilità di scegliere l'avvocato che si preferisca. Ma accanto a queste norme concordate (che sono il frutto di un accordo che nasce dalle proposte fatte dalla «commissione dei 6», ma che in qualche misura, è inutile negarlo, sono anche il frutto di un confronto fra il Governo e la forza politica che in quella provincia rappresenta la quasi totalità della popolazione di lingua tedesca), oltre a questo contenuto

pattizio, che come ogni contenuto di questa natura comporta in qualche misura compromessi, mediazioni da ambo le parti, nulla vieta che vi siano iniziative unilaterali del Governo volte a dare ulteriori garanzie.

Credo che quando il ministro Maccanico ha richiamato l'intervento del suo predecessore (evidentemente non citando parola per parola quello che era stato detto, perché si sarebbe trattato di un'inutile ripetizione), abbia inteso fare riferimento a quella parte in cui l'allora ministro Gunnella affermava che «il Governo, tenuto conto del combinato disposto degli articoli 1 e 3 del testo in esame» — cioè il testo relativo all'uso della lingua del processo — «provvederà, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 39 e dall'articolo 15, alla predisposizione di tutti i mezzi atti ad assicurare, anche nel processo penale monolingue, il conseguimento del massimo di garanzie per l'espletamento dei diritti della difesa, in modo tale che venga evitata ogni possibile difficoltà nel loro concreto esercizio, in relazione... a quanto previsto dall'articolo 15».

Appare evidente che il Governo può (ed io aggiungo: deve; d'altronde come gruppo socialista avevamo insistito nei confronti dell'allora ministro, proprio perché tale affermazione fosse esplicitata in quest'aula) con suo atto autonomo mettere in campo tutti quegli strumenti, al servizio di tutta la popolazione, che possano agevolare al di là dei contenuti delle norme i rapporti, non in termini di separatezza ma, invece, di positiva costruzione.

Delicata è anche la parte relativa all'iscrizione nelle scuole di lingua diversa da quella materna: si tratta, quasi sempre, di bambini di lingua italiana che vengono iscritti o si vorrebbe iscrivere ad una scuola di lingua tedesca, anche e soprattutto ai fini dell'apprendimento della lingua, quindi del raggiungimento di una conoscenza che in una zona mista, di confine, come quella dell'Alto Adige-Sudtirolo sarebbe, direi, quasi indispensabile. Mi riferisco, cioè, ad una situazione in cui tutti i cittadini, in una prospettiva la più ravvicinata possibile, siano in grado di parlare le

due lingue, e di poter quindi comunicare senza inutili barriere.

Le norme introdotte in materia sicuramente mantengono il principio della libertà di iscrizione ma, come lo stesso ministro ha ricordato, vogliono temperare tale diritto con esigenze di funzionalità e di efficienza; in sostanza esse stabiliscono che qualora l'avvenuta iscrizione possa compromettere l'efficienza della scuola, la questione sia sottoposta fra il ventesimo e il venticinquesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, secondo che si tratti di scuola materna, primaria o secondaria, a un determinato organismo il quale può decidere l'allontanamento del bambino o del ragazzo dalla scuola stessa qualora sia constatata, appunto, la compromissione dell'efficienza in quanto egli non possiede un'adeguata conoscenza della lingua di insegnamento prevista nella scuola frequentata. Se è incontrovertibile che in linea di principio debba venir assicurata la possibilità di funzionamento della scuola, è altrettanto incontrovertibile che, nell'arco di venti giorni, un bambino che già non conosca la lingua tedesca non riesce ad apprenderla. Se quindi la famiglia non ha la possibilità di far impartire preventivamente questo insegnamento, di fatto si corre il rischio di precludere la possibilità dell'apprendimento della lingua, con tutto quello che ne consegue. C'è, ovviamente, la facoltà di ricorso, ma non intendo addentrarmi negli aspetti tecnici del problema. Ritengo comunque che in questo, come in altri casi, il problema vero sia quello della buona volontà e del giusto spirito con il quale debbono essere considerate le norme; fermo restando che il testo proposto è quello che è — il nostro gruppo non ha, infatti, proposto emendamenti — credo debba prevalere uno spirito costruttivo diverso dall'eccessiva tendenza alla separatezza che in alcune occasioni abbiamo constatato.

In questo senso, desidero citare un ulteriore segnale positivo, anche se esula dalla problematica connessa alla scuola. Mi riferisco al recentissimo accordo, raggiunto nell'ambito della giunta provinciale di Bolzano, tra la *Südtiroler Volkspartei* e le prin-

cipali forze politiche di lingua italiana (democrazia cristiana e partito socialista), circa la questione delle case popolari. L'applicazione del principio della proporzionale etnica nell'assegnazione delle case è stato infatti per la prima volta temperato (a mio avviso positivamente) con quello, prevalente, alla situazione di bisogno. Ed in effetti, l'adozione di norme garantiste nei confronti di una minoranza ha significato (e credo che uno Stato civile e democratico debba prevederle) fino a quando non si crei un meccanismo in forza del quale la tutela esasperata di quella minoranza, nella applicazione rigida di tali norme non urti contro il buon senso, creando altre minoranze che, in qualche modo, si trovino ad essere limitate nei loro diritti. Se lo spirito continuerà ad essere questo sono convinto, mi auguro, tutti noi auspichiamo, che anche il problema dell'iscrizione nelle scuole possa essere affrontato con lo spirito giusto per conseguire positivi risultati.

Stiamo parlando di norme che, con il viatico dell'approvazione parlamentare, il Consiglio dei ministri varerà; ci sono però una serie di impegni residui, che il ministro ha elencato in maniera estremamente analitica (a cominciare dalle modifiche delle circoscrizioni elettorali) per i quali è stata manifestata la piena volontà di dar luogo a una conclusione per altro, realizzabile solo attraverso la legislazione ordinaria: il Governo si è al riguardo impegnato a portare avanti le opportune iniziative.

Ci sembra di dover sottolineare in modo molto netto che, con gli adempimenti che a seguito di questo dibattito e con il voto che ne seguirà verranno avviati, si potrà realizzare la definitiva chiusura della vertenza altoatesina, quindi la compiuta attuazione del «pacchetto».

Come il ministro ha ricordato, seguiranno gli opportuni passi diplomatici nei confronti del governo austriaco per ottenere la «quietanza liberatoria» prevista, che consentirà di far venire meno lo stato che non definirei di tensione — perchè non credo si possa parlare di tensione fra l'Italia e l'Austria — ma certamente di

disagio per la mancata completa soluzione dei problemi in esame.

D'altronde in questo senso si esprime molto chiaramente la risoluzione presentata dalla maggioranza, che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea. In essa si afferma: «La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, le approva. La Camera considera così conclusa l'attuazione dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige e del "pacchetto" ed impegna il Governo ad iniziare con urgenza le procedure internazionali (...) per la chiusura della controversia». Abbiamo voluto che questo testo fosse molto chiaro, affinché i principi in esso contenuti avessero un loro senso.

Credo che sarà anche molto importante sentire come si esprimeranno in quest'aula tra poco i rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei*, in quanto parte sicuramente più che interessata a questo problema. Nonostante tutta una serie di affermazioni positive lette sui giornali, ascoltate anche direttamente da alcuni esponenti di quel gruppo, esiste per altro — non so con quale valore giuridico formale — un documento dell'esecutivo della *Südtiroler Volkspartei* del 29 febbraio 1988 (e non mi risulta — ma vorrei essere smentito — che vi siano documenti successivi modificativi o migliorativi) nel quale si afferma che l'esecutivo prende atto della formazione del Governo, che si è trovato un accordo sulle norme di attuazione elencate sotto la lettera a), che si è convenuto che i punti c), d), e) verranno attuati, e così via. Tutto ciò premesso, viene deliberato di accettare l'esito delle trattative, a condizione che il Governo dia incarico alle Commissioni di formulare, approvare e via dicendo.

Nessun problema in genere può essere considerato risolto; e io credo che, a maggior ragione, non possono mai considerarsi risolti i problemi relativi ad una provincia di confine, nella quale vivono popolazioni di lingua e cultura diverse. Tuttavia, una cosa è applicare le norme dei vari statuti di autonomia, conseguenti a tutta una serie di accordi, chiudendo un contenzioso che ha avuto anche una sorta di tutela a carattere non dico internazionale,

ma comunque extranazionale (come quella del governo austriaco, in quanto strettamente legata all'accordo De Gasperi-Gruber, che ha valenza internazionale); altra cosa è affrontare, discutere e risolvere con spirito costruttivo una serie di problemi, nell'ambito dello Stato democratico, decentrato ed autonomistico per quanto riguarda una provincia autonoma con le proprie caratteristiche. È importante, dunque, far venir meno quegli elementi di dubbio che mi sembra si siano riscontrati in molti di coloro che si sono espressi in senso contrario o con forti perplessità su questo accordo, ritenendo che comunque la *Südtiroler Volkspartei* avrebbe chiesto qualcosa in più.

È necessario uscire tutti da questo spirito e dire: gli accordi sono conclusi, vi sono i presupposti perchè l'attuale governo austriaco si muova in senso favorevole per la concessione della «quietanza liberatoria» e se vi sono problemi ancora aperti si opererà perchè vengano risolti. Il ministro, mi sembra molto opportunamente, ha usato l'avverbio «indipendentemente»: le cose vanno avanti, ma ciò non deve precludere che, per il momento, si possa considerare chiusa la vertenza.

Credo di non avere altro da aggiungere, se non che ritengo che con queste ulteriori norme lo Stato italiano sicuramente potrà realizzare la più avanzata forma di tutela delle minoranze linguistiche: in Europa sicuramente, forse anche nel mondo. Posso capire che ciascuno, dal proprio punto di vista, possa non sentirsi mai completamente soddisfatto, ma — senza andare troppo lontano fuori dall'Italia — basta vedere quale sia il trattamento riservato alle altre minoranze linguistiche.

Credo però che, se questo è un elemento di orgoglio, potremo essere ancora più soddisfatti ed orgogliosi se, dopo aver assicurato questa forma di tutela, sicuramente la più avanzata, sapremo anche — come il ministro ricordava in chiusura del suo intervento — andare oltre. Considerato che ormai ci stiamo avviando alla costruzione dell'unità politica dell'Europa (con tutte le relative difficoltà e passaggi) e alla costruzione, nel 1992, del mercato unico europeo

(tappa importantissima), è ovvio allora che l'obiettivo, l'auspicio non può che essere quello ricordato dal ministro, cioè che l'aspirazione di tutti ad una comune patria europea — come stella polare — sappia guidare la comunità di questa civilissima regione verso forme più elevate di pacifica convivenza, di cooperazione, di collaborazione civile, culturale, sociale e politica. La tutela delle culture e delle lingue è sacrosanta, ma la separatezza esasperata non deve andare oltre; occorre invece riuscire a far sì che culture diverse sappiano convivere, crescere, parlarsi, lavorare e muoversi insieme verso l'Europa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, all'inizio del mio intervento voglio fare alcune affermazioni di principio, in quanto il tema del dibattito (l'attuazione del cosiddetto «pacchetto» in relazione a vicende concernenti il Sud Tirolo) ci porta a confrontarci con alcune questioni fondamentali. Mi riferisco alla convivenza di diverse etnie all'interno dello Stato, alla possibilità di rispettare e sviluppare la cultura specifica di quelle entità nazionali, alla necessità per lo Stato non solo di tollerare e rispettare le minoranze etnico-linguistiche, ma anche di promuoverne le specificità e coltivarne le tradizioni storico-culturali. Si tratta, insomma, di avere e lavorare per un modello di Stato e di società nei quali il multilinguismo e la multirazzialità costituiscano un dato costante.

Mi sembra che la società italiana — non solo in base ai principi contenuti nella nostra Carta costituzionale, ma per una storica capacità di confrontarsi con quel che è «diverso» (anche se in tempi bui, all'epoca del fascismo, questa tradizione è stata cancellata) — abbia la possibilità di sperimentare forme avanzate di convivenza e di integrazione, nonché di esaltazione di un modo di costruire la società che rispetti le diversità, la multirazzialità e il multilinguismo.

In questa sfida siamo facilitati dalla esi-

genza di attrezzarci per un futuro europeo. Non so se l'Europa sarà la nostra nuova patria, come si è espresso il ministro Maccanico, ma certo essa ci farà misurare con i nuovi livelli di democrazia. Tutto questo anche se, ministro Maccanico, all'interno della stessa Europa esistono segni disgraziati, come ad esempio l'affermazione in Francia di Le Pen, portatore di una istanza xenofoba, diretta contro le possibilità che l'Europa dia ospitalità e si arricchisca degli apporti delle diverse razze presenti sul suo territorio.

L'Europa, d'altra parte, deve molta della sua ricchezza — è bene ricordarlo in questo dibattito — non solo alle sue capacità intellettuali e al suo livello tecnologico, ma anche al fatto di aver potuto utilizzare, negli anni della ricostruzione, l'apporto di forza-lavoro proveniente dai paesi più poveri, sia dell'Europa stessa sia dei continenti vicini. Questa è storia nostra, che ci riguarda, per quanto concerne gli emigrati italiani; ma è anche storia degli emigrati turchi e di quelli africani in Francia. Non dobbiamo dimenticarlo, perché altrimenti si rischia di pensare ad un'Europa che fa calare dall'alto delle sue tradizioni liberal-democratiche i principi di tolleranza e di promozione culturale.

Si tratta, quindi, di fare i conti con i nuovi fenomeni, e di questo devono essere convinti anche i rappresentanti della minoranza linguistica tedesca presenti in Parlamento e nel Sud Tirolo. Il problema non è solo quello di difendere alcune minoranze etnico-linguistiche, anche se ad esso occorre sempre richiamarsi ed anche se la specificità, la diversità devono essere sempre tenute presenti. Si tratta di compiere passi avanti verso una società multilinguistica e multietnica.

I rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei* sanno perfettamente che democrazia proletaria è l'unico partito nazionale presente nella società italiana ad avere un carattere multinazionale. Noi lavoriamo su base federativa; in Sud Tirolo non siamo presenti come democrazia proletaria ma come *Arbeiter demokratie*, che è un gruppo federato al nostro partito; e questi principi federalisti valgono anche

per il Trentino e la Sardegna. Il nostro partito insomma — in piccolo ovviamente (noi siamo un'associazione libera) — attua i principi federalisti che vengono, questi sì, anche da una tradizione italiana risorgimentale, non certo dalla tradizione accentratrice ed unificatrice che ha guidato il processo di unificazione italiana, ma dalle correnti democratiche più avanzate.

Democrazia proletaria non vuole solo richiamarsi retoricamente alle componenti più alte della tradizione democratica italiana, ma vuole affermare in concreto, con la sua organizzazione, come solo attraverso una prospettiva federalistica di decentramento e di rottura dei principi centralistici dello Stato sia possibile avviarsi verso la nuova fase europeista.

Contemporaneamente, però, ci preoccupa l'idea che la prospettiva di una società altamente decentrata, che fa valere i principi federalisti e che prevede l'incontro di diverse componenti linguistiche al suo interno, venga irrigidita; ci preoccupa l'idea che la migliore difesa delle tradizioni culturali, della stessa lingua e della diversità storico-etnica di una minoranza si possa realizzare con la separazione.

A tale riguardo credo che gli esponenti della *Südtiroler Volkspartei* abbiano qualcosa da rimproverarsi e non lo facciano. Dobbiamo essere molto franchi in questo dibattito: il problema dell'uso della lingua all'interno del processo solleva questioni strettamente attinenti a problemi giuridici, di gestione e di modo di essere delle diverse parti all'interno del giudizio, ma investe evidentemente anche una impostazione politica complessiva. Non voglio tenere grandi discorsi di natura tecnica, vorrei piuttosto utilizzare categorie di buon senso (richiamate, per altro, in un convegno tenuto a Bolzano anche da alcuni partecipanti che hanno parlato dell'esperienza e livello europeo).

Ritengo che, per difendere i propri diritti di imputato, di querelante o di parte lesa, sia più che naturale che un cittadino debba usare la lingua con la quale ritiene di potersi esprimere meglio. L'idea corre subito alla propria lingua madre, quella che parliamo sin dai primi balbettii. Ciò

però non toglie che l'articolo 15 del testo proposto dal Governo mal tuteli, a mio avviso, i diritti dei cittadini di fronte alla possibilità di utilizzare le esperienze di un collegio di difesa o di un avvocato o in caso di presenza di più imputati di diversa lingua madre o di parti lese, di parti civili querelanti.

A mio avviso, insomma, si deve usare la lingua che si ritiene più adatta alla propria difesa e che consente in generale di esprimere al meglio la propria capacità di stare in giudizio (e questa è la lingua materna), ma ciò non deve escludere la possibilità che altri usino lingue diverse.

E qui mi vorrei rifare alle esperienze europee: innanzitutto, a quella del Belgio, dove molto spesso si è costretti a tradurre i dibattiti nelle due lingue principali. Sappiamo inoltre che nel Parlamento europeo ognuno usa, pur conoscendo magari altre lingue, la propria lingua nazionale, con tradizione simultanea.

Probabilmente con le traduzioni simultanee si perde il pathos che è possibile ottenere solo parlando la propria lingua, ma certo non si perdono né i contenuti né il messaggio (altrimenti non si avrebbe comunicabilità tra le diverse minoranze o nazionalità).

Perché allora insistere per privilegiare un processo monolingue e non attrezzarsi invece per un processo plurilingue? Ciò consentirebbe naturalmente comunicazioni più stringenti, esperienze sociali più profonde.

I rappresentanti della struttura *Volkspartei*, nel convegno tenutosi a Castelmaureo nel 1985, evidenziarono come si dovesse anche realizzare un innalzamento delle conoscenze tecnico-giuridiche tra le diverse aree che vivono nel Sud Tirolo da secoli e secoli, con riferimento all'esperienza giuridica austriaco-tedesca in rapporto a quella italiana. Naturalmente non si può rompere l'unicità della giurisdizione; si tratta solo di adattarla alla situazione del Sud Tirolo.

Mi pare, quindi, che l'attuazione del «pacchetto» abbia conosciuto delle rigidità, che tuttavia non spaventano noi di democrazia proletaria nel momento in cui

occorre preservare determinate caratteristiche.

Il rappresentante del *Südtiroler Volkspartei* mi consenta di dire, per dare ancor più forza al mio ragionamento, che noi siamo l'unica forza politica in Italia a sostenere il principio di autodeterminazione anche per la minoranza tedesca. Non abbiamo il tabù dei confini nazionali e quando diciamo che vogliamo difendere le particolarità, le tradizioni e la cultura della minoranza tedesca e ladina, lo sosteniamo non retoricamente, ma come affermazione di principio e come presa di posizione politica. Per quanto riguarda il Sud Tirolo, abbiamo le mani legate dai trattati internazionali che, a mio avviso, negano ed uccidono il principio di autodeterminazione di quella popolazione. Ogni popolazione deve invece vivere nello Stato che ritiene più consono a se stessa e quindi il principio di autodeterminazione non deve conoscere né limitazioni derivanti da accordi internazionali né limitazioni storiche.

A maggior ragione, però, occorre chiedersi se sia oggi più attuale e più ricco di prospettive lavorare in una dimensione europea, che consenta non solo la convivenza, ma la costruzione di uno Stato multilingue e multirazziale, oppure se convenga affermare i principi della separazione. Penso che sia preferibile la prima prospettiva perché molto più ricca, densa e culturalmente stimolante. Dico culturalmente perché si tratta, appunto, di far socializzare esperienze storiche, culture e tradizioni molto alte e civili, come giustamente anche il ministro Maccanico ha voluto ricordare in quest'aula.

Perché, allora, le limitazioni in materia scolastica, che costituiscono il secondo grande argomento in discussione? Si tratta di un aspetto molto rilevante perché non vi è dubbio, onorevoli colleghi e ministro Maccanico, che nella possibilità delle nuove generazioni di appropriarsi delle diverse culture riposa l'opportunità di avere una società effettivamente multilingue e multi-etnica.

Se invece adotteremo nei confronti dei giovani una politica punitiva, non raggiun-

geremo tale finalità. Posso comprendere le difficoltà di mettere insieme ragazzi con diversa formazione linguistica, ma non si era detto che la diversità può essere anche fonte di arricchimento? Quando un bambino non sa parlare un'altra lingua, non porta certo un *handicap* fisico o psichico! Ma l'esperienza dell'integrazione, in cui persone con diverse capacità vivono uno stesso ambito culturale ed educativo, non è forse un'esperienza che risale agli anni '60 e '70? Se un bambino di lingua italiana vuole compiere uno sforzo di apprendimento, perché escluderlo dalla comunità educativa di lingua tedesca, e viceversa?

Sta proprio nella vostra politica, nelle vostre rigidità la possibilità che fenomeni di reviviscenza fascista e nazionalistica si manifestino in quelle terre. Si deve invece perseguire una politica di rigida difesa delle minoranze etnico-linguistiche tedesca e ladina, che non sono, lo ribadiamo, maggioranza, ed uso questo termine in maniera appropriata: sappiamo che, dal punto di vista statistico, in quella regione la minoranza è quella tedesca e ladina mentre la maggioranza è italiana (anche se i numeri dicono il contrario). Ma ciò dipende dal fatto che voi vivete in una società ed in uno Stato che è italiano. Questa diversità, questa minoranza tedesca e ladina non deve forse essere, oltre che integrata, promossa nell'ambito di una società multilingue? Questo è il compito che abbiamo dinanzi!

Non ci convince pertanto la soluzione prospettata dal Governo in ordine alla questione dell'ingresso dei bambini nella scuola. Si tratta di una scelta molto importante e significativa perché — lo ripeto — riguarda nuove generazioni.

Noi non vogliamo dimenticare, ma anzi far assimilare anche le esperienze negative che la minoranza tedesca ha subito: mi riferisco a tutta la vicenda delle «opzioni», operata, fino a prova contraria, proprio dal fascismo (che torna oggi ad alzare la voce in quelle terre), sotto la direzione nazista. Di ciò — ripeto — noi non vogliamo dimenticarci e non debbono dimenticarsene neppure le nuove generazioni. Il che non comporta tuttavia la sepa-

ratezza, la vendetta o l'atteggiamento punitivo; dovrà invece determinare l'arricchimento di strumenti che facilitino i rapporti (non voglio usare la parola integrazione) e la creazione di un qualcosa che in Italia ancora non c'è e che in nessuna parte d'Europa è presente. Noi sappiamo che questa civile Europa comprime ed opprime le minoranze nazionali! È quanto accade in Francia ed in Spagna; tutti conosciamo le esperienze drammatiche che vive il Belgio e gli scontri che ancora si verificano: questa civile Europa ha ancora molto da sperimentare, molto da imparare e forse da inventare nel campo del vivere insieme, della convivenza.

Per tutte queste considerazioni noi di democrazia proletaria giudichiamo quello odierno un dibattito che tocca questioni alte del nostro vivere civile: non solo, dunque, perché si mettono in discussione i diritti di difesa, gli articoli del nostro codice di procedura penale che, a mio avviso, devono essere adattati a quella situazione senza ledere principi generali (come il diritto alla difesa) che riguardano non solo la giurisdizione penale italiana ma anche tutte le diverse giurisdizioni.

Del resto, penso che già le obiezioni avanzate nel corso del convegno organizzato a Castelmareccio nel 1985 mettano in discussione principi fondamentali del diritto e, innanzitutto, il diritto alla difesa.

Vi sono poi norme che, ministro Maccanico, mi lasciano molto in dubbio, come quelle sulla lingua «presunta» (cito a memoria, ma credo di non sbagliarmi). Qual è la lingua «presunta»? Quella del censimento. Ma noi sappiamo che il censimento deve essere utilizzato solo per la ripartizione, direi, di beni materiali, cosa per altro giusta, perché sappiamo che una minoranza si difende attuando anche una ineguale ripartizione di beni. Ma perché estendere tale modo di operare ad altri campi quali, per esempio, quello del diritto o del processo? Penso che non si possa lavorare in questa direzione. Mi sembra molto più sensata una soluzione che preveda la possibilità di un processo multilingue e quindi di attrezzature adeguate, almeno fino al momento in cui nella re-

gione — e speriamo non solo lì — la conoscenza del tedesco e dell'italiano risulti molto più diffusa; fino a quando cioè, effettivamente, non si potrà passare con disinvoltura da una lingua all'altra. Mi rendo conto che è un sogno, che può però sempre rappresentare una indicazione valida di acculturamento, non solo per i ceti alti, ma per tutta la popolazione.

Fino a quando tale obiettivo non sarà raggiunto, penso che noi si debba fare uno sforzo materiale per dotare le strutture processuali di strumenti in grado di garantire un processo multilingue. D'altra parte, ciò è quanto si verifica nella Comunità economica europea che dispone di un attrezzatissimo servizio di traduzione.

Altro problema, trattato dallo statuto e nel «pacchetto», è quello della possibilità di rivolgersi all'amministrazione nella propria lingua madre. Questo diritto deve essere riconosciuto ed è dunque necessario compiere un altro sforzo affinché ogni impiegato dello Stato italiano, a qualsiasi funzione addetto, sappia rispondere nella lingua nella quale gli vengono rivolte le differenti richieste. È evidente che non si può ottenere tutto e subito, ma lo Stato deve fare dei passi in questa direzione. Non vedo perché, se è giusto rivolgersi nella propria lingua ad un pubblico impiegato, ciò non possa accadere anche all'interno del processo. A me questa sembra — lo ripeto — la soluzione più sensata, la più idonea a potenziare lo sviluppo di una società multilingue.

Per questi motivi, ministro Maccanico, è nostra intenzione chiedere un supplemento di discussione. Anch'io credo sia giusto che l'interlocutore principale sia il rappresentante della minoranza tedesca. Se così non fosse, verremmo meno ai principi che ho esposto fin qui: i rappresentanti li sceglie direttamente la popolazione e non possiamo essere noi a sceglierli l'interlocutore. Per queste ragioni, non condivido quanto è stato affermato, anche qui, a proposito del fatto che la *Südtiroler Volkspartei* sia il partito che ha avuto maggiori possibilità di incidere nella stesura del testo. Mi sembra, infatti, un fatto non solo politicamente accettabile, ma dovuto, per-

ché bisogna misurarsi proprio con i rappresentanti di una certa popolazione.

Il problema è un altro: le soluzioni adottate ci convincono davvero? No, non ci convincono. E il dissenso viene da molte parti politiche. È possibile ridiscuterle per migliorare il testo? A mio avviso, è possibile. Spero che il ministro Maccanico nella sua replica apra uno spazio per una valutazione ulteriore delle norme oggetto del nostro esame, nella salvaguardia — lo ripeto — delle minoranze tedesca e ladina, nella salvaguardia dei principi della nostra giurisdizione, al fine di potenziare una prospettiva di convivenza e di sviluppo in una società che non sia né integralista né intollerante. Ed in Europa esistono esempi da imitare.

So anche — ed in questo concordo con quanto lei, ministro Maccanico, ha detto nel suo intervento — che non tutto si risolve col «pacchetto» né con le norme a tutela delle minoranze linguistiche. È vero, infatti, che si tratta di processi storici e culturali che riguardano ogni singolo individuo. È certo, però, che le norme e le decisioni della comunità nazionale possono indicare le vie da seguire. Il decreto di attuazione degli accordi, interpretandoli in un certo modo, immette, a mio avviso, principi di rigidità, lede i diritti della difesa e non ci fa muovere verso una società all'altezza del futuro che dovranno avere i paesi europei, futuro che è qualcosa non di già dato, ma da costruire.

Con tale speranza, chiedo al ministro Maccanico, e lo chiedo altresì ai rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei*, di non considerare definito questo «pacchetto» di proposte e di procedere ad un miglioramento delle stesse. Mi auguro che il mio discorso possa essere d'aiuto in questa prospettiva e che il contributo che potrà venire da democrazia proletaria si ispiri ai principi che ho cercato di enunciare nel mio intervento.

Attendo dal ministro Maccanico un discorso che lasci intravedere la possibilità di evitare le rigidità che ho ricordato, per aprire un nuovo capitolo nella difficile convivenza del Sud Tirolo (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Piccoli. Ne ha facoltà.

FLAMINIO PICCOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, se dall'alba si riconosce la buona giornata, questo primo atto del Governo De Mita può essere espressivo di una nuova speranza.

Il lungo viaggio di un equilibrato presidio costituzionale, posto a tutela delle minoranze linguistiche, tedesca e ladina, giunge oggi ad una tappa significativa, realizza un momento utile a tutto il paese, non solo alle popolazioni direttamente coinvolte.

Il ministro Maccanico, che conosce da sempre, per diretta partecipazione nelle sue diverse alte responsabilità, la difficile storia di questa terra di confine, ha parlato giustamente di popolazioni civilissime; popolazioni civilissime — aggiungo — che hanno espresso dirigenze serie, preparate, capaci, nel corso di questi decenni, di sottrarsi ad ogni massimalismo e di garantire con una condotta responsabile l'identità della propria popolazione. Popolazioni civilissime che hanno avuto il conforto di incontrarsi e di confrontarsi con una dirigenza nazionale e con una presenza delle grandi forze politiche italiane di grande apertura (come di grande apertura fu la scelta della Costituzione), consapevoli che il segno più forte della nuova democrazia italiana poteva e doveva essere dato qui, quasi a sigillo di una svolta anche agli occhi del mondo intero e non solo di tutto il popolo italiano.

Mi si consenta di richiamarmi in questo caso alla storia solo per un passaggio, per ricordare che sia i rappresentanti democratici nazionali sia quelli locali sono partiti nell'immediato dopoguerra da un «buco nero» che, al finire del secondo conflitto mondiale, stringeva, come una morsa, le popolazioni dell'Alto Adige, per cui senza una soluzione strategica non vi sarebbe stata possibilità di rinascita per una regione esposta, turbata e carica di tensioni come era quella.

Sulle esperienze decisamente negative, antidemocratiche del passato, si innestava una pressione internazionale per il ritorno

dell'Alto Adige all'Austria una dura richiesta popolare di autonomia integrale da Ala al Brennero e si preparavano nuovi profeti della separazione e della discordia.

Ad evitare che prevalessero le spinte disgreganti intervenne la lungimiranza della scelta autonomista, del suo perfezionamento nel secondo statuto di autonomia; in sintesi, la capacità, da parte della dirigenza nazionale delle grandi forze politiche e della dirigenza locale, di dar vita ad un progetto che si dimostra ancora oggi il solo valido.

Ricordo tutto questo perché non avvenga, come spesso avviene, signor ministro, che atti decisivi e particolarmente importanti del Parlamento italiano passino (lo si vede anche oggi, in quest'aula) come scelte mediocri, furbesche o occasionali, quando invece operano nel solco giusto, muovono verso l'obiettivo di un'Europa politicamente unita, avvalorano, anche fuori dei nostri confini, l'influenza decisiva dell'Italia nei grandi processi in corso.

Insisto: quel che il Parlamento fa non è ordinaria amministrazione. Con la risoluzione del 19 febbraio 1987 la Camera dei deputati aveva impegnato il Governo ad emanare entro quell'anno, in un contesto di globalità, nel rispetto dei principi costituzionali e dello statuto di autonomia e ad informarne il Parlamento. Con un modesto ritardo — giustificato del resto, oltre che dagli eventi politici, dalla necessità di approfondire con le diverse parti i contenuti degli ultimi provvedimenti predisposti — il Governo, con le comunicazioni del ministro Gunnella del 10 marzo scorso, integrate dalla importante dichiarazione del ministro Maccanico nella seduta dell'altro ieri, ha informato la Camera della serie di sette norme di attuazione, approvate nell'ottobre 1987, e degli altri otto decreti legislativi, definiti e quindi pronti per l'approvazione del Consiglio dei ministri, a completamento dell'attuazione statutaria, che compete al Governo in forza delle attribuzioni di funzioni sancite dagli articoli 107 e 108 del nuovo statuto di autonomia del 1972.

Le comunicazioni del Governo si sono riferite anche ai contatti avuti dal ministro delegato con tutti i gruppi politici operanti nella regione Trentino-Alto Adige, ed in particolare in provincia di Bolzano, nonché con le rappresentanze sociali, per giungere ad un generale impegno conclusivo. In questo senso il Governo ha riferito del particolare, intenso dialogo mantenuto con la *Südtiroler Volkspartei* e quindi della precisa e rigorosa trattativa che ha portato a conclusioni che, nella valutazione allora espressa del Governo, rappresentano l'interpretazione dello spirito e della lettera dello statuto e, nello stesso tempo, costituiscono la dimostrazione della volontà di cooperazione, in un equilibrio che rispetti l'identità culturale e linguistica delle popolazioni conviventi e permetta un loro sviluppo armonico, al fine di vedere tali comunità inserite in quel contesto europeo nel quale certamente una regione di confine, qual è il Trentino-Alto Adige, può svolgere una funzione preminente.

Il Governo ha anche ricordato — e voglio sottolinearlo — che con il completamento dell'attuazione dello statuto di autonomia e del cosiddetto «pacchetto» per l'Alto Adige, potranno essere effettuati passi per ottenere dall'Austria il rilascio della cosiddetta «quietanza liberatoria» prevista dal calendario operativo definito tra l'Italia e l'Austria per il superamento, secondo le raccomandazioni dell'ONU, della controversia relativa all'attuazione dell'accordo di Parigi del 1946.

Ho sentito qui in alcuni interventi, soprattutto nel primo giorno di dibattito, minimizzare tale aspetto della questione, ridurlo ad una scelta improbabile (soprattutto l'onorevole Sterpa si è distinto in questa dialettica) o comunque passeggera, suscettibile di essere, una volta fatta, impugnata per altri eventi.

In un'Europa che cammina verso la sua unità — il Governo ha giustamente impostato tutto il suo programma sulla decisiva tappa europea del 1992 — quello che verrà compiuto all'indomani del varo di queste norme da parte del Governo è un atto che accredita la scelta dell'Italia come poche altre in campo internazionale. Molti sono i

paesi da sempre coinvolti in problemi di minoranze, che via via si sono fatti più gravi, fino a diventare temi che scottano. Viaggiando a causa dei miei impegni di presidente della Commissione esteri, trovo ovunque problemi di questo tipo e constatato che le scelte ad essi relative sono diventate sempre più delicate e scottanti, per avere le singole comunità e i governi rifiutato scelte che l'Italia democratica ha saputo fare.

Tutto intorno a noi, in questi giorni, sta a dimostrare che anche i problemi che riguardano le minoranze mettono a repentaglio la pace dei singoli paesi e del mondo.

Quello che l'Austria darà, onorevoli colleghi, non è un certificato di buona condotta, sul quale si potrebbe molto ironizzare, dato che l'Austria è un piccolo paese, ma è, in realtà, la testimonianza di un altissimo grado di civiltà democratica espresso dall'Italia su una questione fondamentale di convivenza, di armonia e di certezza del diritto, per popolazioni di storia e di lingua diverse.

Mi pare che il dibattito che si è svolto in questa Camera sia stato responsabile e attento ai problemi e che il punto più controverso sia stato quello del processo monolingue. Credo che le scelte fatte anche in questo settore siano equilibrate ed abbiano, in realtà, ricondotto tale processo nei termini di un'assoluta legalità costituzionale. La scelta impossibile, la più dolente, sarebbe stata quella di un processo in base al gruppo di appartenenza. Essa è caduta dinanzi al «no» preciso del Governo: ognuno sceglie la lingua che vuole e l'avvocato che vuole. Nei prossimi quattro anni, quando le nuove norme entreranno in vigore, le attrezzature degli uffici dei tribunali altoatesini saranno adeguate a un processo con traduzione simultanea, che renderanno quest'ultimo un modello a tutti gli effetti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

FLAMINIO PICCOLI. Il grande rispetto che nutro per gli avvocati (che sono stati

molto ricordati nei singoli interventi svolti in Assemblea), la cui presenza, con particolari diritti di rappresentanza (di una rappresentanza sicura, ben organizzata e finalmente organica), mi fa ritenere giusto che si sia giunti ad una loro tutela. Questo non ci esime dal riconoscere, però, che occorrerà anche sviluppare, in Alto Adige, proprio con la loro partecipazione, la conoscenza delle due lingue per entrambe le parti.

Una lingua in più, in un territorio così importante, con una autonomia tanto rilevante da determinare la presenza di classi dirigenti particolarmente impegnate che sostituiscono lo Stato in quasi tutte le sue parti (fuorché nei rilievi generali dell'ordine pubblico, nella fedeltà alla cornice costituzionale e nelle scelte dei rappresentanti eletti negli organismi nazionali e internazionali), merita di essere accettata, imparata e insegnata nelle scuole ad entrambi i gruppi linguistici, anche come elemento di pacificazione, di intesa e di aiuto a risolvere i mille problemi, anche in sede giudiziaria (ma non solo in essa), e il forte contenzioso amministrativo; senza parlare del contesto culturale, che ne uscirà rafforzato ed esaltato al massimo.

È in questo spirito che ho colto con soddisfazione la notizia che 65 mila cittadini di entrambi i gruppi hanno superato, fino ad oggi, le prove pubbliche di conoscenza delle due lingue. Questo è un fatto importante non soltanto per l'Alto Adige ma per tutto il paese.

Vengono espressi dubbi sull'effettiva volontà di intesa delle popolazioni locali. Perplexità ed inquietudini sono state manifestate anche in quest'aula per quanto riguarda la possibilità delle popolazioni di lingua italiana e di quelle di lingua ladina di restare se stesse, di avere un avvenire sicuro, di poter godere del diritto di salvaguardia e di espansione della propria identità. Sono problemi che esistono, ma la loro soluzione è da rinvenirsi nella certezza del diritto (come ha ricordato il ministro Maccanico l'altro giorno), la loro soluzione è da cercarsi nel fatto che non si deve mai dimenticare che dietro queste popolazioni vi è tutto il paese.

La risposta deve venire anche da una attenta considerazione del gruppo di lingua tedesca. Parliamoci con chiarezza: quanto è stato realizzato in tutti questi anni, nel contesto di una necessità di collaborazione di tutti e tre i gruppi linguistici, ha rafforzato, e rafforza più che mai oggi, la coscienza che la soluzione dei molti e singolari problemi di questa provincia di confine deve poter contare su un altissimo civismo di tutte le popolazioni.

Tra queste — diciamolo con franchezza — un alto costo ha pagato, rispetto al passato, il gruppo italiano. Il fatto che esso abbia risposto, in generale, con tempestività e determinazione nel rispetto delle soluzioni indicate dalle scelte costituzionali, volte ad assicurare un nuovo equilibrio, pone al gruppo di lingua tedesca (lo voglio sottolineare) particolari ragioni di consapevolezza dei suoi doveri. Mi rivolgo ai deputati della *Südtiroler Volkspartei*, che hanno sempre assolto, loro ed i colleghi che li hanno preceduti (lo posso dire io che siedo in questa Camera da molti decenni), ai loro compiti di massimi rappresentanti nazionali all'interno del loro partito ed in Parlamento con grande equilibrio, con un atteggiamento di completa lealtà costituzionale e con una capacità di collegamento, qui, a contatto delle altre forze politiche, che ha richiamato il rispetto di tutti nei confronti di questa rappresentanza; mi rivolgo a loro, dicevo, osservando che limiti, ritardi ed insufficienze vi sono stati da ogni parte, ma vi sono stati anche da chi ha avuto la responsabilità di guidare, per la sua posizione di maggioranza assoluta in provincia di Bolzano, la gestione del potere.

Non sempre si è avvertito il dovere di far progredire tutti i cittadini, tutte le famiglie, tutte le istituzioni, qualunque fosse la lingua parlata: non sempre si è avuta piena coscienza che il tema d'obbligo di una classe dirigente, così importante, è la salvaguardia di tutte le singole specificità etniche presenti nel territorio.

Certo, non ce lo nascondiamo, il compito è estremamente difficile; le tentazioni, le sollecitazioni ad una supremazia sono molte. Dobbiamo però metter sul tavolo, a

questo punto, tutte le carte; tutto è in cammino in questa terra di confine. Eventuali interpretazioni dei propri doveri politici nel senso di un arroccamento etnico, finirebbero per porre tutto in discussione.

Lo dico con grande rispetto per la classe dirigente del gruppo tedesco. Essa (va riconosciuto) ha espresso uomini che, nel corso di questi decenni, hanno operato nel senso giusto e che in questi giorni sono sottoposti a dure critiche, ingiuste ed esasperate, che mirano a dimostrare all'opinione pubblica che essi hanno tradito le loro popolazioni. Anche questo mostra che la strada da percorrere è ancora condizionata e deve superare molte salite; ha bisogno di un processo di maturazione interno a ciascun gruppo e della vigilante iniziativa dello Stato, il cui Parlamento ed il cui Governo hanno il diritto ed il dovere di garantire che ogni cosa si svolga in uno spirito di fedeltà a tutti i principi; ed all'«anima» stessa di libertà, di solidarietà, di uguaglianza fissati dalla Costituzione.

Non vi devono essere miopie. Le diverse parti, anche all'interno dell'obbligata collaborazione politica, non possono partecipare a cadute di impegno che isolino o modifichino questa o quella situazione di gruppo. Ciò vale per il gruppo tedesco ma, mi si lasci dire, vale anche per quello italiano e soprattutto per l'azione del Governo e dei diversi poteri dello Stato che hanno spesso, ed in più occasioni, dimostrato discontinuità e spirito di alternanza rispetto ad una cooperazione che deve essere realizzata sulla base della parità sostanziale dei diritti e dei doveri e sul fondamento (che vogliamo sottolineare per un partito di ispirazione cristiana, richiamandolo ai cattolici democratici di lingua tedesca dell'Alto Adige) del principio della solidarietà il quale, ancora una volta con la forza delle radici più genuine, è stato ribadito, per la guida e la rappresentanza dei popoli, nell'enciclica dell'attuale pontefice.

Bisogna però prendere atto nonostante tutto, che il filo di un processo politico così complesso non è mai venuto meno. La ripresa, sollecitata dalle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati nel feb-

braio dello scorso anno, dei fatti concreti di competenza del Governo per il completamento dell'attuazione statutaria dopo una lunga stasi, ha infatti rimesso in movimento la situazione ed ha richiamato tutti, anche noi, alle proprie effettive responsabilità.

Ciò conferma la possibilità che in Alto Adige, messe da parte le velleità, le nostalgie, le contrapposizioni frontali, sia realizzabile una fase storica realmente informata ai principi della Costituzione, a quelli cui si è ispirato l'accordo di Parigi ed a quelli sui quali poggia la raccomandazione espressa dall'ONU nel 1960. Sono principi tutti riflessi nello statuto di autonomia, che deve quindi essere fatto rivivere in tutti i suoi punti.

Dicevo che la situazione in provincia di Bolzano è tornata in movimento in un profilo costruttivo. È infatti proprio dei giorni scorsi la soluzione positiva di una verifica impegnativa, realizzata tra la *Südtiroler Volkspartei*, la democrazia cristiana ed il partito socialista, che condividono le responsabilità della giunta provinciale.

I temi affrontati, sulla base del programma di legislatura, sono stati molti. Tra gli altri, quello di un riferimento più congruo per il criterio della proporzionale nelle assunzioni negli enti autonomi e nei comuni, nonché di una minore accelerazione della sua applicazione per i posti statali; il tema di un ulteriore impegno concordato a fronte del bisogno di edilizia comunque sovvenzionata; il tema delle aree destinate a nuove attività produttive; il problema dell'apprendimento della lingua tedesca nelle scuole elementari; ed altri temi di non secondaria importanza.

Questa verifica politica, che qui ricordo per il suo complessivo risultato positivo, si è svolta nelle settimane scorse a livello locale con un lungo e schietto confronto sviluppatosi in modo distinto ma in contemporanea alla ripresa ed al procedere dell'azione governativa per l'attuazione dello statuto: due operazioni politiche complesse ed anche difficili, ma produttive; due operazioni a diversi livelli di responsabilità istituzionale che si sono sostenute reciprocamente ed integrate. Esse,

valutate complessivamente con realismo da parte di chi sa abbandonare ogni pregiudizio, rappresentano la testimonianza concreta ed inscindibile di un metodo che, se continuato, può aiutare a trovare la soluzione dei problemi e permettere grandi passi avanti nel recupero di credibilità e corresponsabilità.

Con questa constatazione oggi, ancor più di quanto si sarebbe potuto fare il 10 marzo scorso, a me pare di poter sottolineare con convinzione l'importanza delle comunicazioni rese alla Camera dal ministro Maccanico a nome del nuovo Governo. Infatti, l'emanazione degli ultimi decreti attuativi dello statuto e dei provvedimenti precisati dal Governo d'intesa con la rappresentanza della *Südtiroler Volkspartei* chiude, secondo il generale auspicio, una fase di incertezza, di ritardi e di contrastanti reazioni che hanno fortemente influito sul corso dei fatti politici locali e sulla stessa gestione del regime di autonomia.

Anche le ultime difficoltà sono cadute: è risolto, infatti, il problema di una non affidabilità del partito di lingua tedesca rispetto alla definizione di un punto fermo nella vicenda altoatesina. Con la conclusione annunciata dal Governo è risultato confermato che la *Südtiroler Volkspartei* si mantiene nella prospettiva approvata nel 1969, sottraendo le proprie popolazioni ad inutili fantasmi e ad illusorie avventure.

Nel dichiarare la propria disponibilità per la chiusura della controversia, il partito di lingua tedesca ha ribadito la scelta della salvaguardia della minoranza di lingua tedesca nel quadro dell'ordinamento democratico della Repubblica, che si articola fino al forte potere autonomo fissato dallo statuto.

Questo mi appare, in sintesi, il significato di quanto ci è stato comunicato dal Governo. Noi che abbiamo seguito, con le popolazioni che rappresentiamo, tutto lo sviluppo della lunga, troppo lunga vicenda, ne prendiamo atto con soddisfazione e con la consapevolezza che, per quel che riguarda la democrazia cristiana (di Roma, di Bolzano, di Trento) è stato dato tutto l'apporto possibile.

Onorevoli colleghi, la definizione, realizzata insieme, di un ordinamento speciale così complesso apre una fase di vita regionale e provinciale degna di essere percorsa con il maggiore spirito di collaborazione possibile nel difendere in tutte le direzioni questo straordinario patrimonio normativo affidato a quelle popolazioni. Esso da solo non vale tuttavia ad accrescere le ragioni di un reciproco rispetto, di un'armonia, di una necessaria solidarietà, ma è comunque base irrinunciabile per nuove ed aperte intese, aggiornate alle novità e con uno sguardo all'Europa ed al 2000.

Non dimentichiamo però in questo momento — e diciamolo con una certa fierezza, se è possibile usare ancora questo termine in Parlamento — che l'Alto Adige ha molto camminato in questi ultimi decenni. È la terra d'Italia che presenta la minore disoccupazione, che è pronta per nuovi sviluppi produttivi e che possiede istituti adeguati per accrescere i livelli culturali e per valorizzare il potere autonomo in tutte le sue possibilità.

La nostra incondizionata approvazione delle comunicazioni del Governo è anche un atto di fiducia per il merito specifico dei provvedimenti che sono stati annunciati, per le procedure seguite per garantirne la corrispondenza ai relativi principi statuari e assicurare loro il massimo consenso possibile. Si tratta di procedure degne di una positiva valutazione politica, intelligenti, che hanno innovato nei rapporti fra lo Stato e le popolazioni e che forse potrebbero essere applicate più ampiamente anche per tutte le regioni a statuto ordinario se si incominciassero a creare un effettivo rapporto, e non soltanto per qualche raccolta annuale, fra le posizioni e le interpretazioni dello Stato e le interpretazioni e le posizioni delle singole regioni.

Ritengo quindi per queste considerazioni, nell'interesse generale e in quello più diretto e vivo del popolo che si trova nel Trentino-Alto Adige, di dover segnalare al Governo, nel momento in cui esprimo un voto positivo, anzi un parere positivo — non è un voto, ma un parere, perché il Governo ha avuto tutte le attribuzioni, la delega dovuta per compiere il suo dovere

— la necessità di assumere con immediatezza le iniziative legislative ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni rese alla Camera e oggetto di questo dibattito (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Willeit. Ne ha facoltà.

FERDINAND WILLEIT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nell'ormai lontano dicembre del 1969, il Governo ha proposto, anche alla luce del principio affermato dall'articolo 6 della Costituzione e previa valutazione obiettiva e globale della situazione, una serie di misure a favore della popolazione della regione Trentino-Sud Tirolo.

Con la sua proposta il Governo riteneva di aver agito in conformità agli obiettivi indicati nelle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni unite. La proposta del Governo ha poi ottenuto l'approvazione del Parlamento. Anche il Parlamento austriaco ha dato il suo consenso al complesso delle misure meglio conosciute come «pacchetto» per il Trentino-Alto Adige.

Non intendo elencare i motivi e le cause per le quali si è arrivati, dopo anni di trattative e di discussioni, superando difficoltà e diffidenze, ad una proposta concordata. Mi limito a ricordare che il primo statuto di autonomia del 1948 non solo non era idoneo a dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, ma si rivelò strumento non sufficiente e non capace di adempiere agli obblighi internazionali della Repubblica nei confronti della minoranza etnica tedesca e ladina.

Onorevoli colleghi, Vittorio Emanuele III, il 1° dicembre 1919, dinanzi alla Camera dei deputati dichiarò: «Le nuove terre unite all'Italia creano nuovi problemi da risolvere. La nostra tradizione di libertà ci indicherà la via per la soluzione che si conformerà al massimo rispetto per le autonomie e le tradizioni locali».

Le nuove terre, che corrispondono oggi al territorio della provincia di Bolzano, al tempo della loro annessione all'Italia erano abitate da una popolazione in gran

prevalenza tirolese. Secondo il censimento austriaco del 1910, vivevano nel Tirolo meridionale 231 mila tirolesi e 16 mila italiani. Secondo il censimento italiano del 1921, cioè tre anni dopo l'annessione, vi erano 227 mila tedeschi, e gli italiani erano saliti a 36.734.

Questi dati bastano per dimostrare che l'annessione dell'Alto Adige all'Italia non costituiva il coronamento degli ideali risorgimentali, né rientrava nelle mire dell'irredentismo battistiano. Al contrario, contro di essa si levarono in Italia voci autorevoli, per osteggiarla proprio in nome dei principi risorgimentali e patriottici che avevano ispirato la predicazione e l'azione di Cesare Battisti.

Filippo Turati il 14 luglio 1919 ammoniva la Camera a respingere l'annessione di oltre un quarto di milione di tedeschi, gelosi della loro stirpe, della loro patria e della loro libertà, seme perenne di discordia e di ribellione.

Il 28 dicembre 1918 il ministro Bissolati si dimetteva dal Gabinetto Orlando per testimoniare in modo clamoroso la sua intransigente opposizione all'annessione.

Il promettente avvio, dopo l'annessione, fu ben presto bruscamente interrotto dall'avvento del fascismo. Il simbolo vivente della politica di snazionalizzazione violenta che vi fu perpetrata durante il ventennio fu il senatore Tolomei, il fidato consigliere di Mussolini per l'opera di italianizzazione forzata di quelle popolazioni. Furono italianizzati i nomi delle città, dei monti, dei fiumi e delle località minori; furono vietati i nomi propri non italiani; furono abolite le scuole e le istituzioni culturali e sportive tirolesi; fu vietato l'uso della lingua tedesca negli avvisi al pubblico e nei pubblici uffici; furono proibite persino le iscrizioni in lingua tedesca sulle tombe. Parallelamente, si dava luogo ad una forzata industrializzazione di Bolzano, con la conseguente massiccia immigrazione oltre che del personale del pubblico impiego, anche di maestranze operaie italiane.

Nel 1939 Hitler e Mussolini, per togliere di mezzo una fastidiosa questione che poteva turbare l'armonia dei loro rapporti, si

accordarono per risolvere a loro modo il problema altoatesino. Si trattò di un negoziato a dire il vero interamente percorso da sottili e sinistre ambiguità dell'una e dall'altra parte; ma di esso, comunque, tutto si potrà dire tranne che abbia concorso a risolvere le questioni che ancora oggi noi abbiamo dinanzi.

In occasione della firma del trattato di pace con l'Italia, avvenuta a Parigi il 5 settembre 1946, fu siglato un accordo tra il Governo italiano e quello austriaco avente per oggetto il trattamento che doveva essere riservato ai cittadini di lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano. Occorreva far dimenticare i soprusi del regime fascista; bisognava spezzare la spirale dei risentimenti e delle vendette, nonché costruire fiduciosamente una società democratica di uomini liberi, nel reciproco rispetto.

Tutto ciò non è avvenuto, poiché il veleno della diffidenza e del sospetto ha ispirato una premeditata azione tesa a limitare l'applicazione dello statuto e a ritardarne l'attuazione, per soffocare l'autogoverno che esso doveva favorire e per mortificare le istanze cui esso doveva corrispondere. È necessario riconoscere oggi coraggiosamente gli errori compiuti!

Nell'analisi delle vicende storiche remote e recenti che hanno travagliato la questione altoatesina, un elemento risalta su tutti gli altri: la profonda diffidenza che ha sempre animato i governi italiani verso le popolazioni tirolesi e queste verso quelli. Non interessa, in questa sede, stabilire quale delle due diffidenze sia la più giustificata; importa però riconoscere che quella dei cittadini di lingua tedesca nei confronti delle autorità italiane appare sicuramente fondata!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni che ho fin qui esposto non costruiscono riflessioni mie personali o della *Südtiroler Volkspartei*, ma è quanto si può leggere nella relazione per la maggioranza della I Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge costituzionale: «Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» datata 8 ottobre 1970. Era intenzione del

Governo e del Parlamento dare attuazione entro pochissimi anni alle misure previste, in modo da costituire presto l'assetto istituzionale che potesse garantire lo sviluppo naturale delle minoranze.

Al posto dei due allora previsti sono trascorsi diciassette anni, e bene ha fatto la Camera dei deputati a sollecitare il Governo all'emanazione delle normative ancora mancanti.

Le minoranze etniche tedesca e ladina, con il passare degli anni, hanno dovuto constatare che, nonostante le promesse solenni, i governi succedutisi nel frattempo non hanno attuato tutte le misure concordate nel 1969. Alcune enunciazioni non felici di uomini politici hanno inoltre creato una psicosi di paura: è stato dichiarato che una volta ottenuta la quietanza liberatoria dell'Austria si sarebbe proceduto alla modifica della normativa e alla revisione dello statuto di autonomia.

Queste dichiarazioni hanno fatto suonare un campanello d'allarme nella popolazione di lingua tedesca e ladina. La generazione che ha vissuto il ventennio del fascismo ha ricordato ai più giovani che non bisogna fidarsi delle promesse dello Stato: non sarà mai realizzata una autonomia che garantirà la sopravvivenza dei gruppi linguistici tedesco e ladino, con la loro lingua, la loro cultura e le loro tradizioni. Lo Stato non rinuncerà mai all'assimilazione di tali gruppi, con il risultato della creazione di una società che si riconosce nella cultura italiana con qualche elemento particolare di folklore o di idioma dialettale. La paura di venire assimilati è sicuramente radicata nella popolazione tedesca. Tale timore può essere eliminato soltanto con garanzie per un futuro tranquillo, caratterizzato dalla pacifica convivenza dei tre gruppi linguistici sullo stesso territorio.

Ricordo, in proposito, che nel febbraio del 1987, a livello locale, è stata raggiunta una intesa tra la *Südtiroler Volkspartei*, la democrazia cristiana e il partito socialista italiano in ordine al voto da esprimere, alla Camera dei deputati, sulle mozioni presentate. In quella occasione la *Südtiroler Volkspartei* ha dimostrato una grande dispo-

nibilità per giungere ad un onorevole compromesso; la Camera, purtroppo, non ha voluto sentire il segnale venuto dalla periferia.

Un altro segnale (già ricordato dall'onorevole Cardetti e dall'onorevole Piccoli) si è avuto appena due settimane fa, quando i partiti di coalizione nella giunta provinciale di Bolzano non solo hanno fatto il punto sulla realizzazione del programma di coalizione, ma lo hanno addirittura ampliato ed esteso, inserendovi obiettivi ed indirizzi che daranno dei risultati nei prossimi anni e che andranno oltre la durata della legislatura, che scade nell'autunno di quest'anno. I partiti della democrazia cristiana, socialista e della *Südtiroler Volkspartei* hanno con ciò fornito una dimostrazione del loro intento di voler collaborare anche per il futuro a favore di tutta la popolazione residente in Alto Adige, seguendo fedelmente la regola fondamentale del *suum cuique tribuere*.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nel discorso programmatico pronunciato la scorsa settimana, il Presidente del Consiglio dei ministri ha giustamente messo in risalto l'importanza ed il significato della Comunità europea per il futuro economico e sociale dei popoli. Come un domani, nell'ambito dell'Europa, nessuna nazione potrà avanzare la pretesa di assorbire ed assimilare l'altra, così lo Stato deve garantire le minoranze etniche nella loro esistenza.

Lo sviluppo naturale del gruppo linguistico tedesco e di quello ladino, nell'ambito della provincia di Bolzano, costituisce l'indirizzo ed il programma della politica della *Südtiroler Volkspartei*. Tutte le misure del «pacchetto» devono essere valutate e giudicate, soprattutto con riguardo alla tutela delle minoranze linguistiche. Per la sua sopravvivenza una minoranza etnica ha bisogno di norme particolari di tutela; solo così si può raggiungere l'uguaglianza dei diritti con tutti i cittadini dello Stato.

Riteniamo che lo Stato, tramite il Governo, intenda impegnarsi attraverso le misure concordate per garantire alla popolazione di lingua tedesca e ladina lo svi-

luppo naturale. Ciò costituisce un minimo che non può essere stralciato o ridotto in futuro, ma che anzi è destinato, con l'evolversi della società e con l'affermarsi dell'Europa unita, ad ampliarsi ed a rafforzarsi.

Molte, e in un primo tempo insormontabili difficoltà sono sorte nel nostro partito in connessione con l'accordo sulle norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali. Le norme non determinano una completa parificazione della lingua tedesca con quella italiana; senza voler entrare nei dettagli, affermo che la normativa giacente sul tavolo del Governo costituisce il minimo che, da parte nostra, può essere accettato. Il risultato è il compromesso già raggiunto nel 1983.

La chiusura delle trattative non significa il congelamento dello *status quo*, come è già stato detto da altri colleghi: *panta rei*, ogni autonomia e ogni norma potranno avere bisogno di integrazione, di ampliamenti e, perché no?, anche di correzioni, sempre d'intesa con le minoranze linguistiche.

Con queste premesse la SVP aveva ritenuto di poter accettare l'esito delle trattative con il precedente Governo Gorla. Noi manifestiamo la nostra soddisfazione al Governo De Mita, che ha voluto onorare l'operato del predecessore svolgendo il dibattito sull'Alto Adige come uno dei primi adempimenti, nonostante la presenza di molti altri problemi scottanti che assillano la società e richiedono una rapida soluzione.

Devo inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che, nelle comunicazioni presentate dal Governo a questa Camera il 10 marzo scorso, alcune formulazioni non sono esatte, e non risultano quindi in sintonia con il compromesso raggiunto. Solo ora abbiamo la possibilità di svolgere le nostre necessarie e dovute osservazioni in merito, dopo gli accenni fatti dai miei colleghi di partito nel dibattito sulla fiducia.

Primo, non esiste un accordo stipulato nel 1969 tra Magnago e Rumor: l'accordo risulta siglato dai ministri degli esteri ita-

liano e austriaco di allora, il 30 novembre 1969 a Copenaghen.

Secondo, la quietanza liberatoria del Governo austriaco dovrà essere rilasciata seguendo l'ordine del calendario operativo, necessariamente dopo l'attuazione delle misure del «pacchetto» (quindi dopo l'attuazione anche della misura n. 111).

Terzo, la modifica del titolo VI dello statuto, riguardante la materia e i rapporti finanziari, deve essere attuata con legge ordinaria; nulla vieta alla parti interessate di pervenire in qualsiasi momento ad un accordo, quindi anche prima del rilascio della quietanza liberatoria. La normativa contenuta nell'articolo 110 dello statuto postula l'emanazione tempestiva di norme di attuazione in materia finanziaria, in relazione al passaggio delle funzioni alle province. Esiste dunque una connessione tra questa materia e il calendario operativo.

Quarto, anche l'istituzione in Bolzano di una sezione della corte di appello di Trento e di una sezione del tribunale per i minorenni è connessa con il «pacchetto». L'impegno politico consiste nella immediata presentazione e nella rapida approvazione del relativo testo legislativo.

Quinto, la soluzione dei problemi connessi al vigente accordo con la Repubblica Federale di Germania del 20 settembre 1976 deve avvenire prima della dichiarazione liberatoria (misure n. 125 e 132 del «pacchetto»).

Sesto, le norme sulla proporzionale etnica nei riguardi delle ferrovie devono trovare nuovamente e al più presto la loro applicazione. Il Governo si è impegnato ad adottare subito le opportune iniziative qualora la emananda sentenza della Corte costituzionale lo rendesse necessario.

Settimo, le commissioni dei sei e dei dodici devono essere incaricate di lavorare con urgenza a nuove proposte, in relazione alle richieste formulate nel corso delle trattative.

Ottavo, la normativa concernente l'uso della lingua tedesca e ladina deve essere interpretata ed applicata secondo il significato letterale e logico, tenendo conto del fatto che, in base allo statuto, la lingua tedesca è parificata a quella italiana.

Queste precisazioni e questi chiarimenti hanno per noi una importanza essenziale, e si riferiscono anche alle comunicazioni del Governo De Mita, presentate dal ministro Maccanico per la parte di sua competenza.

La soluzione di tali problemi costituisce una premessa per una migliore collaborazione con lo Stato. Rappresenta comunque una *condicio sine qua non*, la garanzia di una autonomia arricchita di poteri e di norme speciali, che consentano agli organi legislativi ed amministrativi a livello locale la realizzazione dei presupposti per la pacifica convivenza e per il progresso sociale di tutti i gruppi etnici, con la esclusione di qualsiasi tentativo, diretto e indiretto, da parte di un gruppo etnico, di assimilarne altri.

Naturali atteggiamenti di una minoranza linguistica sono una certa paura e una certa diffidenza, che possono portarla anche all'isolamento e alla chiusura in se stessa. Tale paura crescerà inevitabilmente se i benefici continueranno ad essere imposti dall'alto, dallo Stato, e se saranno o vorranno essere sempre gli altri, invece che gli stessi interessati, non solo a sapere, ma anche a decidere quello che va bene per una minoranza linguistica.

Onorevoli colleghi, l'Assemblea è composta di 630 membri (anche se non tutti sono presenti) ed il nostro gruppo consta di 3 deputati: siamo lo 0,5 per cento, che costituisce pressapoco la stessa relazione percentuale esistente tra la consistenza numerica dei cittadini dello Stato e le minoranze linguistiche in Alto Adige.

Non sostengo affatto che tale stragrande maggioranza sia tutta nemica della minoranza; anzi, la discussione di oggi sembra finora dimostrare il contrario. Ma un certo timore, una certa paura, non sono facilmente cancellabili, specialmente se poi qualcuno pretende che la minoranza parli e si confronti con tutti ed abbia il consenso di tutti: siamo troppo deboli per fare tutto ciò! Nostri interlocutori sono il Presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro degli esteri, il ministro competente, il Governo nella sua collegialità e, tramite esso, in primo luogo la maggioranza.

Abbiamo dato atto al precedente Governo Gorla, allo stesso Presidente ed al ministro per gli affari regionali, di aver dedicato molto del loro prezioso tempo alla trattativa volta a definire le norme di attuazione mancanti. Ha costituito per noi un compito laborioso, faticoso e difficile far comprendere alla delegazione governativa il nostro punto di vista, e siamo riusciti solo parzialmente nel nostro intento, arrivando ad un compromesso che ha causato all'interno del nostro partito grosse difficoltà e pericoli di spaccature.

Mi riferisco in primo luogo a quelle norme di attuazione che per la minoranza etnica hanno un enorme peso politico. Si tratta dello schema delle norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali, nonché delle norme per l'iscrizione nelle scuole della provincia di Bolzano.

Personaggi di spicco della nostra compagine politica hanno duramente criticato il risultato dell'accordo e hanno parlato persino di una rinuncia alla sopravvivenza. Debbo rilevare che noi otteniamo tutto ciò dopo quarant'anni dalla entrata in vigore del primo statuto di autonomia e messi davanti all'alternativa di prendere o lasciare. Ebbene noi riteniamo di dover prendere anche se senza entusiasmo e forse in parte costretti dalle circostanze!

Nonostante le non sempre buone esperienze del passato, la SVP accetta il compromesso raggiunto con l'aspettativa e la fiducia che molte cose cambieranno in meglio. Chiediamo che la Camera dei deputati ed il Governo prendano atto del nostro atteggiamento ed orientamento, emendando presto e bene le norme e le misure mancanti, per le quali abbiamo ottenuto l'impegno politico. Deve però essere chiaro che il nostro consenso è e resta legato alla realizzazione dell'intero pacchetto (*Applausi dei deputati della Südtiroler Volkspartei*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, vorrei rivolgermi al signor ministro presente, nonché agli altri membri del Governo ed ai colleghi della Camera, partendo da un punto di vista che ha l'ambizione, pur nella limitatezza della nostra consistenza numerica in quest'Assemblea, di rappresentare un'altra posizione: non un punto di vista tedesco, non un punto di vista italiano, ma un punto di vista interetnico, così come interetnica è la lista che qui rappresento, la *Grüne Liste*, verde ed alternativa nonché l'aspirazione alla conciliazione ed alla pacificazione che molta parte della popolazione sudtirolese ha ormai da anni, e forse vanamente, caldeggiato.

Devo fare subito una premessa di principio: noi siamo contrari alle barriere, ai confini, ed allo spostamento dei confini. Siamo contrari ad ogni forma di separazione che possa ostacolare l'aspirazione alla pacifica convivenza delle popolazioni italiane, tedesche e ladine in Sud Tirolo.

Desideriamo invece che sia sempre più rafforzata la capacità di queste popolazioni di esprimere una identità culturale ed auspichiamo che le radici comuni che queste tre etnie hanno ormai da generazioni, riescano ad essere, nonostante le prevaricazioni della storia, alimento per un orizzonte europeo in cui tutti crediamo.

Non vogliamo fare della politica per l'Alto Adige una politica di recriminazioni, che è ancora peggiore se si tratta di recriminazioni storiche: bisogna conoscere la storia, ma essa ha tante facce.

Vogliamo che vi sia il riconoscimento pieno dell'istanza democratica presente nel paese e volta ad ottenere l'autonomia territoriale, cosicché tutte le popolazioni, signor ministro, abbiamo lo stesso diritto di autogovernarsi in democrazia.

Oggi parliamo di leggi, e di norme di attuazione. Voglio però dire che siamo molto attenti alle regole del diritto; io, in particolare, lo sono per ragioni di carattere professionale, di cultura tecnica. Desideriamo tuttavia chiarire un punto: è vero che una buona legge può aiutare la convivenza, mentre una cattiva può danneggiarla, ma la legittimazione della legge e

della convivenza risiede altrove: nei principi, nelle convinzioni, nel costume, nel diritto alla difesa, gelosa della propria identità e della capacità di comunicazione.

Tale obiettivo può essere raggiunto più attraverso un cambiamento da parte di chi è maggiormente responsabile del governo, anche locale, che non mediante l'architettura, sia pure perfezionabile, delle norme.

Vogliamo insomma che si affrontino tutti i problemi di convivenza alla luce e con la forza di determinati principi: in primo luogo di quello della tolleranza reciproca, che non consente un atteggiamento di diffidenza, soprattutto se istituzionalizzato; in secondo luogo il principio della capacità di integrare valori e di abolire discriminazioni per i singoli come per i gruppi (guai se il gruppo pretendesse di assumere in sé, con una specie di autolegittimazione, ogni capacità di espressione del singolo!).

Noi desideriamo non soltanto che le minoranze tedesca e ladina siano tollerate, non ostacolate, nella loro libera espansione, ma anche che si attuino azioni positive, secondo una concezione ormai accolta da tutti i paesi civili, per una eguaglianza sostanziale e non formalistica. Occorrono azioni positive! Queste azioni possono avere una funzione che, in qualche modo, può essere anche transitoria, signor ministro: una funzione — lo riconosciamo — di carattere riparatorio.

Riconosciamo — è un'esperienza comune a tutti noi che siamo di lingua tedesca — che nelle aule di giustizia non vi è una completa osservanza degli obblighi dello Stato, in particolare dell'obbligo di garantire a tutti parità di diritti. Questo oggi non c'è! Tale ritardo pesa e forse induce proprio a proporre anche soluzioni parzialmente sbagliate.

D'altra parte guai se alcune misure riparatorie (una di queste è stata indicata da settori della dottrina nell'uso della proporzionale nell'impiego pubblico statale) divenissero sistema di governo e principio di amministrazione! Ciò significherebbe, infatti, fare di questo strumento (supporto necessario per riparare al passato) uno

steccato e non, quindi, uno strumento per così dire, ortopedico, atto a consentire la fisiologia dei rapporti sociali.

Abbiamo ascoltato con qualche perplessità signor ministro, le sue dichiarazioni sulla proporzionale da attuarsi anche al settore delle ferrovie. Ma su questo specifico argomento ritornerò più avanti.

Ciò che più ci allarma e che allarma questa volontà di convivenza, (certo non rappresentata soltanto dal nostro gruppo politico, ma diffusa nella stragrande maggioranza della gente del Sud Tirolo) sono alcuni strumenti pericolosi, per altro già denunciati, ma mai corretti. Mi riferisco, per esempio, all'uso improprio, per finalità separatiste, del censimento, che è diventato una schedatura etnica, così che chi vi obietti viene privato di ogni diritto civile. Oggi — ancora — non si lavora, non si ha la casa, non si fa politica se non si è sottomessi a questa schedatura. Non è questo il livello di democrazia e di civiltà al quale miriamo nel Sud Tirolo!

Ma vi è di più. Per quale motivo, infatti, il bilinguismo deve essere scoraggiato? Perché dobbiamo ridurci ad ascoltare in quest'aula le petizioni di centinaia di persone, di genitori che vogliono essere bilingue e che vogliono far diventare bilingue i loro figli? Perché, ricorrendo ad artificiosi argomenti, si impedisce a questa gente che vuole convivere in modo pacifico e comprendere la lingua dell'altro, di diventare, nel corso di una o due generazioni, completamente bilingue, come d'altronde richiederebbero le stesse dimensioni europee? Forse si vuole mantenere di fatto una riserva mentale sulla separatezza fra i gruppi e, tutto sommato, sulla loro incomunicabilità?

Signori ministri, nella nostra regione, o nella nostra provincia, abbiamo da quarant'anni, cioè da quando è in vigore la Costituzione, un regime speciale. Le leggi dello Stato sono tutte state emanate come decreti del Governo. Da quarant'anni, cioè da quando esiste in pratica il nostro Parlamento, si verifica una espropriazione della possibilità del Parlamento di fare leggi, o anche soltanto di conoscere la legge che viene approvata nella nostra provincia.

Quello odierno, da questo punto di vista, un momento importante. Oggi, infatti, possiamo arrivare ad un voto di indirizzo assai rilevante. Ma quante altre norme sono state emanate senza che il Parlamento neppure ne conoscesse il tenore? Quante norme sono state, per così dire, «covate» in seno alla commissione dei sei, dunque con un raccordo privilegiato, e comunque esterno alle strutture di democrazia rappresentativa, tra un partito e la maggioranza di Governo? Anche noi chiediamo misure riparatrici: la democrazia ha sofferto!

Per questo motivo, ci sembra un segnale di cambiamento — che vogliamo enfatizzare, anche se probabilmente diversa era l'intenzione di chi lo ha dato — l'ipotesi, che per noi è un'attesa, che la commissione dei sei cessi di essere il luogo della compensazione politica e delle transazioni, spese volte discutibili, tra una forza politica ed il Governo.

Per quale ragione pensiamo ciò? Innanzitutto per ragioni di carattere costituzionale, perché le leggi le fa il Parlamento.

JOHANN BENEDIKTER. C'è una sentenza...

GIANNI LANZINGER. Sì, collega Benedikter, c'è una sentenza della Corte costituzionale che è stata più volte citata e che voglio citare anch'io (ricordiamo però che è una sentenza che andrebbe letta per intero), ma c'è anche uno statuto (che è legge costituzionale) il quale, all'articolo 108, stabilisce che la commissione dei sei, anzi le commissioni cessano di essere organi di consulenza del Governo dopo due anni dall'entrata in vigore dello statuto. Noi intendiamo attenerci allo statuto, chiedendo che finalmente non si seguano più queste «vie separate» di legislazione, queste vie irresponsabili e non rappresentative.

A proposito della sentenza della Corte costituzionale, in premessa desidero ricordare che le sentenze hanno una propria dinamica evolutiva, per cui non credo che ad essa possa essere conferita, secondo un principio autoritario, validità assoluta e

perenne. La sentenza è un atto di giudizio adeguato al fatto proposto al giudice e vale per il caso specifico. Non è possibile dare ai giudizi della Corte un valore che sopravvanzì il Parlamento e la Costituzione insieme.

In ogni caso la Corte dice una cosa diversa da quella che le si vuol far dire. Infatti nella sentenza è scritto che il Governo «deve emanare norme di attuazione prescindendo» — sottolineo questa parola «dal parere della commissione paritetica quando questa non abbia emesso parere nei primi diciotto mesi del biennio». Questo dice la Corte. Ed allora? Perché si continua a ritenere che le norme che noi oggi critichiamo, siano in qualche modo legittimate dall'essere state contrattate dalla commissione?

Nella sentenza è contenuta una parte altrettanto importante ai fini di questo discorso. Essa, infatti, investe in generale il sistema di produzione di norme delegate, affermando che questa particolare fonte, la «norma di attuazione», deve essere intesa in termini compatibili con il sistema e, quindi, deve essere riconosciuta finché non si esaurisca l'attuazione delle norme statutarie.

Questo per noi oggi è un punto fermo e, in tale ottica, consideriamo positiva la risoluzione della maggioranza là dove dice che la Camera considera così conclusa l'attuazione dello statuto e del «pacchetto». Questa frase concretizza proprio quel punto fermo che la Corte ha fissato con precisione. Da oggi in poi, dunque, non ha più legittimazione quella forma di legislazione che strappa le regole della democrazia rappresentativa e devia rispetto ai canali ordinari di produzione della legge.

Certamente ci rendiamo conto che la questione non riguarda soltanto la nostra provincia. Ci rendiamo conto che dobbiamo inserire — ed è una proposta che facciamo ai colleghi della *Südtiroler Volkspartei* — il dibattito sull'Alto Adige nel contesto più ampio di quello sulle autonomie speciali e ordinarie; che dobbiamo lavorare per far riprendere forza a tale dibattito.

In questo senso quindi, ci pare importante ridefinire il meccanismo di compartecipazione tra la regione e il Parlamento, forse anche con una presenza del Governo. Certo è che la concertazione, alla quale crediamo, deve essere fatta con responsabilità pubblica, soprattutto ripristinando la funzione non solo di indirizzo ma anche di legislazione del Parlamento.

Il Parlamento è l'unico organo legittimato ad emanare leggi, che siano rappresentative della maggioranza; certamente starà alla sensibilità della maggioranza stessa varare leggi che non siano contrastanti con gli interessi della minoranza.

Colleghi della *Südtiroler Volkspartei*, questa è la logica democratica! Voi pretendete (come mi pare di aver capito) che l'unico modo per varare leggi nella provincia di Bolzano sia quello di utilizzare il canale privilegiato esistente tra la *Südtiroler Volkspartei* e il Governo. Tutto ciò è contro i principi del nostro ordinamento giuridico che vuole che la maggioranza approvi le leggi nel rispetto della Costituzione, con i limiti e i criteri di regolazione che la Costituzione consente, altrimenti...

FERDINAND WILLEIT. Per tutte le regioni a statuto speciale è così.

GIANNI LANZINGER. Per tutte le regioni a statuto speciale c'è il problema di trovare una forma di concertazione che consenta l'approvazione di leggi che non possono essere al di fuori e molte volte anche contro gli indirizzi del Parlamento!

Mi sembra molto pertinente l'osservazione che faceva il collega Cardetti, ma a questo punto se la maggioranza è orientata a ritenere conclusa l'attuazione dello statuto e del «pacchetto», mi domando quale atteggiamento assumerà la *Südtiroler Volkspartei*. Io non l'ho ben capito. Abbiamo un documento dell'esecutivo del febbraio 1988 che pone delle condizioni, ma oggi ho constatato che la *Südtiroler Volkspartei* vota a favore di questa risoluzione. Quindi tale voto dovrebbe rappresentare un segnale di assenso a questo tipo di conclusione, che è attesa con grande sollievo

dalle popolazioni. Questo dovrebbe essere un momento di ampio consenso, che però temo non si realizzerà. Per quale ragione? Per una ragione molto semplice, signor ministro: le norme relative alla lingua da usare nei processi e nella pubblica amministrazione e quelle sull'ammissione alle scuole hanno una matrice che ha prodotto alcune malformazioni, come ad esempio la «commissione dei sei».

Si discute di questo problema ormai da anni ed è di nuovo riaffiorato l'elemento originario della «commissione dei sei». Noi ci sentiamo maggioranza in Parlamento, su questo punto; non voteremo la risoluzione della maggioranza, ma ci sentiamo ugualmente maggioranza per la critica che rivolgiamo a queste due norme sbagliate.

Abbiamo la sensazione che il Parlamento non sia libero nel decidere su tali norme, che un profilo di natura internazionale prevalga sul loro merito costituzionale. Ma forse, più che una sensazione, possiamo dire che si tratta di una impressione documentata. La norma relativa alla lingua stabilisce di fatto che chi sceglie un avvocato o un consulente tecnico che parlino lingua diversa dalla propria deve rinunciare all'uso della propria lingua. Ebbene, noi diciamo che questa è una norma che toglie il diritto alla minoranza linguistica, tedesca e ladina, di usare la propria lingua.

È come dire che si deve abiurare alla propria fede politica per essere curato da un primario in un ospedale o da un medico fuori dell'ospedale. Questo è il punto! Non è tanto il problema di poter scegliere il difensore! L'imputato sceglie sempre secondo l'orientamento di preferenza, ma dovrà rinunciare (questa è la sanzione, questa è l'abiura richiesta, questo è l'aspetto più intollerabile della norma!) alla propria lingua, perché la condizione per scegliere quel determinato difensore è di parlare una lingua diversa dalla propria. Mi pare che in questo modo chi sostiene questa norma non renda un buon servizio alle minoranze.

Che dire poi del fatto che i giudici popolari saranno scelti soltanto tra quelli che

hanno il «patentino», cioè un certificato che è conseguito prevalentemente dal ceto burocratico, cioè da coloro che hanno partecipato o parteciperanno ad un concorso pubblico, visto che si tratta di un requisito necessario per l'assunzione? Che dire di questa restrizione della sovranità popolare? Che dire del caso di tutti coloro (e sono molti) che, non avendo partecipato al censimento, non possono ottenere il «patentino» e quindi neppure diventare giudici popolari?

Questa norma inoltre è al di fuori dello statuto ed anche in parte contro lo statuto. Sicuramente è una norma fuori dello statuto: come si può, in sede di emanazione di norme di attuazione, innovare il regime delle sanzioni penali, introdurre una norma penale nuova?

Debbo rilevare che la nostra posizione è maggioritaria, in quest'aula, visto che abbiamo presentato una mozione critica nei confronti di queste due norme, che è stata sottoscritta anche da rappresentanti dei partiti della maggioranza. È una mozione tutt'ora pendente, che il signor ministro conosce. Abbiamo dunque avuto un conforto importante, in questa nostra battaglia, che tuttavia ha raggiunto obiettivi molto limitati, perché la facoltà per il difensore di fare soltanto una dichiarazione orale quando si rivolga al giudice, non potendo ad esempio rivolgersi al teste nella lingua che preferisce, mi pare rappresenti una rettifica fortemente limitativa ed insufficiente, nella prospettiva dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Signor ministro, come lei sa, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad esprimere un parere oggigatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958, in materia di ordinamento giudiziario. Ebbene, sulla norma in questione esso ha espresso parere contrario! Il Consiglio superiore della magistratura, cioè l'organo di autogoverno della magistratura, è contrario a questa norma, per ragioni di principio che sono dettagliatamente esposte.

Parere contrario è stato inoltre espresso non soltanto, in modo molto deciso, dal

presidente repubblicano del consiglio provinciale di Bolzano, ma soprattutto dai ministri tecnici competenti. Non leggo qui le frasi assolutamente condivisibili che il ministro Vassalli ha pronunciato il 21 settembre 1987, alla Camera, su questo punto. Voglio però rilevare che al ministro va reso titolo di merito per l'introduzione della direttiva n. 102 (che è in contrasto con i principi ispiratori della norma di attuazione in esame!) nella legge-delega per il nuovo codice di procedura penale.

Quale guazzabuglio arriveremo ad ottenere in questo modo, e quale stabilità avrà l'attuazione di questa norma, quale certezza del diritto essa consentirà, se appena emanata sarà oggetto di contestazioni?

Vorrei ancora segnalare in ordine a questo aspetto, una affermazione (che io definirei piuttosto un criptogramma) dell'ex ministro Gunnella, che l'onorevole Cardetti ha chiesto oggi all'attuale ministro di rendere meno criptica. Nella sostanza: questo processo, caratterizzato da una così grave limitazione, è suscettibile di modifica attraverso provvedimenti unilaterali del Governo che, non alterando la norma, consentano la difesa, oppure no? A noi pare di sì; ci pare sia comunque possibile ragionare quanto meno in termini di subordinate.

Ma pure la norma relativa alla scuola non è meno criticabile dal punto di vista costituzionale. Ci pare che essa sia paradossale, nata com'è da un accordo precedentemente raggiunto a livello politico (di nuovo la «commissione dei sei»), nata da una svista e non dal «pacchetto» o dallo statuto. Ho qui i testi del «pacchetto» e dello statuto ebbene, l'articolo 19 non fa riferimento alle commissioni. Il pacchetto e lo statuto stabiliscono il diritto del genitore di iscrivere il proprio figlio alle scuole dell'obbligo della provincia di Bolzano, su semplice richiesta. Ci sono state infinite prese di posizione a tale riguardo; da ultimo cito (perché mi pare di particolare rilievo) la posizione contraria delle rappresentanze provinciali dei tre sindacati confederali, per quanto concerne la scuola, per ragioni pedagogiche e di correttezza nell'insegnamento.

Signor ministro, qual'è il parere del ministro della pubblica istruzione su questo argomento? Io ritengo che sia contrario! Io ritengo, a ragion veduta, che sia contrario!

Si tratta di un atteggiamento di perfidia (diciamo così) verso la minoranza o, piuttosto, di una manifestazione, una volta di più, di insensibilità costituzionale di fronte a tortuosità che non possono far parte del patrimonio autonomistico?

Voglio fare un brevissimo cenno, dal momento che il tempo a mia disposizione sta per scadere, ad una questione che lei ha indicato come una di quelle su cui è possibile un intervento del Governo: la proporzionale nelle ferrovie. Ebbene, noi siamo decisamente contrari (lo dico in modo estremamente semplice e schematico) all'introduzione della proporzionale in campi per i quali lo statuto fa riferimento a concorsi per i quali non sono previste separazioni basate su ragioni linguistiche. Voglio richiamare l'attenzione del signor ministro sull'articolo 10, terzo comma, dello statuto...

PRESIDENTE. Onorevole Lanzinger, desidero ricordarle che mancano due minuti allo scadere del tempo a sua disposizione.

GIANNI LANZINGER. Grazie, signor Presidente.

L'articolo 10, terzo comma, con una formulazione che corrisponde esattamente al testo del «pacchetto», dispone che in provincia di Bolzano il collocamento al lavoro deve avvenire evitando qualsiasi discriminazione per ragioni linguistiche. Soltanto all'articolo 89 lo statuto prevede la possibilità di adottare la proporzionale nell'impiego pubblico statale, per ragioni ben precise. Tale disposizione è però — lo ripeto — limitata all'impiego statale; tutto ciò che non è a carattere statale ricade sotto la garanzia prevista dall'articolo 10 che (come ho già detto) vieta qualsiasi discriminazione per ragioni linguistiche. Quella che si profila nel settore che ho poc'anzi richiamato è, invece, una discriminazione per ragioni linguistiche: giustificata da

motivi di carattere riparatorio, si tratta pur sempre di una discriminazione.

Nel concludere, voglio sottolineare che questo dibattito, a mio avviso, presenta alcuni aspetti positivi. Il primo consiste nel fatto che voteremo delle risoluzioni, e che si tratterà di un voto impegnativo per il Governo, come previsto dal testo stesso delle risoluzioni là dove si dice: «la Camera impegna il Governo». Il secondo aspetto positivo è da rinvenirsi nel fatto che, con questo dibattito, si è manifestato in Assemblea un elevato livello di sensibilità democratica, una cultura dell'autonomia che fa propri argomenti che stanno alla base della Costituzione e dello statuto e che, in base a quegli argomenti stessi, nega cittadinanza alle due norme di cui ho detto. La sinistra, e non solo la sinistra, ha espresso la propria posizione al riguardo in maniera molto compiuta. Apprezziamo, in questo quadro, la posizione dell'attuale ministro, che ha fornito indicazioni ed avvertimenti diversi da quelli espressi in precedenza.

Non voteremo, però, a favore della risoluzione presentata dalla maggioranza perché riteniamo che in esso vi siano pur sempre delle manchevolezze: e voglio rapidamente indicare quello che, a nostro avviso, manca. Manca la soddisfazione profonda delle popolazioni sulle conclusioni cui si perviene; manca una tensione alla riconciliazione, che non può che coinvolgere tutti i gruppi linguistici; manca un'ispirazione diversa dal passato sul rafforzamento delle autonomie territoriali ed in merito al bilanciamento democratico tra organi dello Stato e delle autonomie; manca una risposta a questo bisogno di pluralismo.

Noi chiediamo invece un domani per la convivenza, chiediamo la possibilità di sperimentare l'alternativa nella scuola bilingue, nell'università, nelle diverse, inventate e concesse occasioni di incontro tra giovani nelle varie associazioni e nella cultura. In questo ci sembra si debba radicare la convivenza ed a questo deve tendere ogni atto di governo (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e di democrazia proletaria*).

Chiusura della votazione per schede.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per schede ed invito la commissione di scrutinio a procedere, nella sala dei ministri, alle operazioni di scrutinio.

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo fiera di Messina.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'augurio non rituale che la mia parte politica rivolge al ministro Maccheroni di svolgere un buon lavoro, nelle sue attuali ed alte funzioni, si accompagna alla considerazione che forse un inizio più agevole del suo mandato, che non quello costituito da una questione così spinosa ed accidentata, avrebbe potuto rappresentare un più auspicabile esordio nell'esercizio delle sue funzioni ministeriali.

Ciò non ci esime, signor Presidente e signor ministro, dal dire — con la durezza che la nostra parte politica ritiene necessaria in questa circostanza — che le comunicazioni del Governo, sostanzialmente identiche a quelle già rese in quest'aula dal precedente ministro, onorevole Gunnella, sono tali da suscitare in noi la più ferma protesta e la più decisa opposizione.

A nostro avviso, vi è tutta una filosofia dei rapporti tra minoranze etniche in

quella zona d'Italia che deve essere, *ab origine*, radicalmente esaminata. Ho ascoltato con estremo interesse e rispetto l'impostazione che al problema ha dato, nell'intervento che ha preceduto il mio, l'onorevole Lanzinger. Si è trattato di una impostazione di prospettiva nella quale sostanzialmente si dice: abbattiamo gli steccati tra le minoranze etniche, nella prefigurazione di una realtà europea nella quale tali steccati non avranno più ragione di esistere.

Tuttavia, la filosofia degli accordi che il Governo ha ritenuto di concludere (esclusivamente — perché questo è storicamente accertato — con la *Südtiroler Volkspartei*) accetta invece e cristallizza, per oggi e per il futuro, una divisione etnica ed una separatezza tra popolazioni che è già concettualmente inaccettabile. Dal momento che, quindi, si prende quella strada, è evidente che una forza nazionale come la nostra, che sente profondamente i legami con la tradizione ed il fatto che quest'ultima si deve infuturare valorizzando ciò che di nobile da essa deriva, deve assumere — direi storicamente — la posizione di chi difende quella che oggi è obiettivamente una minoranza etnica, cioè la popolazione di lingua italiana della provincia di Bolzano.

In Italia, di fronte ad una politica dei piccoli passi, usiamo l'espressione «politica del carciofo»; in Germania ne usano un'altra, forse perché alla simpatia per le verdure mediterranee accompagnano quella per i salumi, di cui sono abili manufattori: parlano infatti di «politica del salame». Questa espressione è stata usata, ad esempio, a Berlino quando, come è noto, l'Unione Sovietica e la Germania orientale — con una decisione che, attraverso vari colpi di mano, trasformava obiettivamente la situazione che si era creata al termine del secondo conflitto mondiale — hanno determinato tutta una serie di violazioni degli accordi interalleati, della condizione della città di Berlino, della possibilità per la popolazione di tale città di vivere liberamente. Anche lì ha agito la politica degli steccati, realizzata attraverso il «giorno per giorno», il chiedere sempre di più, il

non accontentarsi mai, il far credere che ogni questione, ogni controversia sia l'ultima e poi sollevare il giorno dopo un'altra questione, un'altra controversia.

Siccome da questo punto di vista dobbiamo riconoscere ad alcuni dei cittadini di lingua tedesca una certa franchezza, il collega Willeit, che prima ha parlato, ha detto chiaramente al Governo di non illudersi di avere una «quietanza liberatoria», perché vi sono ancora ben otto questioni — bontà sua, non sono venticinque! — da affrontare e risolvere. Sono convinto (perché è la storia di questi quarant'anni che lo dimostra) che quando le otto questioni saranno state risolte ne salteranno fuori altre, perché questo è nella logica di una politica ispirata a creare uno steccato irreversibile fra le popolazioni che da sempre convivono in quella zona.

La storia ce lo insegna, qualunque cosa abbiano tentato di fare attraverso il saccheggio dell'archivio del Tolomei, che aveva dimostrato come fosse storicamente ineccepibile e indiscutibile che in quelle vallate da sempre hanno convissuto popolazioni di lingua sia italiana sia tedesca. Anzi il Tolomei aveva addirittura potuto provare (con documenti che ovviamente gli uffici del *Terzo Reich* a ciò deputati si sono preoccupati di far sparire) che addirittura prima del trattato di Campoformio la lingua prevalente in quelle valli era quella italiana.

Ma ciò appartiene alla storia antica e potremmo parlarne con serenità e con distacco se non avessimo sotto i nostri occhi il dramma — perché di questo si tratta, signor ministro — della minoranza italiana che oggi in Alto Adige sente fino in fondo che il Governo centrale non la protegge, non la tutela; sente fino in fondo che una linea politica quale quella che si è imposta qui a Roma attraverso una serie di concessioni, di cedimenti, di abbassamenti di guardia verso l'arroganza della *Südtiroler Volkspartei*, li costringerà ad un esodo che è già negli atti, visto che dal 1948 ad oggi la popolazione di lingua italiana in Alto Adige è diminuita in maniera preoccupante, mentre è aumentata in maniera notevole quella di lingua tedesca.

Vi sono disparità di trattamento obiettive; vi sono prevaricazioni obiettive ai danni di coloro i quali in quelle zone hanno il torto di avere come lingua madre l'italiano. E questo provoca l'esodo, un esodo determinato dalla «politica del salame», dalla politica delle richieste continue, delle «quietanze liberatorie» che non arrivano e non arriveranno mai perché non vi è obiettivamente l'interesse a compiere questo atto conclusivo della vertenza.

Vorrei cogliere l'occasione di questo dibattito, signor ministro, per chiedere a lei, che sappiamo essere uomo d'onore nel senso migliore della parola, di assumere in sede di replica l'impegno responsabile del Governo a dichiarare qui, dopo il voto (che certamente sarà favorevole alle tesi del Governo, grazie alla maggioranza di recente costituita), assumendosene le responsabilità (che a questo punto saranno non soltanto politiche ma anche storiche), che il Governo dell'Austria rilascerà questa benedetta «quietanza liberatoria», con un impegno personale, prima ancora che politico e storico, come ho appena detto.

Ce lo dica, signor ministro, perché, anche se siamo convinti del contrario, anche se osteggiamo, per ragioni che brevemente illustrerò, questo tipo di accordo per la forma che lo ha accompagnato all'atto della sua nascita e per il merito delle misure previste, una sua personale dichiarazione in questo senso sarebbe già per noi una sorta di appagamento, sia pur transitorio.

È la «filosofia dello steccato» che prevale anche in queste norme: la filosofia secondo la quale in quelle zone o si accetta il crudo, il duro, il gretto, direi il vecchio modo di controllare tutta la popolazione (ecco i patentini, ecco le dichiarazioni di appartenenza, ecco le schedature etniche) oppure non c'è possibilità di lavoro, di inserimento e di prospettive.

Ogni cittadino italiano sa quanto sia difficile stabilire la propria residenza, per esempio, in Alto Adige, anche se intende recarsi in quella zona per ragioni turistiche e trattenervisi per un certo numero di anni. Si tratta di difficoltà incredibili,

mentre, per quanto riguarda il resto del territorio nazionale, si possono determinare liberamente autentiche emigrazioni di etnie e di popolazioni, talvolta anche in misura eccessiva.

È quindi questa l'impostazione che ha fatto da regia, che ha operato come ispirazione di fondo di questi accordi, che certo non saranno gli ultimi in senso storico-cronologico perché — stia pur tranquillo, signor ministro — in questo senso abbiamo avuto segnali in aula, ai quali fa eco la stampa più qualificata di oggi. È già cominciato il gioco delle parti: Magnago appare il moderato pronto a mettersi d'accordo con Roma ma salta subito fuori l'intransigente di turno, utile per perpetuare l'atteggiamento che consente di stare a due o tre o quattro tavolini senza mai chiudere i problemi.

D'altra parte, signor ministro, lei sa meglio di me che — dopo i famosi (ma noi li definiamo famigerati) accordi De Gasperi-Gruber del 1946, che penalizzavano i cittadini di lingua tedesca che avevano optato per l'Italia e favorivano quelli che avevano invece scelto la Germania nazista — i rappresentanti altoatesini si dichiararono ampiamente soddisfatti di quanto era stato fatto. Quando fu redatto lo statuto autonomo regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige furono pronunciate altre dichiarazioni di soddisfazione. Ma poi ha preso l'avvio un secondo tipo di comportamento: quanto i politici affermavano veniva successivamente contraddetto dalla sollevazione popolare artatamente organizzata. Cominciavano gli attentati, si determinava a freddo, a tavolino e con il solito abituale cinismo (che è costantemente dietro a tali vicende), un clima di cosiddetta «irrespirabile convivenza». Allora, da Roma veniva fuori la politica delle ulteriori concessioni e degli ulteriori cedimenti.

Ho l'impressione (ma più che l'impressione, signor ministro, la certezza) che tutto questo rappresenti un'altra tappa del triste calvario che l'Italia, avendo intrapreso la logica dell'internazionalizzazione di un problema che era e resta esclusivamente interno, sarà costretta ancora a sa-

lire; fino a quando non si deciderà a prendere atto che il confine stabilito con il trattato del 1918 è quello del Brennero; e fino a quando, pur nell'ambito di una Costituzione che garantisce ad ogni cittadino — quindi anche a quelli di lingua diversa da quella ufficiale, cioè quella italiana — i diritti che una Costituzione democratica deve contemplare, rifiuti di internazionalizzare un problema poiché non sussistono i presupposti giuridici né, a questo punto, quelli storico-politici, attesa l'estrema disponibilità del Governo e dell'ordinamento giuridico italiano nei confronti di tali minoranze etniche.

Di più non si poteva chiedere, ed invece è stato chiesto; di più non si poteva fare ed invece è stato fatto, perché abbiamo accettato di diventare di colpo (come diceva il nostro magnifico e splendido rappresentante, onorevole Mitolo) debitori dell'Austria: solo un debitore, infatti deve implorare una quietanza liberatoria. In tal modo, ci siamo incamminati sulla strada di conflitti che potranno diventare così duri da darci pagine non liete.

Ma una cosa, signor ministro, deve essere chiara: gli italiani non sono tutti della pasta dell'onorevole Piccoli. L'onorevole Piccoli è libero di dichiarare di essere contento che l'Italia abbia perso la seconda guerra mondiale (si tratta di una affermazione sulla cui indegnità l'onorevole Tremaglia credo abbia già detto abbastanza). Tuttavia, l'onorevole Piccoli e la maggioranza di cui fa parte non possono permettersi di voler perdere oggi una guerra che abbiamo vinto: la prima guerra mondiale! Questo gli italiani non lo consentiranno mai, in Parlamento, o fuori del Parlamento se sarà necessario, con la certezza che una minoranza etnica, già ampiamente tutelata e garantita, non può pretendere di insolentire un popolo che ha dimostrato, al cospetto del mondo intero (perché non vi è nessun'altra minoranza etnica in tutto il mondo che possa disporre delle facoltà, delle autonomie, delle libertà, dei diritti, degli arbitrii e delle arroganze che ogni giorno riempiono la cronaca in quelle zone d'Italia), una pazienza senza limiti.

Sponderò a questo punto alcune parole

sul merito del provvedimento alla nostra attenzione, con particolare riguardo ai problemi che si porranno se mai — ma noi ci auguriamo che ciò non avvenga — questa legislazione verrà introdotta ed applicata in quelle zone.

Credo anzitutto che, processualmente, ci troveremo di fronte a problemi inestricabili, ad un groviglio di situazioni che non potranno essere risolte se non rimettendovi di nuovo le mani e quindi creando un altro contenzioso. Quando si teorizza un processo sostanzialmente monolingue, che però può diventare bilingue, se tali sono le condizioni dello stesso (per la presenza di più imputati o per la presenza di una parte civile di lingua diversa da quella del primitivo imputato o iniziatore di un'azione civile), si dà luogo ad una problematica che, allo stato, è possibile soltanto ipotizzare in termini di difficoltà applicativa. Solo l'esperienza ci insegnerà quanto tale processo sia, nei fatti impraticabile.

Appena iniziato, per esempio, un procedimento penale, l'imputato può dichiarare in quale lingua intende che esso si svolga; già questo primo aspetto comincia a far nascere dei dubbi, perché tale dichiarazione, anche se legata magari a valutazioni precedenti l'appartenenza al gruppo linguistico, potrebbe essere strumentale, al fine cioè di evitare un giudice o un tipo di giurisdizione. Il concetto del giudice naturale, a mio avviso, comincia ad essere vulnerato già da questo primo principio, dato che appunto l'imputato può scegliere il binario su cui camminare.

Veniamo ad un'altra ipotesi. Il processo va avanti secondo la lingua dichiarata dall'imputato; ma, che succede se — come è anche previsto dal nostro codice — il processo si allarga, perché saltano fuori altre responsabilità di altri imputati? Costoro appaiono ad un certo punto del processo, e magari si dichiarano di lingua diversa da quella del primo imputato; magari è addirittura necessario il trasferimento di competenza per una imputazione più grave, con tutti i fenomeni che derivano dalla connessione e con tutte le ipotesi previste dall'articolo 45 del codice di

procedura penale. Questo groviglio come lo risolviamo? Traduciamo tutto! Ma allora, se si deve tradurre tutto nelle due lingue, non è più sensato stabilire fin dall'inizio il principio che il processo si svolge nella lingua italiana (che è la lingua ufficiale dello Stato) e che tutti gli atti vengono tradotti nel caso in cui chi vi ha interesse ne faccia richiesta? Non è forse questa la linea maestra, una linea che nessuno, né in Italia né nel resto del mondo, potrebbe mai contestarci considerandola limitatrice dei diritti della minoranza etnica? Si tratta, anzi, di una linea esaltatrice di tali diritti; chi altri nel mondo ha infatti la facoltà di svolgere il processo secondo i sistemi che ho sommariamente ricordato?

Noi abbiamo voluto creare anche in questo caso uno steccato, abbiamo voluto ipotizzare che per gli imputati di madrelingua tedesca il processo deve svolgersi con il giudice di lingua madre tedesca, con la verbalizzazione solo in lingua madre tedesca, mentre coloro che sono malcapitati in quel processo assistono ad una stanca, o forse non propria, traduzione, nella consapevolezza che ormai in quel lembo di patria si sta verificando qualcosa di particolarmente strano e incomprensibile.

Da questo punto di vista, signor ministro, le conseguenze sul piano della unità della giurisdizione saranno indubbiamente gravi, in quanto si dovrà pensare poi al giudizio di cassazione. Perché infatti questo non dovrebbe svolgersi secondo gli stessi criteri dei primi due gradi di giudizio (anche la corte d'appello avrà una sua sezione a Bolzano)? Perché non si dovrebbe adottare lo stesso meccanismo?

Dovremmo quindi avere una Corte di cassazione abilitata a giudicare nella lingua dell'imputato che all'inizio abbia dichiarato (secondo una sua valutazione, verificabile fino ad un certo punto) che intende essere giudicato in lingua tedesca. Ritengo che questa situazione presenti tali elementi di assurdità che il soffermarsi a parlarne sia veramente eccessivo. Noi però lo facciamo ugualmente, anche se l'aula oggi è sufficientemente deserta, come ac-

cade nella maggior parte delle occasioni in cui non vi sono votazioni e si tratta solo di scambiare opinioni.

Vogliamo che domani qualcuno ricordi che queste norme sono state varate almeno con la presenza accanita e attiva di una minoranza di questa Camera; una minoranza che non ha ceduto con superficialità, con leggerezza e con arrendevolezza a quello che noi consideriamo l'ennesimo insulto nei confronti dell'ordinamento giuridico complessivo del nostro paese.

Non condividiamo, ad esempio, la norma in base alla quale i giudici popolari presenti nelle corti d'assise e nelle corti d'assise d'appello debbano essere necessariamente scelti tra coloro che abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza etnica, con una evidente limitazione della partecipazione popolare a questo tipo di giustizia, che la Costituzione vuole sia senza limiti. Per non parlare (è stato già detto, ma voglio ribadirlo) della vulnerazione del dibattito di difesa, che ha un valore soggettivo e uno oggettivo e che deve concretizzarsi nella possibilità per l'imputato di scegliere il difensore che preferisce, senza le limitazioni linguistiche che questa normativa introduce.

Per non tediare ulteriormente, signor ministro, concluderò dicendo che noi troviamo in queste norme la conferma di una impostazione che purtroppo in Italia ha radici antiche; l'impostazione che ci fa ricordare certi governi del primo dopoguerra che tornavano piangendo dai luoghi dove si trattavano le sorti della pace perché non avevano la forza di reagire; l'impostazione di chi crede che offrendo sempre e sistematicamente l'altra guancia si possa ottenere dall'arrogante e dal prepotente un atteggiamento diverso e migliore.

Noi non apparteniamo a questo tipo, o a questo sottotipo, di italiani e, come ho già detto, signor Presidente, signor ministro, la nostra battaglia non si esaurirà nell'aula di questa Camera distratta, ma continuerà lungo la linea che il popolo altoatesino ci ha indicato già nelle elezioni del 1987 ossia, la linea della difesa degli italiani in tutte le zone del territorio nazionale,

quindi anche nell'Alto Adige; e, al tempo stesso, lungo la linea secondo la quale, nell'ambito della Costituzione repubblicana, e senza inutili e gratuite concessioni a Stati ed a organismi stranieri, sono garantiti tutti coloro i quali hanno e debbono sentire l'onore di chiamarsi cittadini italiani (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Camber. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Sospendo quindi la seduta, che riprenderà alle ore 16 con la replica del Governo.

**La seduta, sospesa alle 13,10,
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Andreotti, Lattanzio, Matteoli, Mazzone e Antonio Testa sono in missione per incarico del loro ufficio.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo» (1912).

Risultato della votazione per l'elezione di tre Commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per l'elezione di tre Commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

Presenti e votanti 381

Hanno ottenuto voti i deputati: Aiardi 189, Serrentino 182, Umidi Sala 123, Orziari 40.

Voti dispersi 9
Schede bianche 27
Schede nulle 3

Proclamo eletti i deputati: Aiardi, Serrentino e Umidi Sala.

Risultato della votazione per la elezione di tre Commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per l'elezione di tre Commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico.

Presenti e votanti 381

Hanno ottenuto voti i deputati: Piro 216, Carrus 212, Macciotta 126.

Voti dispersi 6
Schede bianche 28
Schede nulle 1

Proclamo eletti i deputati: Piro, Carrus, Macciotta.

Risultato della votazione per l'elezione di otto Commissari, quattro effettivi e quattro supplenti, per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Comunico il risultato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

della votazione per la elezione di otto Commissari, quattro effettivi e quattro supplenti, per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

Presenti e votanti 381

Hanno ottenuto voti come membri effettivi i deputati: Alagna 214, Balestracci 189, De Carolis 182, Bellocchio 126.

Voti dispersi 13
Schede bianche 27
Schede nulle 1

Hanno ottenuto voti come membri supplenti i deputati: Cerutti 187, Caccia 184, Bruzzani 125, Mundo 8.

Voti dispersi 21
Schede bianche 34
Schede nulle 1

Proclamo eletti come membri effettivi i deputati: Alagna, Balestracci, De Carolis, Bellocchio.

Proclamo eletti come membri supplenti i deputati: Cerutti, Caccia, Bruzzani, Mundo.

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco

Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro

Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippio Ugo

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Masina Ettore

Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco

Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Informo la Camera che sono state presentate le seguenti risoluzioni:

«La Camera,

udite le dichiarazioni del Governo, le approva.

La Camera considera così conclusa l'attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e del "pacchetto" ed impegna il Governo ad iniziare con urgenza le procedure internazionali presso il Governo della Repubblica Austriaca intese ad ottenere il rilascio della quietanza liberatoria per la chiusura della controversia.

La Camera impegna altresì il Governo a prendere con immediatezza le iniziative

legislative e amministrative conseguenziali alle dichiarazioni rese alla Camera.

(6-00027)

«Martinazzoli, Del Pennino, Cardetti, Caria, Cerutti»;

«La Camera,

udite le dichiarazioni del Governo, ritenuto che:

è compito fondamentale della Repubblica assicurare alle minoranze etnolinguistiche la continuità e lo sviluppo della propria identità, garantendo nel contempo il mantenimento delle condizioni essenziali di democrazia, di pluralismo e di libertà della società civile;

l'adozione di speciali misure legislative ed amministrative per la promozione degli indicati fondamentali obiettivi costituzionali è un dovere della Repubblica verso le minoranze di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige prima ancora di essere un impegno internazionalmente sancito;

l'autonomia delle popolazioni della provincia di Bolzano costituisce il quadro istituzionale dell'intervento per la salvaguardia delle minoranze così che tutti i tre i gruppi linguistici conviventi possano sviluppare con massima efficacia la promozione della persona e dei gruppi sociali con reciproca valorizzazione;

la risoluzione della vertenza altoatesina costituisce un importante risultato, anche per i riflessi di cooperazione internazionale e di dialogo tra i popoli dell'Europa;

il Parlamento ha avuto più volte occasione di occuparsi della questione e da ultimo la Camera ha approvato in data 19 febbraio 1987 due risoluzioni impegnative per il Governo;

la notizia fornita dal Governo sulla ultimazione dei lavori tesi alla conclusione della vertenza altoatesina costituisce un motivo di sollievo per l'intero paese ed in

particolare per le popolazioni dell'Alto Adige, che da tempo attendono di tornare ad un regime amministrativo e legislativo ordinario, mediante la ripresa della normale dialettica della democrazia rappresentativa ridotta per conseguenza della delega al Governo per la decretazione di attuazione;

l'importanza della fase conclusiva acquisce l'interesse per la definizione di ogni questione inerente alla fase attuativa dello statuto, così che non residuino spunti di rivalsa o di contese che possano accentuarne estremismi e incomprensioni;

dalle stesse dichiarazioni del Governo risulta per altro che permangono alcuni elementi negativi (forse dovuti alla natura unilaterale della trattativa politica svolta di fatto dal Governo solo con la SVP);

i testi delle progettate norme di attuazione, resi noti unicamente nell'immediatezza del dibattito parlamentare, si prestano ad essere emendati rapidamente senza rallentare l'iter per la loro definizione e per la chiusura della vertenza sull'Alto Adige,

impegna il Governo

ad operare, in consonanza con le risoluzioni della Camera del 19 febbraio 1987, affinché:

1) venga approvato ed emanato, con i necessari emendamenti, ma senza dilazione e contestualmente, ogni provvedimento di decretazione legislativa o di intervento amministrativo, così che si possa considerare definitivamente e complessivamente chiusa la fase di attuazione dello Statuto di autonomia e dunque risultino esauriti i compiti delegati al Governo ex articolo 107 dello statuto;

2) prenda atto che la procedura riservata e separata mediante decretazione delle norme di attuazione, viene meno con la emanazione delle ultime norme residue citate dal Governo come già definite e per conseguenza il Parlamento, la provincia e la regione riacquistino la pienezza dei

propri poteri istituzionali, salve opportune forme di raccordo con le popolazioni sudtirolesi nella produzione di leggi che le riguardino e comunque con la cessazione dei compiti delle Commissioni dei sei e dei dodici;

3) introduca, nella norma di attuazione relativa alla parificazione delle lingue nell'attività giudiziaria e nell'amministrazione, quegli indispensabili correttivi perché essa sia mantenuta nei limiti delle misure 98, 99 e 100 del "pacchetto" e dell'articolo 100 dello statuto: sia così assicurata al cittadino in provincia di Bolzano la piena libertà nella scelta della lingua e della difesa e non vengano poste limitazioni per ragioni linguistiche nell'esercizio del mandato difensivo;

4) vengano evitate nell'ammissione degli alunni nelle scuole statali ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, misure selettive e discriminatorie quali quelle previste dalla bozza di norma di attuazione elaborata dal Governo;

5) favorisca, anche con speciali misure amministrative e finanziarie, alcune riconoscibili iniziative di pacificazione (per esempio la possibilità di sperimentazioni scolastiche e di iniziative giovanili favorevoli ad una reciproca conoscenza in piena libertà, una programmazione radio televisiva fuori dalla logica della separazione etnica, la revisione del meccanismo del censimento etnico e la determinazione del criterio del bisogno sociale senza alcuna implicazione etnica), così che si apra una nuova fase nella convivenza che, incoraggiando i rapporti di cooperazione inter-etnica, impegni le diverse comunità linguistiche alla reciproca accettazione e ad una feconda cooperazione.

(6-00028)

«Lanzinger, Teodori, Mattioli, Cima, Filippini Rosa, Melini, Rutelli, Andreis, Bassi Montanari, Boato, Ceruti, Procacci, Salvoldi, Grosso, Donati, Scalia, Faccio, Vesce, Calderisi»;

«La Camera,

premesso che

lo statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige e la completa definizione delle norme attuative costituiscono una alta risposta democratica al diritto di tutela e di garanzia della minoranza nazionale di lingua tedesca nella provincia di Bolzano e delle minoranze linguistiche presenti in regione;

esso ha consentito l'affermarsi di un'autonomia forte ed avanzata nella quale è possibile lo sviluppo di una società plurilingue fondata sul rispetto delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche delle minoranze, sulla collaborazione positiva tra i diversi gruppi etnici e sull'esaltazione dei principi della democrazia, del decentramento e dell'autogoverno delle popolazioni locali;

è dovere di tutte le forze politiche, democratiche ed autonomiste che si riconoscono nella lettera e nello spirito della Costituzione repubblicana e dello statuto di autonomia, respingere con forza e determinazione ogni manifestazione di nazionalismo tesa a scardinare il progetto di convivenza che sta alla base della specialità autonomistica nel tentativo di far prevalere una logica di separazione e contrapposizione etnica;

permangono nella società altoatesina profonde lacerazioni e tensioni sulle quali si è inserita l'iniziativa di forze antidemocratiche che attraverso crescenti e pericolosi atti di violenza e di terrorismo si propone di fare dell'Alto Adige-*Süd-Tirol* un grave punto di destabilizzazione in Italia e in Europa;

il ritardo di oltre 14 anni nell'emanazione delle norme attuative dello statuto, dovuto alle inadempienze ed alle carenze dei governi centrali, non ha favorito l'affermarsi di una logica di collaborazione tra i gruppi etnici;

le responsabilità politiche del perdurante ed accentuato stato di malessere esistente tra le popolazioni locali ricadono

sulle forze di maggioranza, nazionali e locali che, in provincia di Bolzano e nella regione, hanno gestito il processo autonomistico in chiave di separazione etnica e che hanno instaurato con lo Stato centrale un rapporto di permanente conflittualità attraverso la richiesta di rivendicazioni spesso non attinenti all'*iter* normativo previsto dallo statuto, escludendo l'apporto delle popolazioni locali e delle loro diverse rappresentanze politiche e sociali e varando norme che talvolta si sono rivelate contrarie allo spirito e alla lettera dello statuto e della Costituzione;

le forze democratiche presenti in Parlamento, dando prova di una forte e convinta adesione ai principi che informano lo Statuto di autonomia e il sistema di garanzia a tutela delle minoranze etnolinguistiche, hanno indicato al Governo, con il dibattito e le risoluzioni approvate alla Camera dei deputati il 19 febbraio 1987, soluzioni di metodo e di merito in grado di arginare i pericoli di involuzione antidemocratica provenienti dalla destra neofascista italiana e dal radicalismo di lingua tedesca, di ripristinare un clima di pacifica convivenza e collaborazione tra le popolazioni e di individuare misure istituzionali, giuridiche e politiche tali da consentire una vera, duratura e stabile chiusura della vertenza e l'avvio della procedura per il rilascio da parte della Repubblica austriaca della "quietanza liberatoria";

constatato che

le ipotesi di accordo raggiunte dal ministro per gli affari regionali onorevole Gunnella con la SVP per la definizione delle norme ancora mancanti e per le leggi che attengono a materie previste dallo Statuto non corrispondono agli indirizzi contenuti nelle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 1987, in particolar modo per quanto riguarda la norma per l'uso della lingua nei tribunali e quella, non prevista, sulla iscrizione degli alunni nelle scuole pubbliche nella provincia di Bolzano, che risultano di dubbia costituzionalità,

impegna il Governo

1) ad operare in tempi ravvicinati per definire il calendario operativo necessario alla chiusura della vertenza internazionale della questione sud-tirolese considerando come norme mancanti e da varare:

a) parificazione della lingua tedesca alla lingua italiana nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali;

b) miniere, acque minerali e termali;

c) competenza legislativa in materia di assistenza universitaria;

d) ristrutturazione della Corte dei conti;

e) modifica delle norme di attuazione concernenti il diritto al voto nella regione ai sensi della sentenza della Corte costituzionale;

f) modifica del *quorum* previsto per il consiglio regionale quando si tratta di modifiche di circoscrizioni comunali;

g) il pieno ripristino dei diritti civili per i cittadini mistilingui e alloglotti al censimento linguistico del 1981 come suggerito dalla sentenza n. 439 del 1984 e ripresa dalla sentenza 497/87 del Consiglio di Stato;

h) scuola nel Trentino;

2) a garantire la definizione delle suddette norme nel pieno rispetto dei principi di libertà, di pluralismo e di salvaguardia dei diritti civili dei singoli cittadini di ogni gruppo linguistico, così come stabilito dalla Costituzione. In particolare:

a) a garantire nella predisposizione della norma di attuazione previste dall'articolo 100 dello statuto la piena parificazione delle lingue italiana e tedesca (e adeguata tutela della lingua ladina nell'uso pubblico) e quindi assicurare la piena libertà di lingua da parte dei cittadini senza alcuna coercizione linguistica, con particolare attenzione alle condizioni d'esercizio dei diritti di difesa in giudizio;

b) a garantire, per quanto riguarda la norma per la scuola nel Trentino, un adeguato insegnamento della lingua ladina nelle scuole del comprensorio ladino e, per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del Trentino, il pieno rispetto dell'articolo 9 del Concordato e del Protocollo addizionale, così come indicato espressamente dalla risoluzione approvata dalla VII Commissione della Camera;

3) a non prevedere alcuna norma restrittiva rispetto all'iscrizione alle scuole pubbliche della provincia di Bolzano in quanto già l'articolo 19 dello statuto di autonomia definisce la materia garantendo contemporaneamente la libertà d'iscrizione degli alunni e la tutela della lingua nelle scuole;

4) a considerare, con la chiusura della vertenza, sciolte le commissioni dei sei e dei dodici come previsto dalle norme statutarie e a presentare al Parlamento una proposta per l'istituzione di nuovi strumenti di corretto e democratico collegamento tra le minoranze sud-tirolesi e di lingua tedesca e ladina, l'intera comunità altoatesina e trentina, da un lato, e il Parlamento e il Governo, dall'altro;

5) a presentare al Parlamento, entro il 1988, i seguenti disegni di legge inerenti le materie statutarie:

a) disegno di legge di revisione delle disposizioni finanziarie dello Stato garantendo modalità atte a stabilire quote fisse e quote variabili;

b) disegno di legge di definizione delle modalità di attuazione della dichiarazione di appartenenza linguistica nell'ambito del censimento generale previsto per il 1991 nel pieno rispetto dei diritti civili dei singoli cittadini;

c) disegno di legge che determini i criteri di concorsi dell'ente Ferrovie dello Stato prevedendo l'applicazione della proporzionale pura quale risulta dai dati del censimento, oltre ai requisiti del bilinguismo ed assicurando il funzionamento

dei servizi anche per le nuove esigenze aziendali, con copertura dei posti a concorso eventualmente non coperti dai candidati di un gruppo, con idonei candidati dell'altro gruppo linguistico, salvo conguaglio nei concorsi successivi;

6) a considerare la legge per la revisione dei collegi sanatoriali nel Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 111 dello statuto nel quadro della discussione generale sulle riforme istituzionali del paese;

7) a verificare l'opportunità di una modifica dello statuto di autonomia per quanto riguarda gli anni di residenza previsti per il diritto al voto nelle consultazioni amministrative regionali.

La Camera

impegna altresì il Governo

ad attivare — nel pieno rispetto delle competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige — misure in grado di favorire, anche in sede locale, soluzioni positive sulle questioni più urgenti e per consentire concretamente l'avvio di una nuova fase del processo autonomistico:

a) sviluppo di una costante iniziativa nel territorio e di concerto con la Repubblica austriaca tesa a prevenire ogni forma di terrorismo ed a colpire mandanti ed esecutori;

b) un corretto rapporto tra il criterio della proporzionale ed il criterio del bisogno nella ripartizione della spesa sociale, in particolare nella ripartizione degli alloggi popolari; un utilizzo delle risorse per favorire pari opportunità di sviluppo nell'ambito del territorio provinciale per tutte le popolazioni locali;

c) una corretta applicazione della proporzionale etnica per quanto riguarda l'assunzione del personale negli enti locali e nell'amministrazione provinciale di Bolzano legandola ai dati del censimento e non a quelli delle rispettive assemblee elet-

tive, garantendo in tal modo la libertà di scelta nel voto comunale e provinciale ai cittadini di ogni gruppo linguistico;

d) la capacità delle scuole e della società altoatesina nel suo complesso rispetto alla promozione di un effettivo bilinguismo delle popolazioni in grado di garantire rapporti di scambi e di reciproco arricchimento delle diverse culture; in particolare va permesso l'apprendimento facoltativo della seconda lingua a partire già dalla scuole per l'infanzia;

e) interventi adeguati negli organi della magistratura (tribunale di Bolzano e corte di appello di Trento) e nelle diverse amministrazioni statali per garantire un effettivo bilinguismo.

(6-00029)

«Minucci, Ferrandi, Violante, Angius, Strumendo»;

«La Camera,

udite le dichiarazioni del Governo, ritenuto che:

lo schema di norme predisposto dal Governo per l'attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in materia di uso della lingua tedesca e di quella ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali, contiene soluzioni in contrasto con i principi costituzionali di riconoscimento e tutela delle lingue minoritarie, nel quadro della reciproca tolleranza e delle libertà democratiche;

occorre trovare una sintesi più equilibrata tra le esigenze dei diversi gruppi etnici, che sfugga alle opposte demagogie emozionali, in considerazione del fatto che ogni cittadino, indipendentemente dall'appartenenza ad un particolare gruppo etnico, è portatore di uguali diritti;

la giusta tutela della minoranza tedesca e il giusto riconoscimento del pieno diritto di tutela della sua identità culturale non devono risolversi in una discriminazione a rovescio, a danno e a scapito della componente italiana;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

le soluzioni contenute nello "schema" in questione appaiono di dubbia costituzionalità anche per quanto riguarda l'istituzione del processo monolingue che non garantirebbe la piena libertà di difesa in giudizio e non assicurerebbe il diritto alla libera scelta del difensore e della lingua;

tale "schema" di norme rischia di perpetuare quella conflittualità tra i diversi gruppi etnici che è indispensabile superare,

impegna il Governo

a rivedere, senza dilazioni apprezzabili per il completamento dell'attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige, i termini dell' "accordo" sul quale è stato formulato lo schema di norme predisposto dal Governo, sulla base delle considerazioni fatte.

(6-00030)

«Sterpa, Serrentino»;

«La Camera,

udite le dichiarazioni del Governo,
ritenuto che:

lo schema di norme per l'uso della lingua nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali in Alto Adige sia in contrasto con principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento della giustizia;

la controversia internazionale con l'Austria, pendente davanti all'ONU dal 1960, vada risolta, nello spirito di amicizia e di comuni interessi europeistici delle due nazioni, con la rinuncia da parte del Governo di Vienna al ricorso e la conseguente decadenza degli accordi del 1969;

la tutela della minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige sia garantita dalla Costituzione e dai principi che in materia sono sanciti nella convenzione internazionale sui diritti civili e politici dei cittadini del 1966 e nella risoluzione di Helsinki del 1975, alle quali l'Italia ha aderito, per cui

essa rientra nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato italiano;

le predette dichiarazioni non debbono essere condivise,

impegna il Governo

a non emanare le norme e nel contempo lo impegna a compiere gli opportuni passi diplomatici presso il Governo austriaco per ottenere la rinuncia al ricorso.

(6-00031)

«Mitolo, Pazzaglia, Fini, Almirante, Maceratini, Lo Porto, Rallo, Martinat, Sospiri, Parlato, Parigi, Alpini, Berselli, Caradonna, Del Donno, Franchi, Guarra, Macaluso, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Nania, Pellegatta, Poli Bortone, Rauti, Rubinacci, Servello, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise».

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali, che prego di esprimere altresì il parere del Governo sulle risoluzioni presentate.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'ampio ed approfondito dibattito svolto sulla comunicazione da me resa allo scopo di illustrare alla Camera le intese raggiunte in merito alla chiusura del "pacchetto" e della vertenza altoatesina, costituisce la conclusione di un lungo e travagliato iter iniziato, come vi è ben noto, nel 1969.

Desidero a questo riguardo ringraziare tutti i deputati intervenuti che, con le loro riflessioni, considerazioni e critiche hanno offerto al Governo spunti importanti di meditazione. Sono stati tutti interventi di alto livello che fanno onore al Parlamento italiano.

Il Governo nella naturale continuità di indirizzo politico, che va al di là delle singole persone, ha fatto proprio il lavoro appassionato e fecondo svolto nel corso di questi anni. Mi riferisco, in particolare, all'opera svolta dai miei più immediati predecessori, gli onorevoli Vizzini e Gunnella, per l'attuazione della risoluzione approvata dal Parlamento il 19 febbraio 1987.

La questione è giunta a voi vagliata in tutti i suoi aspetti e nessuna fretta o approssimazione ritengo possa essere fondatamente addebitata al Governo solo perché si è presentato, per la ripresa del dibattito, all'indomani della fiducia. D'altra parte, non credo neanche si possa in senso opposto accusare il Governo, nella sua continuità istituzionale, di indifferenza e di eccessiva lentezza.

A parte l'impegno e la sollecitudine dimostrate negli ultimi tempi, non può essere dimenticata la complessità degli interessi contrapposti e la delicatezza delle soluzioni da adottare. Quanto al futuro, non verrò certo meno a questa linea di costante e pronta attenzione alle problematiche ancora pendenti.

Ho ascoltato con interesse gli interventi svolti, dai quali ho potuto constatare il consenso dato alla parte conclusiva della mia relazione. In particolare, è stato condiviso l'accento posto sul metodo del dialogo e della negoziazione, svolti in uno spirito di collaborazione e di intesa, allo scopo di pervenire ad accordi fermi, chiari e che consolidino la fiducia nella certezza del diritto e diano il senso del conseguimento di traguardi definitivi per tutte le parti, metodo che da tutti è stato ritenuto come un portato fondamentale del nostro ordinamento democratico.

Ringrazio, a questo riguardo, l'onorevole Sterpa per le sue espressioni cortesi nei miei confronti e gli do atto della rigorosa ispirazione del suo intervento, ancorché critico della posizione del Governo. Proprio in applicazione di tale metodo si è inteso operare in dialettica costruttiva con gli esponenti della *Südtiroler Volkspartei*, rappresentanti della minoranza alla cui tutela sono preordinate le norme statuta-

rie. Ciò, per altro, non significa che si è persa di vista un'altra speculare realtà, quella degli appartenenti al gruppo di lingua italiana, che nella provincia di Bolzano costituiscono, a loro volta, una minoranza e che pertanto hanno diritto ad una tutela che eviti il pericolo, denunciato da alcuni onorevoli deputati, di una opposta prevaricazione da parte del gruppo maggioritario locale.

Questa realtà speculare è il dato fondamentale della situazione ed impone, in primo luogo, al Governo valutazioni equilibrate ed attente. Ciò ha comportato, necessariamente, che le norme che sono state definite rappresentano il frutto di un compromesso che, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello statuto di autonomia, persegue la tutela di interessi spesso contrastanti.

Fare ricorso al negoziato, onorevoli deputati, significa anche aver fiducia nella controparte, non potendola ritenere *a priori* come portatrice di riserve mentali intese a mantenere un costante clima di conflittualità.

In tale ottica, non possono pertanto essere accettate le posizioni che rifiutano il metodo del negoziato ma neanche quelle che, pur accettando tale metodo, esprimono diffidenza nella buona volontà della controparte di pervenire ad una reale chiusura della questione e le attribuiscono un disegno politico inteso al mantenimento di una conflittualità permanente.

A questo proposito, non posso che confermare, onorevole Maceratini, quanto ho detto nel mio discorso introduttivo: con l'approvazione dell'ultimo gruppo delle otto norme indicate nella risoluzione del 19 febbraio 1987 dovranno intendersi completati gli adempimenti necessari per il rilascio della "questione liberatoria" da parte dell'Austria.

In tale prospettiva prendo atto con soddisfazione della ferma presa di posizione in questo senso degli onorevoli Guglielmo Castagnetti e Cardetti, che ringrazio per le manifestazioni di appoggio e di fiducia espresse nei miei confronti.

Il Governo, d'altra parte, è impegnato a presentare al più presto al Parlamento i

disegni di legge di riforma delle circoscrizioni senatoriali nel Trentino-Alto Adige (riforma prevista nella misura 111 del pacchetto), di istituzione di una sezione della corte di appello e del tribunale dei minorenni in Bolzano, di revisione delle norme dello statuto che regolano i rapporti finanziari tra Stato, regione e province in Trentino-Alto Adige.

È per me doveroso constatare che nella risoluzione presentata dal gruppo comunista sul problema dell'Alto Adige non emergono spunti del tutto inconciliabili con l'indirizzo seguito dal Governo per la soluzione della questione altoatesina ed anzi si manifestano non marginali convergenze. In particolare, ritengo in consonanza con l'indirizzo governativo il contenuto del punto quinto della risoluzione, ove si impegna il Governo a presentare entro il 1988 taluni disegni di legge, con ciò confermando l'esigenza di considerare conclusa l'attuazione dello statuto con l'emanazione delle residue norme di attuazione.

È in questa logica che non ho ritenuto di dover fare un esplicito riferimento al problema sollevato nella risoluzione del gruppo comunista e riproposto dall'onorevole Ferrandi, in merito alla dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici, da rendersi in occasione del censimento.

La questione è propriamente estranea all'odierno dibattito, in quanto ha già formato oggetto di apposita norma di attuazione ed è comunque avviata a rapida soluzione dopo la nota sentenza del Consiglio di Stato, di cui è già iniziata l'esecuzione in sede di procedimento di ottemperanza.

Quanto al merito degli accordi raggiunti, sento il bisogno di sottolineare come, nella sostanza, nell'equilibrio del compromesso raggiunto, nella rispettiva tutela dei gruppi etnici, essi siano nel complesso da ritenere adeguati ed accettabili. A questo proposito, un particolare apprezzamento ritengo di dover esprimere all'onorevole Piccoli che, con la sua grande esperienza, anche della specifica problematica altoatesina, ha confortato la linea politica espressa dal Governo, arricchendola di valide considerazioni che non

si mancherà di tener presenti nella stesura finale.

Prendo inoltre atto con soddisfazione della conclusione alla quale è pervenuto, anche a nome dei suoi colleghi della *Südtiroler Volkspartei*, l'onorevole Willeit. Pur nella sua notevole problematicità, del resto giustificata dal particolare punto di vista della sua parte politica, il suo intervento appare una scelta lungimirante che non mancherà di dare i suoi frutti.

In particolare, pur comprendendo le preoccupazioni espresse da alcuni oratori, non ritengo di poter condividere i rilievi formulati in merito allo schema di norme di attuazione sull'uso della lingua nel processo e sull'istituzione del cosiddetto processo monolingua. Lo statuto di autonomia, all'articolo 99, parifica, nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua tedesca a quella italiana, la quale pur sempre rimane la lingua ufficiale dello Stato. Il successivo articolo 100 conferisce al cittadino di lingua tedesca la facoltà di usare la propria lingua nei processi. Appare, dunque, perfettamente in linea con tali disposizioni la previsione di un processo che si svolga nella sola lingua dell'imputato di lingua tedesca, quando — è bene sottolinearlo — non vi siano altre parti processuali appartenenti a diversi gruppi linguistici. E ciò, come afferma l'onorevole Sterpa, proprio perché lo statuto ha inteso porre i cittadini di lingua tedesca in parità di condizioni con quelli di lingua italiana: come questi ultimi hanno diritto ad un processo in lingua italiana quando ne siano unica parte, così non può negarsi ai cittadini di lingua tedesca, che si trovano in analoga situazione, il diritto ad un processo nella propria lingua. Nè va dimenticata l'ulteriore cautela, posta a garanzia del diritto costituzionale alla difesa, del riconoscimento al difensore di fiducia della facoltà di usare la propria lingua in un processo che si svolga in un'altra.

Per concludere su questo primo punto, non mi sembra irrilevante ricordare che il Governo, prima di dare l'adesione alla soluzione, ha acquisito il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

È mio convincimento che una migliore soddisfazione delle esigenze in conflitto, in questo settore, potrà in futuro dipendere dalla capacità del Governo — che a questo si impegna — di dotare le sedi giudiziarie della provincia di Bolzano di uomini e mezzi indispensabili per rendere il processo bilingue agevole, rapido, privo di intoppi e di inconvenienti, come hanno tra l'altro sottolineato con forza gli onorevoli Castagnetti, Cardetti e Franco Russo. Se ciò sarà realizzato, il ricorso a tale tipo di processo troverà minori ostacoli e i diritti individuali avranno maggiore tutela.

Altro punto oggetto di dibattito in questa sede, ed insieme di grande approfondimento nel corso delle trattative, è quello dello schema di norma di attuazione concernente l'iscrizione degli alunni nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla propria madre-lingua. Come è noto, l'articolo 19, terzo comma, dello statuto di autonomia, nel sancire la libertà di iscrizione nelle scuole della provincia di Bolzano, prevede che contro il «diniego di iscrizione» è ammesso ricorso, da parte del padre o di chi ne fa le veci, all'autonoma sezione del TAR di Bolzano. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 116, del 1973, contenente norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, si limita ad affermare che il diritto del genitore di iscrivere il figlio in scuole con insegnamento in lingua diversa non può avere influenza sulla lingua di insegnamento.

Da tale complessa normativa è facilmente desumibile che, allo stato, l'affermazione del principio della libertà di iscrizione è puramente teorica in quanto esposta ad un semplice provvedimento di diniego da parte dell'autorità scolastica, anche se sottoposta al ricorso giurisdizionale amministrativo. Credo di poter affermare che la procedura prevista dal nuovo schema di norme di attuazione predisposte dal Governo è decisamente più garantista. Infatti, mentre viene espressamente confermato il principio della libertà di iscrizione in tutte le scuole della provincia di Bolzano, anche con lingua di insegnamento diversa da quella degli alunni,

viene altresì delineata una procedura atta a garantire l'osservanza di due principi: la permanenza dell'iscrizione dell'alunno, il quale può essere allontanato solo nel caso in cui venga accertato, da un'apposita commissione, il possesso di una conoscenza della lingua tale da impedirgli di seguire proficuamente l'insegnamento; l'esigenza di evitare che, qualora l'alunno non possieda un'adeguata conoscenza della lingua, ciò possa influire negativamente sul buon andamento della scuola.

Non posso non far notare, a questo proposito, come l'iscrizione di alunni in scuole con lingue d'insegnamento diverse dalla propria non debba essere assunta quale mezzo per l'apprendimento della lingua stessa. Finalità precipua della scuola, infatti, è quella di impartire l'insegnamento nelle materie scolastiche rispetto alle quali la lingua costituisce uno strumento e non un fine. Occorre in proposito precisare che l'ordinamento delle scuole nella provincia di Bolzano prescrive l'obbligatorietà dell'insegnamento della seconda lingua e cioè del tedesco nelle scuole italiane e dell'italiano nelle scuole tedesche.

Signor Presidente, onorevoli deputati, ho preso visione ed esaminato con grande attenzione le risoluzioni presentate. Come è noto l'articolo 107 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige conferisce al Governo l'attribuzione di emanare le norme di attuazione. Il Governo, mantenendo l'impegno assunto nella seduta del 19 febbraio 1987, ha voluto riferire ed ascoltare il Parlamento.

La risoluzione che presenta la maggioranza ha il pieno consenso del Governo, ma ciò non significa che anche tutto ciò che è stato detto in quest'aula e i documenti che sono stati presentati non siano alla sua attenzione.

Concludendo, vorrei a questo punto esprimere, con la mia debole voce ma con ferma fede nella forza espansiva della democrazia, un auspicio: le norme che il Governo, ascoltato il Parlamento, si appresta ad approvare non sono certamente perfette, ma sono sicuramente il punto di convergenza massimo che si è potuto trovare tra diritti e valori in contrasto, tutti

fondati e tutti degni di tutela, diritti collettivi di gruppo e diritti individuali che non possono essere conculcati e che è assai difficile conciliare.

Tali esigenze in contrasto non possono essere composte solo nelle fredde formulazioni delle norme giuridiche; è necessario uno spirito nuovo che animi il frutto di questi accordi.

Il mio auspicio, come ha detto l'onorevole Lanzinger, è che la contiguità di vita di gruppi linguistici diversi, di cittadini italiani di lingua tedesca e di cittadini italiani di lingua italiana, contiguità così intrecciata e complessa sulla base delle garanzie attuate con queste norme, non sia vissuta in futuro in spirito di difesa, come separatezza, divisione, isolamento, ma in spirito di cooperazione, di collaborazione e di maturazione comune. Che essa sia considerata non una condanna della storia, ma una condizione di privilegio e di vantaggio, che apre più agevolmente l'avvenire ad uno scambio sempre più intenso, sempre più profondo, tra due aree culturali e spirituali che sono decisive nella formazione della identità futura della nostra comune patria europea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulle risoluzioni presentate?

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali. Signor Presidente, ho già detto che il Governo esprime il suo consenso alla risoluzione Martinazzoli ed altri n. 6-00027. Si rimette alla Assemblea per tutte le altre risoluzioni presentate.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, signor ministro, credo che possiamo senza dubbio affermare che le comunicazioni del Governo (abbiamo apprezzato, per la loro chiarezza, la relazione e la replica svolte dal ministro), ripren-

dendo l'annoso discorso su questa delicatissima e controversa materia, ne affrontano i nodi essenziali.

Il Parlamento e il paese troppe volte sono stati col fiato sospeso di fronte alle vicende che hanno drammaticamente punteggiato un contrasto talora apparso come qualcosa di irriducibilmente cristallizzato.

Siamo convinti che questo nuovo passo avanti torni a vantaggio delle parti contraenti, assicurando quella pacifica convivenza che tutti finora a parole hanno proclamato. Ecco perché i socialdemocratici sono lieti di concorrere all'approvazione di quanto il «pacchetto» sanziona e degli elementi integrativi con i quali si presenta al nostro esame.

Il collega Castagnetti, interpretando certamente il pensiero di molti, dopo aver ricordato come sempre lo scetticismo abbia dominato il problema altoatesino, ha giustamente affermato stamane come la particolare configurazione del problema stesso, nell'ambito del quale la logica della separazione etnica (già aleggiante negli accordi De Gasperi-Gruber, per chi ne avesse allora colto lo spirito) e tuttora portata avanti dalla *Südtiroler Volkspartei*, abbia necessariamente condotto a questo approdo.

Io sono vissuto e vivo in una regione in cui le tematiche linguistiche, etniche e culturali proprie di tutte le aree di confine, si dibattono pacificamente, al nostro interno ed al cospetto della comunità vicina dell'Istria, che pure ha le sue legittime rivendicazioni. Appena al di là della nostra frontiera con l'Austria, il problema si ripresenta con la minoranza slovena. Mi rendo pertanto conto delle difficoltà che il legislatore di ogni paese — l'Europa straripa di questi contrasti più o meno cruenti — deve affrontare quando, per ispirazione democratica, si accinge a concedere diritti alle minoranze che vivono nel suo territorio, rischiando magari di compiere discriminazioni a danno dei propri connazionali.

Ci consenta, signor Presidente, di esprimere in conclusione i seguenti auspici, con la determinazione ad operare di conseguenza: che venga immediatamente rila-

sciata dalla Repubblica austriaca la «quietanza liberatoria», secondo il dettato degli accordi a suo tempo stipulati, per assicurare la necessaria completezza degli stessi; che i cittadini di lingua italiana, dove siano minoranza, godano almeno della stessa protezione da noi accordata agli altoatesini, che notoriamente fruiscono, secondo la dottrina più accreditata, di una delle migliori tutele riservate alle minoranze (tutela che non ci sembra, tra l'altro, l'Austria abbia adottato compiutamente nei confronti degli sloveni in Carinzia).

Solo così, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'appello all'unità europea, che qui ed altrove risuona frequentemente in questi giorni, per il fausto annuncio del grande evento del 1992, potrà essere degnamente onorato (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raffaelli. Ne ha facoltà.

MARIO RAFFAELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ringrazio la Presidenza di avermi concesso l'opportunità di svolgere una dichiarazione di voto, ovviamente non come membro del Governo, ma come parlamentare eletto nella regione Trentino-Alto Adige. Credo che l'importanza dell'atto che andiamo a compiere richieda a tutti, e particolarmente a chi sia stato coinvolto in questa vicenda, la responsabilità di contribuire a far sì che non rimangano nessun equivoco e nessuna riserva mentale nei confronti della sua rilevanza.

La principale e più pericolosa riserva mentale che potrebbe registrarsi è quella di equivocare sul significato del voto che andremo ad esprimere fra poco, nel senso cioè di interpretarlo come uno dei tanti passaggi che hanno costellato le vicende del Sud Tirolo. Non può essere così, non sarà così: questo voto, in realtà, segnala chiusura di una fase lunga, importante e tormentata delle vicende altoatesine e ne apre una nuova.

Questo è il punto che a noi preme sottolineare, perché è ben vero — come è stato

ricordato — che il processo autonomistico non può fermarsi, in Alto Adige come altrove, ma è anche vero, importante ed opportuno che questo processo si svolga in un altro quadro, cioè non in un clima in cui vincano i motivi di esasperazione e di garantismo, ma nel clima del dialogo, del confronto, che non vuol dire integrazione, ma utilizzazione delle possibilità positive che si presentano.

È importante sottolineare tutto questo soprattutto perché dobbiamo avere la consapevolezza che, mentre andiamo ad esprimere un certo voto, in Alto Adige esistono larghe fasce di preoccupazione e di disagio nella popolazione, che — mi consentano di dirlo gli amici della *Südtiroler Volkspartei* — non appartengono solo al gruppo di lingua tedesca, ma all'intera popolazione dell'Alto Adige.

Da che cosa nasce questo disagio, se non dalla convinzione che troppe volte in passato l'autonomia altoatesina non è stata utilizzata — come giustamente ricordava il ministro Maccanico nella parte finale del suo intervento — come una ricchezza, un'occasione in più, ma invece, come elemento di separatezza e di freno alle novità? Come non essere convinti che questo disagio, che ha avuto echi anche nel dibattito parlamentare, nasca dalla consapevolezza che in alcuni momenti si sono registrate forzature rispetto allo spirito e, qualche volta, alla lettera dello statuto?

Ho ancora nelle orecchie il dibattito che venne svolto qualche anno fa in Assemblea a proposito del censimento. Rileggendo gli atti di quel dibattito ho riscontrato come fui facile profeta quando, rivolgendomi allora all'onorevole Riz sostenevo che un'interpretazione troppo chiusa e restrittiva del censimento avrebbe portato non solo a disagio, ma anche ad aprire un contenzioso in termini giuridici, come è stato ricordato poco fa e come è sotto gli occhi di tutti.

Perché allora diamo questo voto convinto a favore della risoluzione della maggioranza? Perché riteniamo che l'unico modo, la condizione preliminare per superare questa fase e attivare gli elementi che uniscono, eliminando quelli che dividono,

sia quella di cambiare scenario, di chiudere cioè la fase del contenzioso e di sostituirla con elementi di novità.

Per queste ragioni siamo stati in prima fila nel chiedere che si svolgesse questo dibattito parlamentare, e che esso si concludesse con la votazione di una risoluzione che non desse adito ad equivoci (non si possono riscontrare equivoci né nel testo della risoluzione né nelle dichiarazioni rese dal Governo); che appunto vi fosse un atto formale, la cui rilevanza non può sfuggire a nessuno.

Per queste ragioni abbiamo anche fatto ricorso ai rapporti che potevamo avere con i colleghi austriaci; vi è stato un incontro nel quale abbiamo potuto apprezzare la volontà del Governo austriaco di corrispondere agli atti del Parlamento e del Governo italiano, con analoga disponibilità. Al termine di tale incontro è stata anche resa una pubblica dichiarazione (alla quale io non avrei da aggiungere una riga) nella quale il presidente della sotto-commissione per il Sud Tirolo austriaco, Iancovich, ha detto che aprire una nuova fase significa voler realizzare un'autonomia collegata a quello che si vuol fare in Europa, cioè «vissuta nell'ambito di un'Europa nella quale si tende sempre più a superare le divisioni, le frontiere e a moltiplicare gli elementi di dialogo».

Nel concludere la mia dichiarazione di voto, voglio aggiungere un'ulteriore riflessione: quando questa nuova fase si aprirà formalmente, dopo la ratifica da parte del Parlamento austriaco e la quietanza diventerà perciò effettiva, vi saranno necessariamente elementi di novità nel campo degli strumenti istituzionali, degli atteggiamenti delle forze politiche locali e nel campo delle iniziative che, a quel punto, il Governo italiano potrà adottare. Dal punto di vista degli strumenti istituzionali, mi limito a citare la questione (che è riemersa nel corso del dibattito in Assemblea) della famosa «commissione dei sei». Mi limito a fare riferimento a quanto è stato detto nelle dichiarazioni del ministro Gunnella, riprese dal ministro Maccanico, nelle quali si affermava che se non vi sarà una automatica decadenza della «Commissione dei

sei» (in quanto rimarrà pur sempre uno strumento per le regioni a statuto speciale, per assicurare la tutela di interessi particolari) bisognerà delimitare i campi di intervento della commissione medesima e modificarne la composizione, nel rispetto del principio della pariteticità. È addirittura possibile che il Parlamento decida di utilizzare altri strumenti. Questo è un tema che dovrà essere affrontato, le cui soluzioni dovranno essere ricercate di comune accordo, con la consapevolezza che certamente quel ruolo, che in precedenza era molto preciso, viene ora meno.

Le novità che ci saranno a livello delle forze politiche locali comportano una assunzione di responsabilità da parte di quanti, a livello locale, dovranno impegnarsi perché a questa nuova fase corrispondano nuovi comportamenti. Vi è infine la possibilità per il Governo di adottare, in questa nuova fase, quei provvedimenti che facilitino il superamento di alcune difficoltà, che oggi non possiamo non registrare. È stato portato l'esempio dell'uso della lingua nei tribunali; a questo riguardo il Governo è certamente in grado di adottare provvedimenti legittimi e incontestabili, utilizzando tecnologie moderne in grado di superare le difficoltà che hanno trovato un'eco anche in quest'aula. Questo esempio può essere applicato anche ad altri settori.

Il nostro voto, quindi, non solo rappresenta una manifestazione di fiducia e di speranza, ma è anche espressione di un impegno diretto a far sì che nella nuova fase si sia all'altezza dei problemi. Siamo anche consapevoli del fatto che nessuno potrà prescindere, in futuro, dagli effetti che scaturiranno dall'approvazione di questa risoluzione (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Azzolini. Ne ha facoltà.

LUCIANO AZZOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nella discussione fin qui svolta credo che ogni forza politica e parlamentare abbia dato

un contributo al fine di giungere al più presto alla definizione di una vicenda lunga e complessa, che ha visto tutti coinvolti in diversi livelli. In momenti come questo, credo debba prevalere una considerazione finale complessiva. Ritengo infatti sia un errore procedere con l'accetta, pensando di disporre di criteri di giudizio definitivi. Alla fine di questo lungo cammino bisogna esprimere un giudizio conclusivo e per parte nostra il saldo è positivo. Questo ci consente innanzitutto di guardare alle future generazioni con la fondata speranza di una convivenza dove prevalga finalmente la ricchezza delle singole peculiarità rispetto alla corta logica della separazione, della divisione, dello scontro frontale, del vivere gli uni contro gli altri, della caccia al diverso.

Diciamo dunque di sì a questo passaggio conclusivo, e ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato in questa prospettiva positiva. In questa solenne occasione occorre dire che il Parlamento nelle sue articolazioni, nei diversi momenti (pensiamo alle commissioni dei sei e dei dodici), ha esercitato una funzione altamente democratica, nel senso che non ha invaso il terreno dell'autonomia, bensì l'ha esaltata, in quanto ha spinto le volontà al superamento delle resistenze e delle difficoltà.

Solo attraverso una attenta espressione della forza dello statuto di autonomia si è potuti giungere a questo punto fermo. La soluzione autonomistica ha in sé la forza per superare tutti gli ostacoli che sono sorti in questi anni. Si è trattato di un tragitto difficoltoso perché nuovo, perché mai tentato prima con così ampie dimensioni in nessun altro paese democratico, anche perché bisognava sperimentare nuovi modelli di convivenza. In altre parole si sono coniugate con pazienza le novità contenute nell'accordo De Gasperi-Gruber e poi meglio sostanziate e definite dallo statuto e dal cosiddetto «pacchetto». Sono tappe significative attraverso le quali si è lavorato per costruire una convivenza democratica, alla base della quale vi fosse una sincera cooperazione tra i diversi gruppi.

Certo, si poteva fare meglio e forse di

più. Alcune perplessità giuridiche sollevate dal collega Lanzinger esistono; ed anche le norme citate prima dal ministro non sono perfette, anche se rappresentano il punto di equilibrio massimo che si poteva raggiungere.

È vero che vi sono perplessità in larghi strati della popolazione italiana residente in Alto Adige, in quanto da qualche parte si ritiene che questi accordi rappresentino una sorta di cedimento. A tale riguardo ritengo sia opportuno voltare pagina (come giustamente ha detto il collega Raffaelli nel suo intervento), riconoscendo nel contempo che la storia delle comunità, così intricata e complessa, non sempre riesce a trovare nelle sue diverse articolazioni la giusta definizione o collocazione giuridica; dobbiamo perciò farci carico dei diversi momenti che si susseguono.

Comprensibili difficoltà hanno talvolta acceso pericolosi ritorni nazionalistici, hanno consolidato forme discutibili di esaltazioni etniche, dando spazio e fiato a quelle forme estremistiche che sono il vero, grosso ostacolo a soluzioni più ragionevoli. Mi riferisco alle manifestazioni estremistiche presenti anche nel gruppo etnico di lingua tedesca con le quali si è tentato e si sta tentando di vanificare il lavoro fin qui svolto.

Con la positiva chiusura di questa fase e con l'avvio di tutte le procedure internazionali per la definitiva consacrazione di questo passaggio, deve proseguire in modo attivo e partecipe la costruzione della convivenza. Bisogna rilanciare uno spirito nuovo ed un'azione di collaborazione più incisiva e forte tra i diversi gruppi linguistici. Questo grande obiettivo politico è ancora da costruire; necessitano nuove energie, anche se da tempo c'è chi sta seminando in questa direzione. Mi riferisco ai partiti democratici, alla democrazia cristiana, al partito socialista ed alle valutazioni riflessive dello stesso partito comunista. Credo che, insieme, si possa ancora fare molto in questa direzione. Ricordo, ancora, la Chiesa altoatesina e le ACLI italiana e tedesca che da tempo stanno, per così dire, seminando a questo scopo.

È in questa preziosa opera di ricucitura

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

e di valorizzazione delle singole peculiarità che dobbiamo sentirci impegnati, ciascuno nel proprio ambito ed al proprio livello. In questo senso, deve essere progressivamente abbandonata l'idea confusa e perversa secondo la quale la convivenza rappresenta qualcosa che può essere paragonato o assimilato all'integrazione, o che essa sia una strada da percorrere per raggiungere il separatismo. No: la convivenza deve rappresentare una proposta che va perseguita con pazienza e con il rispetto degli altri, dei valori, delle tradizioni e delle radici propri di ciascun gruppo.

Se vogliamo fare un ulteriore passo avanti — chiedo scusa per l'eccessiva semplificazione — per dare espressione alla convivenza, credo sia necessario maturare un concetto ben preciso di maggioranza linguistica e, conseguentemente, di minoranza. Il gruppo italiano non può assumere come riferimento il dato della maggioranza nazionale; lo stesso concetto però, con altrettanta forza, deve essere accolto dalle minoranze nazionali che rappresentano maggioranze locali.

Il Trentino-Alto Adige può essere il vero laboratorio del futuro anche su questo terreno. Bisogna sforzarsi con paziente impegno e cercando di superare le molte incomprensioni che già da tempo si sono manifestate. In questo quadro la comunità trentina ha un ruolo significativo da svolgere: essa può contribuire ad impedire possibili tentazioni di una riapertura delle tensioni etniche. Ciò può essere realizzato per mezzo di una nuova consapevolezza della dimensione regionale. La regione, in questa prospettiva di lavoro e di impegno, assume un ruolo essenziale per la convivenza predisponendo la popolazione in questo senso nonché impedendo, in positivo, il sorgere di tentazioni da parte di quelle componenti che dalla chiusura di questa trattativa prefigurano l'avvio di una nuova vertenza-regione, per giungere alla separazione dentro lo Stato.

Da queste brevi considerazioni discende il nostro «sì» convinto al lavoro fin qui svolto dal Governo. Vorrei esprimere, concludendo, un senso di gratitudine verso chi — penso al presidente della giunta provin-

ciale di Bolzano, Magnago, e ai tanti politici appartenenti alle diverse forze che hanno lavorato in questi decenni — ha resistito alle forze estremistiche facendo prevalere la ragione e gettando i semi per generazioni che non siano più prigionieri di finte certezze. Queste persone vedranno premiato il loro lavoro.

Dispiace di non essere tutti assieme — mi riferisco ai gruppi politici di lingua italiana — in questo momento. Speriamo tuttavia di poterci ritrovare nel lavoro quotidiano volto alla costruzione di una convivenza che non abbia alle spalle tutti i retaggi che abbiamo conosciuto. Oggi, signor Presidente, si chiude in parte una questione antica, ma soprattutto si gettano le basi e le speranze per una comunità nuova (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battistuzzi. Ne ha facoltà.

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presidente, signor ministro, il lungo tempo dedicato al dibattito sullo schema di norme predisposto dal Governo per l'attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige ha consentito, in questi mesi, di rendere note e chiare le varie posizioni; ciò mi consente di effettuare una dichiarazione di voto veramente telegrafica.

Mi spiace che, entrati in quest'aula ognuno con le sue posizioni, così ne usciamo: ma questo capita talvolta anche ai laici.

C'è una considerazione, signor ministro, che emerge da questo dibattito, almeno per un liberale, ed è che quando si discute di problemi che coinvolgono le minoranze si avverte un sapore di cose antiche. Per una dottrina politica che si è formata sulle minoranze e su un sistema di lotte e privilegi, così come si sono venuti di volta in volta configurando nella storia della nostra civiltà, questo tema tocca il nervo più debole, più esposto.

Abbiamo seguito con attenzione quel metodo laico, che lei ci ha indicato, della trattativa, del confronto, delle tesi contrapposte e della valutazione attenta di

quanto veniva esposto in questi anni. Ed è indubbia una considerazione, relativa al sapore antico di cui parlavo: non è solo un problema da dopoguerra. Certo, dal dopoguerra in poi questo problema si è un po' incancrenito; si sono cercate soluzioni, si sono verificati episodi di intolleranza reiterati nel tempo; ed è indubbio anche che un retaggio di comportamenti e di odiosi privilegi instaurati sotto il ventennio poteva costituire una motivazione anche per quanto avvenuto successivamente. Ma il sapore antico, dicevo, è proprio nella constatazione di questo riprodursi di un principio di privilegi sul quale le nostre perplessità permangono.

Dicevo prima che la storia della civiltà, come anche la storia delle minoranze, si è mossa sempre su questo terreno con una duplice strategia: ogni qualvolta ci si trovava dinanzi a una meccanismo di privilegi, si cercava o di abbatterlo o di estenderlo, con ciò stesso rendendolo non più tale.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige abbiamo vissuto in questi anni un processo tendente all'equilibrio nazionale di parità; e credo non possa che far piacere a un cittadino italiano, quale che sia la sua opinione politica, leggere il documento della CEE del 1985 nel quale si riconosce alla minoranza di lingua tedesca in Alto Adige una situazione quasi unica nel contesto delle minoranze d'Europa.

L'impressione che abbiamo ricavato dal dibattito, dalle proposte successive e da questo stesso schema di norme che ci viene sottoposto è che l'oscillazione nella ricerca di un equilibrio oggi abbia subito uno sbandamento, e che i privilegi si siano instaurati o si cerchi di instaurarli mediante norme di diritto positivo per una delle parti.

Abbiamo il massimo rispetto per le lingue, che non sono solo, come diceva il signor ministro, uno strumento; sono qualcosa di più, sono un'espressione della cultura, delle radici, del modo di pensare, di ragionare di un popolo. Questo però vale per tutti; e se deve valere per tutti, alcuni passaggi di questo schema di norme suscitano grosse perplessità. Lo diciamo con

molta pacatezza, sulla base di rilievi di natura costituzionale che non siamo i soli a sollevare, e che traiamo dalla lettura attenta dello schema proposto.

Da questi motivi, dicevo, per queste osservazioni relative allo squilibrio di privilegi che si va creando dall'altra parte, nel tentativo — ripeto, giusto — di porre un criterio di equilibrio alla base della razionalizzazione del processo di unificazione e di convivenza in Alto Adige, nascono queste perplessità.

Per concludere, quindi, onorevoli colleghi, voteremo a favore della nostra risoluzione, come abbiamo già avuto modo di anticipare a livello di maggioranza nella defatigante fase della stesura dell'accordo di Governo. Non voteremo per la risoluzione che approva lo schema proposto dal Governo. Questo però non ci esime dal rivolgere un augurio e anche un invito al ministro preposto a questo delicato settore perché si possa dar luogo a una forma di equilibrio che sia non di tolleranza — termine illiberale: non c'è nulla da "tollerare" — ma di giustizia e di equità. In questo spero e penso che il Governo possa svolgere un ruolo fondamentale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, il gruppo verde ritiene che l'intervento dell'onorevole ministro sia stato di grande efficacia, specie per quanto riguarda la parte che potremmo definire rivolta al futuro che, per altro, è quella che compete ad un ministro di recente nomina.

Manteniamo invece le nostre riserve circa il merito delle due norme preposte: ci sembrano riserve fondate e non improntate a spirito minoritario.

Dobbiamo anche dire che, a nostro parere, è giusto quanto osserva il ministro, cioè che quanto è al nostro esame rappresenta il massimo del possibile, in termini di equilibrio raggiunto, il massimo di compatibilità tra le controparti. Tuttavia, intendiamo porre l'accento soprattutto sul modo in cui si arriva a questo compro-

messo, per così dire; è evidente, infatti, che una norma è giusta non solo in ragione del proprio merito, ma anche dei criteri che la ispirano e della procedura attraverso la quale si perviene alla sua formulazione: se non è sottoposta ad un vaglio democratico, anche se in sé reca caratteri di fecondità operativa, è comunque e sempre una norma sbagliata.

Questo dibattito, d'altra parte, ci ha fatto conoscere qualcosa di più di quanto già sapevamo: si è avuto un arricchimento non da poco, a nostro parere, che proviene da tutte le parti politiche che hanno colto, in questa fase, l'esistenza di un bisogno di novità: il nuovo scenario, come diceva Raffaelli, o la necessità di voltare pagina e di capire il nuovo spirito, come affermava Azzolini.

Noi ci rivolgiamo a questo spirito nuovo; ci aspettiamo cioè che l'Alto Adige non sia più legato ad una logica politico-istituzionale di autonomia bloccata, ma che si operino invece — anche grazie ad alcuni interventi obbligati di natura istituzionale — alcuni rifacimenti della struttura delle norme che regolano la convivenza: mi riferisco, ovviamente, a quelle che oggi critichiamo, ma anche ad altre norme (come quelle relative al censimento). Riteniamo che sulla base di tali interventi si possa conseguire la novità di cui si è parlato ed alla quale noi tutti crediamo.

D'altra parte, la dinamica della legge rappresenta un diritto delle varie generazioni: nessuna di queste può essere vincolata ad un equilibrio legislativo stabilito dalla precedente; ogni generazione ha il diritto di ricomporre, in qualche modo, il quadro della propria vita collettiva.

Nel dibattito abbiamo colto uno spirito unitario, e per tale motivo facciamo quanto è nelle nostre possibilità perché esso abbia conferma anche in sede di votazione.

Anche se il nostro gruppo concorda con quanto proposto dalla risoluzione presentata dal gruppo comunista, proponiamo che la nostra risoluzione venga votata per parti separate, in modo che si possa cogliere, soprattutto nelle parti di carattere propositivo, la possibile convergenza (a

nostro parere maggioritaria) che in quest'aula è stata del resto già rappresentata dagli interventi svolti finora.

Ecco perché, mentre ribadiamo che non possiamo aderire alla risoluzione presentata dalla maggioranza, così come formulata, proponiamo un voto allargato sulla risoluzione presentata dai gruppi verde e federalista europeo. Ricordo inoltre che siamo d'accordo con quanto proposto dalla risoluzione presentata dai colleghi del gruppo comunista (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo e di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, richiamando i documentati interventi svolti nel dibattito dagli onorevoli Mitolo e Maccarini, ribadisce la denuncia per il metodo seguito dal Governo nella preparazione dello schema di norme per l'uso della lingua nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali in Alto Adige; metodo che ha privilegiato la *Südtiroler Volkspartei*, che ha potuto seguire e contestare, parola per parola, la nascita e lo sviluppo dei testi e discuterne nei propri organi ed a Vienna, mentre tali testi sono stati negati ai partiti di lingua italiana. Il Movimento sociale italiano-destra nazionale ricorda che questi partiti (tutti, proprio tutti) si sono dichiarati a Bolzano nettamente contrari allo schema.

Ma il Governo è rimasto ostinatamente sordo ad ogni ragionamento e persino agli appelli motivati degli ordini forensi, delle camere penali, dei convegni di studio e dello stesso Consiglio superiore della magistratura, i quali condannano il processo monolingue imposto dalla *Südtiroler Volkspartei* senza che all'Italia incombesse obbligo alcuno di adottarlo.

Appare delittuoso — ci scusi, ministro Maccanico, le parole toccano a lei, ma

riguardano direttamente l'onorevole Gunnella — il superamento del principio del bilinguismo, caratteristica fondamentale di tutto lo statuto di autonomia, sempre e tenacemente affermato fino ad oggi dall'Italia, dall'Austria, dalla stessa *Südtiroler Volkspartei*, ribadito dal Parlamento e dal Parlamento austriaco nel dicembre del 1969 e, poco prima (ottobre-novembre), dal consiglio esecutivo e dal congresso straordinario della *Südtiroler Volkspartei*. L'attuale imposizione del monolinguismo urta dunque contro queste volontà e colloca il Governo italiano fuori da ogni legalità costituzionale, privo com'è di delega in tal senso e, anzi, in contrasto con la ribadita volontà del Parlamento, spinto soltanto da una ancoristica cupidigia di servilismo di fronte ad una minoranza ricchissima, arrogante, sopraffattrice, intollerante verso la vera minoranza altoatesina di lingua italiana che paga nella crescente disoccupazione, nella mancanza di case e di scuole di lingua italiana, in mille umiliazioni, la fedeltà e l'amore verso la madrepatria.

Questa negazione della ufficialità della lingua italiana che viola la Costituzione e lo statuto di autonomia, questa autentica epurazione della lingua italiana che, mentre si avvia a scomparire dal processo e dagli atti della pubblica amministrazione, sta già scomparendo dalla toponomastica, rende il Governo responsabile di un inevitabile scontro tra due grandi lingue, tra due eccezionali culture che ben potrebbero convivere in Alto Adige e prosperare senza la prevaricazione della *Südtiroler Volkspartei*; perché nessuno può accettare che i diritti che si invocano per tutte le minoranze vengano conculcati e repressi nella minoranza di ceppo italiano.

Dalla iniquità del «patentino» per i giudici popolari che, violando la Costituzione, limiterà i collegi delle corti d'assise ai cittadini di lingua madre tedesca, alla iniquità dell'estensione della proporzionale etnica alle ferrovie dello Stato, non più azienda dello Stato; dal diritto all'uso della lingua tedesca nei rapporti con uffici giudiziari ed amministrativi fuori della pro-

vincia di Bolzano (contro lo stesso articolo 100 dello Statuto), tutto lo schema merita che il Parlamento lo respinga.

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale, investito moralmente e politicamente dalla petizione popolare, respinge questa incosciente e non garantita chiusura della vertenza e chiede, per la pace dell'Alto Adige, la revisione dello statuto di autonomia. Non si dimentichi infatti, onorevoli colleghi, che anche oggi il Governo non garantisce al Parlamento che la quietanza liberatoria ci sarà; altrimenti avrebbe trovato il modo di anticiparne il contenuto nel testo concordato, sul quale, con la solita ambiguità, la *Südtiroler Volkspartei* vota a favore prendendo così i nuovi regali, ma parlando ancora di norme mancanti.

Si favorisca l'ingresso dell'Austria nella Comunità economica europea, non per avere in cambio una comunque inaffidabile «quietanza liberatoria», ma perché l'Austria abbandoni per sempre il vecchio ricorso all'ONU del 1960, con la conseguente decadenza degli accordi del 1969.

Noi voteremo pertanto contro la risoluzione della maggioranza ed in favore della nostra risoluzione (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, la replica del ministro Maccanico conferma, come negli auspici, l'intenzione del Governo di considerare chiusa la vertenza altoatesina con il varo degli ultimi provvedimenti del «pacchetto».

Lo spirito al quale si è informata con continuità l'azione del Governo è pienamente condiviso dal gruppo parlamentare repubblicano, in considerazione della tutela parimenti attenta alla minoranza di lingua tedesca e alla comunità di lingua italiana ivi residente.

Anche noi riteniamo del resto che sia compito fondamentale della Repubblica assicurare alle minoranze etno-linguistiche la continuità e lo sviluppo della pro-

pria identità, garantendo nel contempo il mantenimento delle condizioni essenziali di democrazia, di pluralismo e di libertà della società civile, alle quali ha fatto riferimento il ministro Maccanico nel suo esemplare intervento.

Auspichiamo ora una pacifica convivenza tra le parti come condizione per una nuova fase ricca di fecondi rapporti. Daremo quindi un voto favorevole sulla risoluzione Martinazzoli n. 6-00027, senza reticenze, pronti anche a votare le parti della risoluzione del collega Lanzinger che non contraddicano in alcun modo l'azione del Governo (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, abbiamo seguito il dibattito e abbiamo ascoltato la replica del ministro Maccanico. Devo dire che non voteremo a favore della risoluzione presentata dalla maggioranza (una risoluzione a cinque, che rimane tale anche se non reca la firma di alcun rappresentante del gruppo liberale, perché in compenso vi sono le firme di due rappresentanti socialdemocratici, espressione, almeno mi auguro, di ambedue le frazioni del gruppo) mentre confermiamo la nostra posizione e ci riconosciamo nella risoluzione n. 6-00028 che ha come primo firmatario il collega Lanzinger e che reca la firma anche di deputati del nostro gruppo.

Il tono singolare con il quale la maggioranza presenta al Parlamento il risultato di questa trattativa è di per sé stesso significativo. Le parole del ministro Maccanico (delle quali condivido, insieme al collega Lanzinger, l'apprezzamento per gli auspici relativi al futuro) tendono soprattutto a sottolineare — come del resto hanno fatto anche molti colleghi della maggioranza intervenuti — che il dato positivo di questo accordo consiste proprio nel fatto di essere un accordo, di concludere comunque una vicenda. In sostanza (e lo dico ricordando la concezione

concordataria che anima, e non soltanto in questa vicenda, le posizioni del Governo, dei governi, delle maggioranze), siamo di fronte ad un atteggiamento analogo a quello che si ebbe rispetto al concordato del 1929: per anni si sentì dire che esso era un dato positivo perché chiudeva la questione romana. Ma ciò accadde al prezzo delle ignominie del Concordato, al prezzo della instaurazione di un metodo che, non soltanto ai tempi del regime che lo stipulò, ma anche negli anni successivi, con il rinnovo del Concordato, pesa tuttora come un dato negativo rispetto a quella apertura di rapporti tra la società civile e la società religiosa che si affermava di voler riconoscere e realizzare proprio attraverso la forma concordataria.

Anche in questo caso si dice che abbiamo raggiunto un risultato positivo perché, chiudendo il contenzioso, possiamo aspirare allo sviluppo di rapporti aperti tra i diversi gruppi etnici, nonché tra la maggioranza e le minoranze, tra la maggioranza e la minoranza nella provincia di Bolzano. Dobbiamo però prendere atto che questo accordo, del quale si vuole affermare il carattere positivo, è raggiunto nel segno della chiusura dei gruppi etnici, nel segno di un rafforzamento di una concensione e di un'impostazione di chiusura.

Pensare che questa possa essere la premessa per un diverso ed opposto indirizzo nello sviluppo dei rapporti di queste comunità significa, a mio avviso, fare certamente un atto di fede nei principi della democrazia, ma significa anche dare dei risultati raggiunti attraverso questi accordi una valutazione che essi non meritano e che è assolutamente impossibile riconoscere loro allo stato attuale.

Il gruppo federalista europeo si riconosce nella risoluzione n. 6-00028 che ha come primo firmatario l'onorevole Lanzinger e per la quale chiediamo, associandoci al collega Lanzinger, la votazione per parti separate.

Certo, il nostro auspicio e il nostro augurio non sono diversi da quelli manifestati nelle parole del ministro e in quelle dei colleghi della maggioranza; tuttavia in

questa sede noi non ci limitiamo a formulare auguri, ma cerchiamo di operare affinché, attraverso strumenti legislativi, si creino le premesse per muoversi nella direzione auspicata.

Vogliamo segnalare ai colleghi della Camera la particolare importanza, a nostro avviso, del passo della risoluzione Lanzinger (nella quale, ripeto, ci riconosciamo) che sottolinea la necessità di prendere atto della cessazione di questa emergenza costituzionale (una tra le tante emergenze che vengono dichiarate, signor ministro). In virtù di essa noi abbiamo in pratica delegato al Governo addirittura un'attività di livello costituente, qual è la modifica di norme che regolano le regioni a statuto speciale (anche se nella forma di disposizioni di attuazione), finendo così per derogare addirittura a disposizioni di ordine costituzionale della nostra Repubblica.

Io credo che se possiamo riscontrare in questa vicenda un dato positivo, esso va rinvenuto nella fine di tale delega, non già nel risultato che attraverso la stessa è stato realizzato.

Crediamo che la fine di questo potere delegato al Governo rappresenti l'eliminazione di un momento certamente negativo della nostra vita costituzionale.

È questo dunque, in conclusione, il nostro atteggiamento di fronte alle risoluzioni che sono state presentate. Riconosciamo che nella risoluzione presentata dai colleghi del gruppo comunista vi sono degli elementi positivi. Non possiamo invece ritenere che le determinazioni che la maggioranza si predispone ad assumere attraverso la risoluzione da essa presentata possano rappresentare un momento positivo nella vita democratica del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. Avverto che, essendo pervenuta alla Presidenza richiesta di votazioni a scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, il gruppo di democrazia proletaria apprezza le intenzioni, espresse in quest'aula dal ministro Maccanico, di aprire una nuova pagina, chiudendo quella del famoso «pacchetto», nella vicenda del Sud Tirolo.

Ministro Maccanico, le auguro di realizzare le sue intenzioni, anche se devo richiamare la sua attenzione sul fatto che l'applicazione delle norme contenute nella proposta governativa per attuare i punti del «pacchetto» relativi alla lingua nei processi ed alla immissione nella scuola di bambini e ragazzi di madrelingua diversa dall'italiano, apriranno un nuovo contenzioso. Probabilmente ciò inciderà negativamente sulle sue intenzioni, dettate sicuramente dalla volontà politica di rendere la convivenza nel Sud Tirolo sempre più aperta alle istanze che anche in questo Parlamento hanno cominciato a risuonare.

Credo, signor ministro, che l'attuazione dell'articolo 15 della proposta del Governo aprirà uno strisciante contenzioso nel Sud Tirolo in settori particolarmente delicati, come quelli del diritto penale e del diritto civile.

Per questo avevamo chiesto al Governo una pausa di riflessione, un intervento ulteriore per cercare di concordare talune modifiche. Devo dire che su questo punto le sue parole mi sono parse di chiusura e non mi sembra sia da esse emersa la volontà di procedere a questa ridiscussione.

Per tale motivo, signor ministro, il gruppo di democrazia proletaria non esprimerà un voto favorevole sulla risoluzione della maggioranza. Voteremo invece convinti la risoluzione n. 6-00028, di cui è primo firmatario l'onorevole Lanzinger e la risoluzione n. 6-00029 presentata dal gruppo comunista. Lo facciamo perché, entrambi i documenti contengono l'esplicita indicazione di porre fine nel Sud Tirolo ad una rigida gestione del rapporto tra *Südtiroler Volkspartei* e democrazia cristiana italiana e perché si interrompa un

modo di condurre avanti le trattative che non solo privilegia ma irreggimenta la rappresentanza legittima della minoranza tedesca.

Noi speriamo, ed è per questo che vogliamo esprimere un voto positivo sulla risoluzione presentata dal collega Lanzinger, che nel Sud Tirolo vada avanti e sia reso più proficuo il dialogo tra le popolazioni che vogliono promuovere una dialettica interetnica, non per comprimere i diritti delle minoranze ma per esaltarli e svilupparli.

Noi ci aspettiamo, signor ministro, che la discussione svoltasi in quest'aula possa guidare le future azioni del Governo e speriamo che su altri aspetti il confronto possa essere più proficuo di quanto non lo sia stato oggi. Probabilmente vi è stato in questa occasione, un clima di attenzione e di rispetto reciproco tra tutte le parti intervenute, tra le opposizioni, che non voteranno la risoluzione di maggioranza, ed il ministro. Tuttavia mi auguro che nelle future discussioni sulle questioni istituzionali non ci si limiti soltanto al rispetto o all'ascolto, ma che le proposte formulate dai gruppi di opposizione possano trovare maggiore attenzione.

È per questo, signor ministro, che noi, con il dispiacere nell'animo per non aver lei voluto accettare la riapertura della discussione su alcuni punti particolarmente delicati (quali, per esempio, l'articolo 15, o anche i suggerimenti specifici forniti dall'onorevole Lanzinger, relativi alla composizione delle corti di assise), voteremo con molta determinazione contro la risoluzione presentata dalla maggioranza, nella speranza che quest'ultima possa, in sede di votazione, confluire su alcune parti delle risoluzioni presentate dai gruppi comunista, verde e federalista europeo, dando così il segnale di un'apertura ad un metodo nuovo che ci auguriamo sia in futuro utilizzato per l'esame delle questioni istituzionali, per il bene della democrazia e delle nostre istituzioni. (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, verde e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Ferrandi. Ne ha facoltà.

ALBERTO FERRANDI. Signor Presidente, anch'io, come hanno fatto altri colleghi intervenuti prima di me, intendo innanzitutto ringraziare il ministro Maccanico per avere fornito alcuni chiarimenti e risposte a quesiti che ho avuto modo di porre stamane; ma soprattutto per la disponibilità che ha dimostrato a porre attenzione sia a quello che abbiamo detto (non solo oggi ma nel corso di questi anni) sia ai contenuti della risoluzione che abbiamo presentato in questa occasione e che costituisce un punto di riferimento non solo nostro ma anche di altre forze politiche e autonomistiche democratiche, per una battaglia che cerchi di superare, in Alto Adige, una situazione che ancor oggi è dominata da logiche di separazione, di diffidenza, di nazionalismi e di contrapposizione.

Come ho detto stamane, signor Ministro, noi siamo sempre stati convinti che la chiusura dell'*iter* attuativo del pacchetto, con il rilascio della quietanza liberatoria, sia un fatto decisamente positivo che può porre le premesse per un rinnovato rapporto tra Stato, Parlamento ed istituzioni locali; un fatto positivo che può altresì ricondurre su un terreno di compiuta democrazia il confronto e le decisioni politiche e che può, infine, porre le premesse per un rasserenamento del quadro politico complessivo.

Per tali motivi, signor ministro, noi abbiamo lavorato nel corso di tutti questi anni ad ogni livello, ed è in questa direzione che va interpretata la scelta di insistere nella votazione della risoluzione presentata dal nostro gruppo, il cui testo non nasce oggi e i cui contenuti non sono altro che il risultato di una elaborazione, di un lungo sforzo maturato in tutti questi anni, anche in quest'aula, e sul quale intendiamo veramente aprire un confronto con tutte le forze democratiche autonomiste: quel confronto, signor ministro, che le forze politiche della maggioranza hanno negato al partito comunista, in questa fase così delicata di chiusura del pacchetto.

Si chiude ora una fase che è durata oltre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

ogni limite, sia perché vi sono state indubbe difficoltà, sia perché, come già accennavo questa mattina (signor ministro me lo lasci però dire ancora una volta), il dibattito politico di tutti questi anni è stato fortemente condizionato da un rapporto istituzionalmente chiuso, fino a diventare deleterio, tra Governo, *Südtiroler Volkspartei* e commissione dei sei. Se non si riuscirà a superare questo condizionamento, sarà ben difficile aprire una fase nuova e diversa per l'autonomia della nostra regione.

Tuttavia, quanto meno sul piano giuridico, oggi si chiude una fase; se ne può quindi aprire un'altra che io ed il mio gruppo auspichiamo più proficua. Essendo convinti sostenitori dello statuto d'autonomia e della necessità di coniugare la tutela dei gruppi con lo sviluppo massimo della democrazia, siamo disponibili a compiere uno sforzo; siamo disponibili ad un confronto il più ampio possibile, che consenta non solo di arrivare alla soluzione dei problemi che si potranno presentare nel prossimo futuro, ma anche al recupero di quella unità tra le forze democratiche autonomiste che oggi è venuta a mancare a causa, io temo, di concezioni diverse non solo del problema dell'Alto Adige ma della stessa autonomia; nonché, ovviamente, a causa della diversità assai profonda sul merito delle norme che si stanno per varare.

Comunque sia, il partito comunista è disponibile, sulla base di questa iniziativa e di questo confronto, a compiere ogni sforzo affinché tale unità possa essere ricostruita nel più breve tempo possibile (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Suspendo la seduta per consentire il decorso del regolamento termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 17,20,
è ripresa alle 17,40.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione delle risoluzioni, cominciando dalla risoluzione Martinazzoli n. 6-00027. Ricordo che su questa risoluzione è stata chiesta la votazione per parti separate.

Chiedo all'onorevole Rutelli se insiste nella richiesta di votazione per parti separate.

FRANCESCO RUTELLI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rutelli.

Passiamo ai voti. Avverto che su tutte le risoluzioni è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Martinazzoli, Del Penino, Cardetti, Caria, Cerutti n. 6-00027, accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	370
Maggioranza	186
Voti favorevoli	209
Voti contrari	161

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla risoluzione Lanzinger n. 6-00028, sulla quale pure è stata chiesta la votazione per parti separate.

Onorevole Rutelli, i presentatori insi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

stono nella richiesta di votazione per parti separate?

FRANCESCO RUTELLI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rutelli.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lanzinger n. 6-00028, per la quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	378
Maggioranza	190
Voti favorevoli	150
Voti contrari	228

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Minucci n. 6-00029, per la quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	387
Maggioranza	194
Voti favorevoli	143
Voti contrari	244

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla risolu-

zione Sterpa n. 6-00030, per la quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	387
Votanti	352
Astenuti	35
Maggioranza	177
Voti favorevoli	34
Voti contrari	318

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Mitolo n. 6-00031, per la quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	394
Maggioranza	198
Voti favorevoli	39
Voti contrari	355

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbino Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Franco
Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippio Ugo
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiiovanni
Mammome Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Marri Germano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermatini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe

Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sulla risoluzione Sterpa
n. 6-00030:*

Aglietta Maria Adelaide
Alpini Renato
Arnaboldi Patrizia

Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo

Filippini Rosa
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Galli Giancarlo
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni

Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Massano Massimo
Mattioli Gianni
Mellini Mauro
Mitolo Andrea

Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tremaglia Mirko

Valensise Raffaele

Zevi Bruno

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio
Testa Antonio

Discussione del disegno di legge: S. 442.
— Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985 (approvato dal Senato) (2255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta di ieri la III Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

In sostituzione del relatore, onorevole Martini, il presidente della Commissione, onorevole Piccoli ha facoltà di svolgere la relazione.

FLAMINIO PICCOLI, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione concerne l'istituzione dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti. È questo un progetto molto interessante, in quanto l'istituzione risponde all'esigenza di creare un'organizzazione internazionale che copra in termini assicurativi gli investimenti privati esteri.

Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Faccio riferimento alla relazione del Governo e invito la Camera ad approvare il disegno di legge, (anche in considerazione del fatto che esso ha un certo carattere di urgenza), affinché si possa procedere alla costituzione di questo importante istituto.

PRESIDENTE. Prima di cedere la Presidenza dell'Assemblea al Vicepresidente Aniasi, vorrei pregare i membri dell'Ufficio di Presidenza di recarsi presso la biblioteca del Presidente per lo svolgimento della prevista riunione dell'Ufficio di Presidenza.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda su quanto è stato detto dal presidente della Commissione affari esteri e comunitari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), adottata a Seul l'11 ottobre 1985».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 della Convenzione stessa».

(È approvato).

ART. 3.

«1. La quota di sottoscrizione italiana del capitale dell'Agenzia è determinata in 28.200.000 diritti speciali di prelievo pari a dollari USA 30.512.400, al tasso di cambio

fissato all'articolo 5 della Convenzione (1 DSP = 1,082 dollari USA)».

(È approvato).

ART. 4.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1988 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali"».

2. All'eventuale maggiore onere derivante da sfavorevoli variazioni del cambio lire-dollari si provvede, considerata la natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

ART. 5.

«1. L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti comunicherà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Convenzione di cui all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attuazione della Convenzione stessa, con il ministro del tesoro».

(È approvato).

ART. 6.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2255, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 442. — «Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985» *(approvato dal Senato)* (2255).

Presenti	388
Votanti	387
Astenuti	1
Maggioranza	194
Voti favorevoli	344
Voti contrari	43

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale

Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boдрato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocchi Carlo Alberto
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiorgio
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio

Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Maleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanni Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto
Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Leoni Giuseppe

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio
Testa Antonio

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (2478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Ricordo che nella seduta del 23 marzo la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 70 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 2478.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 18 aprile scorso la Commissione finanze è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge n. 2478, che propone la conversione in legge del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, a sua volta reiterazione del precedente decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, reca norme in materia tributaria e per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4 decadde a seguito della crisi di Governo, dopo essere stato esaminato ed emendato dalla Commissione finanze. Il decreto è stato quindi ripresentato dal Governo sostanzialmente nella stesura formulata dalla Commissione.

Il testo all'esame dell'Assemblea contiene alcune modifiche introdotte in Commissione quali, ad esempio, la soppressione dell'articolo 3 (adottata all'unanimità). Tale articolo fu soppresso anche nel corso dell'esame del decreto n. 4 del 13 gennaio 1988. Con esso il Governo proponeva un'accantonamento di somme da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati esteri, attraverso norme di agevolazione tributaria.

La Commissione è stata unanime nel

valutare negativamente tale norma, anche se il gruppo comunista ha espresso il proprio dissenso in termini generali, mentre i gruppi della maggioranza hanno espresso un giudizio negativo sulla norma specifica, sottoponendo al Governo la possibilità o di prevedere una norma di ordinamento generale per la tutela dei crediti esteri delle aziende (senza fare quindi alcuna distinzione tra gli istituti di credito e le aziende in generale) ovvero, se la natura dell'iniziativa era da collegare ad una particolare politica di intervento creditizio a favore di paesi che hanno dovuto ricorrere alla ristrutturazione del debito estero, di prevedere l'opportunità di adottare una copertura diretta a favore degli istituti di credito, utilizzando eventualmente gli strumenti della cooperazione internazionale. Per tale ragione la Commissione ha ritenuto di espungere la norma, lasciando al Governo la possibilità di percorrere le due strade indicate.

All'articolo 4 del decreto-legge non sono state introdotte modifiche, mentre alcune norme integrative sono state inserite nell'articolo 5 in materia di interpretazione dell'imposta sul valore aggiunto. All'articolo 6 sono state specificate alcune disposizioni, così come all'articolo 7, mentre con l'articolo 8 si è completato il regime fiscale per i soggetti di cui al comma 19 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 ottobre 1984, n. 253, al fine di consentire che anche i particolari soggetti indicati nella norma possano fruire del regime connesso al comportamento prevalente ed optare per il regime speciale forfetario.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che contiene norme relative ai contratti di borsa, la Commissione ha ritenuto di unificare il regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli dello Stato, chiarendo nel contempo la portata della norma in materia di divise estere.

Agli articoli 11 e 12 sono state infine introdotte norme di completamento per una più completa classificazione delle unità immobiliari, al fine di formare un nuovo catasto edilizio.

Considerando gli emendamenti apportati all'unanimità dalla Commissione, rac-

comando all'Assemblea di votare a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore ed i membri della Commissione finanze per il lavoro svolto in un clima di collaborazione tra Governo e Parlamento. In effetti, questa è la prima legge in materia fiscale che si approva nell'attuale legislatura e presenta caratteristiche molto importanti, che voglio sinteticamente ricordare.

Vi è l'elevazione ai fini dell'IRPEF della detrazione per il coniuge a carico per gli anni 1987 e 1988; l'aumento da 3 a 4 milioni del limite di reddito affinché, sempre ai fini dell'IRPEF, il contribuente possa godere delle detrazioni per carichi di famiglia; l'approvazione di una disciplina chiarificatrice in ordine alla natura dei redditi percepiti dai segretari comunali nell'espletamento della loro attività di levata dei protesti, per mettere la parola fine su una serie di dubbi che si sono avuti nel passato circa la qualificazione di tali redditi; il chiarimento, molto importante, di alcune incertezze interpretative in materia di IVA, con l'estensione definitiva dell'aliquota ridotta del due per cento per alcune categorie.

Nel decreto si prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 1988 del regime forfetario, introdotto dalla Visentini-ter, di determinazione del reddito e dell'IVA per imprese con ricavi non superiori a 780 milioni di lire e per gli esercenti altre professioni; la individuazione di norme per i contribuenti che passano dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa, nonché una disciplina transitoria e di raccordo tra le norme contenute nel decreto n. 597 e quelle previste dal testo unico delle imposte sui redditi, del quale resta sospesa l'applicazione di alcuni articoli fino alla data del 31 dicembre 1988.

Il decreto contiene, poi, la determinazione ai fini dell'imposta sui redditi del reddito dei contribuenti ammessi al regime forfetario; le modalità di opzione

per il regime ordinario e il differimento al 31 dicembre 1988 dell'insorgere dell'obbligo generalizzato della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Noi pensiamo che le prospettive della legge nota come Visentini-ter debbano essere definite entro il corrente anno. Questa legge ha prodotto buoni risultati, sulla base dei quali il Governo presenterà entro qualche mese un provvedimento definitivo, che potrà anche essere modificato in alcune sue parti in relazione alle richieste pervenute dal mondo imprenditoriale e dal Parlamento.

Il decreto prevede una disciplina di sanatoria in materia di imposte sui redditi e di IVA per gli operatori degli enti locali nell'adempimento degli obblighi tributari; la razionalizzazione dell'imposta sui contratti di borsa; l'approvazione di modalità più spedite per l'accatastamento delle unità immobiliari urbane: il procedimento relativo può essere effettuato, previa determinata richiesta, anche senza sopralluogo, con riferimento ad unità già censite ed aventi analoghe caratteristiche (si tratta di uno snellimento molto importante che viene certamente incontro alle esigenze dei contribuenti); il superamento della differenziazione di trattamento e di valutazione finora esistente tra gli immobili censiti in catasto e quelli non ancora iscritti, per i quali era escluso il sistema di valutazione automatica, vigendo quello di valutazione in comune commercio: quindi tutti i fabbricati — questo è il fatto importante — saranno soggetti ad univoche procedure di valutazione eliminando ogni possibilità di valutazioni differenziate tra i contribuenti.

In questo provvedimento è contenuta anche la soluzione dei problemi interpretativi conseguenti alla sentenza n. 178 della Corte costituzionale che come è noto ha fissato per la buona uscita ENPAS il principio della non imponibilità delle quote dell'indennità di fine rapporto corrispondenti alla parte dei contributi versati dagli interessati. Si dettano quindi particolari criteri per la parziale detassazione dell'indennità integrativa di fine rapporto per il settore privato che, data l'autonomia delle

parti, potrebbe consentire manovre elusive o volte a finalità diverse da quelle desumibili dalla sentenza della Corte.

Un discorso a parte, per concludere, merita la soppressione dell'articolo 3 del decreto, al quale faceva riferimento il relatore. Esso concerneva la deducibilità dei crediti accantonati in apposito fondo, a fronte dei rischi che incontrano gli istituti bancari nell'erogazione di crediti a paesi stranieri ammessi alla ristrutturazione del debito stesso. Al Governo la norma sembrava opportuna, anzi per la verità indispensabile, per l'alto rischio che viene riconosciuto e che caratterizza le posizioni creditorie bancarie derivanti — lo sappiamo tutti — da scelte governative di politica finanziaria a favore dei paesi stranieri. Prendendo certamente atto della volontà della Commissione finanze della Camera, come ricordava il relatore, il Governo si riserva di approfondire il problema con la stessa Commissione e con l'intero Parlamento, al fine di fornire soluzioni adeguate alle esigenze degli istituti bancari entro brevi termini.

Per tutte queste considerazioni, a noi sembra molto importante che il Parlamento approvi questo provvedimento che fissa punti programmatici estremamente qualificanti nella politica tributaria del nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, comunico che la Presidenza, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibili, in quanto non strettamente attinenti alla materia disciplinata dal decreto-legge, gli emendamenti Borgoglio 4.1, concernente l'esenzione IVA per i contributi previsti a carico dei titolari delle concessioni edilizie; Bortolani 5.1, limitatamente alle parole: «comprese le serre», che introducono una innovazione estranea al carattere di interpretazione autentica che informa tutte le disposizioni dell'articolo 5 del decreto in esame; Borgoglio 5.2, che prevede la conferma per gli enti cooperativi di benefici fiscali o di altra natura in generale; Ci-

priani 6.1 e 12.1 e gli articoli aggiuntivi Borgoglio 10.01 e 10.02, in quanto concernono l'assunzione di nuovo personale o l'attribuzione di benefici di carattere giuridico ed economico al personale già in carriera.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: lettere a) e g) sono sostituite con le seguenti: lettere a), d) e g).

3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica le parole da: Per le indennità a versato al Fondo predetto, sono sostituite con le seguenti: L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, dopo le parole: “agli effetti del

comma 1.', sono aggiunte le seguenti: “L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei continui versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 2,5 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro o negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.”

All'articolo 5:

il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Tra le prestazioni di radiodiffusioni circolari di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa”;

sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Il n. 28) della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

4-ter. Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma secondo del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

delle sanzioni nei confronti del cedente il credito”.

All'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“È altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuto nell'articolo 51, comma 2, lettera a) del predetto testo unico.”.

All'articolo 8, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1986 e 1987”.

All'articolo 9, le parole “e delle camere di commercio,” sono sostituite con le seguenti: “, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile,”.

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

**TABELLA DELLE TASSE
PER I CONTRATTI DI BORSA
SU TITOLI E VALORI**

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
azioni	140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:	
azioni	100
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
azioni	15
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)

(*) Sono esenti i contratti per contanti.

(**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire.

al comma 2, dopo le parole: “sugli stessi titoli” sono aggiunte le seguenti: “o divise estere”;

è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissate allo 0,25 per cento e allo 0,5 per cento per i finanziamenti garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata

superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

"ART. 10-bis.

1. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.

2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di lire 500.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto".

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

"ART. 11-bis.

1. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione

del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma.

2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

ART. 50.

In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000".

All'articolo 12, comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo";

al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestando l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637".

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"ART. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento Detrazioni IRPEF.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "conversione in legge" sono aggiunte le seguenti; "l'articolo 10 entra in vigore il giorno successivo".

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, nonché nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione sono riferiti ciascuno degli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A partire dal 1989, l'ammontare delle detrazioni indicate nei commi precedenti è annualmente rivalutato in base alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente.

1. 1.

Cipriani, Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Passiamo agli interventi sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cipriani. Ne ha facoltà.

LUIGI CIPRIANI. L'emendamento 1.1 tende ad ottenere ciò che da anni l'intera sinistra e le organizzazioni sindacali chiedono, cioè che, oltre all'aumento delle detrazioni per i familiari a carico, si introduca con criterio di indicizzazione, in coe-

renza con la battaglia che si sta combattendo contro il *fiscal drag* e in difesa del diritto costituzionale affinché siano tassati i redditi reali e non quelli nominali.

È ovvio che le detrazioni, se non indicizzate, perdono di valore reale ogni anno. Poiché non vogliamo che ogni anno i lavoratori dipendenti siano costretti a presentarsi con il piattino di fronte al Governo per chiedere un aumento delle detrazioni, sarebbe bene instaurare un principio che valga di qui in avanti.

Con l'emendamento chiediamo quindi che le detrazioni per i familiari a carico siano indicizzate sulla base del tasso di inflazione per le famiglie di operai ed impiegati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 1 ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel numero 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell'articolo 12

dello stesso testo unico le parole "3 milioni di lire" sono sostituite dalle parole: "4 milioni di lire"».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. A partire dal 1989, la detrazione per il coniuge a carico di cui al comma 2 ed il limite di reddito indicato nel comma 3 sono annualmente rivalutati in base alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente.

2. 1.

Cipriani, Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 2, avverto che all'articolo 3 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti. Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 49 è aggiunta la seguente lettera: "f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.";

b) al comma 8 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine il seguente periodo: "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.".

2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349."

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3-quater, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica aggiungere le seguenti: con effetto dal 17 luglio 1986; sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 4 per cento e dopo le parole: percepito in dipendenza del rapporto di lavoro sostituire la parola: o con la seguente: e.

4. 2.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quinquies. I contributi previsti a carico dei titolari delle concessioni ad edificare dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, commisurati ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al costo di acquisizione delle aree ed a quello delle relative opere di urbanizzazione, non assumono rilevanza agli effetti dell'applicazione dell'IVA. Sono escluse pertanto dal campo di applicazione dell'imposta le somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione a seguito di atto convenzionale ai sensi di legge tra concessionario e comune, non intendendosi, in questo caso, le stesse conglobate con i corrispettivi relativi alle concessioni di aree edificabili. La presente

disposizione assume effetto retroattivo e sana le controversie in corso.

4. 1.

Borgoglio.

Ricordo che l'emendamento Borgoglio 4.1 è già stato dichiarato inammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 2 per cento, le prestazioni relative al servizio di radiotaxi svolto nell'interesse e per conto dei soci di cooperative sono assimilate alle prestazioni di radiodiffusioni circolari.

3. Agli effetti dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

4. Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da società di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'arti-

colo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.

5. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine: «case rurali» di cui all'articolo 8, primo comma, n. 1) del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, va interpretato come relativo a tutte le costruzioni elencate alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, comprese le serre.

5. 1.

Bortolani, Guarino, Serrentino,
Rosini, Pellizzari, Cristoni,
Prandini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel n. 21) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597», devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39.

5. 6.

La Commissione.

Al comma 4-ter, dopo le parole: possa ripetere aggiungere la seguente: anche:

5. 4.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-quater. Fra i principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono compresi quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile. Pertanto gli enti cooperativi, i cui statuti prevedevano l'osservanza dei requisiti mutualistici fissati dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinazione degli utili residui a fini mutualistici in conformità del predetto articolo 2536 del codice civile, ovvero la destinazione di una quota degli utili medesimi ad integrazione delle retribuzioni dei soci in proporzione dei salari percepiti ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, o entrambe tali destinazioni, non decadono dai benefici fiscali e di altra natura previsti dalle leggi dello Stato.

5. 2.

Borgoglio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra «le altre cessioni o prestazioni accessorie» previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4-quinquies. Con effetto del 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile.

5. 5.

La Commissione.

Ricordo che gli emendamenti Bortolani 5.1, limitatamente alle parole «comprese le serre» e Borgoglio 5.2 sono già stati dichiarati inammissibili.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bortolani. Ne ha facoltà.

FRANCO BORTOLANI. Signor Presidente, desidero annunciare che ritiro il mio emendamento 5.1, perché lo considero assorbito dall'emendamento 5.5 della Commissione, che fornisce una soluzione sostanzialmente congrua al problema da me prospettato assieme ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un am-

montare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.

4. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno

per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di dotare l'amministrazione finanziaria del personale necessario per il suo potenziamento e per aumentare gli accertamenti IVA, entro il 31 dicembre 1989 devono essere assunte 10.000 persone.

6. 1.

Cipriani, Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Sopprimere il comma 2.

6. 2.

Cipriani, Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Sopprimere il comma 3.

6. 3.

Cipriani, Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Sopprimere il comma 4.

6. 4.

Cipriani, Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Ricordo che l'emendamento Cipriani 6.1 è già stato dichiarato inammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, avverto che agli articoli 7 e 8 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, pro-

vince, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle camere di commercio, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988.

9. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge con allegata tabella A è del seguente tenore:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

«1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

**TABELLA DELLE TASSE
PER I CONTRATTI DI BORSA
SU TITOLI E VALORI**

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
azioni e obbligazioni	140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine .	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:	
azioni e obbligazioni	100
valori in moneta, verghe, o divise estere	90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine .	8 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
azioni e obbligazioni	15
valori in moneta, verghe, o divise estere	40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine .	8 (**)

(*) Sono esenti i contratti per contanti.

(**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire.

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e per pari importo nominale».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

Cipriani, Russo Franco, Tamino,
Ronchi.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 4.

La Commissione.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,05 per cento e, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227.

10. 2.

Castagnetti Guglielmo, Grillo Salvatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: l'articolo 10 entra in vigore il giorno successivo.

10. 3.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al personale della carriera direttiva dei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al maturare di una anzianità complessiva di 10 anni di servizio nella predetta carriera direttiva, viene attribuito il trattamento economico della IX qualifica funzionale.

2. Al personale di cui al comma 1 ed a quello dei ruoli ad esaurimento del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al maturare di una anzianità complessiva di 15 anni di servizio nella carriera direttiva, senza demerito, è attribuito il trattamento economico del primo dirigente. Allo stesso personale ed ai primi dirigenti del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al maturare di una anzianità complessiva di 25

anni di servizio nella carriera direttiva, senza demerito, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

3. Al personale della carriera direttiva, a quello dei ruoli ad esaurimento ed a quello con qualifica dirigenziale del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'indennità predetta è interamente pensionabile ed è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ad esso si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

10. 01.

Borgoglio, Piro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è sostituito dal seguente:

«Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985, i vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale, ad eccezione dei candidati ammessi al corso-concorso di cui all'articolo 3 che alla data di inizio del corso risultino già vincitori del concorso speciale di cui all'articolo 2. Questi ultimi non potranno partecipare al corso-concorso, ma precedono in ruolo tutti quelli

aventi la medesima decorrenza di nomina, in ordine del punteggio risultante dalla somma di quello conseguito nel corso speciale e nella graduatoria per l'ammissione al corso-concorso».

10. 02.

Borgoglio.

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Borgoglio 10.01 e 10.02 sono già stati dichiarati inammissibili.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Salvatore Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, il nostro gruppo intende ritirare l'emendamento Castagnetti 10.2, che riteniamo assorbito, sia pure parzialmente, dall'emendamento 10.4 della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10, ricordo che all'articolo 10-bis introdotto dalla Commissione, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 500.000 con le seguenti: di lire 800.000.

10-bis. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 10-bis, introdotto dalla Commissione, avverto che agli articoli 11 e 11-bis, introdotti dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta.

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data di cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Aggiungere in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di dotare l'amministrazione finanziaria del personale necessario per l'ammodernamento del catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 1989 devono essere assunte 3.000 persone.

12. 1.

Cipriani, Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento a rettifica il valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data.

12. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere

anteriamente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa».

3-ter. La disposizione del comma 3-bis è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 3.

La Commissione.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno

rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

2. Con decreto del ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma precedente, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al comma precedente, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e le periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

12. 01.

La Commissione.

Ricordo che l'emendamento Cipriani 12.1 è già stato dichiarato inammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 12, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno 1988, in lire 990 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.135 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Esenzione da imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso paesi in via di sviluppo" per lire 250 miliardi per ciascuno degli anni del predetto triennio e l'accantonamento "Detrazioni IRPEF" per lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, per lire 740 miliardi per l'anno 1989 e per lire 885 miliardi per l'anno 1990.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di

conversione), è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, valutato in lire 50 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Esenzione da imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso paesi in via di sviluppo". I relativi rimborsi sono effettuati a partire dal 1° gennaio 1989.

13. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, avverto che all'articolo 14 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

MARIO USELLINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Cipriani 1.1 e 2.1, raccomando l'approvazione degli emendamenti 4.2, 5.3, 5.6, 5.4 e 5.5 della Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Cipriani 6.2, 6.3, 6.4 e 10.1. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 9.1, 10.4, 10.3, 10-bis.1, 12.2, 12.3, 13.1 e dell'articolo aggiuntivo 13.01 della Commissione.

Signor Presidente, se mi consente, chiedo che nell'emendamento 13.1 della Commissione venga inserito ai fini della copertura il richiamo agli anni 1989 e 1990.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Usellini: formuli subito la modifica da lei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

proposta all'emendamento 13.1 della Commissione.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Chiedo che all'emendamento 13.1 della Commissione siano aggiunte, dopo le parole: «valutato in lire 50 miliardi annui», le parole: «per gli anni 1989 e 1990».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa precisazione.

Il Governo?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda sul parere espresso dalla Commissione, ed accetta altresì la modifica all'emendamento 13.1 della Commissione testé enunciata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sugli emendamenti Cipriani 1.1 e 2.1 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cipriani 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	370
Votanti	270
Astenuti	100
Maggioranza	136
Voti favorevoli	42
Voti contrari	228

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cipriani 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	271
Astenuti	102
Maggioranza	136
Voti favorevoli	47
Voti contrari	224

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Alpini Renato
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellini Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Avellone Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Benedikter Johann
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paolo
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cipriani Luigi
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'addario Amedeo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Iossa Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciopardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia

Si sono astenuti sull'emendamento Cipriani 2.1:

Alborghetti Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Geremicca Andrea
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna

Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Si sono astenuti sull'emendamento Cipriani 1.1.:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana

Fagni Edda

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Filippini Giovanna

Finocchiario Fidelbo Anna Maria

Forleo Francesco

Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio

Galante Michele

Gasparotto Isaia

Geremicca Andrea

Grilli Renato

Lauricella Angelo

Lavorato Giuseppe

Lo Cascio Galante Gigliola

Lodi Faustini Adriana

Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna

Mannino Antonino

Marri Germano

Masina Ettore

Masini Nadia

Menziatti Pietro Paolo

Migliasso Teresa

Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi

Monello Paolo

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Montessoro Antonio

Motetta Giovanni

Nardone Carmine

Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatti Ivana

Petrocelli Edilio

Picchetti Santino

Poli Gian Gaetano

Polidori Enzo

Prandini Onelio

Provantini Alberto

Recchia Vincenzo

Romani Daniela

Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco

Sanfilippo Salvatore

Sanna Anna

Sapio Francesco

Serafini Anna Maria

Serra Gianna

Soave Sergio

Solaroli Bruno

Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco

Toma Mario

Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Almirante Giorgio

Andreotti Giulio

Caccia Paolo Pietro

Franchi Franco

Gitti Tarcisio

Gorgoni Gaetano

Lattanzio Vito

Matteoli Altero

Mazzone Antonio

Rubbi Emilio

Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.3

della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 9.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 10.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10-bis.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.1 della Commissione, con le correzioni apportate dal relatore a nome della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

ritenuto che da tempo con iniziative parlamentari si è inteso risolvere il problema della non assoggettabilità a tributi (imposte sui redditi ed imposte sul valore aggiunto) delle somme ricavate dalle associazioni *pro loco* a seguito di attività non abituale — e quindi tale da non esser considerata esercizio di impresa — con cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere sporadicamente rispetto alla atti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

vità istituzionale delle medesime associazioni;

ritenuto che l'*iter* di tali iniziative (del tutto coerenti con la natura e le finalità delle associazioni *pro loco* le quali esprimono una manifestazione rilevante di spontaneo e disinteressato associazionismo) si appalesa non breve, mentre è urgente dare soluzione al problema di cui sopra proprio in considerazione che le associazioni *pro loco* assumono tali sporadiche iniziative promozionali nelle stagioni primaverile ed estiva;

ritenuto che l'amministrazione ha, con risoluzione, adottato soluzioni corrette ed eque a proposito di associazioni che effettuano operazioni in concomitanza di manifestazioni ricorrenti nell'arco dell'anno (Risol. 19-X-1987, Div. XII — IVA) con carattere del tutto occasionale rispetto alla loro attività istituzionale;

impegna il Governo, e per esso il ministro delle finanze,

a disciplinare con urgenza in via amministrativa con i medesimi criteri, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, l'attività svolta in modo non abituale (ad esempio in occasione di non più di due manifestazioni organizzate nell'ambito del territorio di competenza dell'associazione *pro loco*; preannunciate all'inizio dell'anno; autorizzate con l'assenso dell'amministrazione comunale) e sporadica rispetto all'attività istituzionale dell'associazione, non considerando rilevanti ai fini IVA le eventuali cessioni ed operazioni effettuate e non imponibili ai fini delle imposte sui redditi le eventuali somme riscosse.

9/2478/1

«Patria, Bellocchio, Piro, Romita, Serrentino, Usellini».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Patria n. 9/2478/1?

RENZO PATRIA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione segreta finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Auleta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stesso percorso parlamentare di questo disegno di legge di conversione, così contrastato, confuso e contraddittorio, non aiuta certo ad esprimere un giudizio positivo sul provvedimento che ci apprestiamo a votare.

Critiche e perplessità sono state sollevate dagli stessi banchi della maggioranza in sede di esame presso la Commissione di merito. Il momento attuale, tra l'altro, vede riaccendersi nel paese, tra le forze politiche, economiche e sindacali, la richiesta sempre più motivata e sempre meno eludibile di una radicale e profonda riforma del nostro sistema fiscale.

Le promesse e gli impegni ripetutamente assunti dai governi che si sono fin qui succeduti, diretti a restituire parte del maltolto dalle buste-paga e dai redditi certi con la clandestina leva del *fiscal drag*, vengono sistematicamente disattesi. In queste ore abbiamo appreso che neppure i residui 1.500 miliardi (dei 4.500 inizialmente previsti) saranno restituiti ai lavoratori dipendenti, che continuano a fornire all'erario le maggiori entrate IRPEF, pur diminuendo sempre di più la parte del reddito nazionale ad essi attribuita.

Attraverso il prelievo fiscale prosegue la

redistribuzione alla rovescia della ricchezza: da chi meno ha, la si sposta a chi più ha. Ormai si è esteso e consolidato nel nostro paese un vero e proprio doppio regime fiscale: da una parte vi sono coloro i quali pagano per intero le imposte, dall'altra coloro che, in virtù di norme permissive o facilmente eludibili, o di pratiche evasive tollerate, non le pagano affatto o le pagano in misura irrisoria.

Studi recenti e seri, di non sospetta provenienza, hanno accertato che i redditi occultati ai fini delle imposte sulle persone fisiche ammontano a 260 mila miliardi, con una perdita secca di 52 mila miliardi di imposta per l'erario, che si aggiunge all'altra rilevante perdita derivante dal mancato assoggettamento ad IVA. Più specificamente, emerge da tali studi che, a fronte di 2 mila 100 miliardi dichiarati dei redditi da capitale, ben 102 mila non vengono di fatto tassati, o vengono tassati con ridotta imposta proporzionale; ed ancora, a fronte di 90 mila miliardi dichiarati dai percettori di reddito da lavoro autonomo, 204 mila sono oggetto d'evasione fiscale.

Questi dati, che confermano e rafforzano quelli già contenuti nel libro bianco di Guarino, sarebbero immediatamente utilizzati in un paese veramente moderno e da forze seriamente riformiste, per introdurre nel settore i cambiamenti necessari ad attenuare le ingiustizie e le sperequazioni.

Probabilmente ascolteremo nuovamente rappresentanti della maggioranza e del Governo ribadire l'urgenza e l'inevitabilità di tali cambiamenti, non solo per frenare la crescita del debito pubblico, che oramai tende ad eguagliare il prodotto interno lordo, ma anche e soprattutto per «disboscare» e semplificare il nostro sistema fiscale e per dare ad esso un minimo di certezza e di equità. Ma i fatti ed i comportamenti concreti continueranno poi a contraddire le enunciazioni, ed il malesere che in questo campo si diffonde sempre di più nella società sarà accresciuto da norme incerte, intempestive ed ingiuste, come quelle contenute nel decreto che stiamo per votare.

Certo, il provvedimento è stato rimaneg-

giato nella Commissione di merito, correggendo ed eliminando le norme che andavano nella direzione opposta a quella da tutti sollecitata; e nondimeno da esso traspare una volontà precisa: la prosecuzione di un disegno generale che noi comunisti non possiamo accettare.

A tale proposito, è sufficiente il seguente esempio: il sistema di determinazione del reddito di impresa in Italia consente, così come è stato ripetutamente riconosciuto da autorevoli ministri del Governo Craxi, una larga erosione della materia imponibile, sconosciuta agli ordinamenti degli altri paesi industrialmente avanzati come il nostro.

Ma, come se ciò non bastasse, con il decreto-legge n. 4 del 13 gennaio 1988 sono state previste ulteriori agevolazioni per accantonamenti da parte di aziende e di istituti di credito, per rischi su crediti nei confronti di stati stranieri; ciò senza alcuna motivazione, senza cioè che, sia pure in sede di discussione in Commissione, fosse possibile ottenere qualche dato certo che giustificasse l'ampliamento degli accantonamenti proposto. Giustamente ed unitariamente la Commissione cancellò tale norma che il Governo testardamente ed immotivatamente ha riproposto con il decreto-legge n. 70 (del quale stiamo votando la conversione in legge), con una prevedibile minore entrata per l'erario di 250 miliardi. Anche questa volta, però, la Commissione, su proposta del Comitato ristretto, ha accettato che si cancellasse per la seconda volta l'agevolazione prevista.

Come non collegare l'insistenza governativa nell'allargare le maglie dell'erosione fiscale con quella, punitiva, assunta nei confronti dei piccoli e piccolissimi risparmiatori, quando si è voluto elevare di cinque punti percentuali la ritenuta sugli interessi dei depositi bancari e postali, già molto più alta di quella prevista per tutti gli altri redditi da capitale?

Onorevoli colleghi, molti di voi certamente ricordano le resistenze e le ostilità che, anche in quest'aula, incontrò la legge n. 17 del 17 febbraio 1985, la cosiddetta Visentini-ter. Allora si disse che vi era

un'emergenza fiscale che andava fronteggiata con provvedimenti straordinari e temporanei. La Visentini-ter doveva operare sino al 31 dicembre 1987 e la temporaneità della legge contribuì ad attenuare le resistenze e le contrarietà.

In tre anni, i governi che si sono succeduti non sono riusciti a produrre, nonostante gli impegni assunti, alcuna proposta che tendesse a superare l'emergenza in questione, né a fornire al Parlamento tempestivamente i dati per una valutazione degli effetti prodotti dalla legge n. 17.

A fine dicembre 1987, cioè a ridosso del nuovo esercizio, il Governo decise di prorogare la vigenza della legge n. 17, con il decreto-legge n. 533, poi trasfuso nel decreto che stiamo votando, creando non pochi disagi e confusione per i contribuenti interessati.

Ci è stato assicurato che sarà presentato in tempo utile un disegno di legge per evitare che la temporaneità della Visentini-ter diventi permanente e che il termine del 31 dicembre 1988 sia ulteriormente prorogato.

Dati i precedenti, c'è da dubitare che il Governo riesca a mantenere gli impegni assunti. Ed è anche per questo che il nostro gruppo ha presentato, il 21 dicembre 1987, una proposta di legge di semplificazione e di superamento della legge n. 17.

In conclusione, signor Presidente, pur apprezzando le modifiche che al decreto sono state apportate, grazie anche all'impegno dei comunisti, non riteniamo di poterne condividere la filosofia né di accettare l'improvvisazione che contraddistingue questo provvedimento. Voteremo, dunque, «no».

È tempo che si vada a scelte radicali e, per quel che sarà possibile, definitive! Il nostro sistema fiscale deve essere riformato e non rappezzato per avere, insieme ad un necessario maggiore gettito, una giusta distribuzione su tutti i redditi del prelievo tributario (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cipriani. Ne ha facoltà.

LUIGI CIPRIANI. Democrazia proletaria voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge che è il solito decreto dell'ipocrisia fiscale, quale da sempre caratterizza il Governo ed i partiti di governo in questi anni.

Si parla proprio in questi giorni dell'evasione fiscale che ha raggiunto livelli astronomici; si citano i documenti e le ricerche dell'università di Pavia. Poi, quando noi presentiamo, per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e del catasto, emendamenti volti ad ottenere l'assunzione di nuovo personale in grado di compiere accertamenti tributari, essi non vengono neppure accolti dalla Presidenza.

Tutto quanto viene fatto in materia di potenziamento dell'amministrazione si limita semplicemente allo snellimento di alcune pratiche burocratiche, sia per quanto riguarda il catasto, sia per quanto riguarda l'accertamento dell'IVA.

Si tratta, in sostanza, ancora una volta, di una politica di incoraggiamento all'evasione fiscale e agli evasori, quale base sociale di questo Governo, quale area elettorale da garantire, appunto, attraverso l'evasione fiscale, l'erosione e la concessione di vere e proprie agevolazioni.

Per quanto riguarda, ad esempio, le riduzioni fiscali previste per chi mercanteggia in titoli pubblici a breve termine sul mercato finanziario, si fa un'operazione che va ad ingigantire il debito pubblico, quel debito che si dice sempre di voler ridurre. Si favoriscono cioè le attività a breve termine di tipo speculativo e non si valorizza, invece, l'investimento a lungo termine in titoli pubblici poliennali.

L'unico provvedimento preso, quello che comporta l'aumento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico, ancora una volta non viene indicizzato sulla base del tasso di inflazione. Ancora una volta i lavoratori saranno costretti a venire a chiedere ogni anno l'elemosina di una revisione delle detrazioni dell'aliquota fiscale in base al tasso di inflazione.

Da questo punto di vista, consideriamo molto grave che il partito comunista si sia astenuto sul nostro emendamento. Ri-

cordo che la richiesta dell'indicizzazione non è stata formulata soltanto da noi, ma costituisce patrimonio delle organizzazioni sindacali e del movimento dei lavoratori, che da decenni chiedono provvedimenti di questo genere. Si tratta di richieste che vengono ancor una volta presentate dalle organizzazioni sindacali proprio in questi giorni e che nel passato lo stesso partito comunista aveva avanzato.

Oggi si presentava l'occasione, la possibilità di manifestare una presa di posizione netta su questa tematica e il partito comunista si è invece astenuto, rinunciando ad una battaglia politica chiara che costituisse una indicazione anche per i lavoratori che sono fuori di quest'aula.

Ripeto, quindi, che si tratta del solito decreto fiscale dell'ipocrisia, volto ad introdurre nuove agevolazioni per gli speculatori e che alla proposta di rafforzamento dell'amministrazione finanziaria fa mancare l'elemento reale, strutturale, necessario per realizzare tale potenziamento. Ci si strappa i capelli quando lo stesso ministro Guarino, membro di un precedente Governo scrive un libro bianco sull'evasione fiscale e sull'amministrazione finanziaria, nel quale denuncia che nell'amministrazione finanziaria mancano 50 mila persone per poter seriamente ed adeguatamente colpire l'erosione e l'evasione fiscale. E poi, quando noi scendiamo sul terreno delle proposte concrete per la risoluzione strutturale del problema dell'evasione, dobbiamo registrare che gli emendamenti non vengono neppure accettati, mentre passano altri tipi di agevolazione ed altri tipi di intervento.

Lo ripeto ancora una volta: siamo di fronte alla solita ipocrisia in materia fiscale. Vogliamo denunciare apertamente, in questa sede, che l'evasione fiscale nel nostro paese è protetta, è voluta, è agevolata dai partiti di governo, perché essa è un terreno di consenso elettorale, è un terreno sul quale si gioca la spartizione del potere. Ed è altresì un terreno sul quale si manifesta, nel modo più clamoroso, l'esplosione del debito pubblico. È appunto non colpendo l'evasione fiscale che si andrà incontro ad una situazione sempre più disastrosa, con un debito pubblico che si avvita su se stesso,

con tassi di interesse reali che sono sempre più alti: un meccanismo, quindi, micidiale, per altro non incontrollabile e involontario, ma espressamente ricercato ed agevolato.

Per questi motivi, noi voteremo contro il disegno di legge di conversione, denunciando la gravità della attuale situazione fiscale ed il fatto che essa non è dovuta ad un destino maligno bensì ad una precisa scelta politica compiuta dai partiti di governo, così come è stata una precisa scelta politica quella del gruppo comunista di astenersi dal voto sui nostri emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2478, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (2478)».

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	233
Voti contrari	150

(La Camera approva).

(Presideva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito

Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capècchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cipriani Luigi
Civita Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio

Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Matrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaeli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianni
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio
Testa Antonio

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (2477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

Ricordo che nella seduta del 23 marzo 1988 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 69 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 2477.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 21 aprile 1988 la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Borruso, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge in discussione converte un decreto che ne reitera uno precedente, non convertito per scadenza dei termini costituzionali.

Poiché il contenuto del decreto è noto, mi permetto di fare soltanto alcune osservazioni. Innanzitutto, desidero riportare all'Assemblea il parere unanime della Commissione, rivolgendomi direttamente al Governo. La Commissione ritiene che si debba evitare di emanare decreti che affrontano materie tanto disparate, così come accade per quello al nostro esame. Il Presidente del Consiglio ha già espresso la volontà di ricorrere il meno possibile, quindi solo per i casi di effettiva necessità, alla decretazione d'urgenza. Mi permetto di sottolineare sommessamente l'esigenza che i decreti trattino

materia omogenea. Probabilmente, la recente sentenza della Corte costituzionale, che afferma essere ammissibile l'ignoranza della legge, trova origine proprio nel fatto che è diventato difficile, in ragione del tipo di produzione legislativa del Parlamento, individuare le fonti normative cui fare riferimento.

Detto questo, desidero fare una seconda osservazione. Il decreto, all'articolo 2, affronta una questione di grande portata, quella della sostituzione degli assegni familiari, delle quote aggiunte di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato nonché delle maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, con una nuova tipologia denominata «assegno per il nucleo familiare». A nessuno sfugge l'importanza della questione, e la Commissione ha sollevato il dubbio che argomenti di tale portata possano essere trattati all'interno di un decreto-legge.

Devo aggiungere che la Commissione, almeno nella sua maggioranza, ha espresso un giudizio positivo sull'«assegno per il nucleo familiare», pur considerando tale innovazione solo come un punto di partenza, almeno per tre ordini di ragioni: in primo luogo, il provvedimento che istituisce tale assegno si riferisce esclusivamente all'area del lavoro dipendente, sia pubblico sia privato, ed esclude per il momento i lavoratori autonomi.

In secondo luogo, è necessario considerare la struttura del nucleo familiare che diventa l'asse portante della nuova forma di intervento di sostegno al reddito della famiglia. In questo modo altre tipologie familiari, pur consistenti nella nostra realtà sociale, non vengono prese in considerazione. È importante, quindi, guardare a ciò che sta avvenendo all'interno della nostra società, per meglio definire la struttura del nucleo familiare.

Il provvedimento è innovativo anche perché collega l'assegno al nucleo familiare, non soltanto alla dimensione del nucleo stesso ma anche al suo reddito, in modo tale che l'assegno in questione risulti variabile, in rapporto non solo alla dimensione della

famiglia ma anche al reddito da essa percepito.

L'articolo 1 prevede una sorta di sostegno all'intervento ispettivo dell'ENPALS, cioè dell'ente nazionale dei lavoratori per lo spettacolo, dal momento che quest'area di lavoro ha registrato nel passato una diffusa evasione dal punto di vista contributivo. Quindi, bene ha fatto il Governo ad introdurre tale articolo che potenzia l'azione ispettiva dell'ENPALS, in modo da ridurre l'area dell'evasione contributiva in questo settore.

L'articolo 3 introduce un altro tipo di argomento che attiene ai porti. In modo particolare, l'articolo 3 si riferisce alle misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, con un aumento del 50 per cento rispetto a quella determinata dalla disciplina precedente.

L'articolo 4 si riferisce alla concessione agli enti portuali di Venezia, Palermo e Civitavecchia, di un contributo da parte del Ministero della marina mercantile per l'espletamento dei compiti di istituto, nonché di un contributo straordinario annuale dello Stato in favore del consorzio autonomo del porto di Napoli.

Il comma terzo dell'articolo 4 prevede una particolare autorizzazione perché sia concesso all'azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario.

L'articolo 6 contiene una norma interpretativa in relazione al problema dell'applicabilità della legge in ordine alla cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti locali.

Non ho altro da aggiungere a questa rapida sintesi sui contenuti del decreto-legge al nostro esame, se non sottolineare la esigenza, per quanto riguarda l'istituzione dell'«assegno per il nucleo familiare», che il Governo non ritenga conclusa la procedura, ma avvii immediatamente una iniziativa di carattere legislativo per il completamento delle misure di sostegno del reddito delle famiglie.

Per concludere, preannuncio che la Commissione ha presentato una serie di emendamenti riferiti al decreto-legge al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

NATALE CARLOTTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, ho seguito con la massima attenzione la relazione svolta dall'onorevole Borruso, che ringrazio, così come ringrazio il presidente della Commissione, onorevole Mancini, e tutti i commissari che nel corso dell'esame in Commissione e nel Comitato ristretto, hanno contribuito ad approfondire le tematiche cui fa riferimento il presente decreto-legge.

Condivido le affermazioni del relatore in ordine alla non opportunità di inserire in uno stesso decreto argomenti di varia natura; ritengo soprattutto inopportuno non aver presentato un apposito disegno di legge su un tema così importante, difficile e complesso, quale quello degli assegni ai nuclei familiari, che avrebbe consentito al Parlamento di affrontare in modo più completo l'intera tematica.

Il Governo prende atto di queste indicazioni ed è sensibile ad esse. D'altra parte, lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole De Mita, si è già espresso nel senso di evitare per quanto possibile il ricorso alla decretazione d'urgenza e quindi, per il futuro, compatibilmente con le esigenze e le situazioni parlamentari, il Governo terrà conto di questa indicazione.

Non ritengo di dovermi soffermare sugli argomenti già illustrati dal relatore; tuttavia ritengo doveroso riprendere le sue considerazioni per quanto riguarda l'esigenza che il Governo consideri questo traguardo non come una tappa finale, ma come una delle tappe che esso, con l'apporto delle forze politiche e sotto la spinta delle forze sociali, deve effettuare per migliorare non solo il sistema degli assegni familiari, ma l'intero settore della previdenza, tenendo conto delle esigenze delle categorie più deboli, che hanno maggior bisogno di essere aiutate dalla collettività.

Concludo, raccomandando alla Camera di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prima di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, comunico che la Presidenza, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibili, in quanto non strettamente attinenti alla materia disciplinata dal decreto-legge, l'articolo aggiuntivo Chella 2.01, che disciplina il prepensionamento dei lavoratori dell'indotto portuale; Piro 6.1 e 6.2, concernenti, rispettivamente, la facoltà per gli ex dipendenti del provveditorato al porto di Venezia, ora dipendenti della società di gestione dell'aeroporto di Venezia, di optare per l'iscrizione alla Cassa di previdenza dipendente enti locali e la continuità del rapporto assicurativo con l'Enasarco per gli agenti mandatarî della SIAE; l'articolo aggiuntivo Breda 6.01, che esonera, in talune circostanze, i datori di lavoro italiani operanti all'estero dall'obbligo di assicurare i dipendenti italiani contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Saranno pertanto esaminati solo gli emendamenti ritenuti ammissibili, riferiti agli articoli 2,3 e 4 del decreto-legge.

Comunico inoltre che la Commissione bilancio ha espresso un parere del seguente tenore: parere favorevole sul testo della Commissione a condizione che siano soppresse le modifiche apportate all'articolo 2 del testo del decreto, che comportano maggiori oneri finanziari, non quantificati e privi di copertura.

Comunico altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti: Tab. 1. 2, Tab. 1. 1, 2. 3, 2. 1, 2. 4, 2. 01, 3. 1, 3. 3, 3. 4, 3. 2, 3. 8, 3. 9, 3. 10, 6.1, 6. 2 e 6. 01.

Infine la Commissione ha adottato la seguente decisione: parere contrario sugli emendamenti della Commissione 2.11 e 2.12 e favorevole sugli altri emendamenti della Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

Al comma 1, dopo le parole: per i lavoratori dipendenti, *sono aggiunte le seguenti:* i compartecipanti familiari, i piccoli coloni ed i lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, i caratisti di cui all'articolo 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, gli armatori e proprietari-armatori imbarcati di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413;

al comma 2, le parole: ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale *sono soppresse;*

al comma 2 le parole da: Per i nuclei familiari *fino al termine sono sostituite dalle seguenti:*

I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire tre milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché dai figli ed equiparati fino al 21° anno di età, che siano occupati come apprendisti o frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si acceda con il diploma di scuola media di secondo grado. Del nucleo familiare possono far

parte anche i fratelli e le sorelle di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dello Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il ministro degli affari esteri";

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante";

al comma 9, dopo le parole: sui trattamenti stessi, sono aggiunte le seguenti: gli arretrati derivanti da pensione;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 10 del reddito ricavato dall'attività esplicata dai compartecipanti familiari, dai piccoli coloni e dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, dai caratisti di cui all'articolo 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, dagli armatori e proprietari-armatori imbarcati, di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413 e dai soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti coopera-

tivi stessi è comunque considerato reddito da lavoro dipendente";

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
"12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni".

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, istituite con legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, è istituita una tassa per i passeggeri nella misura di lire 2.000 a persona, da riscuotere secondo i criteri previsti dall'articolo 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione sono riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Avverto che all'articolo 1 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 2 del decreto-legge:

«1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di lire dieci milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo le norme contenute nel

testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dallaivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmettere immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la

base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo è allegata la seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

REDDITO FAMILIARE (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)							
Fino a 12.000	60	90	160	230	300	370	440
12.001-15.000	20	70	140	200	280	360	420
15.001-18.000	—	50	110	170	250	350	400
18.001-21.000	—	20	80	140	220	330	380
21.001-24.000	—	—	50	110	200	320	360
24.001-27.000	—	—	20	80	170	300	340
27.001-30.000	—	—	—	50	120	270	310
30.001-33.000	—	—	—	20	70	240	280
33.001-36.000	—	—	—	—	20	210	260
36.001-39.000	—	—	—	—	—	100	230
39.001-42.000	—	—	—	—	—	—	100
oltre 42.000	—	—	—	—	—	—	—

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

All'articolo 2 del decreto-legge, e all'allegata tabella, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 2.

Guerzoni, Bertone, Balbo, Gramaglia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: i compartecipanti familiari fino a: legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. 5.

La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Continuano ad essere corrisposti ai sensi delle norme previste dai rispettivi ordinamenti, ma ricorrendo i limiti di reddito familiare di cui alla tabella allegata, i trattamenti di famiglia per i figli studenti maggiorenni ed equiparati di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

2. 11.

La Commissione.

Sostituire la tabella con la seguente:

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

REDDITO FAMILIARE (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)							
Fino a 12.000	50	80	160	230	300	370	440
12.001-13.000	40	70	150	220	290	365	435
13.001-14.000	30	60	140	210	280	360	430
14.001-15.000	20	50	130	200	270	355	425
15.001-16.000	—	40	120	190	260	350	420
16.001-17.000	—	30	110	180	250	345	415
17.001-18.000	—	20	100	170	240	340	410
18.001-19.000	—	—	90	160	230	335	405
19.001-20.000	—	—	80	150	220	330	400
20.001-21.000	—	—	70	140	210	325	390
21.001-22.000	—	—	60	130	200	320	380
22.001-23.000	—	—	50	120	190	315	370
23.001-24.000	—	—	40	110	180	310	360
24.001-25.000	—	—	30	100	170	305	350
25.001-26.000	—	—	20	90	160	300	340
26.001-27.000	—	—	—	80	150	290	330
27.001-28.000	—	—	—	70	140	280	320
28.001-29.000	—	—	—	60	130	270	310
29.001-30.000	—	—	—	45	120	260	300
30.001-31.000	—	—	—	30	100	230	280
31.001-32.000	—	—	—	—	80	200	260
32.001-33.000	—	—	—	—	60	170	240
33.001-34.000	—	—	—	—	40	140	220
34.001-35.000	—	—	—	—	—	110	200
35.001-36.000	—	—	—	—	—	80	180
36.001-37.000	—	—	—	—	—	50	150
37.001-38.000	—	—	—	—	—	—	120
38.001-39.000	—	—	—	—	—	—	90
39.001-40.000	—	—	—	—	—	—	60

Tab. 1. 2.

Guerzoni, Bertone, Balbo, Gramaglia.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Sostituire la tabella con la seguente:

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

REDDITO FAMILIARE (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)							
Fino a 15.000	60	90	160	230	300	370	440
15.001-18.000	20	70	140	200	280	360	420
18.001-21.000	—	50	110	170	250	350	400
21.001-24.000	—	20	80	140	220	330	380
24.001-27.000	—	—	50	110	200	320	360
27.001-30.000	—	—	20	80	170	300	340
30.001-33.000	—	—	—	50	120	270	310
33.001-36.000	—	—	—	20	70	240	280
36.001-39.000	—	—	—	—	20	210	260
39.001-42.000	—	—	—	—	—	100	230
42.001-45.000	—	—	—	—	—	—	100
oltre 45.000	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 1. 1.

Pallanti, Samà, Migliasso.

Al comma 2, sostituire le parole da: tre milioni fino alla fine del comma con le seguenti: cinque milioni quando il nucleo familiare è monoparentale o comunque comprenda, in presenza di soggetti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero, senza limiti di età, qualora gli stessi si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, un solo componente in età adulta.

2. 3.

Guerzoni, Bertone, Balbo, Gramaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: i medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire tre milioni con le seguenti: i medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni.

2. 6.

La Commissione.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nonché dai figli ed equiparati fino a scuola media di secondo grado.

2. 7.

La Commissione.

Al comma 6, dopo le parole: far parte aggiungere le seguenti: alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati e dopo le parole: e le sorelle aggiungere le seguenti: ed i nipoti.

2. 8.

La Commissione.

Al comma 9, sopprimere le parole: gli arretrati derivanti da pensione.

2. 9.

La Commissione.

Al comma 9, dopo le parole: da pensione aggiungere le seguenti: nonché quelli deri-

vanti da lavoro dipendente, purché riferiti ad anni solari precedenti a quello assunto a riferimento per la corresponsione dell'assegno.

2. 1.

Samà, Pallanti, Migliasso.

Al comma 9, sostituire le parole: l'assegno previsto dal presente articolo con le seguenti: i trattamenti di cui al comma 1.

2. 12.

La Commissione.

Sopprimere il comma 10-bis.

2. 10.

La Commissione.

Al comma 12, alle parole: I livelli di reddito premettere le seguenti: L'ammontare dell'assegno e.

2. 4.

Guerzoni, Bertone, Balbo, Gramaglia.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 10-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, le parole: «delle aziende industriali» sono soppresse e dopo le parole: «approvvigionamento marittimo» sono aggiunte le seguenti: «direttamente collegate al traffico portuale».

2. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 873 del 1986 sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Ferma restando la volontarietà delle parti, i criteri e le modalità di accesso al pensionamento saranno stabiliti sulla

base di intese a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale depositate presso gli uffici regionali del lavoro per le successive istruttorie di loro competenza, previo esame fra le parti a livello territoriale dei programmi aziendali.

10-quater. Per le predette aziende, imprese e ditte, solo l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta dall'INPS è posto a carico dello Stato.

10-quinquies. Agli oneri previsti per le finalità di cui ai commi precedenti, stimati in lire 12 miliardi annui per gli esercizi dal 1988 al 1992 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1988 e relative proiezioni per i successivi esercizi».

2. 01.

Chella, Ridi, Samà.

Ricordo che tale articolo aggiuntivo è già stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in

attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto franco stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della sopratassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Il ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la sopratassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono desti-

nate in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, istituite con legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, è istituita una tassa per i passeggeri, da riscuotere nella misura e secondo i criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modifiche.

9. I proventi delle tasse di cui al comma 8 saranno devoluti ai predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la stazione marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 961 del 1967 istitutiva delle aziende stesse.

10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Samà, Pallanti, Migliasso.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Al comma 1, dopo la parola: cabotaggio aggiungere la seguente: nazionale.

3. 3.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Al comma 3, sostituire le parole: Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma con le seguenti: Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma.

3. 4.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Al comma 6, sopprimere le parole: e sono autorizzate ad operare.

3. 5.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Al comma 6, sostituire le parole: in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti con le seguenti: ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

3. 7.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Al comma 6, sopprimere le parole: in misura non inferiore al 50 per cento.

3. 6.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli aumenti di cui al comma 1 ed al comma 4 non si applicano negli scali non contemplati dal comma 6.

3. 2.

Angelini Giordano, Chella, Ricci.

Sopprimere il comma 8.

3. 8.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Al comma 8, sostituire le parole: i criteri previsti dall'articolo 32 con le seguenti: i criteri previsti dagli articoli 31 e 32.

3. 1.

La Commissione.

Sopprimere il comma 9.

3. 9.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Sopprimere il comma 10.

3. 10.

Sanguineti, Grippo, Barbalace,
Dutto, Angelini Giordano,
Baghino, Cerofolini.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Samà, Pallanti, Migliasso.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.300 milioni; alla lettera b), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 900 milioni.

Conseguentemente, allo stesso comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al consorzio del porto di Bari: lire 500 milioni, all'Ente porto di Brindisi: lire 300 milioni; un contributo straordinario per rinnovo parco mezzi e innovazione tecnologica di lire 500 milioni alle aziende dei mezzi meccanici di La Spezia, di Livorno, di Messina e di Cagliari.

4. 2.

Sanguineti, Grippo, Barbalace, Dutto, Angelini Giordano, Baghino, Cerofolini.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, avverto che all'articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto».

A questo articolo, sono riferiti i seguenti emendamenti, che sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 938, ai fini del trattamento pensionistico, può optare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il mantenimento della posizione assicura-

tiva presso la Cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL) a decorrere dal 1° novembre 1987.

6. 1.

Piro, Breda, Cavicchioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli agenti mandatarî della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), i cui contributi previdenziali sono stati versati al Fondo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, continuano ad essere assicurati presso l'ENASARCO ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, sin dalla data del primo versamento contributivo.

6. 2.

Piro, Cavicchioli, Breda.

All'articolo 6 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

6. 01.

Breda, Anselmi, Cavicchioli,
Piro, Pascolat, Samà.

Avverto che agli articoli 7 ed 8 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. La Commissione esprimere parere contrario sugli emendamenti Guerzoni 2.2, Guerzoni Tab. 1.2, Pallanti Tab. 1.1, Guerzoni 2.3, Samà 2.1 e Guerzoni 2.4.

La Commissione invita l'Assemblea ad approvare il proprio emendamento 2.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.11 della Commissione, mi pare che la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario, a causa della mancanza di copertura. Signor Presidente, mi consenta però, di fare un rilievo. Stiamo introducendo un sistema nuovo quanto all'assegno per il nucleo familiare. L'intendimento della Commissione era che per le famiglie con figli in età superiore ai 18 anni, studenti, rimanesse il sostegno economico previsto dalla disciplina anteriore al provvedimento in esame, tenendosi pur sempre presenti le innovazioni normative disposte dal decreto-legge n. 69.

Al riguardo la Commissione bilancio, dicevo, ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura. Vorrei allora sottoporre all'attenzione del Governo una questione. Esiste l'esigenza di sostenere il reddito delle famiglie con a carico figli studenti, nella scuola media superiore e nell'università; e tale esigenza è condivisa anche dall'Assemblea. È pur vero che l'assegno familiare presenta una sua logica, per cui, almeno nei termini in cui è stato proposto dal Governo, non è diretto unicamente al sostegno della famiglia con figli dediti agli studi. Si prospetta quindi la necessità che il ministero del lavoro e il ministero della pubblica istruzione, di concerto, affrontino anche questo problema, perché altrimenti creeremo tra le

famiglie disparità estremamente pericolose.

L'emendamento 2.12 della Commissione è collegato all'emendamento 2.11, di cui si è detto.

La Commissione raccomanda evidentemente l'approvazione dei propri emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Samà 3.1, Sanguineti 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.6, sull'emendamento Angelini Giordano 3.2 e sugli emendamenti Sanguineti 3.8, 3.9 e 3.10.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, esprime parere contrario sugli emendamenti Samà 4.1 e Sanguineti 4.2.

Signor Presidente, prendo atto dell'inammissibilità degli emendamenti Piro 6.1 e 6.2, nonché dell'articolo aggiuntivo Breda 6.01. A tale riguardo devo però sottolineare che si tratta di problemi che vanno affrontati e risolti. La Commissione non aveva presentato emendamenti a tale articolo proprio perché era preoccupata di una loro eventuale inammissibilità, come è poi avvenuto per questi emendamenti. Pregherei però il Governo di affrontare e risolvere, in un prossimo provvedimento, le tre questioni da essi poste.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, cosa intende dire quando afferma che gli emendamenti della Commissione 2.11 e 2.12 sono connessi?

ANDREA BORRUSO, Relatore. Non riteniamo che l'emendamento 2.11 della Commissione possa essere posto in votazione, a meno che non si trovi una qualche forma di copertura.

Il 2.12 segue le sorti del 2.11, per ovvie ragioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALE CARLOTTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il

parere del Governo corrisponde a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.11 della Commissione devo sottolineare che il provvedimento al nostro esame dovrà avere un seguito, per cui è ovvio che le indicazioni fornite dal relatore saranno recepite dal Governo come raccomandazione. D'altra parte, nella filosofia del decreto-legge in esame non poteva essere previsto un particolare intervento a favore degli studenti, il quale semmai dovrà essere visto in una diversa impostazione e di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Mi sembra comunque di aver compreso che l'emendamento in questione è stato ritirato dal relatore a nome della Commissione. Analogo discorso ritengo valga per l'emendamento 2.12 della Commissione.

Da ultimo vorrei cortesemente chiedere al relatore il parere sull'emendamento 2.8 della Commissione: a causa di una momentanea distrazione, infatti, non sono riuscito a seguire per intero il suo intervento.

ANDREA BORRUSO, Relatore. La Commissione, ovviamente, ne raccomanda l'approvazione.

NATALE CARLOTTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Tenendo conto del fatto che l'emendamento in questione ha dei risvolti sociali ed umani non indifferenti e che gli oneri finanziari ad esso connessi non sono eccessivi, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Guerzoni 2.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Balbo. Ne ha facoltà.

LAURA BALBO. Signor Presidente, intervengo brevemente su questo emendamento, soppressivo dell'articolo 2. Si tratta in pratica di affrontare le misure relative ai grossi temi della giustizia sociale e della modernizzazione in una società più giusta; temi questi che riteniamo importanti ed a lungo trascurati. Con il provvedimento al nostro esame si compie una operazione

priva di qualsiasi respiro, e contrabbandata come intervento di politica sociale (anche se iniziale, come ha precisato il collega Borruso).

L'articolo in questione è peggiorativo rispetto all'attuale situazione. Con il taglio operato nel 1987 si è messa in moto una erosione degli assegni familiari pari — in 10 anni — a 6 mila miliardi, se la misuriamo in termini reali. Ora ci accingiamo a lanciare un messaggio di riforma; ma agiamo nuovamente in senso negativo rispetto alla situazione odierna.

Occorre inoltre tener presente che il dibattito sulle famiglie italiane si è sviluppato in questi anni in molte sedi, attirando l'attenzione della pubblica opinione: si tratta anche qui di un tema importante e centrale.

Prima la commissione sulla famiglia, presieduta dall'onorevole Gorrieri, poi la commissione sulla povertà hanno tentato di inventare uno strumento teso a sostenere le famiglie con basso reddito. Ciò che si prevede con l'attuale provvedimento non corrisponde comunque in alcun modo allo spirito di Gorrieri e della sua elaborazione.

Mentre nella società si svolge un dibattito tra gli storici, gli antropologi, i sociologi su ciò che si deve intendere per famiglia, nel decreto-legge in esame ne abbiamo una definizione riduttiva e scorretta.

Infine, non posso non riprendere il punto procedurale che lo stesso onorevole Borruso ha sottolineato. Stiamo deliberando su una materia il cui titolo si riferisce ai portuali, mentre con questo articolo si prevede una riforma in tema di politica sociale. Non vi è alcuna omogeneità di materia e non vi è, di fatto, nessuna urgenza.

Ci muoviamo, quindi, in una logica che ci sembra del tutto inaccettabile. Proprio a causa dell'importanza del tema in discussione e del fatto che esiste una reale volontà di intervento in tema di politica sociale, riteniamo assolutamente negativo questo articolo (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Guerzoni 2.2 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guerzoni 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	48
Voti contrari	307

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5 della Commissione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Migliasso. Ne ha facoltà.

TERESA MIGLIASSO. Onorevoli colleghi, svolgerò un unico e brevissimo intervento per motivare il voto contrario del gruppo comunista sugli emendamenti soppressivi 2.5, 2.7, 2.9 e 2.10, nonché sull'emendamento sostitutivo 2.6, presentati dalla maggioranza della Commissione. Invito quindi tutti i colleghi ad esprimere voto contrario.

Faccio solo un esempio. Se questi emendamenti soppressivi di modifiche migliorative adottate unitariamente in Commissione dovessero passare, non solo non si avrebbe per tanti lavoratori un miglioramento della situazione di cui hanno goduto fino al 31 dicembre 1987, secondo il vecchio regime degli assegni familiari, ma si verificherebbe per molti un netto peggioramento.

Intendo riferirmi a due sole circostanze.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Verrebbe cancellata la possibilità per i compartecipanti familiari, per i piccoli coloni e per altri lavoratori assimilati di usufruire delle prestazioni che prevedono assegni a favore del nucleo familiare, per altro già percepiti fino al 31 dicembre 1987. Verrebbe inoltre meno — e mi dispiace di non essere convinta dalle assicurazioni che sono state fatte in questa sede dal sottosegretario Carlotto — la possibilità di usufruire, secondo la vecchia normativa, ma soprattutto in base alla nuova, degli assegni familiari per i figli ultradiciottenni che siano apprendisti oppure frequentino la scuola media superiore o l'università.

Si verificherebbe, quindi, per molti lavoratori e lavoratrici un netto peggioramento delle condizioni di cui hanno goduto fino al 31 dicembre scorso. Altro che miglioramento e riforma degli assegni familiari! Credo, colleghi, che se dovessero passare questi emendamenti ci assumiamo la pesante responsabilità, ripeto, di peggiorare per molti lavoratori e lavoratrici addirittura la situazione che esisteva fino all'anno scorso.

Non credo che questa sia la volontà della maggioranza della Camera: per questo motivo, vi invito a votare contro gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 della Commissione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento 2.5 della Commissione è stato chiesto lo scrutinio segreto.

• Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	353
Votanti	352

Astenuti	1
Maggioranza	177
Voti favorevoli	193
Voti contrari	159

(*La Camera approva*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alpini Renato
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo

Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino

Bianchi Beretta Romana

Bianchini Giovanni

Biasci Mario

Binelli Gian Carlo

Binetti Vincenzo

Bisagno Tommaso

Bodrato Guido

Bonetti Andrea

Bonfatti Paini Marisa

Bonferroni Franco

Bonsignore Vito

Bordon Willer

Borgoglio Felice

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario

Bortolani Franco

Boselli Milvia

Botta Giuseppe

Breda Roberta

Brunetto Arnaldo

Bruni Francesco

Bruno Paolo

Bruzzi Riccardo

Buffoni Andrea

Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco

Calderisi Giuseppe

Calvanese Flora

Campagnoli Mario

Cannelonga Severino Lucano

Capacci Renato

Capecchi Maria Teresa

Cardetti Giorgio

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carrus Nino

Casati Francesco

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Pierluigi

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Cavigliasso Paola

Cellini Giuliano

Cerofolini Fulvio

Cerutti Giuseppe

Chella Mario

Chiriano Rosario

Ciabbarri Vincenzo

Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano

Ciccardini Bartolo

Cicone Vincenzo

Ciliberti Franco

Ciocci Carlo Alberto

Ciocia Graziano

Civita Salvatore

Colombini Leda

Coloni Sergio

Colucci Francesco

Cordati Rosaia Luigia

Corsi Umberto

Costa Alessandro

Costa Silvia

Crescenzi Ugo

Cresco Angelo Gaetano

Crippa Giuseppe

Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore

D'Amato Carlo

d'Amato Luigi

D'Ambrosio Michele

D'Angelo Guido

Darida Clelio

De Carli Francesco

Da Carolis Stelio

Del Bue Mauro

Del Mese Paolo

Diaz Annalisa

Dignani Grimaldi Vanda

Di Prisco Elisabetta

Donazzon Renato

Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando

Faccio Adele

Fachin Schiavi Silvana

Fagni Edda

Farace Luigi

Faraguti Luciano

Fausti Franco

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasasi Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippi Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Casco Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mazzucconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pelligatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco
Samà Francesco

Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno

Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Brocca Beniamino

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattazio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che all'emendamento 2.11 della Commissione è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2.11 della Commissione aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente all'articolo 2, comma 13, sostituire le parole da: «1.100 miliardi» fino alla fine con le seguenti: «1.250 miliardi per il 1988 e 1.100 miliardi per gli anni successivi». Ad esso si fa fronte quanto a lire 1.100 miliardi mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 150 miliardi per il 1988 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando gli accantonamenti: ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria per lire 15 miliardi, Università non statali legalmente riconosciute per lire 100 miliardi e «Esigenze finanziarie dell'acquedotto pugliese» per lire 35 miliardi.

0. 2. 11. 1.

Zangheri, Sannella, Castagnola,
Alborghetti.

Qual è il parere della Commissione su tale subemendamento?

GEROLAMO PELLICANÒ. Chiedo di parlare per esprimere su questo subemendamento il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor Presidente, a nome della maggioranza della Commissione bilancio esprimo parere contrario sul subemendamento Zangheri 0.2.11.1., per ragioni di copertura.

In primo luogo, voglio rilevare che una consuetudine che la Commissione ha sempre seguito è stata quella di non utilizzare per la copertura finanziamenti previsti per settori esterni rispetto a quello del quale si discute. In questo subemendamento invece si cerca la copertura in settori estranei.

In secondo luogo, la Commissione è contraria perché la copertura per esigenze finanziarie dell'acquedotto pugliese per 35 miliardi di lire è una voce che si riferisce a una regolazione debitoria che non può essere utilizzata, ai sensi dell'articolo 2 della legge finanziaria, per spese reali.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Per queste due considerazioni devo purtroppo esprimere, a nome della maggioranza della Commissione bilancio parere contrario sul subemendamento Zangheri 0.2.11.1.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore volevo pregarlo di esprimere con chiarezza il parere sull'emendamento 2.11 della Commissione, oltre che sul subemendamento Zangheri 0.2.11.1. Vorrei sapere se egli condivida il parere espresso dalla Commissione bilancio, se cioè, esista o non esista copertura.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Signor Presidente, per la verità avevo usato volutamente un'espressione ambigua quando ho espresso il parere sugli emendamenti 2.11 e 2.12 della Commissione perché avevo sentito che un gruppo parlamentare avrebbe presentato (come poi si è verificato) un subemendamento tendente alla copertura degli emendamenti 2.11 e 2.12 della Commissione.

Debbo dire che oltre alle ragioni espresse dall'onorevole Pellicanò, vi è anche il fatto che i 100 miliardi sono reperiti riducendo il fondo delle università non statali legalmente riconosciute.

La copertura invece va ricercata nell'ambito della struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Avendo la Commissione bilancio espresso parere contrario sul subemendamento Zangheri 0.2.11.1., è ovvio che gli emendamenti 2.11 e 2.12, ad esso connessi, sono ritirati dalla Commissione, con decisione assunta a maggioranza.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 2.11 della Commissione è stato ritirato, decade anche il subemendamento Zangheri 0.2.11.1.

FRANCESCO SAMÀ. Signor Presidente, il gruppo comunista fa proprio l'emendamento 2.11 della Commissione. Desidero anche fare una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAMÀ. Dopo che abbiamo escluso i partecipanti e i piccoli coloni dalla possibilità di usufruire dell'assegno per il nucleo familiare, adesso addirittura vogliamo togliere loro perfino gli assegni familiari di 19.000 lire di cui hanno goduto fino al 31 dicembre 1987! (*Applausi all'estrema sinistra*). Questa mi sembra una bella riforma!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sul subemendamento Zangheri 0.2.11.1 e sull'emendamento 2.11 della Commissione, da questa ritirato, fatto proprio dall'onorevole Samà, a nome del gruppo comunista, è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Il Governo conferma il suo parere contrario?

NATALE CARLOTTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Pur rendendomi conto che vi sono grandi carenze nel decreto al nostro esame, è anche vero che bisogna fare i conti con la realtà delle risorse finanziarie. Ribadendo che ci troviamo di fronte ad un primo passo verso una soluzione complessiva, il Governo si dichiara contrario al subemendamento Zangheri 0.2.11.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Zangheri 0.2.11.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	169
Voti contrari	191

(*La Camera respinge*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Samà se insiste per la votazione dell'emendamento 2.11, ritirato dalla Commissione e da lui fatto proprio.

FRANCESCO SAMÀ. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Samà.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei ricordare che l'emendamento 2.11 della Commissione prevede che continui l'erogazione di assegni familiari già prevista per queste limitatissime categorie. Se la copertura finanziaria esisteva, continua ad esistere poiché si tratta di assegni già previsti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.11 della Commissione, da questa ritirato e fatto proprio dall'onorevole Samà, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	360
Votanti	358
Astenuti	2
Maggioranza	180
Voti favorevoli	173
Voti contrari	185

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvenese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto

Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo

Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno

Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alberini Guido
Costa Silvia

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Guerzoni Tab. 1.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI, Presidente, colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che si sta votando un emendamento che concerne una materia estremamente delicata nel campo delle politiche sociali. Stiamo modificando la vecchia legislazione degli assegni familiari, introdu-

cendo l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.

Ho sentito dire dal relatore, onorevole Borruso, che ci stiamo incamminando su una strada nuova; vorrei però che si avesse la consapevolezza e, al tempo stesso, l'onestà di affermare come veramente stanno le cose. Si vuole istituire il nuovo assegno per il nucleo familiare, sostitutivo dei vecchi assegni familiari, per poi andare in giro a dire che si è realizzata una misura di sostegno ai redditi minimi familiari, quando invece, in realtà, si vogliono recuperare dei soldi e si vuole attuare una economia non a sostegno dei redditi familiari.

Ciò è dimostrato dal modo in cui è compilata la tabella; il famoso assegno per il nucleo familiare viene concesso a seconda delle soglie di reddito, in rapporto ai componenti il nucleo familiare. Ebbene, il Governo ha escogitato un piccolo trucco: mentre l'anno scorso la tabella aveva cadenza di soglie di reddito di milione in milione, quest'anno la cadenza è di tre milioni in tre milioni! Il che vuol dire — per dichiarazione dello stesso Governo — un risparmio di cento miliardi.

Tutto ciò significa che si istituisce l'assegno per il nucleo familiare, si fa l'ideologia della famiglia, ma si ingora la realtà delle convivenze familiari che hanno livelli di reddito insufficienti e per di più si vuole realizzare un risparmio di cento miliardi, operando il trucco di modificare lo scaglionamento delle soglie. Noi chiediamo che quanto meno le soglie di reddito siano riportate al livello fissato fino al 31 dicembre 1987, con la cadenza di milione in milione. Non parliamo di ereditieri, ma di soggetti che per un nucleo familiare composto di tre persone hanno redditi che ammontano a 12 milioni. Siamo a questi livelli! Usare quindi il trucco di modificare persino la tabella mi sembra davvero eccessivo!

Per questi motivi, chiediamo che si voti a favore del mio emendamento Tab. 1.2 (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente, all'estrema sinistra e dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Guerzoni Tab. 1.2, nonché sui successivi emendamenti Pallanti Tab. 1.1 e Guerzoni 2.3, è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guerzoni Tab. 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	369
Votanti	368
Astenuti	1
Maggioranza	185
Voti favorevoli	178
Voti contrari	190

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pallanti Tab. 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	362
Maggioranza	182
Voti favorevoli	167
Voti contrari	195

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guerzoni 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	365
Maggioranza	183
Voti favorevoli	163
Voti contrari	202

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento...

ANDREA BORRUSO, Relatore. Signor Presidente!

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Borruso, ma siamo già in fase di votazione: non posso darle la parola.

Pongo in votazione l'emendamento 2.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ripeto che mi spiace, onorevole relatore, di non averle potuto dare la parola, ma eravamo in fase di votazione.

Pongo in votazione l'emendamento 2.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

È pertanto precluso l'emendamento Samà 2.1.

Avverto che l'emendamento 2.12 della Commissione è stato ritirato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Pongo in votazione l'emendamento 2.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Guerzoni 2.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente per dire che il decreto che stiamo votando stabilisce l'adeguamento annuale, in base alle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT, delle soglie di reddito. Con il nostro emendamento prevediamo che, oltre alle soglie di reddito, sia adeguato, con lo stesso meccanismo dell'indice delle variazioni dei prezzi rilevate dall'ISTAT, anche l'importo degli assegni. Altrimenti, le 50 mila lire dell'assegno di quest'anno equivarranno domani a 50 mila lire meno il tasso di svalutazione. Si ripeterebbe quello che è già accaduto per gli assegni familiari, per i quali dal 1975 al 1987 vi è stato un taglio in termini reali pari a 6 mila miliardi.

Prevedere annualmente l'adeguamento al tasso di inflazione sia per la soglia di reddito sia per l'importo dell'assegno ci sembra un criterio di ragionevolezza, oltre che di equità.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Guerzoni 2.4 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guerzoni 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	367
Votanti	366
Astenuti	1

Maggioranza 184

Voti favorevoli 152

Voti contrari 214

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe

Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Gian Carlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola

Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele

Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Guerzoni
Tab. 1.2:*

Costa Silvia

Si è astenuto sull'emendamento Guerzoni 2.4:

Mellini Mauro

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro

Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Samà 3.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ridi. Ne ha facoltà.

SILVANO RIDI. Signor Presidente, intervengo per ribadire la richiesta del gruppo comunista di procedere alla soppressione degli articoli 3 e 4, dal momento che essi trattano una materia affrontata in modo identico dal disegno di legge n. 1999, assegnato in sede referente alla IX Commissione (trasporti) della Camera.

Noi riteniamo, inoltre, che sarebbe atto assai grave non dire in quest'aula (o peggio ancora consentire) che quanto è proposto dagli articoli 3 e 4 sconvolge la legge n. 26 del 1987, nella quale sono indicati con precisione gli adempimenti che debbono essere compiuti per il risanamento dei bilanci delle gestioni portuali.

La legge n. 26 fissa con chiarezza le procedure alle quali gli enti debbono attenersi ed il secondo comma dell'articolo 4 della legge (se non ricordo male) stabilisce che i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, a decorrere dall'esercizio 1986, per il quale si richiede con questi articoli una copertura, non devono presentare disavanzi finanziari di competenza; «gli eventuali disavanzi», recita questo comma, «devono andare al ripiano a carico del bilancio del 1987. Qualora i bilanci di previsione ed i conti consuntivi continuino a presentare disavanzi finanziari di competenza, ove non ottengano l'approvazione del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro del tesoro, il presidente ed il consiglio degli enti decadono a tutti gli effetti».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Abbiamo chiesto insistentemente se il ministro della marina mercantile ed il ministro del tesoro avessero compiuto questi adempimenti, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Per di più questa mattina, in una audizione in Commissione, abbiamo appreso che il ministro della marina mercantile ha autorizzato ad iscrivere nei bilanci degli enti le somme che questo Parlamento non ha ancora deliberato.

Non può pertanto esservi dubbio alcuno che la legge n. 26 intendeva porre fine, una volta per tutte, ad una pratica che con questi articoli viene riproposta. Mi riferisco alla pratica del ripiano a piè di lista dei disavanzi degli enti portuali.

C'è da rilevare altresì che ove approvassimo tali norme, così come sono proposte oggi negli articoli 3 e 4, verrebbero a determinarsi ulteriori, gravi sperequazioni tra i diversi porti.

Per queste buone ragioni noi insistiamo nel chiedere la soppressione degli articoli 3 e 4, al fine di riesaminare tali aspetti nella discussione già aperta in Commissione sul disegno di legge e di introdurre anche una serie di misure più organiche e razionali, come quelle a sostegno dei lavoratori dell'indotto portuale, cosa che avevamo proposto con un emendamento al titolo primo che la Presidenza ha dichiarato inammissibile.

Con la soppressione degli articoli 3 e 4 chiediamo quindi di ricondurre nella sede istituzionale più corretta, (all'esame del disegno di legge presentato dal Governo) tutta la materia che con una procedura forzata si vorrebbe invece definire in questo decreto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Samà 3.1 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Samà 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	354
Maggioranza	178
Voti favorevoli	163
Voti contrari	191

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Paolo

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippi Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massano Massimo
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sanguineti 3.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanguineti. Ne ha facoltà.

MAURO SANGUINETI. Intervengo per dichiarare il voto favorevole anche a nome dei colleghi degli altri gruppi firmatari dell'emendamento.

Con il mio emendamento 3.3 si rende

coerente l'articolo 3 con la posizione politica espressa dal Governo in favore del cabotaggio; infatti tale emendamento esplicita e chiarisce il significato del cabotaggio nazionale, che è cosa diversa dal traffico marittimo in generale. Ciò anche in relazione a quanto successivamente il Governo propone nel terzo comma dello stesso articolo, dove assume un atteggiamento coerente, per quanto riguarda altre tasse, sul cabotaggio nazionale.

Lo scopo dell'emendamento al nostro esame è quello di mettere ordine in una politica che il Governo probabilmente non ha ben capito e che propone in modo disarticolato e contraddittorio all'Assemblea.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Credo che sia un obbligo per il Governo fornire qualche chiarimento, altrimenti la posizione del collega Sanguineti potrebbe sembrare condivisibile da tutti, nel momento in cui chiede un voto favorevole sul suo emendamento 3.3.

Il problema del cabotaggio sta per essere esaminato approfonditamente, cogliendo le sollecitazioni che provengono dalle categorie interessate.

Di conseguenza, il Governo si dichiara contrario all'emendamento Sanguineti 3.3.

CARLO TASSI. È una spiegazione meravigliosa!

MAURO MELLINI. Come chiarimento è perfetto!

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Credo che si sia capito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, poiché il Governo non ha spiegato il motivo per cui è contrario all'emendamento Sanguineti 3.3, dobbiamo evidentemente dedurre che l'introduzione dell'aggettivo «nazionale» acquista un significato positivo. È questo il motivo per cui voteremo a favore dell'emendamento.

MAURO MELLINI. Ci ha pensato il sottosegretario Baghino!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

MAURO DUTTO. L'intervento del Governo conferma le ragioni dei presentatori dell'emendamento. Ritengo che siamo in presenza di una improprietà di linguaggio, per cui appare opportuno specificare, come previsto dall'emendamento, che si intende agevolare solo il cabotaggio nazionale e non, quindi, il traffico internazionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che su questo emendamento è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	363
Astenuti	1
Maggioranza	182
Voti favorevoli	181
Voti contrari	182

(La Camera respinge — Commenti).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecci Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo ,
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni

Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carrmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Vesce Emilio

Viscardi Michele

Viti Vincenzo

Vito Alfredo

Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zevi Bruno

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Leccisi Pino

Sono in missione:

Almirante Giorgio

Andreotti Giulio

Caccia Paolo Pietro

Franchi Franco

Gitti Tarcisio

Gorgoni Gaetano

Lattanzio Vito

Matteoli Altero

Mazzone Antonio

Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sanguineti 3.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanguineti. Ne ha facoltà.

MAURO SANGUINETI. Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, con questa dichiarazione di voto è mia intenzione porre in evidenza le contraddizioni del rappresentante del Governo. Al comma 3 articolo 3 del decreto, si fa infatti, testuale riferimento a «tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali...». Ciò conferma le ragioni che stavano alla base dell'emendamento che abbiamo appena votato, e di questo ora in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che su questo emendamento è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 370

Maggioranza 186

Voti favorevoli 187

Voti contrari 183

*(La Camera approva — Applausi).**(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aglietta Maria Adelaide

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto

Alborghetti Guido

Alessi Alberto

Amalfitano Domenico

Amodeo Natale

Andreoli Giuseppe

Angelini Giordano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boдрato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicohte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina
Gabbuggiani Elio

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattarella Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sanguineti 3.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanguineti. Ne ha facoltà.

MAURO SANGUINETI. Signor Presidente, lo scopo di questo emendamento è unicamente quello di destinare i proventi delle tasse alle aziende meccaniche che esistono e che operano nei porti e non, pertanto, a quelle che non esistono, come proposto dal decreto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che su questo emendamento è stato chiesto lo scrutinio segreto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	373
Maggioranza	187
Voti favorevoli	190
Voti contrari	183

(La Camera approva — Applausi).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello

Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo

Latteri Ferdinando

Lauricella Angelo

Lavorato Giuseppe

Leccisi Pino

Levi Baldini Natalia

Lia Antonio

Lobianco Arcangelo

Lo Cascio Galante Gigliola

Lodi Faustini Fustini Adriana

Loiero Agazio

Lo Porto Guido

Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Lucchesi Giuseppe

Lucenti Giuseppe

Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo

Macciotta Giorgio

Maceratini Giulio

Madaudo Dino

Mainardi Fava Anna

Malvestio Piergiovanni

Mammone Natia

Mancini Vincenzo

Mannino Antonino

Marri Germano

Martinat Ugo

Martinazzoli Fermo Mino

Martino Guido

Martuscelli Paolo

Masina Ettore

Masini Nadia

Massano Massimo

Mattarella Sergio

Matteoli Altero

Matulli Giuseppe

Mazza Dino

Mazzuconi Daniela

Meleleo Salvatore

Mellini Mauro

Mensorio Carmine

Mensurati Elio

Menziatti Pietro Paolo

Merloni Francesco

Merolli Carlo

Micheli Filippo

Michelini Alberto

Migliasso Teresa

Minozzi Rosanna

Mitolo Andrea

Modugno Domenico

Mombelli Luigi

Monaci Alberto

Monello Paolo

Montali Sebastiano

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Montessoro Antonio

Moroni Sergio

Motetta Giovanni

Mundo Antonio

Napoli Vito

Nardone Carmine

Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco

Nicotra Benedetto Vincenzo

Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo

Paganelli Ettore

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Paoli Gino

Pascolat Renzo

Patria Renzo

Pazzaglia Alfredo

Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatta Giovanni

Pellegatti Ivana

Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario

Perani Mario

Perrone Antonino

Petrocelli Edilio

Picchetti Santino

Piccoli Flaminio

Pietrini Vincenzo

Piredda Matteo

Piro Franco

Pisicchio Giuseppe

Poli Gian Gaetano

Polidori Enzo

Portatadino Costante

Poti Damiano

Prandini Onelio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sanguineti 3.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanguineti. Ne ha facoltà.

MAURO SANGUINETI. Svolgerò un'unica dichiarazione di voto sui miei emendamenti 3.7 e 3.6, dicendo semplicemente che essi mirano a far sì che i proventi delle tasse vengano spesi in investimenti e non in stipendi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

MAURO DUTTO. Finora è mancata una politica marinara che cercasse di puntare sullo sviluppo. Sono stati varati esclusivamente provvedimenti assistenziali e molto casuali. Con gli emendamenti Sanguineti 3.7 e 3.6 cerchiamo dunque di indirizzare gli stanziamenti previsti verso gli investimenti.

PRESIDENTE. Avverto che sugli emendamenti Sanguineti 3.7 e 3.6 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-

greta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	377
Votanti	376
Astenuti	1
Maggioranza	189
Voti favorevoli	198
Voti contrari	178

(La Camera approva — Applausi).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	180
Voti contrari	194

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Angelini Giordano 3.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giordano Angelini. Ne ha facoltà.

GIORDANO ANGELINI. Con il decreto in esame si aumentano le tariffe di ancoraggio ed erariali in tutti i porti, peggiorandone così le condizioni complessive di competitività. Si stabilisce una discriminazione che avrebbe potuto essere evitata aumentando le tasse portuali soltanto in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

quei porti che ne avessero avuto necessità.

Per queste ragioni, assieme a colleghi di altri gruppi, chiediamo che venga riportato un minimo di correttezza e di equità fra le varie realtà portuali (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Angelini Giordano 3.2 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Angelini Giordano 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	365
Astenuti	3
Maggioranza	183
Voti favorevoli	171
Voti contrari	194

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sanguineti 3.8. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanguineti. Ne ha facoltà.

MAURO SANGUINETI. Lo scopo di questo emendamento è di non aumentare le tasse sui passeggeri, in modo da favorire una politica di trasporto di questi ultimi in Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Desidero far rilevare che gli emendamenti Sanguineti 3.8, 3.9 e 3.10 prevedono la soppressione di tre commi dell'articolo 3 concernenti l'aggravio dei contributi che ogni passeggero dovrebbe pagare. Mi chiedo se questa sia una politica marinara! Non dimentichiamo che il nostro è un paese che si estende quasi tutto sul mare.

Se vogliamo effettivamente favorire la navigazione non possiamo assolutamente prevedere il pagamento di ulteriori tasse a carico dei passeggeri.

Per concludere, ricordo che si tratta di emendamenti presentati da almeno cinque gruppi, tra cui il nostro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Sanguineti 3.8, così come sui successivi emendamenti Sanguineti 3.9 e 3.10, è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	370
Maggioranza	186
Voti favorevoli	188
Voti contrari	182

(La Camera approva).

L'emendamento 3.11 della Commissione risulta pertanto precluso.

Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	365
Maggioranza	183
Voti favorevoli	185
Voti contrari	180

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	367
Votanti	366
Astenuti	1
Maggioranza	184
Voti favorevoli	181
Voti contrari	185

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido

Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Gruppo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro

Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto

Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Felice
Trabacchi Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli runo
Vesce Emilio
Viscardi Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Sanguineti 3.7:

Cipriani Luigi

Si sono astenuti sull'emendamento Angelini Giordano 3.2:

Ceruti Gianluigi
Facchiano Ferdinando
Filippini Giovanna

Si è astenuto sull'emendamento Sanguineti 3.10:

De Carolis Stelio

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Vorrei far presente che la Camera, avendo approvato l'emendamento Sanguineti 3.7 e respinto l'emendamento Sanguineti 3.6 ha creato una condizione di incongruenza nel comma al quale si riferivano questi emendamenti. Quindi, si dovrà procedere ad un coordinamento del testo approvato. In effetti, l'emendamento Sanguineti 3.6 doveva considerarsi precluso a seguito della approvazione dell'emendamento Sanguineti 3.7.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, prima della votazione finale proporrà, in sede di coordinamento, quella che ritiene debba essere la modifica da introdurre.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Dopo aver udito le osservazioni svolte dal relatore, vorrei far rilevare che l'errore è stato quello di aver posto in votazione l'emendamento Sanguineti 3.6 che viceversa doveva considerarsi precluso dall'approvazione dell'emendamento Sanguineti 3.7.

A quanto pare la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, come ben, sa nell'arco di una seduta diversi Presidenti si alternano nel dirigere i lavori e quindi non sempre può esserci una esatta percezione di ciò che accade (*Commenti a destra*).

Comunque, gli uffici mi fanno sapere che non si pongono problemi, dal momento che l'emendamento Sanguineti 3.7 è stato approvato mentre l'emendamento Sanguineti 3.6 è stato respinto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non doveva essere posta in votazione!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei ha già parlato! Le sto dicendo che, dal momento che è già stato approvato l'emendamento Sanguineti 3.7 ed è stato respinto

l'emendamento Sanguineti 3.6, non si pongono problemi. Indipendentemente dalla questione della preclusione, dal momento che l'emendamento Sanguineti 3.6 è stato respinto, non sussistono problemi.

La questione, comunque, potrà essere risolta in sede di coordinamento formale. La sua osservazione doveva essere fatta al momento opportuno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Samà 4.1, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Samà 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	360
Astenuti	2
Maggioranza	181
Voti favorevoli	147
Voti contrari	213

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sanguineti 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanguineti. Ne ha facoltà.

MAURO SANGUINETI. Signor Presidente, intervengo per raccomandare l'approvazione dell'emendamento di cui sono primo firmatario e per spiegare che ci proponiamo con esso di ridurre a 1.300 milioni la cifra di 3.500 milioni assegnata a Venezia ed a 900 milioni quella di 1.500 milioni assegnata all'Ente autonomo del porto di Palermo, sulla base della seguente

considerazione: la legge n. 26 (già richiamata nel corso di questa discussione) sul ripianamento dei deficit portuali ha già compiuto questa opera. Noi proponiamo, invece, che le cifre che il Governo mette a disposizione vengano spese in modo produttivo, per il rinnovo dei parchi e l'innovazione tecnologica, nonché per le aziende e i mezzi meccanici delle città di La Spezia, Livorno, Messina e Cagliari nella misura di 500 milioni. Chiediamo altresì che all'Ente autonomo del porto di Brindisi e del porto di Bari vengano assegnati rispettivamente 300 e 500 milioni, per considerazioni di equità rispetto agli enti portuali che operano nel nostro paese e non come privilegi nei confronti dei singoli porti.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Sanguineti 4.2 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sanguineti 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	264
Astenuti	101
Maggioranza	133
Voti favorevoli	94
Voti contrari	170

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe

Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fagni Edda
Farace Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massano Massimo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino

Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Sanguineti 4.2:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Toma Mario
Trabacchi Quarto

Umidi Sala Neide Maria

*Si sono astenuti sull'emendamento Samà
4.1:*

Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge di conversione, che consta di un articolo unico, sarà ora direttamente votato a scrutinio segreto.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 2.8 della Commissione, approvato dall'Assemblea, si è detto che non vi sarebbe la copertura, perché tra le persone connesse al nucleo familiare prevede l'introduzione dei nipoti. Dal momento che si tratta di una fattispecie di scarsissimo rilievo sotto il profilo quantitativo, essa rientra nella cifra di 1.100 miliardi posta a copertura del disegno di legge. Di conseguenza, è da ritenere che vi sia copertura anche per l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Borruso, prendiamo atto della sua precisazione in merito all'emendamento 2.8 della Commissione approvato dall'Assemblea.

Prima di passare alla votazione segreta finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione se-

greta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2477, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» (2477).

Presenti e votanti	376
Maggioranza	189
Voti favorevoli	201
Voti contrari	175

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola

Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi

Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco

Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanni Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio

**Esame di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il deputato Staller, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 528 del codice penale ed all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 355 (pubblicazioni e spettacoli osceni, aggravati) (doc. IV, n. 2).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FILIPPO CARIA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, la Giunta ha proposto di concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Staller e noi voteremo a favore di tale proposta. Vogliamo però rappresentare ai col-

leggi che in questo caso la Giunta ha sottolineato un principio che mi auguro sarà tenuto presente allorquando saranno esaminate altre domande di autorizzazione a procedere, e cioè che un dato di protagonismo è oggi purtroppo usuale nell'esercizio dell'azione penale da parte dei magistrati ma che il fatto che magistrati esercitino l'azione penale scegliendo le persone in funzione della loro notorietà non costituisce motivo per ritenere che esista un *fumus persecutionis*. Si potrebbe dire: «in tempo di carestia pane di vecchia», come si afferma dalle mie parti! Questo quanto passa il convento della nostra giustizia, non possiamo pretendere di meglio; ma non possiamo pretendere neppure che i parlamentari godano di una situazione diversa da quella degli altri cittadini. Noi perciò voteremo a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere (vi è stata anche una sollecitazione dell'interessata a tale proposito), ma ricorderemo quanto scritto dall'onorevole Caria nella sua relazione allorquando esamineremo altre domande di autorizzazione a procedere.

MARIELLA GRAMAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, a titolo personale ed a nome di una parte dei colleghi della sinistra indipendente, che voterò contro la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere contro la collega Staller.

In linea di principio ritengo che occorra sempre votare a favore della autorizzazione a procedere per qualsiasi reato commesso da un parlamentare che non sia in qualche modo affine alla funzione pubblica e politica, cioè in cui non sia visibile una persecuzione di ordine politico legata all'esercizio del suo mandato.

Ritengo che questa misura di cautela nei confronti della libertà dei deputati fu ai tempi della Costituente introdotta per evitare i rischi di persecuzione politica e per

consentire un'ampia libertà di rapporto con la società civile nell'esercizio del mandato dei deputati in un momento difficile della lotta politica nel nostro paese.

Naturalmente non è questo il caso della collega Staller (si tratta di reati comuni) però troppo spesso il Parlamento è stato avaro nel concedere l'autorizzazione nei confronti di colleghi accusati di aver commesso reati comuni.

Penso che nella fattispecie il ruolo e la situazione della collega Staller all'interno di questa Camera siano stati molto difficili e particolari. Vi è certamente una responsabilità politica nella scelta di essere presente in una campagna elettorale e in Parlamento con alcuni *backgrounds* culturali e non con altri. Penso, tuttavia, che questa responsabilità politica non sia solo della collega Staller, ma sia più ampia: essa non tocca solo lei, ma dobbiamo tutti farcene carico.

Si tratta di un problema politico che riguarda, in prima istanza, il gruppo radicale, naturalmente, ma anche l'insieme del Parlamento (*Commenti*). Dobbiamo tutti, colleghi, porci l'interrogativo circa il qualunquismo che abbiamo indotto nell'elettorato, in base al quale otteniamo preferenze distorte (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, consentite all'onorevole Gramaglia di esprimere liberamente il proprio pensiero!

MARIELLA GRAMAGLIA. Vedo nella scelta di concedere con tanta facilità l'autorizzazione a procedere nei confronti della collega Staller un elemento di misoginia, di persecuzione nei confronti di una donna (*Commenti*) ed un bisogno di liberarci di una figura che agli occhi di qualcuno ha qualcosa di negativo, di demoniaco e di trasgressivo e che, come tale, va tagliata fuori da questa nostra comunità.

Per tale ragione di natura simbolica, e come testimonianza, scelgo di votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti della collega Staller.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la

proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Staller.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rivera, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1 del codice penale e 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegali ripartizioni degli utili, aggravate), nonché agli articoli 2358, 2630, n. 2 e 2640 del codice civile (violazione aggravata degli obblighi incombenenti agli amministratori) (doc. IV, n. 3).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FILIPPO CARIA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

ANTONIO BARGONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo esprimere il voto contrario del gruppo comunista sulle conclusioni del relatore.

L'onorevole Caria ha motivato le sue conclusioni fondandole su quattro elementi, definiti concordanti e convincenti, che farebbero pensare ad un esercizio dell'azione penale da penale da parte del magistrato inficiata da *fumus persecutionis* nei confronti dell'onorevole Rivera. Tale *fumus* si sostanzierebbe in un debordare dell'attività del magistrato rispetto ai fini che devono essere ad essa propri, per andare nella direzione di una minaccia — sostiene sempre il relatore — alla posizione di indipendenza della Camera.

Tali motivazioni non appaiono convincenti e soprattutto non sembrano aderenti al dettato dell'articolo 68 della Costituzione. Nel caso di specie non vi è dubbio che i fatti posti a base della imputazione sussistono e che, quindi, siano state poste in

essere false comunicazioni ed illegali ripartizioni degli utili, nonché una valutazione esagerata dei conferimenti in natura.

I fatti sono pacifici; né del resto l'onorevole Rivera li ha negati quando è stato ascoltato dalla Giunta: anzi li ha confermati nella loro interezza. Da qui bisogna partire per operare una interpretazione corretta dei principi costituzionali che ci aiuti a concludere (senza spingerci troppo verso penetranti valutazioni di merito che spettano al magistrato) sulla base di riflessioni che siano più conformi al nostro ruolo ed alla nostra funzione.

Da quanto ho detto deriva che non può essere seriamente sostenuto che ci si trovi di fronte ad una manifesta infondatezza dell'imputazione e che gli elementi indicati dal relatore attengano solo a fatti e comportamenti del tutto esterni e del tutto irrilevanti rispetto alla sostanza della questione.

È stato sostenuto dal relatore che l'atteggiamento del magistrato sarebbe stato subdolo perché avrebbe riprodotto in modo maliziosamente lacunoso le dichiarazioni del presidente del Milan *pro tempore*, Farina. Mi pare questa una forzatura ingiustificata, perché il magistrato ha sintetizzato nella relazione inviata alla Camera l'interrogatorio del Farina, che però è stato trasmesso per intero insieme al fascicolo. E dalla sua lettura si rileva che la sostanza delle dichiarazioni del Farina è proprio quella riportata dal dottor Poppa, cioè che il Rivera comunque si informava delle vicende amministrative, partecipava alle decisioni del consiglio, suggeriva soluzioni per le questioni amministrative.

Per quanto riguarda il secondo e terzo elemento, vi è un'ulteriore, evidente forzatura del relatore se solo si pensa che la relazione di consulenza disposta dal magistrato sulla situazione societaria e finanziaria del Milan è stata depositata in data 16 dicembre 1986 e l'interrogatorio del Farina è avvenuto il 5 giugno 1987. Aver quindi inviato l'ordine di comparizione il 13 giugno successivo non dà spazio a sospetti, atteso per altro che lo stesso ordine è stato inviato anche a tutti gli altri ammi-

nistratori e sindaci della società: a meno che naturalmente non si voglia sostenere, *a contrario*, che il giudice avrebbe dovuto esonerare proprio l'onorevole Rivera, in quanto candidato, dall'invio dell'ordine di comparizione.

Né può avere particolare rilievo il riferimento a incaute e inopportune dichiarazioni del magistrato rilasciate al *Corriere della sera* perché esse sono indicative di un comportamento censurabile ma non influiscono affatto sulla valutazione che dobbiamo dare della situazione processuale dell'onorevole Rivera.

Il quarto ed ultimo elemento indicato dal relatore è quello che merita maggiore attenzione, perché sostiene la chiara infondatezza dell'accusa per l'assoluta mancanza dell'elemento soggettivo del dolo. Questa affermazione del relatore è quanto meno incauta, anche in considerazione del fatto che è fondata su una valutazione presuntiva, che non può trovare assolutamente ingresso in questa sede.

Va detto, per altro, che gli stessi elementi in fatto addotti dal relatore a suffragio della sua tesi sono interpretati in modo quanto meno superficiale e contraddittorio, stridente con le stesse dichiarazioni rese dell'onorevole Rivera in sede di Giunta. In quella occasione, infatti, il collega in questione ha ammesso di aver avuto sentore della irregolarità del bilancio in sede di consiglio di amministrazione e che successivamente, nel corso dell'assemblea, la sua attenzione era stata sollecitata da molti soci che proprio in quella occasione sollevarono, con l'ausilio di esperti commercialisti, dubbi e obiezioni sulla regolarità del bilancio.

Né può essere presa in considerazione la presunzione di incompetenza del vicepresidente della società, Rivera, perché significherebbe debordare dal ruolo e dai compiti che ha il Parlamento in questo caso e commettere un'indebita ingerenza in un'attività che può svolgere solo il magistrato di merito.

Credo che sia necessario cogliere questa occasione per una riflessione sul criterio del *fumus persecutionis* e sulla sua applicabilità. Il *fumus persecutionis*, come per

altro sostiene la gran parte della dottrina ... (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Per cortesia, il collega ha diritto di parlare. Vi prego di non interromperlo.

BARTOLO CICCARDINI. Che ti ha fatto Rivera?

PRESIDENTE. Onorevole Bargone, continui.

ANTONIO BARGONE. Ho quasi concluso.

Il *fumus persecutionis* è costituito da tutti quegli elementi e indizi che possano far ritenere che l'imputazione sia stata elevata falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua attività politica e che comunque si proceda contro di lui con un rigore ingiustificato e dovuto a ragioni politiche.

Mi pare che dall'esame del processo si possa facilmente rilevare che assolutamente non si può concludere per l'infondatezza.

D'altra parte, faremmo un torto non solo al Parlamento ma allo stesso onorevole Rivera se impedissimo lo svolgimento di un regolare processo per reati per i quali altre persone sono state arrestate ed altre inquisite. Resterebbe un'ombra sull'onorevole Rivera e sul Parlamento; ombra che ne intaccherebbe la credibilità in un momento in cui si avverte uno stato di disagio tra cittadini e istituzioni.

Non intendo sostenere che il rinsaldarsi di questo rapporto passi attraverso l'autorizzazione a procedere in esame; tuttavia, certi atti e talune nostre decisioni, se vanno nella giusta direzione, possono costituire chiari anche se piccoli segni che la Camera si muove sul piano della trasparenza e del rigore morale (*Applausi alla estrema sinistra — Commenti al centro*).

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente,

data l'ora interverrò telegraficamente, ma sento il dovere di prendere la parola perché sono stato relatore su tale richiesta di autorizzazione a procedere, e sono stato messo in minoranza in sede di Giunta.

Credo che il deputato Rivera sia probabilmente uno di coloro fra noi che, non soltanto per la consuetudine parlamentare, gode del più grande affetto dei colleghi: tuttavia, proprio per la stima e l'affetto che nutriamo verso alcuni colleghi, dobbiamo esercitare con maggior rigore la nostra funzione di negare o concedere le autorizzazioni a procedere.

In questo caso, ci troviamo in presenza di un'accusa che attiene ad un reato commesso da amministratori di una società, a seguito dell'atto posto in essere dall'organo del quale il collega Rivera faceva parte. Escludere l'imputazione, formulata nei confronti degli altri componenti del consiglio di amministrazione della società, nei confronti non dico del deputato Rivera, ma di qualsiasi cittadino che si fosse trovato nelle medesime condizioni, avrebbe suscitato — da parte di chiunque — ogni considerazione, fuorché l'affermazione secondo la quale l'imputazione sarebbe stata soltanto pretestuosa. Chiunque avrebbe così argomentato: sono stati imputati i consiglieri di amministrazione, Rivera faceva parte del consiglio di amministrazione, quindi si vedrà nel corso dell'istruttoria e del dibattimento come realmente stiano le cose.

Qualora Rivera non fosse stato deputato — si dice — non vi sarebbe stata imputazione; ma io sostengo che ci troviamo nella situazione esattamente opposta! Se non fosse stato imputato, che cosa si sarebbe potuto sostenere: forse che ha vigore l'immunità calcistica? Allora, colleghi, proprio sulla base del presupposto dal quale muove il mio intervento, credo che concedendo l'autorizzazione a procedere faremo una cosa dovuta nei confronti del Parlamento e certo — come affermava l'onorevole Bargone — anche nei confronti del collega Rivera (che ha tutto l'interesse ad essere giudicato in questo momento, piuttosto che domani o in un futuro più lontano).

Ritengo pertanto opportuno che sia concessa l'autorizzazione a procedere.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria voterà affinché sia concessa l'autorizzazione a procedere. Non comprendiamo il motivo per il quale un deputato non debba rispondere di reati quali il falso in bilancio o per comportamenti tenuti prima di assumere il mandato parlamentare. Non vi è alcuna prova che esista un *fumus persecutionis*, che potrebbe giustificare la negazione dell'autorizzazione a procedere.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria alla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Rivera (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

GAETANO VAIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la posizione accusatoria, veementemente sostenuta dal collega Bargone e da altri colleghi, sia fuorviante rispetto alla tipica *ratio* giuridica prevista dall'articolo 68 della Costituzione (*Commenti del deputato Mellini*).

È veramente spiacevole dover rilevare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'intero tema conduttore dell'accusa sia basato sulla sussistenza del fatto, quasi che la *ratio* dell'articolo 68 della Costituzione non fosse diversa ed incentrata doverosamente sulla evidenziazione del *fumus persecutionis*.

Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che tutto è stato affermato, ma non è stata fornita la prova cartolare fotografica dell'intento persecutorio che si è cercato di avanzare nei confronti del collega Gianni Rivera.

Quando il nostro relatore, con il nostro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

appoggio ed il nostro consenso, in sede di Giunta ha basato la sua relazione sulla insussistenza del fatto (perché è stato riscontrato che il deputato Rivera è sempre stato assente nelle deliberazioni di commissioni, le quali poi avevano costituito la fonte della prova accusatoria), si è dimenticato di evidenziare che sul *Corriere della sera* del 26 giugno 1987 si legge una dichiarazione del giudice istruttore, dottor Poppa, del seguente tenore: «La prescrizione scatta nel 2000 e io non ho fretta; forse Rivera sarà decaduto». Se questo non è intento persecutorio, allora non esiste l'articolo 68 della Costituzione (*Applausi al centro*)!

L'articolo 68 esiste, e noi riteniamo di dover respingere la richiesta di autorizzazione a procedere a carico del deputato Gianni Rivera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che sulla proposta della Giunta è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Rivera, avvertendo che qualora venga respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	356
Votanti	355
Astenuti	1
Maggioranza	178
Voti favorevoli	216
Voti contrari	139

(*La proposta della Giunta è approvata — Applausi al centro*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore

Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino

Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco
Russo Raffaele

Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Rivera Giovanni

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Andreotti Giulio
Caccia Paolo Pietro
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Lattanzio Vito
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Rubbi Emilio
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Potì, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio) (doc. IV, n. 5).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Guidetti Serra.

BIANCA GUIDETTI SERRA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Potì, avvertendo che, se la proposta è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro Giovanni Battista Lungaro, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative, continuato) (doc. IV, n. 7).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere in giudizio sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ceruti.

GIANLUIGI CERUTI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Giovanni Battista Lungaro, avvertendo che, se la proposta è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Intini, per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 8).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vairo.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Intini, avvertendo che, se la pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

posta è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Sanguineti, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso del codice penale ed all'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (violazione delle norme per la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, continuata) (doc. IV, n. 12).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OMBRETta FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

ANDREA BUFFONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BUFFONI. Signor Presidente, il gruppo socialista è convinto che l'accusa sia del tutto infondata e basata sulla chiamata di correo di un personaggio squalido, assolutamente inattendibile e squalificato.

Esiste certamente una manovra calunniosa nei confronti del collega Sanguineti, in relazione alla quale si potrebbe indubbiamente individuare quel *fumus persecutionis* di cui all'articolo 68 della Costituzione. Per altro, la pressante richiesta dell'onorevole Sanguineti perché gli sia concessa l'autorizzazione a procedere, pur non potendo avere un carattere decisivo e pur non potendo tale concessione essere assoggettata al potere dispositivo dell'interessato, essendo correlata all'ipotesi di un reato infamante, ha fatto propendere il gruppo socialista per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Ciò nella convinzione dell'assoluta estraneità dell'onorevole Sanguineti ai fatti contestati e in base al suo diritto di non voler lasciare alcun dubbio sulla propria innocenza e volontà di pervenire ad ogni costo all'accertamento della verità.

Mentre sento il dovere di sottolineare e di dare pubblicamente atto della grande correttezza e dignità politica e morale dell'onorevole Sanguineti, dichiaro che il gruppo socialista aderisce alla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere, nell'assoluta certezza che, così facendo, verrà chiarita nel modo più limpido la posizione del collega attraverso l'affermazione della sua assoluta innocenza e l'evidenza della vile e meschina congiura nei suoi confronti (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, verde e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Sanguineti.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Pajetta, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 13).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ANDREA BUFFONI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Antonucci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1 e 352 del codice penale (turbata libertà degli incanti, aggravata); e agli articoli 112, n. 1 e 324 del codice

penale (interesse privato in atti d'ufficio, aggravato) (doc. IV, n. 15).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

L'onorevole Fracchia, in sostituzione del relatore, onorevole Guglielmo Castagnetti, ha facoltà di parlare.

BRUNO FRACCHIA, *Presidente della Giunta*. La Giunta ha approvato questa proposta all'unanimità; di conseguenza, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Antonucci.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Berselli, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 16).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Chella, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112 del codice penale e 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate, aggravata) (doc. IV, n. 18).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Merloni, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 112 del codice penale, agli articoli 1, primo e secondo comma, ed 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, ed all'articolo 2 della relativa legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e successive modificazioni (violazioni aggravate delle disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie); all'articolo 4, nn. 5 e 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, ed all'articolo 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (violazioni delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto); ed all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili) (doc. IV, n. 20).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FELICE TRABACCHI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, vorrei parlare sull'ordine dei lavori, pregando i colleghi di avere 20 secondi di tolleranza.

Noi stiamo affrontando una materia sicuramente delicata, quella delle autorizzazioni a procedere. I casi oggi al nostro esame probabilmente non determinano una grande tensione tra i parlamentari dell'Assemblea; mi permetto, comunque, di segnalare al Presidente che, nonostante siano le 20,25, la materia di cui ci stiamo occupando è molto delicata: almeno la percellibilità di che cosa si vota dovrebbe essere assicurata all'Assemblea, Presidente. Altrimenti una batteria di voti di tal fatta sulle autorizzazioni a procedere perde se me lo consente ogni parvenza di serietà.

Volevo anche ricordare ai colleghi che nella Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, avevamo deciso che si votasse anche domani mattina. Siamo felicissimi che si esaurisca l'ordine dei lavori questa sera, però devo anche dire che la maniera in cui si sta procedendo assomiglia più ad una lotteria che all'esame (non voglio dire spigoloso e pignolo) delle questioni all'ordine del giorno. Veramente sarebbe necessario quel minimo di serenità che la materia esige!

In questo senso mi permetto di sollecitare la Presidenza affinché consenta all'aula di percepire l'argomento e l'oggetto delle votazioni; prego anche i componenti della Giunta di fornire all'Assemblea se possibile, anche a costo di impiegare un quarto d'ora di più, qualche elemento ulteriore, oltre al semplice rinvio alla relazione scritta, che ci consenta di votare con cognizione di causa (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, vorrei ricordare a precisazione della correttezza della procedura che stiamo seguendo, che esiste un ordine del giorno dal quale risultano le imputazioni sollevate nei confronti dei colleghi. Ribadisco che si tratta di una procedura corretta: sono stati consentiti tutti gli interventi, e anche lei ha avuto la possibilità di intervenire. Non posso certo costringere i colleghi, né tanto meno gli onorevoli relatori, a prendere la parola.

Nessuno chiedendo di parlare e avendo

già l'onorevole relatore dichiarato di rimettersi alla dichiarazione scritta, pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Merloni.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Strumendo, per i reati di cui agli articoli 328 e 81 del codice penale (omissione di atti di ufficio, continuata), nonché all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 ed all'articolo 81 del codice penale (violazione continuata delle norme per gli interventi per la salvaguardia di Venezia) (doc. IV, n. 22).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Strumendo, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(*La proposta della Giunta è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Pannella, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 14).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

EDDA FAGNI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione in procedere in giudizio nei confronti del deputato Pannella, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Toma, per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 25).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Toma.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 26).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Soave, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate) (doc. IV, n. 31).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Soave.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Cima, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate) (doc. IV, n. 32).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Cima.

(È approvata).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data odierna sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANSELMI ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo» (2630);

PACETTI ed altri: «Modifica all'articolo 24 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, concernente i compensi ai componenti della Commissione elettorale mandamentale» (2361);

BELLOCCHIO ed altri: «Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990» (2632);

BRUZZANI ed altri: «Disciplina fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie» (2633);

NICOTRA ed altri: «Istituzione nell'organico del Ministero di grazia e giustizia di un ruolo di cancelliere di udienza» (2634);

BELLOCCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza» (2635);

TOMA ed altri: «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole delle regioni in cui opera il regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio, colpite dalle gelate del 1985» (2636);

TOMA ed altri: «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende vitivinicole e orticole, nonché delle altre aziende agricole pugliesi, colpite dalle calamità naturali atmosferiche nell'aprile 1988» (2637);

TOMA ed altri: «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole floricole, nonché delle altre aziende agricole, ripetutamente colpite da calamità naturali

ed atmosferiche nel quinquennio 1983-1987» (2638);

CRESCENZI: «Cessione gratuita in uso al comune di Pescara delle aree di risulta della sede ferroviaria dell'ex stazione di Pescara» (2639);

BAGHINO ed altri: «Iniziative editoriali, espositive e di restauro per la realizzazione dell'esposizione internazionale di Genova 1992, in occasione delle celebrazioni del quinto centenario della scoperta dell'America» (2640);

FINI ed altri: «Diploma d'onore ai superstiti di Vittorio Veneto nel 70° anniversario del 4 novembre 1918» (2641);

ROMITA ed altri: «Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernenti il personale della CONSOB» (2642);

GUERZONI ed altri: «Norme per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative nelle scuole pubbliche» (2643);

BORTOLAMI ed altri: «Nuovo assetto viario nel bacino del fiume Adige» (2644).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Zaniboni ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

ZANIBONI ed altri: «Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di immunematologia e trasfusionali» (342).

Comunico altresì che il deputato Portatadino ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

PORTATADINO ed altri: «Norme concernenti l'edilizia per gli anziani» (1505).

Tali proposte di legge, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge CARIA ed altri: «Istituzione dei collegi dei tecnici di laboratorio medico» (1547) (annunziata nella seduta del 28 settembre 1987) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Piermartini.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 38-526. — Senatori SAPORITO ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo: «Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati» (*approvato, in un testo unificato, da quel Consesso*) (2645).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di modifica- zione al regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati:

CARDETTI ed altri: «Modifiche agli articoli 14, 16, 23, 24, 27, 44, 49, 51, 52, 69, 72, 81, 85, 87, 91, 96, 96-bis, 106, 126 e 127, soppressione dell'articolo 116 e introduzione degli articoli 125-bis, 125-ter e 126-bis del regolamento» (doc. II, n. 10).

Questa proposta sarà stampata, distribuita e deferita alla Giunta per il regolamento.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Giustizia):

STERPA: «Modifica dell'articolo 1224 del codice civile» (1049);

VI Commissione (Difesa):

GASPAROTTO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599» (1754) (*con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*);

VI Commissione (Finanze):

ORCIARI ed altri: «Perequazione dell'aliquota IVA relativa alle calzature» (1324) (*con parere della V e della X Commissione*);

X Commissione (Attività produttive):

PIERMARTINI ed altri: «Riforma delle camere di commercio» (1046) (*con parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

XI Commissione (Lavoro):

STERPA: «Estensione della facoltà di riscattare gli anni degli studi universitari al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319» (1048) (*con parere della V Commissione*);

XII Commissione (Affari sociali):

ARTIOLI ed altri: «Norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini handi-

cappati» (288) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione);*

ARTIOLI ed altri: «Riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale» (299) *(con parere della I e della V Commissione, nonché della II e della VII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

ANSELMINI ed altri: «Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia delle persone sorde prelinguali» (1529) *(con parere della V Commissione).*

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. È in corso di esame presso la XI Commissione permanente (Lavoro) il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (2498).

Nell'ipotesi che la Commissione ne concluda in tempo l'esame, chiedo che sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per lo svolgimento di una interrogazione.

NEDO BARZANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEDO BARZANTI. Signor Presidente, l'8 ottobre 1987 presentai l'interrogazione n. 3-00278 ai ministri del commercio con l'estero e della difesa, che fu firmata anche dagli onorevoli Polidori e Minucci. A tale

interrogazione non è mai stata fornita una risposta.

Essa tuttavia riguarda un problema di estrema importanza, e cioè il traffico di esplosivo dalla Svezia al nostro paese indirizzato ad alcuni paesi del Medio Oriente.

Mediante tale strumento volevamo sapere se rispondevano al vero le notizie che erano state pubblicate circa il trasporto di questo esplosivo (100 tonnellate di pentastite plastico ad alto potenziale, S.N.P. 46), che sarebbe stato trasferito dal deposito militare dell'Esercito delle Verseggie al porto di Piombino e a quello di Talamone, per essere trasportato evidentemente, secondo quanto si può supporre, in Iran o in Iraq.

Data la delicatezza del problema la pregherei, signor Presidente, di intervenire presso i ministri competenti perché forniscano una risposta a tale interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Barzanti, sarà cura della Presidenza sollecitare il Governo per una rapida risposta alla interrogazione alla quale ha fatto riferimento.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e mozioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Martedì 10 maggio 1988, alle 11.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 441. — Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione (*approvato dal Senato*) (2256).

— *Relatore:* Portatadino.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Food and Agriculture Organization to the United Nations* (FAO) per l'ampliamento della sede centrale dell'organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986 (1850).

— *Relatore:* Portatadino.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986 (1852).

— *Relatore:* Foschi.

(*art. 79, sesto comma, del regolamento*).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note (1853).

— *Relatore:* Duce.

(*art. 79, sesto comma, del regolamento*).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 498. — ZANGHERI ed altri — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (*modificata dal Senato*) (556-B).

— *Relatore:* Ferrara.

(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2498).

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,55.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONI ANNUNZiate*

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XII Commissione,
premessò che

nel territorio del comune di Avellino è ubicato lo stabilimento della ISOCHIMICA S.p.A. che effettua da circa un quinquennio la scoibentazione e ricoibentazione di rotabili provenienti dalle officine delle Ferrovie dello Stato;

la precarietà delle condizioni di lavoro è denunciata fin dal 22 aprile 1985 da una relazione tecnica del professor Nicolò Castellino, direttore dell'Istituto di medicina del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il quale scrive « quanto abbiamo potuto constatare di persona in fabbrica ci permette già di affermare che non esistono, almeno sul momento, sufficienti condizioni di tutela della salute occupazionale dei lavoratori (la gran parte dei quali giovani), soprattutto in relazione alla estrema pericolosità del materiale maneggiato, l'amianto »;

una nuova indagine condotta nell'ottobre del 1987 dalla stessa Università conferma che in varie fasi della lavorazione permangono valori di amianto al di sopra della norma e che « quantunque l'adozione di alcuni suggerimenti a suo tempo da noi proposti, abbia apportato indubbi benefici, tuttavia alcuni punti andrebbero rivisti. I prelievi effettuati hanno messo in evidenza come l'attuale sistema di depolveramento risulti del tutto insufficiente a garantire una perfetta decontaminazione degli addetti... »;

da accertamenti condotti in fabbrica dall'Ispettorato del lavoro di Avellino nel

febbraio e nel marzo di quest'anno risultano numerosissime e gravissime infrazioni in materia di igiene del lavoro;

risulta effettuato l'interramento nel suolo dello stabilimento di grosse quantità di amianto e l'assenza di ogni controllo sullo sversamento dei rifiuti in discariche pubbliche o private e di ogni precauzione contro i rischi di inquinamento atmosferico, delle acque e delle falde acquifere, rischi tanto più gravi poiché l'ISOCHIMICA è ubicata ai margini di un popoloso quartiere della città;

allo stato incompleto, comunque confuso e inattendibile, si presenta tutto il complesso delle prescritte autorizzazioni per effettuare simili lavorazioni e per lo smaltimento dei rifiuti tossici;

un clima di intimidazione all'interno della fabbrica, l'assenza se non la complicità dei pubblici poteri, e segnatamente del comune di Avellino e della USL n. 4, hanno per lungo tempo coperto questa incredibile situazione;

da qualche mese sono in atto manifestazioni di protesta degli operai e sono in corso indagini dell'Istituto superiore della sanità e dell'Istituto superiore della prevenzione e sicurezza sul lavoro;

ancora la situazione della vertenza non si avvia alla conclusione, poiché mentre il pretore di Avellino dichiara che « l'attività lavorativa dell'ISOCHIMICA può essere ripresa con osservanza » di una serie di prescrizioni, di parere diverso appaiono, oltre agli operai, le stesse autorità sanitarie locali,

impegna il Governo e per esso i Ministri della sanità e dell'ambiente

1) a dichiarare la sospensione di ogni attività lavorativa fino alla conclusione dell'indagine condotta dall'I.S.S. e dall'ISPSEL e alla più precisa definizione degli interventi da adottare per il perfetto funzionamento del ciclo produttivo e la piena tutela della salute degli operai e dell'ambiente;

2) a fornire immediatamente un quadro certo sullo stato di inquinamento

delle acque e sulla destinazione dell'enorme quantità di rifiuti tossici prodotti;

3) a verificare se l'ISOCHIMICA ha operato in regime di legalità, di quali autorizzazioni disponga, quali e quanti controlli sono stati effettuati in questi anni da parte delle autorità sanitarie.

(7-00118) « Benevelli, D'Ambrosio, Garavini, Montanari, Fornari, Ceci, Bonifazi, Ridi, Auleta, Nardone ».

La VIII Commissione,

vista la risoluzione unitaria approvata all'unanimità in data 26 novembre 1987 con la quale — valutato il perdurare della crisi dell'edilizia e della tensione abitativa, la allora imminente scadenza del piano decennale, la persistente mancanza di soluzione ai nodi causali dell'incertezza operativa del settore, quali indennità di esproprio, riforma degli IACP, riforma dell'equo canone — aveva impegnato il Governo ad assumere i necessari provvedimenti ed in primo luogo ad assicurare la continuità della politica di settore, nel rispetto dello spirito e dell'impianto generale del vigente sistema di programmazione nell'edilizia;

ritenuto che, in sede di esame del disegno di legge finanziaria 1988, la Commissione all'unanimità aveva approvato un emendamento che saldava il piano decennale ad un successivo provvedimento di interventi pubblici in edilizia e che la legge finanziaria ha apprestato finanziamenti per garantire continuità, con significative innovazioni, e ha operato un accantonamento per l'anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica;

considerata la necessità di utilizzare le risorse disponibili nel modo più funzionale alle esigenze suddette anche con sistemi innovativi e metodi integrati,

impegna il Governo

a programmare subito gli interventi pubblici nel settore edilizio per l'anno 1988

per evitare soluzioni di continuità e ad adottare in via amministrativa i possibili correttivi dei problemi aperti a livello procedurale anche in vista delle modificazioni legislative contenute nella proposta di legge n. 330, in avanzata fase di elaborazione ed esame, per garantire anche le altre finalità della risoluzione richiamata nelle premesse e gli obiettivi del programma di Governo.

(7-00119) « Botta, Manfredi, Cerutti, Ferrarini, Serrentino, De Carolis ».

La III Commissione,

sottolineato come la politica di cooperazione allo sviluppo sia parte integrante della nostra politica estera, che la qualifica in aree al centro di acute tensioni economiche, sociali, politiche e militari;

verificato che a 14 mesi dall'approvazione della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo non sono stati adottati provvedimenti essenziali per garantirne la piena e corretta operatività;

atteso che tali inadempienze hanno determinato errori, inefficienze e distorsioni nelle scelte e nell'uso dei fondi, tali da riprodurre la situazione negativa precedente all'approvazione della legge n. 49, tuttora al centro di contestazioni, denunce ed inchieste;

constatato in particolare che:

a) il funzionamento della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è compromesso da inadeguatezze e irrazionalità organizzative e logistiche; dalla prolungata situazione di precarietà e in molti casi di irregolarità nella quale prestano la loro opera sia gli esperti che il personale di supporto; dalle disparità di trattamento che creano discriminazioni fra operatori che svolgono le medesime funzioni; dalla mancata assunzione del personale in grado di dar vita all'Unità tecnica centrale;

b) ancora non è stato adottato il regolamento di attuazione della legge n. 49, che doveva entrare in vigore entro il mese di aprile 1987, e che il testo pervenuto al Parlamento contrasta con lo spirito e la lettera della legge n. 49, in particolare prevedendo l'istituto della concessione non previsto dalla legge;

c) il Parlamento, cui la legge n. 49 ha attribuito importanti funzioni di indirizzo e di verifica dell'attività di cooperazione allo sviluppo, è stato privato degli indispensabili flussi di informazione;

d) un'enorme quantità di risorse per migliaia di miliardi, è stata stanziata per progetti privi delle garanzie politiche ed istituzionali previste dalla legge, in particolare senza pareri tecnici, al di fuori delle procedure concorsuali per l'assegnazione degli incarichi e dei lavori e senza alcuna forma di trasparenza per quanto riguarda i contratti stipulati;

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sulle linee generali, sulle scelte concrete, area per area, della cooperazione del nostro paese nel 1987 e nei primi mesi del 1988; fornendo la più ampia e dettagliata documentazione, comprese le relazioni finali che, a quattordici mesi dalla conclusione dell'esperienza del FAI, ancora non sono state prodotte;

a non predisporre le annunciate ipotesi di modifica delle strutture tecniche ed operative della cooperazione (Agenzia operativa), adottando invece con urgenza i provvedimenti necessari per il loro pieno e corretto funzionamento secondo la legge n. 49, in particolare:

a) concludendo al più presto, comunque non oltre il mese di giugno, i concorsi per l'assunzione dei centoventi esperti previsti dalla legge per mettere in funzione l'Unità tecnica centrale;

b) superando le attuali situazioni di precariato, sia con la garanzia dei parametri retributivi previsti dalla legge; sia con misure straordinarie tali da assicurare la continuità di impegno a quanti hanno fornito in questo periodo il loro apporto professionale; sia attraverso la definizione di norme contrattuali collettive;

c) risolvendo i problemi logistici;

d) adeguando il numero del personale tecnico all'entità degli impegni finanziari, programmatici e progettuali, in modo tale da consentirne il ruolo attivo indicato dalla legge;

e) assicurando la trasmissione al Parlamento, in aggiunta ai programmi e ai protocolli approvati, dei verbali del Comitato direzionale, del Comitato consultivo e dei suoi gruppi di lavoro, comprensivi dei rilievi formulati sui programmi presentati, nonché i verbali del CICS e delle Commissioni miste;

f) presentando il disegno di legge di riordino e potenziamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, in ottemperanza con gli impegni assunti verso il Parlamento;

a sottoporre preventivamente alle competenti Commissioni parlamentari, prima della sua entrata in vigore, il regolamento di attuazione della legge n. 49, dando attuazione alle precedenti decisioni della Camera dei deputati e agli impegni del Governo;

a bloccare ogni nuovo stanziamento di cooperazione, eccezion fatta per quelli di comprovata emergenza, riferito a progetti e iniziative privi di esauriente parere tecnico o la cui esecuzione sia assegnata senza le previste procedure concorsuali.

(7-00120) « Crippa, Mammone, Marri, Gabbuggiani, Rubbi Antonio, Ciabbari, Lauricella, Serafini Anna Maria ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

CECI BONIFAZI, VIOLANTE E BERNASCONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza che:

il giorno 16 aprile 1988 il giovane Gianfranco Freddi è deceduto in seguito ad emorragia cerebrale presso un reparto clinico in Bruxelles dove era stato inviato dal primario della Divisione di malattie infettive dell'ospedale civile di Brescia per essere sottoposto a trapianto di fegato;

il paziente era affetto, secondo quanto riferisce la stampa, da « epatite virale iperacuta » di tipo non infettivo la cui patogenesi è di norma legata al contatto con sangue o materiale da infusione (aghi, siringhe, contenitori, ecc.) infetti;

il giovane Gianfranco Freddi veniva sottoposto ad autoemotrasfusione con prelievo di quantità imprecise del proprio sangue, manipolazione dello stesso, aggiunta di ozono e successiva reinfusione presso un « laboratorio privato » che risulterebbe essere stato chiuso su disposizione del dott. Ascione, Procuratore della Repubblica di Brescia, subito dopo l'avvenuto decesso.

Si chiede quindi di sapere:

se risulta al ministro che il giovane Freddi aveva compiuto i 18 anni al momento della prima autoemotrasfusione non rientrando in caso contrario nei limiti di età previsti dalla vigente normativa per le attività trasfusionali;

se il laboratorio privato era autorizzato ad eseguire procedure trasfusionali e chi in particolare avesse autorizzato la pratica dell'autoemotrasfusione;

se ritenga che rientri nell'ambito delle competenze del Governo portare a

conoscenza della procura della Repubblica quanto segue:

1) che secondo la scienza ufficiale l'autoemotrasfusione viene raccomandata quale pratica sostitutiva della trasfusione eterologa, laddove questa sia indicata ed in particolare nella chirurgia di elezione allo scopo di risparmiare terapia trasfusionale;

2) che ogni trasfusione di sangue, eterologa o omologa, in soggetto che non presenti precise indicazioni terapeutiche è da considerarsi illecita in quanto le sue conseguenze possono configurare una « lesione personale » del soggetto che ad essa viene sottoposto;

3) che in soggetti con normali valori di ematocrito, l'aggiunta di un ulteriore volume di emazie specie se concentrate, potrebbe determinare, come si apprende da varie fonti scientifiche, pericolose variazioni dei delicati sistemi di controllo della microcircolazione a livello cerebrale con conseguenze cliniche immediate o a distanza non sempre prevedibili;

4) che lo stesso ministro della sanità rispondendo ad una interrogazione parlamentare (atti Camera deputati 31 maggio 1985) sottolineava che l'autoemotrasfusione è « una pratica non esente da rischio » e che avrebbero dovuto essere indicati i mezzi con i quali la pratica può essere rivelata e i danni « in particolare da ricercare ».

Si chiede quindi di sapere se non ritiene infine che quanto affermato in quella data debba essere con urgenza rivisto alla luce del grave episodio verificatosi provvedendo a:

a) diffidare dall'utilizzo di pratiche trasfusionali che non abbiano precise indicazioni terapeutiche indipendentemente da chi abbia accesso alle stesse;

b) controllare che comunque tali pratiche non si svolgano al di fuori delle sedi autorizzate e solo da parte del personale per legge ad esse deputato rispettando l'obbligo della registrazione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

c) attivare con urgenza la campagna informativa relativa all'uso corretto del sangue anche come parte del programma di Educazione ed Informazione Sanitaria per le attività sportive richiesta dall'applicazione dell'articolo 17 della legge finanziaria 1988;

d) assicurare in particolare informazioni specifiche sui rischi connessi all'uso anche pregresso di autoemotrasfusione ai giovani sportivi che siano stati sottoposti a tale pratica al fine di poter assumere misure di controllo di eventuali effetti a distanza. (5-00656)

PIREDDA, FERRARI BRUNO, PERONE E SAVIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali* — Per sapere — premesso che

le recenti notizie di stampa relative ad un ridimensionamento dei livelli occupativi dell'AGIP Petroli SpA in Sardegna connessi con l'attività di distribuzione carburanti, ha destato un preoccupatissimo allarme sia dei lavoratori dipendenti che temono di perdere il lavoro sia dei gestori dei piccoli impianti di cui è minacciata la chiusura —:

se non ritengano opportuno intervenire ciascuno per la propria competenza al fine di:

1) non sacrificare i livelli occupativi in una regione che ha il triste primato europeo della disoccupazione;

2) imporre la ricerca di altre fonti di risparmio che eliminino le pesanti perdite che l'AGIP Petroli accumula più di altre società petrolifere, in primo luogo mediante l'adozione di nuovi sistemi organizzativi nei quali non siano più presenti le macroscopiche nicchie di parassitismo e di clientele che si arricchiscono anche sfruttando i piccoli gestori, o lucrando sui subappalti di gestione;

3) far rivedere la situazione di moltissimi impianti nei quali gli accessi e le corsie di decelerazione non hanno le caratteristiche di sicurezza che dovrebbero avere, eliminando ove del caso impianti pericolosi e non conformi a legge ed a norme ANAS perché situati a ridosso delle ferrovie o nella cima di dossi;

4) disporre la cessione al mercato di quote anche maggioritarie del pacchetto azionario in modo da alleggerire le passività che vengono accollate allo Stato (in settori non strategici come la distribuzione dei carburanti) e determinare un controllo sulla gestione da parte degli azionisti più oculata di quella attuale. (5-00657)

BELLOCCHIO E MANNINO ANTONINO. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere — in relazione alle conclusioni della « Commissione Monastra », relativa alle indagini sugli ufficiali delle forze armate iscritti alla P2 — richiamati i precedenti documenti del sindacato ispettivo, ai quali non ancora è stata data risposta — se non ritenga — allo scopo di salvaguardare la moralità ed il prestigio degli ufficiali che nelle conclusioni della Commissione suddetta siano risultati esenti da ogni censura —, di pubblicare i loro nomi, al fine non solo di rendere giustizia ai non colpevoli, ma anche per corrispondere ad un elementare dovere di democrazia e di rispetto nei confronti del Parlamento. (5-00658)

POLIDORI, SANNELLA, PROVANTINI E RIDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato*. — Per sapere — se risulta veritiera la notizia che la società « Magona d'Italia » ha collocato in cassa integrazione circa 1000 lavoratori per una settimana a seguito delle carenze di rotoli d'acciaio (coils), che le imprese pubbliche della FINSIDER non sono in grado di fornire. (5-00659)

CALVANESE, GARAVINI, MONTESORO, AULETA E D'AMBROSIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

da informazioni della direzione aziendale e di ambienti ministeriali risulta siano in corso trattative per la privatizzazione della MCM di Salerno;

tale volontà di privatizzazione costituisce un gravissimo disimpegno del Governo in una realtà già pesantemente colpita dalla crisi economica —:

se la notizia di privatizzazione risponde a verità e con quali gruppi privati è in corso la trattativa;

quali garanzie occupazionali si offrono in ogni caso per i lavoratori e le lavoratrici della MCM;

quali investimenti si intende proporre nell'area per far fronte alla grave crisi occupazionale della provincia di Salerno. (5-00660)

FILIPPINI GIOVANNA, VIOLANTE, FORLEO, FOLENA, BEVILACQUA E ORLANDI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

il giorno 27 aprile veniva effettuata una perquisizione domiciliare nei confronti della segretaria della FGCI di Rimini, Vanna Villa, residente a Misano Adriatico;

detta perquisizione, eseguita in relazione all'omicidio del senatore Ruffilli, non dava esito alcuno —:

se non si ritenga che operazioni siffatte siano frutto di scarsa professionalità, sprovvedutezza e di grave incapacità nella conduzione delle indagini;

che detti comportamenti rischiano di creare gravi incomprensioni tra le organizzazioni democratiche e le forze dell'ordine, alterando quel clima di solidarietà quanto mai necessario per respingere e sconfiggere l'eversione;

se non si ritenga infine, di dover adottare provvedimenti che diano incisività all'azione investigativa. (5-00661)

AMALFITANO. — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso

l'urgenza di potenziamento della rete dei centri di ricerca scientifica e in particolare degli istituti del CNR con priorità nel Mezzogiorno;

l'impellente necessità di trasferimento tecnologico e ricerca nell'area ionica, particolarmente in crisi, la cui riindustrializzazione, dopo il ridimensionamento del settore siderurgico, non può prescindere da una politica di individuazione di nuovi settori e di altre vocazioni territoriali —:

quali programmi di ristrutturazione e di potenziamento sono previsti da parte del CNR per l'Istituto Talassografico di Taranto, già ipotizzato come istituto interdisciplinare per il mare. (5-00662)

MARRI, CIABARRI E LAURICELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale seguito abbia dato alla richiesta presentata con analoga interrogazione dell'ottobre scorso — alla quale non è stata data risposta —, affinché il Governo

a) avviasse, con gli altri Stati appartenenti alla comunità europea, la necessaria trattativa per consentire l'esercizio del diritto di voto in loco nei paesi di residenza da parte degli italiani emigrati, ovviando ai molti inconvenienti e disguidi, organizzativi, politici e diplomatici, che hanno pregiudicato notevolmente la partecipazione dei connazionali in occasione delle elezioni precedenti;

b) iniziasse una analoga procedura e trattativa con gli Stati europei non ap-

partenenti alla Comunità, allo scopo di raggiungere intese bilaterali, tali da consentire la possibilità dell'esercizio del voto in loco per i nostri connazionali emigrati in tutto il Continente europeo;

c) prendesse in considerazione, almeno per i paesi confinanti con l'Italia la possibilità di istituire i cosiddetti seggi di frontiera in territorio nazionale, qualora non venisse raggiunta la sperata intesa di cui al punto b).

Per sapere se il Governo abbia preso iniziative, e in tal caso per conoscerne l'esito; qualora non vi siano state, per sollecitarle, ancora una volta, auspicando che siano accolte le richieste avanzate dalle collettività dei nostri emigrati in tutti i paesi europei. (5-00663)

PEDRAZZI CIPOLLA E BERNASCONI.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

nella casa circondariale S. Vittore di Milano negli ultimi 4 mesi si sono verificati ben 4 suicidi di detenuti;

a questi si è aggiunto Stefano Di Fiore, morto nella notte tra il 25 e il 26 aprile —:

come si sono svolti i fatti che hanno portato alla morte di Stefano Di Fiore, ed in particolare:

a) quali fossero le condizioni psico-sanitarie del detenuto certificate al momento dell'ingresso nell'istituto;

b) se erano state prescritte specialità medicinali o cure dai sanitari dell'istituto;

c) se erano state date dai sanitari o dall'*équipe* psico-sociale indicazioni per il regime di detenzione;

d) se il detenuto era stato assistito dall'*équipe* che segue i detenuti tossicodipendenti a S. Vittore;

per conoscere inoltre:

i dati analitici dei detenuti presenti nell'Istituto e del personale di custodia ed amministrativo in servizio alla data dei fatti rispetto agli organici previsti;

per sapere infine:

se sui drammatici fatti di questi ultimi mesi sono state aperte indagini amministrative, e in caso affermativo quali ne siano i risultati. (5-00664)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FIORI, MERLONI, BONSIGNORE, BONFERRONI, AUGELLO, BIONDI, NAPOLI, PERRONE, SARTI, DUTTO, LAMORTE E MARIANETTI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso

che si sono verificati nuovi crolli lungo le mura perimetrali dell'Appia Antica nel tratto tra Porta San Sebastiano e l'Appia Pignatelli;

che tale pericolo è stato segnalato ripetutamente e inutilmente al comune di Roma —;

quali provvedimenti il Governo intende adottare in carenza di qualsivoglia iniziativa, da parte del comune di Roma, per scongiurare i pericoli derivanti dallo stato di degrado dell'Appia Antica.

Infatti, nonostante le ripetute ed insistenti segnalazioni fatte alle autorità, non si è provveduto a rimuovere le cause dei ripetuti crolli dei muri che fiancheggiano l'Appia Antica nel tratto sopra indicato. Tali crolli, derivanti dalle forti vibrazioni causate dalla sconnessione del fondo stradale, dall'intensissimo traffico automobilistico, dal passaggio di camion di ogni genere, si ripetono in modo preoccupante e sempre maggiore, ponendo in pericolo la vita stessa dei passanti.

Gli interroganti desiderano sapere se le autorità responsabili vogliono attendere, per intervenire, che avvenga qualche grave disastro. Infatti, stando al parere di tecnici, officiati da privati cittadini, appare possibile il cedimento del fondo stradale, poiché l'Appia Antica è attraversata, specie in quella zona, da catacombe e cunicoli. Pertanto, se è vero, come ebbe a dire il ministro della protezione civile, che « molti disastri si pos-

sono evitare esercitando una vigilanza collettiva », è necessario sapere come tale vigilanza possa essere posta in atto effettivamente. (4-06038)

FACCIO, RUTELLI, VESCE E AGLIETTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che la PIDEE (Fundación para la protección de la infancia dañada por los estados de emergencia), con sede in Santiago del Cile ha denunciato arresti improvvisi, violenze e torture a cui sono sottoposti in Cile centinaia di minori di anni 18 di entrambi i sessi, arrestati da carabinieri, agenti delle squadre investigative militari e civili non identificati, in base a diversi capi d'imputazione —:

se sia a conoscenza delle denunce effettuate dalla fondazione cilena;

se ne risulta al ministro la veridicità;

quali iniziative sono state prese o intenda prendere affinché siano tutelati rigorosamente in Cile i diritti umani e civili dei minori, anche durante eventuali detenzioni. (4-06039)

PIRO, COLUCCI, BREDA E ARTIOLI. — *Ai Ministri dei trasporti, per gli affari sociali e per gli affari regionali e riforme istituzionali.* — Per sapere — premesso che

la situazione in materia di agevolazioni di viaggio sui mezzi pubblici di trasporto riscontrabile a livello di normativa regionale, per quelle regioni che hanno provveduto a legiferare in materia, è quanto mai discorde, e non esclude condizioni molto diverse a livello comunale o provinciale ed, in particolare:

godono di agevolazioni tariffarie:

a) nella regione Liguria in base alla legge regionale del 19 aprile 1984 n. 23 i pensionati a basso reddito titolari di una unica pensione minima INPS o sociale;

b) nella regione Sardegna in base a decreto dell'Assessorato ai trasporti del 2 marzo 1984 n. 40/709/D gli invalidi dal 30 per cento al 60 per cento;

c) nella regione Emilia-Romagna in base a delibera G.R. del 17 dicembre 1985, n. 7070, gli invalidi civili e del lavoro con 100 per cento, ciechi totali e sordomuti, invalidi di guerra e per servizio I cat., invalidi civili dal 67 per cento con reddito di sola pensione, invalidi del lavoro dal 51 per cento con reddito di sola pensione;

godono di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico:

a) nella regione Piemonte, in base a legge regionale del 3 agosto 1982 n. 55436, handicappati dal 71 per cento e relativi accompagnatori, ciechi e relativi accompagnatori;

b) nella regione Lombardia, in base a legge regionale del 16 novembre 1984 n. 57, invalidi civili e del lavoro dal 67 per cento e relativi accompagnatori, invalidi di guerra e di servizio della I e della IV categoria, ciechi;

c) nella regione Friuli-Venezia Giulia, in base a legge regionale del 21 ottobre 1986 n. 41, invalidi del lavoro dal 67 per cento, grandi invalidi civili, grandi invalidi di guerra, grandi invalidi per servizio e grandi invalidi del lavoro con relativi accompagnatori;

d) nella regione Toscana, in base a legge regionale del 18 maggio 1983 n. 33, invalidi dal 67 per cento, invalidi di guerra, civili, lavoro, titolari di reddito complessivo fino al valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'INPS;

e) nella regione Lazio, in base a legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 invalidi dal 51 per cento con reddito non superiore alle fasce più alte di reddito previste dall'articolo 14-septies L. 33/80 (lire 12.736.355 per il 1987 calcolati agli effetti IRPEF);

f) nella regione Abruzzo; in base a legge regionale 9 settembre 1983 n. 63,

grandi invalidi del lavoro, grandi invalidi di guerra ed assimilati dall'80 per cento, invalidi civili al 100 per cento, ciechi con residuo visivo 1/10 D.C., cavalieri di Vittorio Veneto;

g) nella regione Campania, in base a legge regionale 26 gennaio 1987 n. 9, mutilati ed invalidi del lavoro dal 66 per cento, uomini di 60 anni e donne di 55 con reddito non superiore al valore pensioni INPS minime o superminime;

h) nella regione Puglia, in base a legge regionale del 1° aprile 1985 n. 26/2786, titolari di pensione di invalidità del lavoro dall'11 per cento, titolari di pensione di guerra, titolari di pensione di invalidità per servizio, titolari di pensione di totale invalidità civile;

i) nella regione Basilicata, in base a legge regionale del 10 luglio 1981 n. 19, appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, titolari di tessere rilasciate dallo Stato o dalle Regioni, e per delibera G.R. del 1° marzo 1982 n. 1893, tutti i cittadini portatori di invalidità dal 67 per cento;

l) nella regione Calabria, in base a legge regionale del 28 marzo 1985, n. 14, invalidi del lavoro dal 67 per cento esteso agli accompagnatori dei G.I., invalidi civili dal 68 per cento, e minori con gravi difficoltà di deambulazione, invalidi di guerra dalla I alla III cat., sordomuti, ciechi con residuo visivo 1/10 D.C.;

m) nella regione Sicilia, in base a legge regionale del 18 aprile 1981 n. 62, soggetti portatori di *handicap* individuati come menomati nelle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali;

n) nella regione Sardegna, in base a decreto Assessorato trasporti del 4 novembre 1983 n. 93/3089 D, su una linea extraurbana invalidi fino al 61 per cento, su una linea urbana invalidi fino al 70 per cento, su due linee urbane invalidi fino all'80 per cento, su tutta l'intera rete urbana invalidi fino al 100 per cento e relativo accompagnatore —;

se non ritengano opportuno dare indicazioni di uniformità, per quanto at-

tiene all'erogazione gratuita, o a tariffa agevolata, dei servizi di trasporto pubblico in presenza di uguali menomazioni e di uguali *handicaps* da parte degli utenti;

se siano rispondenti al vero le diversità in materia di trasporto sui mezzi pubblici richiamate in premessa e se il Governo intenda operare per garantire l'uguaglianza dei diritti per tutte le persone con ridotte o impedito capacità motorie. (4-06040)

BATTAGLIA PIETRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sul numero 50 della *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1988 è pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987 n. 579 per la rideterminazione del numero delle sedi e delle giurisdizioni territoriali dei consigli di leva;

nella tabella delle giurisdizioni territoriali con il n. 29 di ordine è segnato il consiglio di leva di Messina con accanto la scritta che determina la giurisdizione per i distretti militari di Messina e di Reggio Calabria;

nelle « note » dello stesso decreto viene riproposto il testo dell'articolo 41 della legge 191 del 1975 che stabilisce che solo il Presidente della Repubblica con proprio decreto può variare le indicazioni della tabella succitata;

i giovani della provincia di Reggio Calabria sin dal 1° gennaio 1987 si recano presso il consiglio di leva di Catanzaro per essere sottoposti a visita di leva e selezione (circa seimila l'anno);

nonostante le chiare disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 579 del 13 ottobre 1987 che modifica la tabella del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 i giovani vengono ancora avviati a Catanzaro dal competente distretto di Reggio Calabria;

i giovani della provincia di Reggio Calabria (che conta 97 comuni) nella stragrande maggioranza preferiscono es-

sere avviati a Messina sia per la maggiore vicinanza, sia anche per il carico che il consiglio di leva di Messina, che, attualmente serve solo gli appartenenti al proprio distretto militare, che è nettamente inferiore: Messina visita 4.000 persone con un carico di 20 persone al giorno; Catanzaro visita 18.000 persone con un carico di circa 100 visite al giorno —

se non ritenga che con la puntuale applicazione delle disposizioni e della tabella del citato decreto 579 e gravando Reggio Calabria su Messina si avrebbe una più razionale distribuzione dei giovani che risulterebbero di 10.000 su Messina e 12.000 su Catanzaro. (4-06041)

NANIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

un'apposita commissione del Consiglio di amministrazione dell'Inps ha previsto l'istituzione di centri operativi periferici dell'Ente in provincia di Messina, e che tale commissione sembra abbia formulato una proposta tendente alla esclusione come sede di uno di tali centri della città di Barcellona;

Barcellona è la città più popolosa delle provincia, che rappresenta un polo di riferimento per i paesi dell'area circostante e che la supposta vicinanza con la città di Milazzo, per la quale sembra confermata la istituzione di un centro operativo dell'Ente, non può essere considerata una valutazione valida per l'esclusione della città del Longano dal momento che i due centri hanno diverse caratteristiche sia per assetto territoriale, sia per le vie di comunicazione —;

se risponde al vero quanto sopra enunciato e se nel caso il ministro intenda attivarsi presso i vertici dell'Istituto affinché venga rivisto il succitato progetto ed alla città di Barcellona sia, come logica vuole, assegnata la sede di uno degli istituendi centri operativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (4-06042)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

RODOTÀ, BASSANINI, GUERZONI, VISCO, BECCHI, BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

presso la Facoltà di Scienze politiche di Teramo, dopo che per sette concorsi a cattedra non s'era provveduto con alcuna chiamata, senza mai fornire motivazioni, sono poi avvenute chiamate di docenti di prima fascia in circostanze tali da lasciar dubitare della loro legittimità, e precisamente:

a) quella del professor Rocco Buttiglione, in relazione alla quale un altro candidato ha ritirato la sua domanda all'ultimo momento a seguito di « pressioni » esplicitamente denunciate in un telegramma inviato alla Facoltà dal professor Domenico Corradini dell'università di Pisa, documento attualmente nelle mani della magistratura inquirente; tale chiamata venne deliberata nel corso di una seduta convocata con termine brevissimo e con ordine del giorno estremamente generico;

b) quella del professor Sergio Alessandrini, la cui domanda era pervenuta fuori dei termini di legge, la mattina stessa in cui era convocato il Consiglio di Facoltà, ed è stata preferita dalla maggioranza a domande presentate in termini, senza dare al componente dissenziente il tempo minimo necessario per l'esame dei titoli del nuovo candidato;

sono pendenti ricorsi amministrativi contro le due chiamate citate;

sono stati inviati al Ministro esposti con i quali i fatti sopra ricordati vengono ampiamente documentati;

di diversi aspetti delle vicende ricordate è stato investito il giudice penale —:

quali siano i motivi per i quali il Ministero ha dato immediato corso alla nomina dei docenti sopra indicati.

(4-06043)

MONELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — considerato che

dal 1986 vige un calendario delle limitazioni alla circolazione nei giorni festivi degli autoveicoli di peso totale massimo complessivo autorizzato superiore a 50 quintali e che il ministro dei lavori pubblici regola annualmente tali limitazioni;

con circolare del 18 dicembre 1987, n. 4181 il ministro dei lavori pubblici ha emanato le disposizioni relative al 1988;

possono essere esclusi dal divieto di cui alla circolare citata, con provvedimento specifico e motivato dal prefetto della provincia di partenza:

1) veicoli che trasportano merci per casi di assoluta necessità ed urgenza;

2) veicoli adibiti al trasporto di derrate fresche deperibili solo se destinate all'alimentazione; per imprescindibili esigenze connesse all'approvvigionamento o all'alto grado di deterioramento, per loro intrinseca natura e per fattori climatici, o stagionali, e per il tempo strettamente necessario alla percorrenza, consentendo il trasferimento nei luoghi di vendita o di raccolta o di deposito;

si verifica un comportamento diverso a seconda delle prefetture specie in Sicilia, per cui avviene che per prodotti a conservazione più o meno lunga si conceda l'autorizzazione, mentre per altri, ad esempio gli ortofrutticoli, assai deperibili, o non si dà l'autorizzazione o è necessario di volta in volta ricorrere a insistenti pressioni di forze politiche, organizzazioni professionali dei produttori, associazioni di spedizionieri, sulle prefetture al fine di concedere le autorizzazioni —:

se non ritenga opportuno:

1) acquisire notizie sul comportamento delle prefetture del paese, al fine di verificare se in presenza di trasporti di prodotti uguali ci siano decisioni diverse;

2) stabilire, di intesa con le camere di commercio delle province l'elenco dei prodotti deperibili suscettibili di deroga nei trasporti;

3) liberare le prefetture dai problemi derivanti dalle proteste dei produttori e delle organizzazioni interessate ogni qual volta si pone la necessità di concedere le deroghe. (4-06044)

BATTAGLIA PIETRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che frequenti sono i casi in cui vengono chiamati alle armi dal Distretto militare di Reggio Calabria giovani in situazione cosiddetta di doppia esuberanza, ovvero giovani che vengono chiamati alle armi con notevole ritardo rispetto al dovuto.

Si chiede al ministro se tale comportamento sia legittimo, risultando all'interrogante che, in applicazione dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 il Ministero ha disposto con propria circolare n. 3000/REA 1976 che soggetti non chiamati alle armi al momento dovuto ed alla chiamata successiva, senza alcun onere di attivazione da parte degli stessi, debbano esser posti in congedo. (4-06045)

BALESTRACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

i professori Cortemiglia e Benassai hanno presentato al Ministero dei lavori pubblici lo studio definitivo per l'individuazione degli interventi correttivi e delle opere integrative occorrenti al preesistente schieramento difensivo attuato per contenere il grave fenomeno erosivo in atto a Marina di Massa;

ogni mareggiata anche di non particolare violenza, procura danni assai consistenti agli insediamenti turistico-balneari e, ormai, agli stessi abitati di Marina di Massa;

appare ormai inderogabile, dopo anni di studi e di analisi, proporre un

intervento radicale su tutto il litorale, al fine di ricomporre un territorio a forte vocazione turistica, che rischia di essere irrimediabilmente perduto —

quali urgenti azioni ed interventi intenda intraprendere, per assicurare che la prossima stagione turistica possa svolgersi con completezza ed efficacia.

L'interrogante fa presente che il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe, con la massima sollecitudine, procedere alla aggiudicazione dei lavori del secondo lotto del dragaggio del porto di Marina di Carrara, la cui licitazione privata è già stata esperita e in seguito sospesa per la presentazione di alcune offerte anomale.

Con il notevole quantitativo del materiale dragato il Ministero, come per il passato, dovrebbe procedere al ripascimento degli arenili e all'imbonimento dei fondali antistanti, assicurando la massima tempestività dell'operazione per tranquillizzare gli operatori turistici allarmati, a stagione praticamente iniziata, per le condizioni precarie in cui sono costretti ad operare. (4-06046)

BIONDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1987, n. 392, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ha dettato le modalità ed i criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori, attraverso l'iscrizione dei medesimi nelle liste di collocamento, anche nel pubblico impiego;

che in base all'articolo 1 del detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dette assunzioni riguardano il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livello retributivo-funzionale che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da at-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

tribuire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali —:

se siano a conoscenza che nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1988 è stato pubblicato un bando di concorso del Ministero dell'interno, il cui personale appartiene al primo comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986, per l'assunzione di 466 dattilografi per le cui mansioni, nella declaratoria dei profili professionali, non è previsto alcuno dei titoli professionali indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 1987, ed ai quali viene chiesto quale titolo di studio il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

quali iniziative intendano prendere.
(4-06047)

MELELEO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

le aziende manifatturiere della provincia di Lecce (tessili e calzaturiere per la gran parte) sono da molti mesi in agitazione, per la loro esclusione dai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali;

v'è in atto una pesante vertenza tra l'INPS e le suddette aziende, impossibilitate, per il loro basso livello redditizio, a far fronte alla richiesta da parte dell'istituto di restituire le somme di denaro relative agli sgravi degli oneri fiscali;

alla base di quanto rappresentato, esiste anche una divergente interpretazione della legge 48/88 tra gli imprenditori e l'INPS sui termini in essa legge inclusi: « denunciare » e « corrispondere »;

nonostante i numerosi incontri e gli interventi ai vari livelli politici, amministrativi, sindacali, della prefettura di Lecce, della camera di commercio di Lecce, delle varie associazioni di catego-

ria e della stampa, il problema non tende a risolversi, anzi tende ad acuirsi, sì da indurre le aziende suddette — circa 120 — ad adottare l'unanime decisione di chiudere i battenti;

tale indesiderato provvedimento per cui sono pronte già le lettere di licenziamento aggraverebbe ancora di più il fenomeno già insostenibile della disoccupazione specialmente giovanile e femminile;

il problema, in ultimo, posto dalla provincia di Lecce e specialmente dalla città di Nardò, non si limita a tale territorio, né ai settori citati, che in verità sono i più numerosi ma non i soli interessati, ma investe l'intera nazione, specie il Mezzogiorno —:

a) quali provvedimenti intende adottare per evitare il fallimento completo di vasti e importanti settori produttivi che reggono l'economia di intere regioni e l'incremento deleterio del già grave fenomeno della disoccupazione in un territorio radicalmente compromesso;

b) se non ritiene di intervenire, indicando l'esatto ambito di applicazione della legge citata; ma ancor più dando la possibilità alle aziende interessate e in crisi di sanare le posizioni debitorie verso gli istituti di previdenza, con contributi mirati, o quanto meno, con il congelamento, o la rateizzazione delle somme pregresse, maturate dal 1986 e, se pur contestate, richieste, anche coattivamente, dall'INPS.
(4-06048)

RIGHI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

la legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha disposto l'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego con conseguente chiusura degli attuali uffici di collocamento;

il ministro del lavoro con decreto in data 31 ottobre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1988 ha determinato le sezioni circoscrizionali per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

l'impiego per la regione Veneto individuando i relativi ambiti territoriali;

ciò ha comportato notevoli disagi per i cittadini che, fra l'altro, sono i più compromessi dal punto di vista economico e sociale trattandosi di disoccupati e di giovani in cerca di occupazione;

alcune aree denunciano carenze nel servizio di trasporto pubblico ed altre risultano penalizzate perché praticamente depresse —

se ritenga di attuare una revisione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali garantendo comunque il servizio, attraverso l'istituzione di appositi recapiti, laddove esiste una consistenza ed un movimento di lavoratori che lo giustificano o in aree particolarmente disagiate. (4-06049)

RIGHI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che

la legge 23 aprile 1981, n. 156 articolo 15 individua nell'INPS — o nella struttura pubblica indicata dallo stesso istituto, d'intesa con la regione — il destinatario del certificato medico che il lavoratore è tenuto a recapitare o inviare con raccomandata a.r. entro due giorni dalla data di rilascio;

la consegna o la trasmissione dei certificati medici all'INPS da parte dei lavoratori ammalati comportano notevoli disagi e costi di un certo rilievo —

se ritengono, in alternativa, consentire ai comuni, enti pubblici deputati per eccellenza all'erogazione dei servizi di base per i cittadini, di effettuare la raccolta di tali certificati e di provvedere giornalmente alla loro spedizione tramite il servizio postale. (4-06050)

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere

quali siano la posizione e le determinazioni, nonché i provvedimenti, che si intende prendere stante la gravità e l'urgenza del caso, in merito al così detto e ormai così noto « scandalo Bollini » di Mantova. In relazione a tale situazione sono gravemente interessate oltre venti banche, e, in particolare la Banca Agricola Mantovana, la quale ha ottenuto da oltre un anno la ammissione al « mercato ristretto » della Borsa di Milano, delle sue azioni. Detta Banca Agricola Mantovana ha tenuto, sino alla presentazione di interrogazioni dell'interrogante in merito, uno strano comportamento « di borsa » poiché mai ha avuto, di fatto, trattazione e contrattazione il suo titolo al mercato ristretto, mentre a dire del presidente della banca predetta azioni per centinaia di miliardi sarebbero state « trattate » e « contrattate » presso i suoi sportelli! Nella ultima assemblea il presidente della predetta banca ha comunicato agli azionisti la distribuzione di un dividendo superiore di lire 500 a quello dato lo scorso anno, pur in una situazione che vede un decremento dei profitti di circa 11 miliardi (da 69 a 58 miliardi) dal 1986 al 1987. È stato, altresì, notato che dopo le interrogazioni dello scrivente giornalmente la banca fa « trattare » qualche azione al mercato ristretto, quasi a voler « sanare » quella incredibile situazione che la vedeva contemporaneamente assente su detto mercato e con un prezzo graniticamente fisso intorno, sempre e comunque, alle 93.000 per azione, fissato nei bollettini.

Per sapere quale siano le voci che materialmente compongono l'« utile da negoziazione di titoli e cambi » e, in particolare quanto sia attribuito alla negoziazione di titoli della banca stessa.

Per sapere quale sia la percentuale applicata su dette contrattazioni quale compenso a tale attività della banca. Per sapere se una parte di tale compenso sia trasferita agli agenti di cambio, cioè a quei pubblici ufficiali che, per competenza specifica fanno le contrattazioni in borsa dei titoli.

Per sapere, infine, se sia noto che l'avvocato Vassalle di Mantova che ebbe a leggere in consiglio comunale la prima delle interrogazioni dello scrivente è soggetto a minacce anche telefoniche dirette a lui stesso e a suoi familiari dimoranti anche fuori Mantova. Per sapere se sia noto che la querela proposta da detto professionista per diffamazione aggravata a mezzo della stampa, contro i componenti del consiglio di amministrazione di detta Banca Agricola Mantovana, per aver qualificato come « diffamatoria » l'attività posta in essere dalla suddetta diffusione in consiglio comunale della richiamata interrogazione, abbia avuto una compiacente archiviazione richiesta dal P.M. per asserita giustificanda provocazione e concessa dal G.I. di Mantova per asserita « legittima difesa putativa » e quindi se non ritenga, nell'ambito delle sue competenze, di portare a conoscenza il Ministro di grazia e giustizia del fatto il Consiglio superiore della magistratura, anche al fine di accertare se ci siano state presioni di carattere politico o bancario per detta strana pronuncia, assolutamente nuova nel nostro patrimonio giurisprudenziale.

Per sapere quali siano i collegamenti tra la Banca Agricola Mantovana e le cooperative e iniziative varie del noto commendator Bollini, e le conseguenze relative. (4-06051)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere che cosa intendano fare contro l'illecita e abusiva attività commerciale ambulante posta in essere in tutta Italia, da cittadini chiaramente stranieri (*ictu oculi*, per il loro stesso aspetto), i quali dall'iniziale modo « dambulante » di commercio, ormai spavalda-mente pongono i loro baracani e tappeti con merci varie in mostra nel pieno centro delle città, addirittura davanti ai negozi che vendono prodotti analoghi e pure agli uffici di polizia di Stato e urbana. Così avviene, anche a Piacenza, ove, in piazza Cavalli, addirittura sotto i

portici « INA e INPS ». Tra l'altro costoro noti generalmente al Nord Italia come « marocchini » al centro e al Sud come « vu cumprà » vendono abitualmente anche accendini e prodotti soggetti a imposta di fabbricazione, senza, ovviamente, aver adempiuto ad alcun obbligo e onere, non solo fiscale. Addirittura a Piacenza pattuglie della Guardia di finanza hanno elevato contravvenzioni per mancata emissione di scontrini fiscali per poche centinaia di lire (con sanzioni per centinaia di migliaia di lire) ma nessuno si è curato di osservare che prodotti soggetti a imposta di fabbricazione venivano impunemente venduti da detti ambulanti abusivi, proprio davanti alla tabaccherie del centro cittadino. (4-06052)

STEGAGNINI — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

la presenza in Toscana di edifici storico-artistici privati sottoposti al vincolo ex-legge 1089/39 è oltremodo massiccia, tanto che solo nella provincia di Firenze se ne registrano oltre 800, contribuendo alla formazione dell'incomparabile bellezza dell'ambiente;

la protezione dal degrado di questo patrimonio è il giusto scopo che ci si è proposti nell'VIII legislatura, con l'approvazione della legge 512/82, che prevede anche sostanziali benefici fiscali per quei proprietari che provvedono con solerzia alla buona conservazione dei beni storico-artistici;

pervengono da più anni all'interrogante lamentele da parte di privati, che effettuano estesi lavori di restauro a detti edifici vincolati, per le difficoltà frapposte da alcune Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici della Toscana nell'istruire le pratiche e nel rilasciare la documentazione probatoria prevista dall'articolo 3 della legge 512 su « Oneri deducibili dal reddito per spese necessarie alla manutenzione, protezione o restauro di beni storico-artistici »;

alcuni funzionari locali ben lasciano comprendere con dichiarazioni solo verbali (mai scritte) di non condividere parte delle norme della suddetta legge 512; questo atteggiamento si sostanzia poi:

nella richiesta a chi presenta domanda di rilascio delle citate certificazioni di sempre più complesse documentazioni probatorie;

nelle continue e ricorrenti dichiarazioni, anche scritte ma generiche, di insufficienza delle documentazioni presentate, anche per lavori di restauro seguiti con attenzione dagli stessi uffici;

nel ritardo del rilascio delle certificazioni, sì che esse giungono agli interessati in tempi successivi alle scadenze per le denunce fiscali, provocando la perdita dei benefici fiscali stessi, ed in alcuni casi l'imposizione di soprattasse e multe —:

i motivi della mancata emanazione del regolamento di applicazione di alcuni articoli della legge 512/82, previsto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore;

i motivi della mancata emanazione alle Soprintendenze interessate di opportune istruzioni per una corretta ed univoca applicazione dell'articolo 3 di detta legge, con cui si fissino gli adempimenti e le scadenze sia da parte dei privati che da parte degli uffici, affinché le norme legislative non vengano artatamente eluse sia con direttive di eccessiva burocratizzazione o atteggiamenti dilatori di singoli funzionari, sia con prassi improprie dei privati proprietari. Tali carenze nei regolamenti sono condivise dall'Associazione Dimore Storiche, il sodalizio tra proprietari di edifici storico-artistici, che ha più volte segnalato al Ministero per i beni culturali le carenze qui accennate.

(4-06053)

MELLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia informato e se possa dare ragguagli in merito alla eccezione di illegittimità costituzionale

sollevata avanti alla corte d'assise d'appello di Bologna dal sostituto procuratore generale dottor Vincenzo Tardino avente ad oggetto, a quanto riferisce la stampa, gli articoli 5 e 16 della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.

Per conoscere se risponda a verità che l'eccezione riguardi proprio tali articoli della legge e se sia esatta la versione fornita dalla stampa in ordine alle argomentazioni usate dal magistrato inquirente a sostegno della dedotta incostituzionalità ed in particolare se risponda al vero che egli abbia sostenuto che « in base alle nuove norme il magistrato non sarebbe più assoggettato soltanto alla legge » ma bensì « anche alla preoccupazione di deresponsabilizzazione » (cioè di sfuggire alle conseguenze ed alle sanzioni della sua violazione della legge cui è soggetto).

Per conoscere come il magistrato in questione abbia giustificato la rilevanza dell'eccezione, ed in particolare di quella relativo all'articolo 16 della legge ed alla dedotta violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra magistrati togati e giudici popolari in caso di condanna dello Stato e di rivalsa, e ciò in un giudizio non di responsabilità civile e tanto meno di rivalsa, ma di appello in causa di omicidio volontario, tenendo presente che la delibazione dell'esecuzione è ammessa « qualora il giudizio (nel caso: di omicidio) non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione... ».

Per conoscere se il ministro non ritenga che il dottor Tardino abbia agito non per il perseguimento della sua funzione nel caso giudiziario commessogli, ma di un interesse di categoria e personale o comunque di una posizione politica e se, di conseguenza, non abbia da esaminare l'opportunità di iniziative disciplinari nell'ambito delle sue competenze.

(4-06054)

MELLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia informato delle notizie di stampa, che dovrebbero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

intendersi far seguito a pubblicizzazione del fatto da parte dell'interessato, secondo cui il dottor Lombardini, giudice istruttore del tribunale di Cagliari, avrebbe contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per atti del suo ufficio a seguito e secondo la legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, con il massimale di copertura di un miliardo.

Per conoscere, tenuto conto del fatto che la rivalsa nei confronti del magistrato da parte dello Stato è limitata ad un terzo dello stipendio annuo per ogni fatto dannoso commesso con dolo o colpa, nei limiti strettissimi di cui agli articoli 2 e 3 della legge, che cosa pensi il Ministro in ordine a quanto si ricava circa le previsioni che il suddetto magistrato fa in ordine alla sua predisposizione a danneggiare con frequenza i cittadini esposti ai suoi provvedimenti e quali valutazioni intenda fornire in ordine alla pubblicità data dal magistrato alla sua decisione di sottoscrivere siffatta polizza ed ai motivi che sembrano averla determinata.

(4-06055)

AGLIETTA, VESCE E FACCIO. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigiano.* — Per sapere — premesso che

da notizie stampa si è appreso che nell'ambito delle indagini della Commissione speciale del Parlamento europeo che indaga sullo scandalo della « Transnuclear » (l'azienda tedesca coinvolta in un intricatissimo traffico illegale di scorie radioattive) si è scoperto che una parte consistente dei rifiuti radioattivi che arrivano all'impianto di riciclaggio di Mol, in Belgio, viaggiano normalmente su aerei di linea di varie compagnie le quali per effettuare questi trasporti basta che dispongano della necessaria autorizzazione;

la realtà dei fatti contraddice le norme IATA, cioè dell'istituto depositario della convenzione internazionale che regola il traffico aereo di persone e merci, che indicano le sostanze radioattive nel-

l'elenco degli articoli pericolosi che non debbono essere trasportati come bagaglio dal singolo viaggiatore —:

1) se alle compagnie aeree italiane o straniere sono state concesse autorizzazioni per trasporti di materiale radioattivo;

2) se intendano investire del problema la Commissione CEE, cui spetta il compito di vigilare sulle condizioni di sicurezza nel trattamento e nel trasporto dei residui radioattivi, affinché siano vietati rigorosamente simili trasporti aerei e siano potenziati i controlli per evitare e prevenire potenziali gravissimi rischi per le persone e per l'ambiente. (4-06056)

BATTAGLIA PIETRO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere:

quali iniziative s'intendono assumere in ordine ad uno spiacevolissimo episodio che si è verificato attraverso la pubblicazione a pagina 15 del quotidiano *Il Sole 24 ore* di mercoledì 20 aprile 1988, di un servizio sul disegno di legge presentato dal Governo a favore e per lo sviluppo della Calabria.

Di questo disegno di legge l'interrogante è il relatore e già in data 2 marzo in sede di Commissione bilancio della Camera dei deputati ne ha illustrato la relazione in sede legislativa.

Nel contenuto del servizio la giornalista Liana Milella, con dovizia di particolari, si sofferma su una inchiesta giudiziaria in corso sul comparto della forestazione in Calabria indicando il nome del magistrato, il numero degli imputati, la notizia di una comunicazione giudiziaria emessa a carico dell'interrogante nel 1987 (evenienza esatta) e ancora in modo più grave preannuncia una prossima richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi dell'interrogante, il quale si chiede, con grande smarrimento, se un deputato della Repubblica Italiana debba conoscere un fatto così delicato attraverso le confidenze della stampa, prima che gli organi preposti ne siano informati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

L'interrogante chiede al ministro di grazia e giustizia di sapere:

1) se alla data del 20 aprile 1988 (data di pubblicazione del giornale e del servizio) sia pervenuta al Ministero di grazia e giustizia alcuna richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi riguardi da parte del giudice istruttore di Reggio Calabria per i reati presunti descritti nel servizio del giornale;

2) quali iniziative intende assumere, nell'ambito delle sue competenze, presso l'organo di autogoverno della magistratura in ordine al comportamento del giudice in questione che non è nuovo a questo costume di rapporti frequenti con la stampa che non garantiscono certo il doveroso segreto istruttorio. (4-06057)

PALMIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intende accogliere la richiesta di un finanziamento adeguato per la sistemazione delle strade del Pasubio (Schio-Vicenza) che portano al sacrario militare anch'esso bisognoso di finanziamento per il restauro oltre che per la manutenzione ordinaria. (4-06058)

PALMIERI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che la Comunità montana Leogra-Timonchio (Schio-Vicenza) ritiene giustamente di dover affrontare il problema del recupero delle contrade sparse nel territorio della comunità per una spesa preventivata di lire 5 miliardi —:

se si intende accogliere la richiesta di quella comunità montana di un contributo finanziario adeguato ad affrontare il risanamento e restauro di un bene culturale e ambientale quali sono le contrade di quella zona. (4-06059)

CAPACCI E FILIPPINI GIOVANNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso

che il ministro dei lavori pubblici con decreto del 15 gennaio 1988 ha auto-

rizzato i lavori di costruzione di una linea della portata di 380 KV sulla collina di Covignano (comune di Rimini);

che da parte delle associazioni ambientaliste, da numerosi cittadini e dalla stessa amministrazione comunale di Rimini (con delibera del 6 agosto 1987, n. 1116) è stata sottolineata l'opportunità di un tracciato della linea che salvaguardi l'ambiente del colle di Covignano e la salute dei residenti;

che il competente Ministero ha recepito tali concetti in modo contraddittorio in quanto se da un lato si dà atto nel decreto della necessità di « salvaguardare edifici... l'ambiente e il paesaggio e aree di particolare pregio, con particolare riguardo alla zona paesaggistica di Covignano... », dall'altro si autorizza l'opera con la prescrizione di effettuare in fase esecutiva modesti spostamenti;

che a fronte di ciò va sottolineato come il tracciato investa in pieno il colle di Covignano, fra l'altro in una zona fittamente abitata, pertanto non si comprende come conciliare il concetto della salvaguardia dell'ambiente e delle persone con lievi spostamenti di tracciato;

che sarebbe opportuno lo spostamento dell'elettrodotto di almeno 500-1.000 metri più a monte dove la zona è paesaggisticamente meno interessante e dove l'edificazione è molto più rada e, spesso allo stato di rudere abbandonato;

che non vi sono ostacoli a tale spostamento a monte del tracciato ma solo i vantaggi suesposti. Anche le ventilate difficoltà di carattere geologico sono con evidenza facilmente superabili, specie da linee elettriche che non hanno punti di appoggi strettamente obbligati —:

quali provvedimenti intenda adottare il ministro tesi a rivedere il decreto in questione rendendo la prescrizione meno equivoca e più consona alle esigenze sopra esposte;

se corrisponde al vero che siano iniziati i lavori. (4-06060)

VOLPONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere

se è a conoscenza che il signor Sante Dolci, nato a Vetralla il 23 aprile 1922, con posizione amministrativa n. 5765334, attende da alcuni anni l'esame del suo ricorso per un più favorevole trattamento pensionistico, a seguito di aggravamento del suo stato di salute;

quali ragioni ostino alla trattazione del ricorso;

infine, quali iniziative intenda adottare. (4-06061)

DI PRISCO, POLI, BOSELLI E TESTA ENRICO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

il consiglio comunale di Verona ha votato a maggioranza la delibera n. 313 « Variante n. 87 al PRG. Inserimento nel PRG della previsione del sistema stradale di grande viabilità « mediana » e relative connessioni viabilistiche »;

sia nel dibattito consiliare, sia da prese di posizione di associazioni ambientaliste, sia da comitati di cittadini, è emersa una netta opposizione alla Mediana e sono state fatte proposte in merito alla viabilità e mobilità rispettose dell'ambiente e non così devastanti il territorio e l'*habitat* —:

se è stata applicata la legge regionale n. 33;

se sono state fatte più ipotesi sulle quali lavorare e scegliere la migliore;

se ritengono il progetto conforme alle norme CEE;

se, ed in che termini, vi sia stata una convenzione con l'ANAS di copertura di circa il 60-65 per cento della spesa (totale 480 miliardi) come dichiarato dall'ex ministro dei lavori pubblici De Rose;

se ritengono che il progetto sia rispettoso delle norme di impatto ambientale. (4-06062)

PROCACCI, BASSI MONTANARI E ANDREIS. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, e per i problemi delle aree urbane.* — Per sapere — premesso che

è stata sottoposta alla regione Toscana l'approvazione di una variante per consentire il progetto preliminare al nuovo Piano regolatore, una variante parziale, nella Piana di Castello;

tale progetto prevede la costruzione di oltre 3 milioni di metri cubi di cemento in un'area che una recente scelta urbanistica (1980-82) destinava a parco metropolitano integrato in un sistema intercomunale di verde;

ove tale variante venisse accolta, si assisterà all'assedio di cemento alla capitale del Rinascimento —:

quali iniziative i ministri interrogati intendano adottare per salvaguardare la città di Firenze da questo inaccettabile scempio edilizio, dettato unicamente dagli interessi privati che hanno da tempo acquistato le aree, nell'intento di sfruttare al massimo la rendita di posizione. (4-06063)

ALPINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che

è stata perfezionata la cessione del gruppo Buitoni-Perugina alla multinazionale elvetica Nestlé senza che le autorità italiane venissero informate preventivamente della relativa operazione, destando preoccupazione tra l'opinione pubblica e le piccole e medie imprese del settore;

tale vendita potrebbe comportare sul piano occupazionale e sull'allontanamento ulteriore dei centri decisionali;

una volta l'operazione si colloca nella logica dei crescenti processi di concentrazione delle strutture industriali e del capitale finanziario in atto sia a livello nazionale che a livello internazionale, è stata trattata e sviluppata al di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

fuori di ogni informazione, intervento e controllo da parte della comunità e delle istituzioni locali e nazionali;

l'interrogante ritiene tale prassi assolutamente inaccettabile —:

quali iniziative e provvedimenti siano stati adottati per garantire integralmente il rispetto degli accordi precedentemente sottoscritti in merito alla politica degli investimenti, al mantenimento e sviluppo dell'occupazione in armonia allo sviluppo produttivo dell'azienda con particolare riguardo al reinvestimento di parte degli utili ricavati dalla vendita in attività produttive in Umbria. (4-06064)

TAMINO, PROCACCI E FACCIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

in data 19 novembre 1987 il consiglio comunale di Lanciano (CH) decideva di « non accedere ad alcuna richiesta di utilizzazione di animali del canile municipale a fini di sperimentazione e ricerca »;

in una lettera inviata dal presidente della USL n. 7 (Lanciano) della regione Abruzzo, in data 22 febbraio 1988, ai sindaci dei comuni della USL stessa si afferma tra l'altro che « i cani sequestrati devono essere soppressi con metodi eutanasici o ceduti ad istituti scientifici o a privati che ne facciano richiesta »;

già dal 1° marzo due accalappiacani catturano cani, pur essendo ancora in costruzione il canile municipale —:

se sia legittima la decisione della USL n. 7, in aperto contrasto con la decisione del consiglio comunale di Lanciano;

se è vero che, in assenza del canile municipale, i cani accalappiati saranno o soppressi prima dei tre giorni o ceduti per vivisezione ad istituti di ricerca.

(4-06065)

RECCHIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

la FLAS SpA ha inviato lettera di licenziamento, con decorrenza 1° aprile 1988, ai 115 dipendenti dello stabilimento di Aprilia motivando con la impossibilità di attuare il piano di riconversione e ristrutturazione aziendale per responsabilità della Buitoni;

presso il Ministero dell'industria in data 24 settembre 1987 si era determinato un accordo per la cessione dello stabilimento di Aprilia dalla Buitoni (che aveva cessato in produzione, previa cessione del marchio NIPIOL alla PLASMON) alla FLAS S.p.A, la quale si impegna per un piano di riconversione e ristrutturazione produttiva, con un finanziamento di sette miliardi di lire, e conseguentemente a reimpiegare nella produzione di caschi per motocicli ed altre materie plastiche tutti i lavoratori interessati;

in data 2 marzo 1988, presso il Ministero del lavoro, l'accordo è stato aggiornato e confermato in tutte le sue parti —:

quali iniziative abbiano intrapreso per l'immediato ritiro dei licenziamenti;

se già a partire dal 2 marzo 1987 la cessione dello stabilimento avvenne con il massimo di garanzie per la continuità produttiva;

se non valutano necessaria ed urgente una nuova convocazione delle parti interessate, compresa la società Buitoni.

(4-06066)

FACCIO, MODUGNO E AGLIETTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere — premesso che

da notizie stampa si è appreso che l'Environmental Protection Agency (EPA),

l'agenzia per la protezione ambientale del Governo degli Stati Uniti d'America ha proposto di bandire l'uso del daminozide, una sostanza chimica usata per proteggere la frutta, in particolare le mele;

il nome commerciale del daminozide è Alar e secondo i test fatti dall'EPA, provoca tumori ai polmoni nei topi da laboratorio;

il pericolo sembrerebbe aumentare quando le mele trattate con l'Alar vengono trasformate in marmellate, succhi e salse di mela, in quanto si produrrebbe l'Udmh che è un potente cancerogeno;

l'EPA ha scritto una lettera all'*International Apple Institute* chiedendo che i coltivatori evitino di usare l'Alar sin da questa stagione —:

1) se l'Alar o altri prodotti contenenti il daminozide sono usati dai nostri coltivatori;

2) se ne sia stata verificata o meno la cancerogenità;

3) se, sulla scorta di quanto avviene negli USA, intendano procedere ad immediate e rigorose analisi;

4) se intendano investire del problema la Comunità Europea. (4-06067)

STRUMENDO E SOAVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'istituto magistrale Stefanini di Mestre (VE) sta attuando una sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 49, dall'anno scolastico 1975-1976;

attualmente l'istituto è costituito da n. 19 classi per un totale di 449 studenti e n. 80 insegnanti;

fin da quando è stato autorizzato il triennio (anno scolastico 1977-1978) è stata richiesta al Ministero, attraverso gli organi competenti, l'autonomia dell'isti-

tuto per dare maggiore ordine e organizzazione al lavoro che vi viene svolto;

la risposta a questa richiesta è sempre negativa per motivi non compiutamente esplicitati e convincenti. Tutto ciò ha determinato una situazione di grande disagio dal punto di vista pedagogico, didattico, culturale e di lavoro a causa della mancata concessione dell'autonomia amministrativa;

anche nel corso del Convegno nazionale di Milano sulle scuole sperimentali tenutosi nel novembre 1986, la sperimentazione che viene attuata in tale istituto è stata considerata importante e notevole sia dal versante dell'organizzazione del lavoro, che dei contenuti e dei risultati ottenuti;

in tal senso si sono pronunciati sia il collegio dei docenti che l'assemblea degli studenti, tutti d'accordo nel ritenere fondamentale la concessione dell'autonomia per la sopravvivenza stessa della scuola come istituto sperimentale —:

quali ragioni ostino da parte del Ministero alla concessione dell'autonomia dell'istituto;

quali iniziative intenda assumere il ministro per corrispondere alle ragionevoli e motivate istanze più sopra citate. (4-06068)

BERNASCONI, MANNINO ANTONINO, CAPECCHI E MOMBELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

il Deposito Materiali Trasmissioni di Camnago-Lentate (Milano) sembra non rientrare nella nuova organizzazione logistica, prevista dallo Stato Maggiore;

il comandante del Servizio Trasporti e Materiale della RMNO, in via ufficiosa, ha trasmesso alle organizzazioni sindacali la notizia di chiusura in breve tempo di questo ente;

la chiusura del Centro di Camnago-Lentate aggraverebbe la situazione di una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

zona già colpita da crisi economica ed occupazionale —:

quali siano le prospettive del Deposito Materiali Trasmissioni di Camnago-Lentate (Milano);

quali siano le ipotesi di impiego della infrastruttura ivi esistente, nel caso di trasferimento dell'ente;

quali garanzie siano previste per i diritti del personale e per gli interessi della comunità locale. (4-06069)

PALMIERI e DONAZZON. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che

nel n. 9 dell'agosto 1952 di *Documenti di vita italiana* la Presidenza del Consiglio dei ministri del tempo (De Gasperi, Presidente del Consiglio con sottosegretario Giulio Andreotti) dava alle stampe la seguente scheda informativa sulle perdite dell'Esercito italiano sui vari fronti di guerra: testualmente: « Perdite di vite umane dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione durante la seconda guerra mondiale. 57.422 morti e 124.470 dispersi dell'Esercito, 7.743 morti e 18.346 dispersi della Marina, 2.861 morti e 3.192 dispersi dell'Aviazione, dal giugno 1940 all'8 settembre 1943 »;

le « perdite complessive » delle Forze armate dall'inizio della guerra (10 giugno 1940) all'armistizio (8 settembre 1943) sono state dunque nel totale 214.034, suddivise in 68.026 morti e 146.008 dispersi;

ma nei dati pubblicati più sotto relativi alle stesse operazioni, per lo stesso periodo, ma ripartiti per fronte e per corpi (Esercito, Aviazione, Marina), i morti discendono a 51.029 ed i dispersi a loro volta salgono a 224.123 portando il totale delle perdite a 364.951;

occorre notare che questo totale non è dato dalla somma di morti e dispersi, perché per quanto riguarda il fronte russo non vengono riportati né morti né dispersi, per cui, si afferma, che si è co-

stretti a raggrupparli in un totale complessivo, per 89.799 unità. Ed ecco il dettaglio presentato dalla Presidenza del Consiglio del tempo:

	Morti	Dispersi	Totale
	—	—	—
Fronte francese	631	616	1.247
Fronte greco-albanese ...	13.755	25.067	38.822
Libia	17.935	97.582	115.515
Tunisia	1.948	68.953	70.901
Africa Orientale	5.237	—	5.237
URSS	—	—	89.799
Sicilia	921	10.367	11.288
Totale ...	40.425	202.585	332.809
Aviazione	2.861	3.192	6.053
Marina	7.743	18.346	26.089
Totale generale ...	51.029	224.123	364.951

balza evidente che tra le « perdite complessive » (214.034) e quelle « analitiche » (364.951) la differenza è di 150.917 unità;

gli interroganti hanno notato che nei « dati complessivi » i morti assommano a 68.026, mentre in quelli analitici risultano essere soltanto 51.029, con una differenza quindi di 16.997 unità;

dal momento che a quel tempo si era intensamente impegnati nella campagna antisovietica a proposito appunto dei nostri militari dispersi in Russia, si può presumere che si sia fatta confusione e che pertanto sia giusto pensare che quella differenza rappresenti i morti sul fronte russo, dal momento che, almeno fino alla grande offensiva dell'Armata Rossa sul fronte di Stalingrado, le furberie del nostro CIR e dell'ARMIR avranno pur funzionato almeno per contare i morti;

sottraendo quindi dal totale delle perdite del fronte russo (89.799) i 16.997 morti risultanti dalla differenza tra i dati complessivi e quelli analitici delle nostre perdite fino all'8 settembre 1943, i dispersi sul fronte russo assommerebbero a

72.802. E così i dispersi fornitici nei dati analitici salirebbero da 224.123 a 296.925;

a questo punto balza con grande evidenza l'enormità dei dati dei dispersi sul fronte dell'Africa settentrionale. Infatti in Libia, contro 17.933 morti, vi sarebbero stati 97.582 dispersi e in Tunisia, in soli 4 mesi di guerra contro 1.948 morti, i dispersi sarebbero stati ben 68.933. Avremmo quindi registrato nella sola Africa settentrionale 19.881 morti e ben 166.535 dispersi;

ed in quel tempo (al tempo della scheda fornita dalla Presidenza del Consiglio), il popolo italiano piangeva solo i 72.802 dispersi in Russia e non i 166.535 dell'Africa settentrionale (ai quali si potrebbero forse aggiungere anche i 10.367 di Sicilia!). In conclusione, se ai dispersi dell'esercito italiano, anzi, delle forze armate italiane quali risultano dai dati « analitici » aggiungiamo i 72.802 del fronte russo, il totale dei dispersi ammonterebbe a 296.925, con una differenza tra i dati complessivi e quelli analitici fornitici con la scheda presidenziale di ben 150.917 unità che si ricavano sottraendo i 147.008 dai 296.925!;

uno Stato, dunque, che non sa neppure contare i suoi morti! Ma anche se volessimo aggiungere ai 124.470 dispersi delle « perdite complessive » i 72.802 dispersi sul fronte russo, avremmo un totale di 197.272 dispersi e di conseguenza un totale di perdite complessive di 256.694 unità per l'esercito, ed aggiungendovi le 32.142 perdite della marina e dell'aviazione darebbero un totale di 288.836 unità; il che significherebbe 78.115 caduti in meno di quanti ci danno invece i dati analitici. A questo punto viene legittimo il sospetto che alcune cifre siano errate per eccesso: quelle dei dispersi in Africa settentrionale e in Sicilia? Quali? Sarebbe interessante saperlo;

nel documento della Presidenza del Consiglio ci sono altri dati abbastanza strani. Per esempio, non si riesce a capire quale sia il criterio che ha guidato nel suddividere i campi di prigionia dai

campi di internamento, dal momento che la scheda riguarda soltanto le perdite subite dalle forze armate cioè dai militari e non anche dai civili. Quale può essere dunque la differenza tra « prigionieri » ed « internati »? Forse quella stabilita dai tedeschi, in accordo con il governo della RSI a proposito degli IMI, cioè dei soldati catturati dai nazisti dopo l'8 settembre 1943? Ma se così fosse, dal momento che gli IMI esistevano solo nei *lager* di Germania, come parlare di internati anche in Francia, in Bulgaria, in Jugoslavia e in Grecia, oltre che in Svizzera? Non è mai risultato che gli svizzeri abbiano internato quasi due divisioni di militari italiani, né che i jugoslavi abbiano avuto il tempo di internare né militari né civili italiani dal momento che abbiamo invaso la Jugoslavia senza neppure dichiarare loro guerra. I greci, sì, avevano internato dei cittadini italiani, ma già nell'aprile 1941 noi eravamo riusciti a invadere la Grecia, a seguito dei tedeschi, ed erano stati tutti rilasciati sin da allora. Né risulta che in quei campi siano morti 25.000 internati. Lo avremmo certamente saputo! Quei 25.000 internati sono indubbiamente prigionieri dei tedeschi catturati dopo l'8 settembre 1943 e rinchiusi in vari campi in attesa della loro deportazione in Germania. Vedremo che la loro morte non è avvenuta all'interno dei campi di concentramento, ma altrove. Ma andiamo per ordine. Secondo la Presidenza del Consiglio gli italiani prigionieri di guerra sono stati 591.000, compresi i presunti 60.000-80.000 in mano ai sovietici — è pur vero che ci si premura ad annotare che l'URSS sostiene di averne catturato soltanto 20.000 e di averne restituito 10.047 — ma sappiamo anche che l'impegno era quello di creare odio ed avversione contro i sovietici. A questi prigionieri bisogna però aggiungere i 765.000 internati. Ma mentre per i prigionieri di guerra deceduti sappiamo dove questo avvenne ma anche se erano in mano americana, inglese, francese; per gli internati invece la cosa è molto più confusa. Si sa è vero che in Francia morirono 293 internati su 30.000, 73 in Sviz-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

zera su 20.000, in Bulgaria 6 su 2.500, 15.000 in Jugoslavia su 62.500 e 25.000 in Grecia su 35.000! Ma, soprattutto quelli di Jugoslavia e di Grecia, non sono forse da aggiungere ai 33.000 su 615.000 deceduti in Germania? Gli interroganti credono di sì. I morti quindi in mano tedesca assommerebbero a 73.000 e si saprebbe così anche chi sono i responsabili della loro morte. Tanto più che in Grecia, ad esempio, ben 17.000 di questi nostri soldati non sono morti in campo di internamento, ma furono inabissati a varie riprese nel mare Egeo su navi fatte affondare appositamente dai nazisti come fu chiaramente denunciato da Francesco Imbriani in una sua relazione ripresa sia da Paride Piasenti che da Erich Kuby nel suo libro « Il tradimento tedesco ». E così, invece, si confusero le acque perché ormai in piena guerra fredda occorreva riuscire a cementare anche con i silenzi e le coperture le responsabilità storiche della nazione più forte entrata a pieno titolo a far parte della alleanza atlantica che ora, come ha detto molto saggiamente il sottosegretario alla difesa *pro tempore* senatore Pavan, i polacchi e i sovietici con le loro rivelazioni sui massacri di Leopoli e di Deblin, vorrebbero invece incrinare!;

è stato sempre affermato che il totale delle perdite delle Forze armate italiane nel corso dell'ultima guerra è stato di 480.000-490.000 unità. Ma a questa cifra si giungerà solo se, prendendo i dati analitici forniti dalla Presidenza del Consiglio che danno un totale di perdite fino all'8 settembre 1943 di 364.951 aggiungiamo quelle fino al 5 maggio 1945 e cioè i 40.105 caduti nella lotta contro i tedeschi in Italia e fuori, i 77.264 morti nei campi di prigionia e di internamento, i 112 morti dell'aviazione e i 1.155 della marina, per un totale di 117.481 tra morti e dispersi.

Ma se invece dovessimo sommare le « perdite complessive » fino all'8 settembre 1943 con quelle successive a quella data avremmo un totale notevolmente inferiore alla cifra di 480.000 unità. Infatti,

pur aggiungendo alle « perdite complessive » dichiarate dalla Presidenza del Consiglio anche i 72.802 dispersi sul fronte dell'URSS che possono essere sfuggiti all'estensore della scheda avremmo pur sempre un totale di 82.128 di perdite complessive —:

oltre che una risposta precisa agli interrogativi contenuti in premessa anche una risposta ai seguenti quesiti;

se tra i dati « complessivi » e quelli « analitici » fino all'8 settembre 1943, vi è una differenza di oltre 78.000 unità, sorge un dubbio che quelle perdite in più si dovesse computarle non prima ma dopo l'8 settembre 1943. Ma su quale fronte, oppure nei campi di prigionia o in quelli di internamento; in quali; in quelli di Germania o in quelli di Polonia.

(4-06070)

BONFATTI PAINI E SOLAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

all'articolo 8, comma 31, della vigente legge finanziaria viene prevista l'IVA del 18 per cento per le cessioni di gas metano ad uso domestico distribuito a mezzo di rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente alla cottura di cibi e alla produzione di acqua calda;

molte famiglie italiane usano gas metano non solo per la cottura di cibi e la produzione di acqua calda sanitaria ma anche per il riscaldamento;

la quasi totalità delle utenze domestiche è dotata di un solo contatore, per cui diventa impossibile, a meno di empiriche forfettizzazioni, calcolare l'uso effettivo per i vari scopi del gas metano nell'ambito domestico —:

se non ritenga opportuno fornire univoche indicazioni alle aziende erogatrici, onde evitare che venga applicata l'aliquota del 18 per cento anche su quei consumi che per legge godono di aliquote al 9 per cento.

(4-06071)

STRUMENDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere

posto che possa darsi il caso che venga chiamato a svolgere l'incarico di assessore in un comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, un consigliere la cui, posizione sociale sia quella di « disoccupato »;

visto che da parte di amministrazioni comunali si ritiene di non consentire per gli amministratori che si trovano in tale circostanza il diritto al raddoppio dell'indennità di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 816/1985 —:

se ai sensi della legge n. 816/1985, che disciplina in materia di aspettative, permessi, compensi e indennità agli amministratori, possa affermarsi l'esclusione per l'assessore indicato di esercitare il mandato amministrativo a tempo pieno e di percepire conseguentemente il raddoppio delle indennità previste per quelle classi di comuni;

se — nel caso in cui si intenda confermare l'interpretazione restrittiva della norma citata — il ministro non ritenga di attivarsi per rimuovere una evidente disparità di trattamento fra cittadini, a fronte di analoghe prestazioni di funzioni e per di più a esclusivo svantaggio proprio di chi è socialmente più debole.

(4-06072)

BRUNO PAOLO. — *Ai Ministri dell'interno, e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il tribunale di Palermo, Sezione MP, con procedimento n. 251/88 del 18 aprile 1988, ha stabilito il trasferimento del soggiornato obbligato Desio Francesco Paolo di Gaspare, nato a Palermo il 18 aprile 1957, dal comune di Locorotondo (Bari) a quello di S. Donato di Ninea (Cosenza);

nel comune di S. Donato non esistono alberghi e nessun privato cittadino è disposto ad affittare locali per questo servizio;

è stato ormai dimostrato che la presenza di pregiudicati comporta l'insorgere di forme di malavita o il commercio di sostanze stupefacenti e la comunità di S. Donato è immune da tali fenomeni;

la misura preventiva del soggiorno obbligato non risponde più alla finalità per la quale era stata ideata perché l'odierna facilità dei collegamenti, anche fra i comuni più periferici della nazione, e lo sviluppo delle telecomunicazioni non riescono a sradicare dall'ambiente originario i soggetti interessati —:

se non intendano promuovere, concordemente, iniziative per la modifica delle norme sul soggiorno obbligato soddisfacendo le aspettative dei molti comuni interessati. (4-06073)

D'AMBROSIO, RIDI, AULETA E NARDONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

nel territorio del comune di Avellino è ubicato lo stabilimento della ISOCHIMICA SpA che effettua da circa un quinquennio la scoibentazione di rotabili provenienti dalle officine delle ferrovie dello Stato;

questa lavorazione si è svolta e si svolge tuttora in una condizione di pericolosa precarietà, secondo quanto denunciato in più occasioni dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Ispettorato del lavoro di Avellino;

si è creato un vivissimo e giustificato allarme tra gli operai e la popolazione del quartiere cittadino ai margini del quale sorge la fabbrica, che ha portato a numerose e forti manifestazioni di protesta e alla sospensione del lavoro —:

quali controlli sono stati attuati in questi anni da parte delle Ferrovie dello Stato e se ne sono noti gli esiti;

se sono state verificate le condizioni di corrispondenza della organizzazione del lavoro alle clausole previste nel capitolato d'appalto e quali atti concreti sono stati compiuti per sanare le eventuali irregolarità. (4-06074)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

NARDONE E D'AMBROSIO. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

il servizio sanitario offerto, dalla USL n. 9 della provincia di Benevento, ai cittadini dell'area del Fortore è assolutamente insufficiente e presenta disservizi non degni di una società civile;

nonostante l'ospedale più vicino, ad alcuni comuni del Fortore, si trovi a circa 65 km, manca completamente un servizio di trasporto degli infermi, costretti in caso di emergenza o ad attendere l'arrivo dell'ambulanza da Benevento o Foggia (circa un'ora e mezza solo per l'andata viste le pessime condizioni delle strade) o provvedere in proprio, come accade, con auto o furgoni di privati;

gli amministratori della USL trascurano sistematicamente i servizi pubblici, come il Centro radiologico di San Bartolomeo inattivo da tempo e concedono facilmente nuove convenzioni ai privati;

la situazione è ormai assolutamente intollerabile e insostenibile per i cittadini del Fortore privati come sono di servizi essenziali —:

quali interventi urgenti e sollecitazioni intenda adottare il ministro della sanità, nell'ambito della propria competenza, nei confronti della regione Campania e della USL n. 9 per garantire una qualità accettabile del servizio sanitario;

se si intenda provvedere immediatamente, magari attraverso l'intervento della protezione civile, affinché la USL si doti dei mezzi necessari per il trasporto degli infermi. (4-06075)

NARDONE, GEREMICCA, NAPPI E RIDI. — *Ai Ministri per la protezione civile e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

l'alveo Camaldoli attraversa il comune di Qualiano (Napoli), in aree urbane e comunque in zone a forte insediamento abitativo:

con il tempo si è verificata una crescente riduzione della portata idrica ed un incremento forte di scarichi fognari e industriali, spesso abusivi;

la situazione si presenta di estrema gravità per le condizioni igienico-sanitarie della popolazione esposta ai rischi di malattie infettive, trattandosi ormai di una vera e propria fogna a cielo aperto —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per assicurare una maggiore vigilanza in grado di bloccare gli scarichi abusivi inquinanti, e per verificare il ruolo svolto dagli enti locali ed in particolare dal comune di Qualiano per quanto concerne l'applicazione della legge Merli;

se non ritengano utile un intervento d'urgenza della protezione civile per il risanamento e la copertura dell'alveo, per evitare gravi rischi per le popolazioni con l'approssimarsi dell'estate. (4-06076)

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso

che il problema della costruzione della caserma dei carabinieri a Montebello Ionico (Reggio Calabria) si trascina da moltissimi anni, tanto è vero che, sull'argomento, il 17 settembre 1963 fu presentata al Ministro dell'interno un'interrogazione a risposta scritta (n. 1623) dal deputato Tripodi (MSI);

che, successivamente, il 16 dicembre 1985, l'interrogante, insieme al deputato Aloï, presentava altra interrogazione (n. 4-01907) per sollecitare la definizione dell'iter della pratica di costruzione della nuova caserma dei carabinieri a Montebello Ionico;

che il 22 settembre 1984 il prefetto di Reggio Calabria chiedeva al sindaco di Montebello Ionico di far conoscere se la proposta avanzata da una ditta del luogo di destinare a caserma dei carabinieri un immobile di sua proprietà con opportuni lavori di sopraelevazione fosse compatibile con la normativa edilizia e con lo strumento urbanistico-comunale:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

che il 3 ottobre 1984 il sindaco di Montebello Ionico, rispondendo al prefetto di Reggio Calabria, affermava che la sopraelevazione di cui all'offerta della ditta di Montebello non era consentita, e ciò affermava in contrasto con il fatto che la ditta in parola era in possesso di concessione comunale per la sopraelevazione medesima;

che attualmente, la stazione dei carabinieri di Montebello Ionico ha sede nell'abitato del comune di Melito Porto Salvo con gli immaginabili pregiudizi e difficoltà per i cittadini, per il personale dell'Arma e per il servizio;

che il centro di Montebello Ionico è, indubbiamente, il luogo più adatto ad ospitare la caserma dei carabinieri perché a distanza accettabile dalle numerose frazioni, essendo Montebello Ionico a 5 chilometri da Fossato, a 20 chilometri da Embresi, a 22 chilometri da Trunca, a 3 chilometri da Sant'Elena, a 5 chilometri da Molaro, a 4 chilometri da Dadora e Mastropietro, a 3 chilometri da Mosella e, infine, a 15 chilometri da Saline Ioniche, importante centro abitato sulla superstrada statale n. 106;

che l'estensione del territorio del comune di Montebello Ionico, le condizioni di quel centro e delle frazioni, le necessità dei cittadini, l'andamento crescente dei reati per fatti di criminalità comune e organizzata, gli episodi di diffusa illegalità che si sono prodotti anche recentemente ai danni di abitanti di Montebello e di appartenenti alle forze dell'ordine, rendono intollerabile la mancata soluzione del problema della caserma dei carabinieri ormai ultraventennale, costituendo per i cittadini una inconfutabile prova dell'inadempienza degli organi centrali dello Stato in relazione a doveri elementari come quelli della garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico —:

quali urgenti misure si intendano adottare per insediare con urgenza a Montebello Ionico la stazione dei carabinieri con organico adeguato alla vastità del territorio ed al numero delle frazioni;

quali siano le responsabilità per i ritardi sopraricordati e se tali responsabilità siano state o s'intendano perseguire nelle forme dovute, amministrative o giudiziarie. (4-06077)

LAVORATO, CICONTE E SAMÀ. — *Al Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che

la Procura della Repubblica di Palmi (Reggio Calabria) ha inviato 75 comunicazioni giudiziarie ad amministratori, funzionari, medici e dipendenti della USL n. 26 di Gioia Tauro, tra i quali figurano presidenti e membri del comitato di gestione, il fratello di ex prefetto di Reggio Calabria, parenti stretti di sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e di un cancelliere facente funzione di segretario della Procura di Palmi;

le ipotesi di reato vanno dal peculato al concorso in truffa, interessi privati in atti di ufficio, falso in atti di ufficio, truffa ai danni dello Stato;

la USL n. 26 comprende i comuni di Gioia Tauro, Rosarno, Palmi, Seminara, San Ferdinando, Rizziconi, un territorio nel quale la mafia ha penetrato largamente anche le istituzioni e condiziona pesantemente tutti gli aspetti della convivenza sociale e civile —:

quali misure sono state adottate per aiutare la magistratura a fare piena luce sulle vicende dell'USL n. 26 di Gioia Tauro; per individuare e colpire ogni eventuale responsabilità; per assicurare una corretta e trasparente gestione della struttura sanitaria. (4-06078)

SANTONASTASO E VAIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, prevede che con successivo provvedimento saranno indicate le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi istituiti in alcune regioni tra cui la Campania;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

il carico di contenzioso amministrativo nella provincia di Caserta è di notevole intensità non solo per la complessa attività della pubblica amministrazione in tale provincia, ma anche per la presenza della sede del CORECO nella città di Caserta;

le possibilità di collegamento tra la provincia di Caserta e la sede attuale del TAR nella città di Napoli sono sempre più difficoltose con grave danno per tutti gli operatori della giustizia amministrativa;

è sempre da perseguire l'obiettivo di avvicinare, quanto più è possibile, la giurisdizione ai cittadini in termini di decentramento territoriale —:

quali siano gli intendimenti del Governo circa l'auspicabile istituzione a Caserta di una sezione staccata del TAR Campania, così come già è avvenuto nella città di Latina. (4-06079)

RUBINACCI E TREMAGLIA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso

« La Mirabella » che fu dimora della moglie di D'Annunzio, sita nel complesso monumentale del Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera, è stata ceduta, in parte, ad abitazione della signora Elena Boberman, vedova del pittore armeno Gregorio Sciltian;

la fondazione del Vittoriale prima di cederla, in cambio di una donazione di quadri di Sciltian, ha compiuto lavori di adattamento che hanno cancellato tutte le tracce della vita di D'Annunzio, come ha denunciato il presidente dell'Associazione Nazionale « Amici del Vittoriale », ingegner Ettore Moccia;

della deturpazione della villa e del cambio di destinazione sono a conoscenza tutte le autorità amministrative e politiche;

con atto notarile del 22 dicembre 1922, Gabriele D'Annunzio, nel donare allo Stato italiano la maestosa struttura che egli chiamò « Vittoriale degli Ita-

liani » pose la condizione che il complesso architettonico non doveva essere mutato nelle strutture murarie e nell'arredamento —:

quali provvedimenti intende assumere contro l'inerzia di chi doveva tutelare e difendere la volontà del Vate.

(4-06080)

GASPAROTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

nella provincia di Pordenone, nonostante la presenza di migliaia di sottufficiali in servizio ed in pensione, non esiste un circolo ed una mensa di presidio, né un'adeguata foresteria;

attualmente i sottufficiali in servizio e quiescenza sono costretti ad usufruire del circolo e della mensa dei sottufficiali all'interno della caserma « Fiore » di Pordenone;

tale circolo, a cui accedono anche carabinieri e Guardie di finanza, non è nemmeno adeguato alle necessità ed alle esigenze dei sottufficiali in servizio alla caserma Fiore;

recentemente è stato istituito un decoroso circolo e mensa di presidio per gli ufficiali presso l'ex Comando Divisione Ariete al centro della città di Pordenone;

nonostante gli impegni assunti, a più riprese ed ai vari livelli governativi e dei massimi vertici delle forze armate, non si è provveduto ancora alla realizzazione a Pordenone di un circolo di presidio per i sottufficiali;

va data celere e concreta risposta alle attese dei sottufficiali in servizio ed in pensione, realizzando, in una zona centrale della città di Pordenone, fuori dalle caserme, un'ampia struttura che permetta un'apertura di un circolo di presidio, con mensa e foresteria adeguata, nonché di tutti gli spazi necessari per il tempo libero e per le attività culturali;

quali iniziative, atti, disposizioni intenda promuovere affinché venga realizzato in breve un dignitoso e spazioso circolo di presidio con mense, foresteria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

ed aree per il tempo libero e le attività culturali, per i sottufficiali in servizio ed in pensione della provincia di Pordenone. (4-06081)

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali esiti abbia avuto l'esposto al Procuratore della Repubblica di Cosenza presentato il 24 giugno 1987 dal professor Oscar Lucente, consigliere provinciale del MSI-destra nazionale con cui si richiama l'attenzione dell'autorità giudiziaria su alcune deliberazioni della Giunta adottate con procedimento d'urgenza tra il 21 giugno 1985 e il 20 febbraio 1987 e portate alla ratifica del consiglio provinciale di Cosenza il 19 maggio 1987 aventi per effetto l'inquadramento di dipendenti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, esponendosi il contrasto delle deliberazioni, e in particolare di alcune, con l'articolo 40 del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, che stabilisce che l'inquadramento deve essere effettuato esclusivamente sulla base del raffronto tra le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui all'allegato A) dell'accordo e le mansioni attribuite alla qualifica rivestita dal dipendente nel precedente ordinamento, con riferimento al 31 dicembre 1982, ed indicando i casi specifici dei dipendenti Gentili Antonella, De Paola Rosa, Siracusa Renato, nonché di altri dipendenti inquadrati anche se carenti del conferimento di mansioni con atto formale, del richiesto titolo di studio e, in qualche caso, in mancanza dei relativi posti in organico, ed essendo sottolineata la necessità di accertamenti circa responsabilità dell'organo di controllo ed il pregiudizio per il bilancio della provincia e per il personale controinteressato.

(4-06082)

CANNELONGA, GALANTE E BRESCIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

si aggravava sempre più, anche in conseguenza dei tagli compiuti dalla legge

finanziaria 1988 nei confronti degli investimenti nel trasporto ferroviario, il degrado tecnico-strutturale della tratta ferroviaria Foggia-Potenza;

gli stessi interventi di ristrutturazione previsti dai programmi dell'Ente ferrovie dello Stato per lo più finalizzati ad un recupero della produttività aziendale e non invece tese a collegare quest'ultimo obiettivo ad un reale miglioramento del servizio, all'ammodernamento delle infrastrutture e dell'organizzazione dell'esercizio che elimini la fatiscenza del materiale rotabile e degli impianti fissi; che riduca i tempi di percorrenza al fine di rilanciare il trasporto ferroviario in una zona che presenta numerose difficoltà nel campo economico-sociale dovute anche all'arretratezza dei collegamenti — viari e ferroviari — tra i comuni della zona e tra questi e i due capoluoghi della Puglia e della Basilicata;

l'Ente ferrovie dello Stato porta avanti invece un piano di soppressione di corse con lo scopo — denunciato dai consigli comunali di Ascoli Satriano (FG), di Melfi (PZ) ecc. — di far diminuire l'utenza di viaggiatori, in particolare pendolari, e le quantità di merci trasportate e per utilizzare quindi, in sede di « ristrutturazione », l'abbassamento di produttività della linea che inevitabilmente così si verrebbe a realizzare per ulteriori tagli e per preparare una eventuale completa soppressione della tratta che avrebbe, tra l'altro, la conseguenza di tagliare il collegamento della intera regione Basilicata con l'Adriatico —:

quali iniziative il Ministro intende prendere nei confronti dell'Ente ferrovie dello Stato al fine di compiere, magari con un incontro con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e di categoria, le camere di commercio, le associazioni industriali, i partiti politici, oculte valutazioni al fine di rilanciare la tratta ferroviaria Foggia-Potenza, attraverso il suo ammodernamento e potenziamento per realizzare migliori condizioni di vita delle popolazioni e strutture di fondo per lo sviluppo socio-economico di quelle zone e dell'intero Mezzogiorno. (4-06083)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PISICCHIO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che

il consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali l'11 marzo 1988 ha istituito per le province di Bari e Foggia un'unica soprintendenza a tre competenze, accorpando alle competenze architettonico-ambientali e storico-artistica quella archeologica, fino ad oggi demandata ad un organismo unico e specifico con giurisdizione regionale;

tale decisione, in realtà, oltre ad essere culturalmente incongrua, non appare idonea a risolvere i problemi organizzativi della tutela finora affrontati dalla soprintendenza archeologica della Puglia;

a quanto risulta, nell'adottare la summenzionata decisione, non sono state seguite le procedure previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75 né quelle indicate dall'articolo 13 della legge 1264/67 —:

se non ritenga opportuno che il consiglio di amministrazione revochi immediatamente la deliberazione della istituzione dell'unica soprintendenza a 3 competenze per le province di Bari e Foggia, assoggettandosi nell'adottare nuove decisioni alle procedure legittime, indicate dalla legge per la definizione di sedi, circoscrizioni e competenze degli uffici periferici dell'amministrazione dei beni culturali.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se non ritenga che la tutela dell'importante patrimonio archeologico della Puglia debba essere gestita da un'unica soprintendenza archeologica, dotata di personale e di mezzi adeguati al fondamentale compito cui è chiamata ad assolvere.

Si chiede quindi di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare.

(3-00793)

BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 348, attualmente vigente, al comma 1 si dice: « Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio, viene valutata come produttività aggiuntiva le quote delle prestazioni complessive prodotte dall'*équipe* in plus orario in rapporto proporzionale a quanto effettuato nello orario ordinario o secondo altre modalità operative che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'*équipe* stessa » —:

a quanto ammonta nelle singole unità sanitarie locali l'attività ambulatoriale che viene prestata nel normale orario di servizio nelle unità operative di diagnostica di laboratorio (analisi chimico-cliniche, batteriologiche, microbiologiche, ecc.) e nelle unità operative di radiodiagnostica (ecografia, Tac).

(3-00794)

BOSELLI, TESTA ENRICO, SERAFINI, ANGELONI, BONFATTI PAINI, BULLERI, LORENZETTI PASQUALE, BEVILACQUA, SAPIO, MONELLO E CICONTE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

la legge n. 441/87 prevede la emanazione di essenziali provvedimenti attuativi da parte del ministro;

la non emanazione di tali provvedimenti impedisce di fatto l'applicazione delle importanti novità contenute nella legge;

inoltre si blocca in questo modo l'erogazione di fondi essenziali per dare una prima risposta all'emergenza rifiuti nel nostro paese, che ancora si manifesta in forme drammatiche:

analoghi ritardi sembrano esservi da parte di alcune regioni nella presentazione dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

inoltre non risultano ancora definiti i criteri per la concessione di fondi alle industrie, che innovino i loro cicli produttivi —:

in quali tempi il ministro intende sanare questa situazione;

quali ostacoli si frappongono all'applicazione della legge n. 441/87;

come si intenda dare una pronta risposta, nella ripartizione dei fondi alle regioni che hanno ottemperato gli obblighi della legge. (3-00795)

d'AMATO LUIGI, FACCIO, RUTELLI E VESCE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso

1) che l'Unioncamere è tra gli enti oggetto della legge quadro e che tale assunto, oltre che desumersi dalla legge stessa e dal decreto che individua i comparti di contrattazione, trova conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 175/1985 del 21 marzo 1985 e in determinazioni della Corte dei conti;

2) che il Consiglio di Stato con ordinanza del 30 ottobre 1987 ha rigettato la domanda di sospensiva — presentata dall'Unioncamere — della sentenza del TAR del Lazio n. 1097/87, che colloca l'Unioncamere nella legge quadro e precisamente nel Comparto delle camere di commercio;

3) che allo stato non v'è dubbio alcuno che l'Unioncamere ricada sotto la disciplina della richiamata legge quadro n. 93/83, nell'ambito della quale deve provvedere al rinnovo contrattuale del dipendente personale. E che se anche dovesse intervenire apposita legge, è difficil-

mente ipotizzabile che possa provvedere per il passato, anzi, per contro, la necessità di apposita legge è ulteriore conferma dell'applicazione della legge n. 93/83 all'Unioncamere;

4) che il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1846, presentato dal Governo alle Camere il 10 novembre 1987, mentre per l'ENEA, l'ANAV ed il Poligrafico dello Stato, giustamente fa riferimento alla normativa regolamentare vigente alla data di entrata in vigore della legge quadro, per l'Unioncamere fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 31 dicembre 1985, posteriore di oltre un anno e mezzo all'entrata in vigore della legge quadro, consentendo così di « sanare » il regolamento adottato nel settembre 1984, che è in contrasto con la normativa introdotta dalla legge quadro n. 93/83;

5) che il citato riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 31 dicembre 1985 costituisce un evidente artificio per consentire all'Unioncamere di sanare situazioni illegittime all'esame della Procura Generale della Corte dei conti, la quale ha aperto un'inchiesta giudiziaria sulla gestione dell'Unioncamere, che ha già portato alla chiamata in giudizio di 87 dirigenti ed amministratori dell'ente per rispondere di responsabilità amministrative;

6) che nell'originario disegno di legge n. 3548 del 5 marzo 1986, decaduto per fine legislatura legittimamente era stato fatto richiamo per tutti e quattro gli enti ai Regolamenti vigenti prima della legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983, in quanto era stata avvertita l'esigenza di non coinvolgere il Parlamento a sanare pregresse situazioni illegittime;

7) che sono ben tre volte che si cerca, attraverso emendamenti e progetti di legge in discussione in Parlamento, di definire l'Unioncamere ente pubblico economico, al di là di quanto la natura dell'ente suggerisce;

8) che nonostante le sopraesposte premesse, nessun intervento da parte del Ministero dell'industria, preposto alla vigilanza dell'ente, risulta essere stato posto in essere per ricondurre la situazione nel quadro normativo vigente. Talché si verifica che per un verso il personale non dirigente si vede privato del rinnovo contrattuale ad esso spettante e per l'altro si consente al personale dirigente, ivi compresi i vertici, di continuare a fruire di trattamenti economici personalizzati e lievitabili autonomamente senza alcun vincolo di controllo, sia per quanto riguarda il trattamento retributivo fisso, sia per quanto riguarda la parte accessoria ed integrativa. Per significare la differenza con il regime generale del pubblico impiego, basti considerare, a titolo esemplificativo, che l'indennità di missione, in qualche caso supera le ottocentomila lire giornaliere, escluse, beninteso le spese di viaggio;

9) che nonostante le numerose sollecitazioni di parte sindacale, non risulta allo stato che siano state assunte iniziative decisive, né dal ministero dell'industria, né dal ministero della funzione

pubblica, nel senso del rispetto della legge —:

quale preciso e responsabile atteggiamento il Governo intenda assumere in materia;

intanto le motivazioni che indussero il ministro dell'industria ad approvare nel settembre 1984 (vale a dire ad oltre un anno e mezzo dalla legge n. 93/83) l'attuale Regolamento « privatistico » che ai sensi della citata legge avrebbe dovuto essere rimesso per competenza al ministero per la funzione pubblica. Giova ricordare a tal proposito che il precedente Regolamento — che meglio rispondeva alla natura dell'ente — era valido e vigente così come riconosciuto dallo stesso Ministero dell'industria, dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato;

infine, dal presidente del consiglio dei ministri come il Governo intenda impedire il perdurare di tali privilegi supportati esclusivamente dall'inerzia degli organi di vigilanza, o se finalmente intenda assumere iniziative per far chiarezza, secondo l'indirizzo del Parlamento, che ha voluto la legge quadro proprio per evitare fughe incontrollabili. (3-00796)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che

1) la legge 16 aprile 1987, n. 183 « Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari »:

a) all'articolo 1 ha disposto la costituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con strutture, personale e ordinamento cui si sarebbe dovuto provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, su delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato;

b) all'articolo 14 ha rinviato il conferimento di forza di legge delle 41

direttive dell'allegato elenco « A » all'emanazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti del Presidente del Consiglio o del ministro da lui delegato, su proposta dei ministri competenti;

c) all'articolo 15 ha delegato il Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, i decreti per l'attuazione rispettivamente delle 45 e delle 14 direttive degli allegati elenchi « B » e « C », dopo aver sottoposto gli schemi di tali decreti al parere delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti per materia;

2) non è stato ancora emanato il decreto di cui all'articolo 1, pur essendo trascorsi ben undici mesi dall'entrata in vigore della legge;

3) ad un mese dalla scadenza di cui agli articoli 14 e 15, non è stata ancora emanata la gran parte dei decreti di attuazione delle direttive di cui agli elenchi « A », « B » e « C » —:

quali sono i motivi di tali ritardi e in quale modo si intenda farvi fronte.

(2-00279) « Calderisi, Rutelli, Aglietta, Mellini, Teodori ».

MOZIONI

La Camera,

considerato che con un rapporto divulgato nel marzo scorso, alcune delle più autorevoli organizzazioni internazionali competenti - l'ente spaziale americano, NASA; l'organizzazione meteorologica mondiale, MWO; l'agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente, l'UNEP - hanno reso pubblici i risultati delle più recenti e sistematiche ricerche sullo stato della fascia di ozono, confermando in pieno la relazione conseguenziale esistente fra l'immissione nella atmosfera dei clorofluorocarburi (CFC) e la riduzione progressiva dello strato di ozono: in particolare evidenziando che dal 1969 lo strato di ozono si è ridotto del 3 per cento nella fascia corrispondente a gran parte dell'Europa e degli Stati Uniti, del 4 per cento in Australia e Nuova Zelanda, del 6 per cento nell'Antartide e rilevando che il « buco » nella fascia di ozono sull'Antartide è molto più esteso di quanto fino ad oggi accertato raggiungendo latitudini fino a 50° e che dai dati raccolti si preannuncia l'esistenza di un buco anche sulla regione artica;

considerato che l'aumento dell'1 per cento del flusso dei raggi ultravioletti, dovuto all'assottigliamento della fascia di ozono, provoca, secondo la Environmental Protection Agency, un aumento del 5 per cento dei tumori della pelle e del 2 per cento dei melanomi; che, inoltre, il progredire di questo fenomeno, oltre ai danni già accertati, determinerà inevitabilmente un disastro ecologico di dimensioni planetarie concorrendo a provocare il cosiddetto « effetto serra » con un aumento della temperatura terrestre che si tradurrà in aumento della desertificazione, morte del plancton, estensione delle superfici dei mari;

considerato che la lunga persistenza - da 50 a 100 anni - di determinati CFC

fa sì che le sostanze oggi emesse comincino a manifestare i loro effetti nocivi solo dopo 10-15 anni, il che rende ancor più incerta ed inquietante la valutazione delle future conseguenze possibili;

considerato che i CFC sono utilizzati principalmente per bombolette spray, sistemi refrigeranti, solventi e schiume espanse: che la maggior parte dei prodotti di aerosol non sono beni di prima necessità, che l'uso degli spray può essere sostituito da altri sistemi di spargimento, che la sostituzione dei CFC in altri manufatti di maggior diffusione - quali i frigoriferi - inciderebbe in misura irrisoria sul costo complessivo del prodotto;

considerato che negli Stati Uniti, in Canada e in Svezia è stata vietata la produzione e la commercializzazione delle bombolette spray contenenti CFC, che tale divieto si è dimostrato economicamente sostenibile, che il Governo della Repubblica Federale Tedesca ha stipulato un'intesa con le industrie produttrici per il blocco e la riconversione della produzione di spray entro il 1989, che molte industrie multinazionali del settore hanno già annunciato misure di conversione incrementando i programmi di ricerca di prodotti sostitutivi, che tali prodotti sono già stati sperimentati e taluni utilizzati sia in Europa che negli Stati Uniti;

considerato che gli accordi internazionali siglati (Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 - Protocollo di Montreal 16 settembre 1987), pur essendo assolutamente inadeguati rispetto alla gravità del fenomeno, non sono ancora stati ratificati da molti degli Stati contraenti e in particolare da Stati membri della Comunità europea ed anche dal nostro paese;

sottolineata la particolare responsabilità della Comunità europea in quanto maggior produttore ed esportatore di CFC nel mondo, l'assoluta necessità ed urgenza sia di potenziare in tale contesto le ricerche relative all'evoluzione e alle previsioni scientifiche sul fenomeno, sia di coordinarle anche a livello mondiale,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

impegna il Governo

ad agevolare il più rapido *iter* in Parlamento dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono e del Protocollo di Montreal alla Convenzione, a richiedere analogo impegno dagli Stati contraenti ed a favorire la sottoscrizione di detti accordi da parte dei paesi non firmatari;

ad impegnarsi al fine di pervenire al blocco della produzione e del commercio delle bombolette spray contenenti CFC entro il 1989;

ad approntare le strutture e le procedure adeguate al recupero ed allo smaltimento non inquinante dei sistemi refrigeranti in disuso;

a finanziare progetti di studio e di ricerca sia sull'evoluzione del fenomeno sia per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei CFC utilizzati nei sistemi refrigeranti, nei solventi e nel settore delle schiume espanse, sia per favorire i processi di riconversione industriale;

a promuovere la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio della Comunità europea sul problema dell'ozono al fine di:

1) concordare nell'ambito della Comunità europea il blocco della produzione e del commercio delle bombolette spray di aerosol contenenti CFC entro il 1989;

2) promuovere una nuova conferenza internazionale per integrare e rafforzare gli accordi assunti a Montreal, coinvolgendo anche l'URSS e i paesi del terzo mondo, più specificamente al fine di pervenire ad un accordo che preveda: a) la riduzione del 50 per cento dell'uso e della produzione di CFC entro due anni dalla firma dell'accordo; b) l'eliminazione del rimanente 50 per cento nei successivi due anni;

3) concordare fra gli Stati membri entro il 1988 un programma coordinato di ricerca scientifica finalizzato al-

l'acquisizione dei dati più completi relativi al fenomeno ed alla realizzazione di prodotti sostitutivi dei CFC in tutti i settori produttivi e commerciali in cui essi sono impiegati.

(1-00104) * Aglietta, Testa Enrico, Biondi, Di Donato, Mattioli, Costa Silvia, Ronchi, Bassanini, De Carolis, Facciano, Angeloni, Arnaboldi, Bassi Montanari, Bevilacqua, Boselli, Bulleri, Calderisi, Calvanese, Capanna, Ceci Bonifazi, Cederna, Cima, Cipriani, Conti, Cristoni, Curci, D'addario, d'Amato Luigi, Diaz, Faccio, Felissari, Ferrarini, Filippini Rosa, Gelli, Geremicca, Levi Baldini, Gramaglia, Guidetti Serra, Bernocco Garzanti, Lanzinger, La Valle, Masina, Mellini, Menziotti, Modugno, Nardone, Nicolini, Pinto, Pintor, Piro, Procacci, Ridi, Russo Franco, Russo Spena, Rutelli, Salvoldi, Sapio, Scaglia, Serafini Massimo, Strada, Tagliabue, Tamino, Teodori, Tiezzi, Vesce, Zevi ».

La Camera,

premessi che

la situazione nei territori occupati da Israele si fa sempre più difficile e drammatica e che la repressione sta diventando più aspra e sanguinosa con oltre 200 morti tra la popolazione araba, arresti in massa (già oltre 5.000 detenuti politici), espulsioni in dispregio della IV Convenzione di Ginevra, intimidazioni e intollerabili atti di rappresaglia;

il Governo di Israele ha respinto ogni tentativo di mediazione e ogni ricerca di una soluzione giusta, ha sabotato ogni sforzo di pace ricorrendo anche al-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 APRILE 1988

l'azione terroristica culminata con il vile e brutale assassinio di Abu Jihad, e i suoi autorevoli esponenti, a più riprese e in contrasto con le risoluzioni nn. 242 e 338 dell'ONU, hanno manifestato l'intenzione di non lasciare i territori occupati e di prepararne l'annessione;

tali atteggiamenti hanno determinato un'unanimità nella condanna dell'azione e della politica dello Stato di Israele, sottolineata da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre da parte palestinese è seguita un'azione di mobilitazione di massa e di protesta non armata con il costante richiamo alle risoluzioni dell'ONU;

il Governo italiano e il Parlamento hanno sostenuto in più occasioni la proposta di una Conferenza di pace per il Medio Oriente sotto l'egida dell'ONU con la partecipazione di tutte le parti interessate compresi i legittimi rappresentanti del popolo palestinese;

questi ultimi non possono non essere riconosciuti nell'OLP così come hanno già fatto con atti ufficiali numerosi Stati sovrani; così come si è espressa la Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1986; così come, del resto, sostengono in tutte le sedi e in ogni occasione i vari esponenti della Comunità palestinese nei territori occupati e, fuori di questi, come ha potuto constatare anche una delegazione della Commissione esteri della Camera che recentemente si è recata in Palestina,

impegna il Governo

ad intensificare la propria iniziativa nelle sedi internazionali e direttamente nei

confronti del Governo di Israele perché cessi la repressione nei territori occupati di Gaza e della Cisgiordania, perché siano messe in atto misure urgenti di garanzia che tutelino i diritti dei palestinesi affidate ad una autorità internazionale sotto l'egida dell'ONU, considerando che spetta alla Comunità Europea un impegno particolare;

ad accrescere le iniziative di aiuti economici e di assistenza alle popolazioni dei territori occupati stremate da oltre 4 mesi di dura repressione; a sviluppare con maggiore energia e determinazione la propria iniziativa internazionale, sollecitando in particolar modo l'impegno dei Governi della CEE, affinché si giunga alla convocazione di una Conferenza internazionale di pace per il Medio Oriente, che abbia a base le risoluzioni nn. 242 e 338 dell'ONU opportunamente integrate con il formale riconoscimento del diritto all'autodeterminazione per il popolo palestinese, così come indicato con un solenne atto del Consiglio Europeo a Venezia nel 1980, che affermi contestualmente due diritti indispensabili al raggiungimento di una pace stabile e definitiva: il diritto per il popolo palestinese all'autodeterminazione e a una patria e il diritto all'esistenza e alla sicurezza per lo Stato di Israele;

al riconoscimento immediato dell'OLP come unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese.

(1-00105) « Zangheri, Napolitano, Pajetta, Minucci, Rubbi Antonio, Marri, Gabbuggiani, Crippa, Mammone, Serafini Anna Maria, Lauricella, Ciabbari, Mannino Antonino ».